



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA**

---

DOTTORATO DI RICERCA IN DISCIPLINE ROMANISTICHE  
(DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ)  
XXIII CICLO – AREA CUN 12, IUS/18

***TUMULTUS E IUSTITIUM***

*Il Tutor:*

Ch.<sup>ma</sup> Prof. C. Masi Doria

*Il Coordinatore del dottorato:*

Ch.<sup>mo</sup> Prof. G. Falcone

*Tesi di dottorato di:*

Nunzio De Luca

---

2011 - 2012

## ***Tumultus e iustitium***

### **Cap. 1: *Tumultus***

1. Problemi etimologici	p. 1
2.1 <i>Tumultus</i> α: senso tecnico	p. 5
2.2 β: senso atecnico	p. 11
3.1 <i>Tumultus</i> e <i>dilectus</i>	p. 14
3.2 <i>Tumultus-seditio</i>	p. 19
3.3 <i>Tumultus</i> e <i>bellum</i>	p. 23
4. Ταραχὴ nelle fonti greche	p. 28
5. Il tumulto del 43 a.C.	p. 31
6. La reazione alla rivolta di <i>Spartacus</i>	p. 39
7. <i>Tumultus Gallicus</i>	p. 44
8. Forme tumultuarie al di fuori di Roma: le statuizioni coloniali	p. 48
9.1 I tumulti in occasione di eventi luttuosi	p. 50
9.2 La morte di Clodio	p. 51
9.3 La morte di Cesare	p. 53

### **Cap. 2: *Iustitium* repubblicano**

1. <i>Tumultus</i> e <i>iustitium</i>	p. 58
2. L'etimologia: <i>ius</i> e <i>sistere</i> ?	p. 62
3. <i>Decernere tumultum, edicere iustitium</i>	p. 66

4. Il presunto <i>iustitium</i> di Tiberio Sempronio Gracco	p. 73
5.1 Effetti del <i>iustitium</i>	p. 87
5.2 La paralisi delle attività private	p. 95
6. La fine del <i>iustitium</i>	p. 98
<i>Appendice: Prospetto dei casi di iustitium attestati</i>	p. 110

### **Cap. 3: Lo stato di emergenza**

1. <i>De statu necessitatis</i>	p. 114
2.1 La dittatura	p. 119
2.2 Emergenze esterne	p. 125
2.3 Emergenze interne	p. 129
3.1 Il cd. <i>senatusconsultum ultimum atque extremum</i>	p. 132
3.2 I rapporti tra <i>senatusconsultum ultimum</i> , <i>tumultus</i> e <i>iustitium</i>	p. 143
4. <i>L'evocatio</i>	p. 147

### **Cap. 4: Il *iustitium* nell'età del principato**

1 Mutazione semantica di <i>iustitium</i>	p. 154
2. La fine di Augusto	p. 159
3. Il <i>iustitium</i> per la morte di Germanico	p. 162
4. Il lutto per Druso Cesare	p. 171
5. Conclusioni	p. 172

**Bibliografia**

p. 176

**Indice delle fonti**

p. 212

## Capitolo 1: *Tumultus*

### 1. Problemi etimologici

Un ampio passo dell'ottava *Philippica* di Cicerone può essere utile per introdurre il problema dell'etimologia del termine *tumultus*<sup>1</sup>:

Cic. *Phil.* 8.2-4. ... At in quo fuit controversia? Belli nomen ponendum quidam in sententia non putabant, tumultum appellare malebant, ignari non modo rerum sed etiam verborum: potest enim esse bellum ut tumultus non sit, tumultus esse sine bello non potest. 3. Quid est enim aliud tumultus nisi perturbatio tanta ut maior timor oriatur? Unde etiam nomen ductum est tumultus. Itaque maiores nostri tumultum Italicum, quod erat domesticus, tumultum Gallicum, quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum nominabant. Gravius autem tumultum esse quam bellum hinc intellegi potest quod bello vacationes valent, tumultu non valent. Ita fit, quem ad modum dixi, ut bellum sine tumultu possit, tumultus sine bello esse non possit. 4. Etenim, cum inter bellum et pacem medium nihil sit, necesse est

---

<sup>1</sup> Per un primo inquadramento dell'istituto, si v. A. Middel, *De iustitio deque aliis quibusdam iuris publici Romani notionibus* (Mindae 1887) 4 ss.; E. Sachers, s.v. «*tumultus*», in *PWRE*. XIX (Stuttgart 1943) 1344 s.; G. Osthoff, *Tumultus-Seditio. Untersuchungen zum römischen Staatsrecht und zur politischen Terminologie der Römer* (Köln 1953) *passim*; A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*tumultus*», in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* (Paris 1959) 707; P. Jal, «*Tumultus*» et «*bellum civile*» dans les «*Philippiques*» de Cicéron, in *Hommages à J. Bayet*, cur. M. Renard, R. Schilling (Bruxelles 1964) 281 ss.; J. Le Gall, *Tumultus et vigiliae: la "garde nationale" de la République romaine*, in *Mélanges offert à M. Labrousse*, cur. J.-M. Pailler (Toulouse 1987) 41 ss.; G. Urso, *Tumultus e guerra civile nel I sec. a.C.*, in *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*, cur. M. Sordi (Milano 2001) 123 ss.

tumultum, si belli non sit, pacis esse: quo quid absurdius dici aut existimari potest?

Il discorso di Cicerone, dal tono evidentemente enfatico e polemico<sup>2</sup>, si sofferma principalmente sulla contrapposizione tra *tumultus* e *bellum*, che sarà però oggetto di analisi in un momento successivo<sup>3</sup>. Quello che interessa in questo contesto è principalmente la derivazione etimologica che l'Arpinate prospetta in relazione a *tumultus*, facendolo discendere da *timor multus*, inteso come “intensa paura” o “grande spavento”, da cui appunto potrebbe scaturire un tumulto. L'Arpinate non è l'unico ad approvare tale derivazione:

Fest. s.v. «*tumult<uarii>*» [L. 486]. milites, dicuntur lecti ob subitum ti<morem; un>de etiam tumultum dici ait Verrius, quia .... is ornatur, quam ab Italicis et Gallicis h .... ent Italiae, itaque nullum .... am quam Gallicum aut domesti<cum ...

Serv. *ad Aen.* 2.486. TUMULTU tumultus dictus quasi timor multus: unde Italica bella dicta sunt tumultus.

Questa etimologia è infatti prospettata anche da Festo e da Servio<sup>4</sup>, tuttavia non è generalmente accettata, anzi<sup>5</sup>. Si ritiene infatti

---

<sup>2</sup> Per quanto riguarda il contesto in cui tale arringa è pronunciata si v. *infra* cap. 1 § 5.

<sup>3</sup> Si v. *infra* cap. 1 § 3.3.

<sup>4</sup> Serv. *ad Aen.* 6.857. *TURBANTE TUMULTU* ideo “*tumultu*”, quia res in Italia adversos Gallos geritur (adversos Gallos costituisce un'aggiunta del Danielino); 7.614. *in tumultu*, id est Italico bello et Gallico; 8.1. *tumultus*, id est bellum Italicum vel Gallicum, in quibus ex periculi vicinitate erat timor multus; 8.371: *TUMULTU* ut “Gallicus tumultus” (Servio Danielino); 11.897.

che sia Festo sia Servio abbiano fatto riferimento a Cicerone, limitandosi sostanzialmente a ripeterlo<sup>6</sup>. Sarebbe quindi l'Arpinate l'unica fonte a ricordare questa etimologia. *Timor* deriverebbe a sua volta da *timeo*, in connessione con l'esser preoccupati, trepidanti, con l'aver paura insomma.

Nelle prospettive scientifiche moderne, rispetto alle etimologie più antiche, l'ipotesi che invece trova maggior credito<sup>7</sup>, pur non dissipando ogni dubbio<sup>8</sup>, è quella secondo cui il termine deriverebbe non da *timeo* ma da *tumeo*. Il verbo in questione può essere tradotto con “essere gonfio”, “ingrossarsi”, e, in senso lato, con “essere agitato dall'ira”, “essere sconvolto da”. Il sostantivo ad esso collegato è *tumor*, equivalente a “gonfiore”, “rigonfiamento”, ma in senso traslato anche “eccitazione”, “turbamento”, “agitazione”, “collera”, “ira”, “sdegno”, “indignazione”, “furore”, e, di conseguenza, in un senso ancora più pregnante, accomunabile anche a “fermento” e “minaccia di sollevazione popolare”.

---

*TUMULTUM* perite “*tumultum*”; ita enim dicitur bellum, quod differri non potest (Servio Danielino).

<sup>5</sup> *Contra* cfr. J.H.C. Williams, *Beyond the Rubicon. Romans and Gauls in Republican Italy* (Oxford 2001) 172, che accoglie la derivazione di *tumultus* da *timor multus*.

<sup>6</sup> Cfr. G. Urso, *Tumultus* cit. 124 nt. 2, secondo cui «Cicerone ... resta in definitiva l'unica fonte antica che tenti una spiegazione di questo nome».

<sup>7</sup> Cfr., tra gli altri, A. Walde, J.B. Hoffman, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch II* (Heidelberg 1954) 716, che traduce *tumultus* con «Unruhe, Lärm, Getöse; Kriegslärm, Aufstand; Sorge, Aufregung», e ne fa discendere l'etimologia da *tumeo* e *tumor*; A. Vaniček, *Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache* (Leipzig 1874) 67 s.; G. Curtius, *Grundzüge der griechischen Etymologie* (Leipzig 1879) 226, che pone il collegamento con *tumeo* e *tumor*; D.R. Shackleton Bailey, *Cicero Philippics* (Chapel Hill-London 1986) 215 nt. 2, per il quale «actually *tumultus* is connected etymologically with *tumere* (to swell), not *timere*»; G. Agamben, *Stato di eccezione. Homo sacer 2/1* (Torino 2003) 56 s., secondo cui «il termine designa tecnicamente lo stato di disordine e di agitazione (*tumultus* affine a *tumor*, che significa gonfiore, fermentazione)».

<sup>8</sup> Si v. ad es. A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*tumultus*», in *Dictionnaire* cit. 707, secondo cui «le rapport avec *tumeo*, souvent proposé, est sémantiquement difficile et, du reste, la formation de *tumultus* demeurerait singulière». Viene invece proposto il collegamento con sostantivi come *turba*, *tremor*, *trepidatio*, *terror* e *strepitus*.

A mio avviso sembra più plausibile la derivazione di *tumultus* da *tumeo*. Del resto, anche chi, come Ernout e Meillet, ritiene difficile questa etimologia, non può negare che tale verbo «au propre et au figuré, du physique et du moral, de la passion qui soulève l'âme, du chagrin, de la colère, de la vanité qui la gonfient ...»<sup>9</sup>, sottolineando quindi come in senso sia proprio che figurato esso possa fare riferimento anche a passioni che sollevano, agitano, gli animi.

Interessante anche questo passo di Isidoro di Siviglia:

Isid. Hisp. *Etym.* 18.1.6. Sicut ... bellum vocatur quod contra hostes agitur, ita tumultus quod civili seditione concitatur.

In questo luogo definitorio, Isidoro basa la distinzione tra *bellum* e *tumultus* sul carattere “domestico” del tumulto rispetto alla guerra; a prescindere dal rapporto tra *tumultus* e *bellum*, che sarà analizzato in seguito<sup>10</sup>, interessa rilevare come *tumultus* richiami proprio un grande turbamento ed una grande agitazione<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*tumultus*», in *Dictionnaire* cit. 707.

<sup>10</sup> Cap. 1 § 3.3.

<sup>11</sup> Ancora in Isidoro di Siviglia, nelle *Differentiae*, sono richiamati *tumultus* e *bellum*: Isid. Hisp. *Diff.* 1.563. *Bellum est contra hostes exortium, tumultus vero domestica appellatione concitatus*. In realtà, come si vedrà successivamente (cap. 1 § 2.1), il *tumultus* tecnicamente viene decretato molto spesso per fronteggiare nemici esterni. Non sarebbe dunque questo l'elemento discriminante tra *tumultus* e *bellum*.



## 2.1 *Tumultus* α: senso tecnico

È necessario a questo punto comprendere che cosa si intenda per *tumultus*, e soprattutto in quali circostanze vi si ricorra. Nel gergo bellico-militare il termine indica tecnicamente lo stato di emergenza decretato a Roma dal senato in occasione di un evento bellico improvviso, o comunque in presenza di un pericolo che minacci da vicino la città<sup>12</sup>. In questo luogo liviano *tumultus* è utilizzato nella sua accezione più tecnica:

Liv. 34.56.11. Ob eas res tumultum esse decrevit senatus; tribunos plebei non placere causas militares cognoscere, quo minus ad edictum conveniretur.

---

<sup>12</sup> Oltre agli autori *supra* citati, p. 1 nt. 1, altri studiosi se ne sono occupati: R. Cagnat, s.v. «*tumultus*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio V (Paris 1912) 532; E. Antonini, *Il "senatus consultum ultimum". Note differenziali e punti di contatto col moderno stato di assedio* (Torino 1914) 52 ss.; J. Kromayer, G. Veith, *Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer* (München 1928) 285, secondo cui il *tumultus* era originariamente la mobilitazione di tutti gli uomini atti alle armi in momenti di particolare pericolo; con il progressivo ampliarsi dei confini di Roma, questo provvedimento si rivelò inadeguato, ma restò in vigore il presupposto giuridico che riconosceva ai magistrati il diritto di utilizzare la leva in massa in caso di necessità improvvisa; A. Lintott, *The Roman Empire and its problems in the late second century*, in *The Cambridge Ancient History*<sup>2</sup>, cur. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson IX (Cambridge 1994) 36; Id., *Political history, 146-95 B.C.*, in *The Cambridge*<sup>2</sup> cit. 95, secondo cui nella terminologia romana il termine *tumultus* «was the sort of crisis in which restrictions on recruitment and exemptions from military service were normally suspended»; D. Cloud, *The constitution and public criminal law*, in *The Cambridge*<sup>2</sup> cit. 495, che definisce il *tumultus* come uno «state of military emergency»; W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik II. Die Magistratur* (München 1995) 228 ss.

Nel 193 a.C. Roma è costretta a fronteggiare una rivolta dei Liguri Apuani<sup>13</sup>. Consoli dell'anno sono Lucio Cornelio Merula e Quinto Minucio Termo<sup>14</sup>. Al Senato arrivano dispacci secondo cui ben ventimila Liguri, dopo aver saccheggiato Luni, sono entrati a Pisa, sparpagliandosi per tutto il litorale<sup>15</sup>. Nel frattempo arriva notizia che altri diecimila Liguri, forse Apuani o più probabilmente Friniati, hanno invaso Piacenza, e che anche i Boi sono sul punto di ribellarsi<sup>16</sup>. La situazione è molto caotica, i consoli si dirigono con i soldati verso le rispettive zone di competenza, Merulo a fronteggiare i Boi e Termo a vedersela con i Liguri. Il Senato, vista la criticità del momento<sup>17</sup>, decreta lo stato di agitazione per favorire la leva, invitando i tribuni della plebe<sup>18</sup> a non ostacolare le operazioni<sup>19</sup>.

Come è ben chiaro, in questo frangente il senato decreta il tumulto per favorire l'arruolamento dei soldati, e per preparare la popolazione agli eventi bellici che di lì a poco si sarebbero verificati.

---

<sup>13</sup> Riguardo al rapporto tra Roma e i Liguri Apuani, si v. L. Marcuccetti, *Saltus Marcius. La sconfitta di Roma contro la nazione Ligure-Apuana* (Lucca 2002).

<sup>14</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* I (New York 1951, rist. Atlanta 1984) 346 s. Merula, cui fu assegnata la Gallia Cisalpina, fu protagonista della guerra contro i Boi, che sconfisse. A Termo toccò invece proprio il compito di fronteggiare i Liguri, ma egli non ebbe molta fortuna e ottenne scarsi successi.

<sup>15</sup> Cfr. Liv. 34.56.1-2. *Nihil eo anno belli expectantibus cinsulibus litterae M. Cinci - praefectus is Pisis erat - adlatae, 2. Ligurum viginti milia armatorum coniuratione per omnia conciliabula universae gentis facta Lunensem primum agrum depopulatos, Pisanum deinde finem transgressos omnem oram maris peragrassae.*

<sup>16</sup> Cfr. Liv. 34.56.10-11. *In quibus scriptum erat Ligurum decem milia in agrum Placentinum venisse et eum usque ad ipsa coloniae moenia et Padi ripas cum caedibus et incendiis perpopulatos esse; 11. Boiorum quoque gentem ad rebellionem spectare.*

<sup>17</sup> Mostra qualche dubbio sulla reale pericolosità del momento A.J. Toynbee, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana* II (trad. it. Torino 1983) 56.

<sup>18</sup> Riguardo ai tribuni della plebe in carica nel 193 a.C. cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 347 s.

<sup>19</sup> Per quanto concerne il ruolo dei tribuni della plebe in questo contesto, si v. L.R. Taylor, *Forerunners of the Gracchi*, in *JRS*. 52 (1962) 21 ss.

Le modalità con cui il *tumultus* veniva dichiarato le mostra questo passo delle *Philippicae* di Cicerone:

Cic. *Phil.* 5.31. Quam ob rem, patres conscripti, legatorum mentionem nullum censeo faciendam; rem administrandam arbitror sine ulla mora et confestim gerendam [censeo]; tumultum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi sublatis vacationibus in Urbe et in Italia praeter Galliam totam.

Nel contesto della situazione di emergenza venutasi a creare in seguito alle azioni di Marco Antonio nel 43 a.C.<sup>20</sup>, l'Arpinate invita il senato a proclamare il *tumultus*, qui utilizzato nel senso tecnico di stato di emergenza, accompagnato dal *iustitium*, in modo da facilitare l'arruolamento in massa, annullando qualsiasi esenzione dal servizio militare ad eccezione della Gallia Cisalpina, perché essa era già teatro di guerra<sup>21</sup>. Un decreto formale del senato, l'assunzione di abiti militari<sup>22</sup>, un arruolamento in massa che non prevede eccezioni: Cicerone ha sintetizzato quelli che sono gli elementi basilari dello stato di tumulto. Il senato sembra essere quindi l'organo legittimato a *decernere tumultum*<sup>23</sup>. Tuttavia, specie nella prima repubblica, non era raro che il consesso senatorio, per gestire lo stato d'emergenza, dopo

---

<sup>20</sup> Per quanto concerne il *tumultus* del 43 a.C., si v. *infra* cap. 1 § 5.

<sup>21</sup> Vi era stato l'assedio di Marco Antonio a Bruto, legittimo governatore della provincia: sul punto si v. *infra* cap. 1 § 5.

<sup>22</sup> In particolare Cicerone parla del *sagum*, su cui si v. H. Thédénat, s.v. «*sagum*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio IV (Paris 1912) 1008 s., il quale afferma che «chez les Romains, le *sagum* fut l'habit militaire par excellence, de telle sorte que les expressions: *saga sumere, ire ad saga, ad saga converti*, sont synonymes de partir en guerre».

<sup>23</sup> Per una analisi più dettagliata si v. *infra* cap. 2 § 3.

aver dichiarato il *tumultus* ricorresse poi alla nomina di un dittatore<sup>24</sup> per gestire l'emergenza. Un caso lo troviamo, al solito, in Livio:

Liv. 8.17.6: *Tranquillis rebus fama Gallici belli pro tumultu valuit ut dictatorem dici placeret. Dictus M. Papirius Crassus et magister equitum P. Valerius Publicola.*

Nel 332 a.C. la notizia che era scoppiata una guerra in Gallia spinse il senato a nominare dittatore Marco Papirio Crasso<sup>25</sup>, il quale secondo Livio ordinò una leva militare<sup>26</sup> con una fermezza maggiore del solito<sup>27</sup>, poiché l'allarme evidentemente richiedeva un atteggiamento più scrupoloso rispetto ad una normale battaglia con un popolo confinante<sup>28</sup>. Ancora Livio narra quest'altro episodio:

---

<sup>24</sup> Tanto che parte della storiografia sostiene che sia proprio il dittatore a decretare il *tumultus*; cfr., fra gli altri, P. Willems, *Le sénat de la république romain* II (Louvain 1883) 243, secondo cui «d'ordinaire, le Sénat ordonnait la nomination d'un dictateur. Le dictateur décrétait qui'il y avait *tumultus*»; A. Ormanni, s.v. «Necessità (stato di)», in *ED. XXVII* (Milano 1995) 838, il quale afferma che «la dichiarazione del *tumultus* viene compiuta dal *dictator* su ordine del senato, quando la città è in pericolo per imminente invasione: in questi casi viene sospesa ogni esenzione dal servizio militare». Per quanto concerne la dettagliata analisi della dittatura, con bibliografia, si rinvia *infra* cap. 3 § 2.1.

<sup>25</sup> A proposito del quale si v. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 141.

<sup>26</sup> Sulla leva militare e i rapporti tra *tumultus* e *dilectus* si v. *infra* cap. 1 § 3.1.

<sup>27</sup> Ordinare una leva militare con un rigore ed una *severitas* maggiore del solito non era raro a Roma proprio per questo pericolo; è il caso ad esempio della leva decretata per le difficoltà relative alle operazioni belliche in Spagna nel 151 a.C., descrittaci da Liv. Per. 48. *L. Licinius Lucullus A. Postumius Albinus coss. cum dilectum severe agerent nec quemquam gratia dimitterent, ab tribunis pl., qui pro amicis suis vacationem impetrare non poterant, in carcerem coniecti sunt*. I consoli protagonisti della vicenda pagarono addirittura con il carcere il loro atteggiamento intransigente, in quanto ritenuti “colpevoli” di non aver esentato dalla leva gli amici di alcuni tribuni della plebe. Proprio i tribuni faranno arrestare i consoli. Sul punto si v. C. Cascione, *Appunti su *prensio* e *vocatio* nei rapporti tra potestates romane*, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wołodkiewicz*, cur. M. Zabłocka, J. Krzynomów, J. Urbanik, Z. Służewska I (Varsovie 2000) 168 s. [= in Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 107 ss.].

<sup>28</sup> Cfr. Liv. 8.17.7. *A quibus cum dilectus intentius quam adversus finitima bella haberetur, exploratores missi attulerunt quietam omnia apud Gallos esse.*

Liv. 7.9.6. Eo certo anno Galli ad tertium lapidem Salaria via trans pontem Anienis castra habuere. Dictator cum tumultus Gallici causa iustitium edixisset, omnes iuniores sacramento adegit ingentique exercitu ab Urbe profectus in citeriore ripa Anienis castra posuit.

Il dittatore è Tito Quinzio Peno, che ricoprì la carica nel 361 a.C., e per la brillante vittoria ottenne anche il trionfo<sup>29</sup>. Il copione in entrambe le situazioni pare sostanzialmente lo stesso. In questa circostanza Roma, impegnata nella guerra contro gli Ernici<sup>30</sup> e i Tiburtini, si trova in una situazione di emergenza, che diventa ancor più critica nel momento in cui i Galli si accampano a tre miglia dalla città, sulla Via Salaria. Secondo Licinio Macro, fonte di Livio, Quinzio Peno fu nominato<sup>31</sup> da uno dei due consoli, Gaio Licinio Calvo, per frenare le ambizioni del suo collega, Gaio Sulpicio<sup>32</sup>, il quale si affrettava nel tenere le elezioni consolari prima dell'inizio della campagna per ottenere la proroga del consolato<sup>33</sup>. Livio invece scrive che il dittatore avrebbe proclamato un *iustitium* per l'incombente attacco dei Galli, lasciando quindi intendere che la sua nomina possa essere dovuta proprio a questa emergenza; del resto egli

---

<sup>29</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 119.

<sup>30</sup> Riguardo alla guerra contro gli Ernici, cfr. A. Cardellini, *Le leges de bello indicendo. La casistica delle fonti I* (Camerino 1995) 38.

<sup>31</sup> In generale, riguardo alla nomina del *dictator* e alla dicotomia tra *dictio* e *creatio*, si v. C. Cascione, *Dictatorem dicere. Critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano*, in *Studi per G. Nicosia II* (Milano 2007) 269 ss., con bibliografia [= in Id., *Studi cit.* 9 ss.].

<sup>32</sup> Riguardo alla coppia consolare dell'anno, cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 118 s.

<sup>33</sup> Cfr. Liv. 7.9.4. *Macer Licinius comitorum habendorum causa et ab Licinio consule dictum scribit, quia collega comitia bello praeferre festinante ut continuaret consulatum, obviam eundum pravae cupidati fuerit.*

sostiene che nessun annalista riporterebbe la versione di Licinio, il quale a suo avviso potrebbe essere stato influenzato dalla volontà di salvaguardare il buon nome della sua famiglia<sup>34</sup>.

Le fonti analizzate mostrano chiaramente che le magistrature, siano esse ordinarie o straordinarie, diversamente da quanto avviene per il *iustitium*<sup>35</sup>, non sono coinvolte direttamente nella proclamazione del *tumultus*<sup>36</sup>. Lo schema tipo prevede infatti che, verificatesi le condizioni di criticità tali da richiederne l'adozione, il senato proclami il *tumultus*; questo atto può essere stato preceduto dalla *dictio* del dittatore, oppure può comportare la nomina dello stesso, cui in tal caso spetta il compito di prendere tutte le ulteriori misure necessarie per superare l'emergenza (tra cui, anzitutto, il *iustitium*); nel caso in cui non si ricorra alla dittatura, la gestione dell'emergenza compete ovviamente alle altre magistrature ordinarie<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup> Cfr. Liv. 7.9.5. *Quaesita ea propriae familiae laus leviolem auctorem Licinium facit. Cum mentionem eius rei in vetustioribus annalibus nullam inveniam, magis ut belli Gallici causa dictatorem creatum arbitrer inclinatus animus.* Sulle diverse versioni di Livio e Licinio Macro si v. G. Poma, *Considerazioni sul processo di formazione della tradizione annalistica: il caso della sedizione militare del 342 a.C.*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik*, hrsg. W. Eder (Stuttgart 1990) 152 s., e S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*<sup>2</sup> II (Roma-Bari 1983) 306.

<sup>35</sup> Si v. *infra* cap. 2, § 3.

<sup>36</sup> *Contra* P. Willems, *Le sénat* cit. 245 s., secondo il quale «tandis que le dictateur a le droit de décréter le *tumultus* et le *justitium* de sa seule autorité, l'autorisation du Sénat est nécessaire pour que les consuls ou les magistrats ordinaires qui le remplacent puissent avoir recours à ces mêmes mesures». In realtà le fonti che mostra testimoniano ciò riguardo al *iustitium*, non al *tumultus*, per il quale è sempre il senato ad emanare il decreto. Probabilmente il suo è un discorso unitario che tende ad accomunare le due misure straordinarie.

<sup>37</sup> In questo caso spetta al console il ruolo di gestire l'emergenza, cfr. Liv. 3.3.5-6. *Forte ab Algido Quinctius consul redierat Romam: id remedium timori fuit. Tumultuque sedato, victos timeri increpans hostes, praesidia portis imposuit.* 6. *Vocato dein senatu cum ex auctoritate patrum iustitio indicto profectus ad tutandos fines esset, Q. Servilio praefecto urbis relicto, hostem in agris non invenit.* In quest'altra circostanza è invece il pretore a prendere in mano le redini della città subito dopo la dichiarazione dello stato d'emergenza decretata dal senato, cfr. Liv. 10.21.3-4. *His nuntiis senatus conterritus iustitium indici, dilectum omnis generis hominum haberi iussit.* 4. *Nec ingenui modo aut iuniores sacramento adacti sed seniorum etiam cohortes factae libertinique*

## 2.2 β: senso atecnico

Le fonti usano spesso il termine *tumultus* in senso atecnico, ossia per indicare una situazione di tensione ed agitazione che non ha però raggiunto l'intensità e il grado di pericolosità tipici di una guerra.

Liv. 2.26.1. Confestim et Sabini Romanos territavere; tumultus enim fuit verius quam bellum. Nocte in Urbem nuntiatum est exercitum Sabinuma praedabundum ad Anienem amnem pervenisse; ibi passim diripi atque incendi villas.

Qui l'annalista patavino racconta dell'invasione dei Sabini<sup>38</sup> del 495 a.C., e utilizza il termine nel senso di scorrieria, atto di guerriglia, piuttosto che di una guerra vera e propria<sup>39</sup>. Ancora in quest'altro luogo:

---

*centuriati; et defendendae urbis consilia agitabantur summaeque rerum praetor P. Sempronius praeerat.*

<sup>38</sup> Sul punto si v. A. Cardellini, *Le leges* cit. 7 ss., la quale ritiene che non sia stata emanata una *lex de bello Sabinis indicendo*. Secondo l'a. non ce ne sarebbe stato bisogno, perché «ci furono sì scorribande e scaramucce, ma non guerre, che sembrerebbero piuttosto tarde invenzioni»; dapprima già U. Paananen, *Legislation in the comitia centuriata*, in *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican legislation* (Helsinki 1993) 30. G. Rotondi, *Leges publicae populi romani* (Milano 1912, rist. Hildesheim 1990) 191, ha invece ritenuto la *lex de bello Sabinis indicendo* la più antica ricordata per l'epoca repubblicana, per quanto non sia espressamente richiamata una deliberazione comiziale. Sul punto si v. anche L. Marocco, *Nuove leges de bello indicendo*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna*, cur. C. Cascione, C. Masi Doria V (Napoli 2007) 3243 ss. Questa legge non è invece menzionata da D. Flach in *Zusammenarbeit mit S. von der Lahr, Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar* (Darmstadt 1994).

<sup>39</sup> Cfr. anche I. Kovaliov, *Storia di Roma I* (trad. it. Roma 1990) 136, secondo cui non ci sarebbero state vere e proprie guerre con i Sabini bensì «battaglie secondarie di frontiera, a cui la tradizione ha dato un'eccessiva importanza». In generale si ritiene che ci sia stata una graduale infiltrazione sabina nel territorio romano, senza scontri prolungati: a tal proposito cfr. H. Last, *Roma e i suoi vicini nel V sec. a.C.*, in *Storia Antica* (Univ. di Cambridge) VII/2 (trad. it. Milano 1974) 665 ss. e H.H. Scullard, *Storia del mondo romano I* (Milano 1983) 124, i quali avversano fortemente

Liv 21.16.4: Sardos Corsosque et Histros atque Illyrios laccessisse magis quam exercuisse Romana arma et cum Gallis tumultuatum verius quam belligeratum.

La costruzione sintattica della frase è molto simile, con la presenza ancora una volta del comparativo *verius*<sup>40</sup> che rappresenta lo strumento di cui Livio si serve per sottolineare che il *tumultus* non costituisce una guerra vera e propria<sup>41</sup>, pur potendo rappresentare, in alcune situazioni, un evento talmente improvviso da risultare spaventoso<sup>42</sup>. Qui Livio descrive gli avvenimenti del 219 a.C., quando giunge nell'Urbe la notizia dell'eccidio di Sagunto, città alleata di Roma, ad opera di Annibale, generale dei Cartaginesi. Ebbene, rispetto alla rivalità con Cartagine<sup>43</sup>, che aveva già dato luogo ad un

---

l'opinione di E. Pais, *La conquista sabina di Roma verso la metà del V sec. a.C.*, in *Ricerche sulla Storia e sul Diritto pubblico di Roma I* (Roma 1915) 349 ss., secondo il quale nella prima metà del V sec. a.C. Roma sarebbe stata conquistata dai Sabini, e tale conquista sarebbe testimoniata da episodi come quello di Appio Claudio e di Appio Erdonio.

<sup>40</sup> La presenza del comparativo in connessione con *tumultus* è piuttosto diffusa in Livio: si v. per es. Liv. 28.11.14. *Maior tamen tumultus quam pugna fuit, et praemissa praeda incolumes legiones in loca culta evasere*; 29.36.5. *Romani pulsi, et tumultu verius quam pugna ad mille et ducenti de exercitu consulis interfecti*; la si ritrova inoltre anche in Curt. Ruf. 6.5.12. *Noctu iter fecerat, et prima luce hostis in conspectu erat: tumultus magis quam proelium fuit.*

<sup>41</sup> Lo dimostra chiaramente anche il contesto in cui tale affermazione è inserita: Liv. 21.16.3-6. *Nam neque hostem acriorem bellicosioremqe secum congressum, nec rem Romanam tam desidem unquam fuisse atque inbellem. 4. Sardos Corsosque et Histros atque Illyrios laccessisse magis quam exercuisse Romana arma et cum Gallis tumultuatum verius quam belligeratum; 5. Poenum hostem veteranum, trium et viginti annorum militia durissima inter Hispanias gentes semper victorem, duci acerrimo adsuetum, recentem ab excidio opulentissime urbis, 6. Hiberum transire, trahere secum tot excitos Hispanorum populos, concitum avidas semper armorum Gallicas gentes: cum orbe terrarum bellum gerendum in Italia ac pro moenibus Romanis esse.*

<sup>42</sup> Cfr. Liv. 27.2.11. *Ibi per dies aliquot, cum ab stationibus procursaretur, mixta equitum peditumque tumultuosa magis proelia quam magna, et ferme omnia Romanis secunda fuere.*

<sup>43</sup> Per lo svolgimento della guerra si v. B.L. Hallward, *Annibale invade l'Italia*, in *Storia Antica VIII/1* (trad. it. Milano 1971) 55 ss.; A. Piganiol, *Le conquiste dei Romani. Fondazione e ascesa di una grande civiltà* (Milano 1989) 224; J. Briscoe, *The second Punic war*, in *The Cambridge*



*bellum*<sup>44</sup>, gli attacchi delle altre popolazioni con cui Roma era in conflitto vengono considerati dei semplici tumulti.

Dalle fonti prese in esame fino a questo momento, emerge in maniera abbastanza netta come il termine *tumultus* venga utilizzato per identificare due situazioni distinte: da un lato, nella sua accezione più tecnica, esso indica il provvedimento che solitamente precede lo scontro armato vero e proprio e da esso si distingue, ed è utilizzato soprattutto per finalità di arruolamento dei soldati e per preparare la popolazione allo scontro armato, che però potrebbe anche non verificarsi. Solitamente in queste circostanze esso è seguito dal *iustitium*, ossia la sospensione della giurisdizione civile e delle attività pubbliche prevalenti.

Dall'altro, tuttavia, si è appena visto come il termine venga utilizzato spesso anche in un significato meno tecnico e più ambiguo, nel senso di una sorta di guerriglia, di importanza e proporzioni minori rispetto al *bellum* tradizionale, o che comunque non abbia raggiunto l'intensità o la criticità tale da poter essere considerato una guerra vera e propria<sup>45</sup>.

---

*Ancient History*<sup>2</sup>, cur. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson VIII (Cambridge 1989) 44 ss.; G. Clemente, *La guerra annibalica*, in *Storia di Roma* II/1 (Torino 1990) 79 ss.

<sup>44</sup> Sulla *lex de bello Carthaginiensibus indicendo* del 218 a.C. cfr. A. Cardellini, *Leges* cit. 67 ss., secondo cui «nel 218, quando ormai Sagunto era caduta in mano dei Cartaginesi, di fronte al rifiuto di questi ultimi di togliere l'assedio, al senato romano non rimase altra scelta che la guerra, deliberata dal popolo, riunito molto probabilmente nei comizi centuriati», nonché G. Rotondi, *Leges* cit. 249 e M. Elster, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar* (Darmstadt 2003) 184 ss.

<sup>45</sup> Secondo J. Rüpke, *Domi militiae: Die religiöse Konstruktion des Kriegs in Rom* (Stuttgart 1990) 74 s., vi era anche una ragione pratica per la quale veniva dichiarato il *tumultus* in occasione di eventi improvvisi: esso era privo di tutti i rituali, le formalità, i tempi lunghi che caratterizzavano la dichiarazione di *bellum*.

### 3.1 *Tumultus e dilectus*

Il *tumultus*, come mostrato in precedenza<sup>46</sup>, era utilizzato soprattutto per facilitare l'arruolamento e la leva militare nelle situazioni di emergenza. Si rende necessario quindi chiarire innanzitutto i suoi rapporti con il *dilectus*<sup>47</sup>, di cui Polibio<sup>48</sup> fornisce una descrizione particolareggiata: i consoli convocavano, con un editto, tutti coloro che erano di leva; costoro nel giorno fissato dovevano trovarsi nel Campidoglio; i soldati dovevano reclutarsi tra i cittadini delle cinque classi (*adsidui*)<sup>49</sup>, i *capite censi*, i *proletari* e i *libertini* erano presi solo in casi eccezionali; tutti i coscritti, uno ad uno, prestavano il *sacramentum*<sup>50</sup> di servire fedelmente il loro generale e la repubblica, anche se pare che coloro i quali seguivano colui che aveva giurato per primo si limitassero a ripetere “*idem in*

---

<sup>46</sup> Si v. *supra* § 2.1.

<sup>47</sup> Per un primo inquadramento dell'istituto si v. R. Cagnat, s.v. «*dilectus*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio II (Paris 1892) 206 ss.; A. Afzelius, *Die römische Eroberung Italiens (340-264 v. Chr.)* (Copenaghen 1942) 101 ss.; R.E. Smith, *Service in the Post-Marian Roman Army* (Manchester 1958) *passim*; E. De Ruggiero, s.v. «*consul*», in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane* II (rist. Roma 1961) 754 ss.; J. Harmand, *L'Armée et le Soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère* (Paris 1967) 245 ss.; P.A. Brunt, *Italian Manpower. 225 b.c.-a.d. 14* (Oxford 1971) 635 ss.; E. Rawson, *The Literary Sources for the Pre-Marian Army*, in *PBSR*. 39 (1971) 15 ss.; E. Gabba, *Esercito e società nella tarda repubblica romana* (Firenze 1973) *passim*. Per quanto concerne il *dilectus servorum* si v. J. Marquardt, *De l'organisation militaire chez les Romains* (trad. franc. Paris 1891) 145 s.; G. Crifò, *Il “dilectus” del 216 a.C. e l'editto di M. Iunius Pera*, in *Syntelesia V. Arangio Ruiz*, cur. A. Guarino, L. Labruna I (Napoli 1964) 387 ss.

<sup>48</sup> Polyb. *Histor.* 6.19-21.

<sup>49</sup> Sul punto cfr. J.W. Rich, *The supposed Roman Manpower shortage of the later second century b.C.*, in *Historia* 32 (1983) 287 ss., con ampia bibliografia.

<sup>50</sup> In alcune fonti il termine è addirittura utilizzato come sinonimo di leva militare regolare: cfr. Tac. *Ann.* 16.13.3. *Eodem anno dilectus per Galliam Narbonensem Africamque et Asiam habitii sunt supplendis Illyrici legionibus, ex quibus aetate aut valetudine fessi sacramento solvebantur.* Ma si v. anche Tac. *Hist.* 1.5.1; Flor. 1.22.23; Iuv. 16.35-36. Sul *sacramentum militiae* si v., per tutti, S. Tondo, *Il sacramentum militiae nell'ambiente culturale romano-italico*, in *SDHI.* 29 (1963) 1 ss., con ampia bibliografia.

me”. La *vacatio militiae*, ossia l’esonazione dal servizio militare, era accordata, attraverso un *senatus consultum*, a tempo determinato o per tutta la vita<sup>51</sup>. Fra coloro che potevano essere esentati vi erano sicuramente gli invalidi (*causaria vacatio*), chi aveva già prestato servizio e altri soggetti in relazione alla carica ricoperta o come ricompensa per particolari servizi resi alla *res publica*<sup>52</sup>.

Tale procedura, piuttosto complessa, non veniva rispettata in occasione del *tumultus*<sup>53</sup>. Come nel normale *dilectus*, anche la leva tumultuaria prevedeva che i soldati arruolati dovessero giurare, ma non allo stesso modo. Era previsto infatti che il comandante della legione invitasse gli uomini in armi a sollevare le stesse e a ripetere ad alta voce tali parole: *qui rem publicam salvam esse vult, me sequatur*<sup>54</sup>. Ciò aveva anche conseguenze pratiche: i soldati stessi erano definiti *tumultuarii*<sup>55</sup>, e a differenza di quelli che venivano

---

<sup>51</sup> Cfr. Liv. 27.38.5. *Cum vacationes suas quisque populus recitaret, nullius, cum in Italia hostis esset, praeter Antiatem Ostiensemque vacatio observata est; et earum coloniarum iuniores iure iurando adacti supra dies triginta non pernoctaturos se extra moenia coloniae suae, donec hostis in Italia esset; 36.3.5-6. Nam cum cogentur in classem, tribunos plebi appellarunt; ab iis ad senatum reiecti sunt. Senatus ita ut ad unum omnes consentirent, decrevit vacationem rei navalis eis colonis non esse. 6. Ostia et Fregenae et Castrum Novum et Pyrgi et Antium et Tarracina et Minturnae et Sinuessa fuerunt, quae cum praetore de vacatione certarunt.*

<sup>52</sup> Cfr. W. Liebenam, s.v. «*dilectus*» in *PWRE*. V (Stuttgart 1903) 602. Sul punto si v. anche S. Tondo, *Il sacramentum* cit. 15 nt. 47, secondo cui, a proposito delle *vacationes*, «l’espedito tecnico consisteva nel rinviare a dopo la conclusione della guerra l’esame delle cause di dispensa: coloro che non erano sicuri di fornire in seguito la prova del proprio diritto all’esonero, erano indotti a iscriversi nelle liste degli arruolandi, per non correre il rischio d’essere dichiarati *desertores* e puniti come tali».

<sup>53</sup> Sul punto cfr. E. Antonini, *Il “senatus consultum ultimum”* cit. 52 ss. e J. Lindersky, *Rome, Aphrodisias and the Res Gestae: the genera militiae and the status of Octavian*, in *JRS*. 74 (1984) 74 ss.

<sup>54</sup> Serv. *ad Aen.* 8.1. Cfr. sul punto W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung* cit. 229. Si tratta di una forma che si avvicina molto a quella dei *senatusconsulta ultima*; si v. *infra* cap. 3 § 3.1.

<sup>55</sup> I quali, a dire il vero, non è che godessero di una grande considerazione, proprio a causa del fatto che spesso si trattava di soggetti non abituati a combattere: Cfr. Liv. 43.11.11. *Ignominiam Claudii temeritate acceptam elevare eos patres acceperunt, qui perpauca Italici generis et magna ex parte tumultuario dilectu conscriptos ibi milites amissos referebant.*

arruolati con la leva classica annuale e che avevano per ciò stesso prestato giuramento, essi potevano anche essere arruolati solo per combattere in questa situazione di emergenza<sup>56</sup>.

Una testimonianza di quanto appena detto la fornisce Livio:

Liv. 40.28.10. Et ut praetor urbanus consulibus scriberet senatum aequum censere subitarios milites, tumultus causa conscriptos, primo quoque tempore dimitti.

In occasione del tumulto Ligure del 181 a.C., lo storico patavino riferisce che nel momento in cui giunse al senato la notizia che l'emergenza era finita, l'alto consesso incaricò il pretore urbano, nell'occasione si trattava di Q. Petilio<sup>57</sup>, di scrivere ai consoli<sup>58</sup>, i quali nel frattempo avevano già lasciato la città ed erano pronti a combattere, affinché dismettessero le truppe di emergenza che erano state arruolate proprio in occasione del *tumultus*<sup>59</sup>. Lo stesso non avvenne per l'esercito regolare, pure comandato dai consoli, i cui componenti ovviamente non furono congedati.

La leva straordinaria era preferita al *dilectus* perché quest'ultimo, come si è visto, era caratterizzato da una serie di formalità che mal si conciliavano con situazioni di emergenza. Oltre a

---

<sup>56</sup> Serv. *ad Aen.* 2.157. *Tumultuarii, hoc est qui ad unum militabant bellum.*

<sup>57</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 384, secondo cui Q. Petilio Spurio fu pretore urbano nel 181 a.C. e «ordered to levy emergency troops against the Ligurians, and then to dismiss them».

<sup>58</sup> Secondo T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 383 s., si trattava di P. Cornelio Cetego e M. Bebio Tanfilo, e ad entrambi fu assegnato il compito di combattere i Liguri.

<sup>59</sup> Secondo P.A. Brunt, *Italian* cit. 630, i soldati che venivano arruolati in occasione del *tumultus* non provenivano solo da Roma ma da tutta l'Italia. Cfr. Liv. 41.5.4. *Itaque quod in tumultu fieri solet, dilectus extra ordinem non in Urbe tantum sed tota Italia indicti.*

ciò vi era anche un altro inconveniente, ossia la possibilità che una *intercessio* tribunizia si opponesse alla chiamata alla leva militare tradizionale<sup>60</sup>. Ed è per queste ragioni quindi che si arrivò a preferire una sorta di *dilectus extra ordinem* attraverso il *tumultus*, nel corso del quale erano ridotte al minimo le formalità ed erano escluse *intercessionibus* e *vacationibus*<sup>61</sup>. Infatti, una volta proclamato il *tumultus*, il magistrato, che, come si è visto, era spesso un dittatore<sup>62</sup>, preparava l'esercito con molta celerità, e non erano praticamente ammesse eccezioni. Inoltre in questa leva in massa<sup>63</sup> gli uomini si iscrivevano nell'ordine in cui venivano, e il *sacramentum* era spesso sostituito dalla *coniuratio*<sup>64</sup>. Questo ultimo aspetto è molto interessante perché mostra in maniera molto limpida la caratteristica *extra ordinem* della leva militare durante il *tumultus*, e a tal proposito mi sembrano significative le parole di Lindersky<sup>65</sup> secondo cui, facendo riferimento al *sacramentum* e alla *coniuratio*, «those who *sacramento dixerunt* were regular soldiers, *milites*; those who joined in a military *coniuratio* served *pro milite*».

<sup>60</sup> Cfr. Liv. 3.20.2. *Tum tribuni, eludentes velut vana dicta, persequi quaerendo quonam modo exercitum educturi consules essent quos dilectum habere nemo passurus sit.*

<sup>61</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 8.3. ... *quod bello vacationes valent, tumultu non valent*; o come nel corso della guerra contro gli Aurunci nella metà del IV sec. a.C., a proposito della quale cfr. Liv. 7.28.3. ... *et cum - quod per magnos tumultus fieri solitum erat - iustitio indicto dilectus sine vacationibus habitus esset, legiones quantum maturari potuit in Auruncos ductae.*

<sup>62</sup> Si v. *supra* § 2.1.

<sup>63</sup> Cfr. Liv. 10.21.3. *His nuntiis senatus conterritus iustitium indici, dilectum omnis generis hominum haberi iussit.*

<sup>64</sup> A tal proposito J. Lindersky, *Rome* cit. 77 nt. 17, ritiene che «the antiquarians connect *coniuratio* with *tumultus*, but in the annalistic tradition tumultuary levies are as a rule ordered by the senate, and the *milites tumultuarii* are often *sacramento rogati*. We can put forth the following scheme: the regular *dilectus* was always accompanied by *sacramentum*; the tumultuary *dilectus* was accompanied by a *sacramentum* when it was conducted on express orders from the senate by a magistrate *cum imperio*. The *coniuratio* comes into the picture when a magistrate acted on his own initiative or when the *dux* was a *privatus*».

<sup>65</sup> J. Lindersky, *Rome* cit. 77.

Un ultimo aspetto da sottolineare in relazione al rapporto tra *tumultus* e *dilectus* riguarda i soggetti legittimati alla loro proclamazione e soprattutto il ruolo del senato. Il *tumultus*, come si è visto, è atto del senato<sup>66</sup>; il *dilectus* è invece, dal punto di vista giuridico, atto del magistrato. Altro è il discorso sul piano della prassi: certamente, nell'ambito rapporti politici ed istituzionali, anche in occasione del *dilectus* emergeva il ruolo del senato.

Infatti, pur essendo normalmente ordinato dai consoli, il *dilectus* richiede comunque una sorta di *placet* da parte del consesso senatorio<sup>67</sup>, tranne probabilmente nei casi in cui esso era ordinato per emergenze locali da parte dei governatori provinciali. Sono infatti numerosi gli episodi riportati dalle fonti che testimoniano il ruolo centrale del senato anche in questo campo d'azione<sup>68</sup>, almeno fino alla tarda repubblica, quando addirittura, in alcuni casi, vengono approvate leggi *ad hoc* per l'arruolamento militare<sup>69</sup>. Tanto è importante e decisivo il ruolo del senato che in alcuni circostanze è addirittura

<sup>66</sup> Si v. *supra* § 2.1, nonché *infra* cap. 2 § 3.

<sup>67</sup> Cfr. W. Liebenam, s.v. «*dilectus*» cit. 592 ss.; P.A. Brunt, *C. Fabricius Tuscus and an Augustan dilectus*, in *ZPE*. 13 (1974) 162; di parere opposto Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> I (Leipzig 1887) 119, secondo cui i magistrati *cum imperio* non necessitavano di alcuna autorizzazione del senato per ordinare il *dilectus*.

<sup>68</sup> Cfr. Liv. 31.8.5. *Tum de exercitibus consulum praetorumque actum. Consules binas legiones scribere iussi, veteres dimittere exercitus*; 40.1.2. *Hispaniarum Q. Fulvio Flacco citerior, P. Manlio ulterior, L. Caecilio Dentri Sicilia, C. Terentio Istrae Sardinia. Dilectus habere consules iussi*; Caes. *B.c.* 1.6.3. *De reliquis rebus ad senatum refertur: tota Italia dilectus habeantur; Faustus Sulla pro praetore in Mauretania mittatur; pecunia uti ex aerario Pompeo detur*; Caes. *Bell. Gall.* 7.1.1. *Quieta Gallia Caesar, ut constituerant, in Italiam ad conventus agendos proficiscitur. Ibi cognoscit de P. Clodii caede de senatusque consulto certior factus, ut omnes iuniores Italiae coniurarent, dilectum tota provincia habere instituit*; ma si v. anche Cic. *Phil.* 7.13, Cic. *Att.* 1.19.2, Sall. *Cat.* 30.

<sup>69</sup> Si v., ad es., la *lex Gabinia de bello piratico*, cui fanno riferimento Plut. *Pomp.* 25; Dio. 36.37.1 ss. e App. *Bell. Mith.* 97; per la bibliografia si v. G. Rotondi, *Leges* cit. 371 s., il quale riferisce che la legge prevede, tra le altre cose, la facoltà di «levare truppe e di allestir la flotta»; e anche la *lex Pompeia Licinia de provincia C. Iulii Caesaris*, che si ritrova in Caes. *Bell. Gall.* 1.7.2; 2.2.1; 6.1.1; 7.1.1, mentre per la bibliografia si v. ancora G. Rotondi, *Leges* cit. 404 s.

necessario il suo consenso anche per richiedere nuove legioni o una integrazione di quelle esistenti nonostante l'alto consesso abbia già autorizzato il *dilectus*. Ciò si rende necessario proprio per evitare che i consoli riescano ad aggirare il ruolo di controllo da parte del senato stesso<sup>70</sup>.

### 3.2 *Tumultus-seditio*

Se è abbastanza evidente la distinzione tra il *tumultus* e il *dilectus*, non può certamente dirsi lo stesso per quanto concerne il rapporto tra *tumultus* e *seditio*<sup>71</sup>. Secondo Lécivain «tous le désordres publics rentrent aussi dans la *seditio*»<sup>72</sup>, lasciando quindi intendere che anche il *tumultus*, che certamente è un disordine di carattere pubblico, rientrerebbe in tale categoria, ponendo quindi un rapporto *genus - species* tra i due termini.

In realtà la *seditio* sembra avere una connotazione più marcatamente politica e rivoluzionaria<sup>73</sup>, tanto è vero che è spesso

---

<sup>70</sup> Cfr. Liv. 28.45.13. *Scipio cum ut dilectum haberet neque impetrasset neque magnopere tetendisset, ut voluntarios ducere sibi milites liceret tenuit...* ; 42.10.12. *Macedoniam decreturos negant, ni de M. Popilio referretur. Postulantibus deinde ut novos exercitus scribere aut supplementum petentibus negatum, M. Iunio in citeriorem, Sp. Lucretio in ulteriorem.*

<sup>71</sup> Relativamente a tale termine cfr. S. Pfaff, s.v. «*seditio*», in *PWRE*. XX (Stuttgart 1921) 1024; J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République* (Paris 1963) 137, il quale ritiene che la «*seditio* se distingue très nettement des autres termes marquant le désaccord et la séparation. Il exprime l'idée d'une rupture dirigée contre un groupe ou une personnalité»; ma soprattutto si v. G. Osthoff, *Tumultus-Seditio* cit. *passim* e F. Guizzi, *Il principato tra "res publica" e potere assoluto* (Napoli 1974) 205 ss.

<sup>72</sup> Ch. Lécivain, s.v. «*majestas*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio III (Paris 1904) 1558. È comunque necessario precisare che il termine è associato anche ad altre situazioni, quali, ad esempio, la disubbidienza al magistrato da parte non di un singolo uomo, bensì di un gruppo, od ancora l'attività di ostruzionismo e disturbo nel corso dei comizi o delle *contiones*.

<sup>73</sup> Cfr. sul punto ancora J. Hellegouarc'h, *Le Vocabulaire* cit. 135 ss.

utilizzata dalle fonti relativamente ad episodi che vedono coinvolti una sola parte del popolo, ossia la plebe<sup>74</sup>. È chiaro che il termine in questione è utilizzato dalle stesse in un modo decisamente critico, quasi conservatore.

Un tipico esempio di *seditiones* è descritto da Livio:

Liv. 3.30.1. Sequuntur consules Q. Minucius M. Horatius Pulvillus. Cuius initio anni cum foris otius esset, domi seditiones iidem tribuni, eadem lex faciebat.

Nel 457 a.C. i disordini, o meglio le sedizioni, termine che nasconde una certa ostilità nei confronti di chi ne è l'autore, erano dovute al malcontento della plebe, capeggiata dai tribuni<sup>75</sup>, per la mancata approvazione, ormai da cinque anni, della *rogatio Terentilia*<sup>76</sup>. Le agitazioni subirono dapprima un freno in seguito alla notizia di un pericolo ben più grave ed imminente, ossia la minaccia

---

<sup>74</sup> Cfr. a tal proposito G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe* (Milano 1934) 5 ss., 81 ss., secondo cui le varie secessioni della plebe, specialmente la prima del 494 a.C. e l'ultima del 287 a.C., vengono qualificate appunto come *seditiones*. Del resto lo si ricava chiaramente anche da Liv. 2.32.2. *Ita tribuni plebei creati duo, C. Licinius et L. Albinus. Hi tres collegas sibi creaverunt, in his Sicinium [fuisse] seditionis auctorem: de duobus, qui fuerint, minus convenit. Sunt qui duos tantum in Sacro monte creatos tribunos esse dicant, ibique sacratam legem latam.*

<sup>75</sup> Nel caso specifico si trattava di A. Verginio e M. Volscio Fictore. Cfr. a tal proposito T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 41.

<sup>76</sup> La *rogatio Terentilia de quinqueviris legibus scribundis* era stata proposta dal tribuno della plebe Terentilio Harsa e, secondo quanto sostiene G. Rotondi, *Leges* cit. 198, «avrebbe proposto l'istituzione di una commissione di cinque magistrati (plebei?) con imperio consolare per la redazione di un corpo di leggi». Sull'episodio cfr. anche C. Cascione, *Una norma dimenticata delle XII tavole? Dion. Hal. 10.60.6*, in *Index* 28 (Napoli 2000) 192 s. [= in Id., *Studi* cit. 29 ss.].



degli Equi<sup>77</sup>, per poi concludersi con un compromesso, la garanzia che in futuro sarebbero stati eletti dieci tribuni<sup>78</sup>.

Ancora più emblematico è un passo del *de legibus* di Cicerone:

Cic. *de leg.* 3.8.19. Sed sequitur lex quae sancit eam tribunorum plebis potestatem, quae est in re publica nostra. De qua disseri nihil necesse esset. Quintus: At mehercule ego frater quaero, de ista potestate quid sentias. Nam mihi quid pestifera videtur, quippe quae in seditione et ad seditionem nata sit. Cuius primum ortum si ricordari volumus, inter arma civium et occupatis et obsessis urbis loci procreatum videmus ...

In questa conversazione con Quinto, è evidente tutta la cattiva luce in cui sono visti i tribuni della plebe, e il termine *seditio* è ripetuto per ben due volte in senso sprezzante, per sottolineare il contesto in cui tale magistratura è nata ma soprattutto le modalità con cui essa persegue le proprie finalità.

Questi brevi cenni sono solo alcuni dei tanti episodi che vedono coinvolti la plebe e che in quanto tali sono qualificati dalle fonti come *seditiones*<sup>79</sup>.

---

<sup>77</sup> Cfr. Liv. 3.30.2. *Ulteriusque ventum foret - adeo exarserant animis - ni velut dedita opera nocturno impetu Aequorum Corbione amissum praesidium nuntiatum esset.*

<sup>78</sup> Cfr. Liv. 3.30.5. *Is metus perculit ut scribi militem tribuni sinerent, non sine pactione tamen ut quoniam ipsi quinquennium elusi essent parvumque id plebi praesidium foret, decem deinde tribuni plebis crearentur.*

<sup>79</sup> Il loro numero è invero molto ampio, tale che sarebbe veramente difficile riportarli tutti. Cfr., tra gli altri, Liv. Per. 11. *Plebs propter alienum post graves et longas seditiones ad ultimum secessit in Ianiculum, unde a Q. Hortensio dictatore deducta est; isque in ipso magistratus decessit;* Liv.

Dal primo passo riportato emerge con chiarezza un'altra caratteristica del termine, l'essere sostanzialmente usato per indicare disordini, di breve o lunga durata, ma per lo più privi di quella spaventosità che caratterizza per la maggior parte i tumulti, tale addirittura da mobilitare l'intera cittadinanza alle armi, anche se non mancano sedizioni sanguinose che le fonti non esitano a definire atroci<sup>80</sup>.

Anche se non sono del tutto assenti nelle fonti casi in cui i due termini sono usati, se non come sinonimi, almeno nello stesso contesto, per descrivere lo medesima situazione di agitazione che si è venuta a creare<sup>81</sup>, mi sembra di poter concludere come il termine *seditio*, a differenza di quanto accade per *tumultus*, dal punto di vista semantico non sia utilizzato in maniera neutra, ma sottintenda un giudizio negativo verso l'operato dei soggetti coinvolti, che il più delle volte sono plebei<sup>82</sup>. Tale caratteristica può trovare una conferma

---

4.16.3. *Hunc Minucium apud quosdam auctores transisse a patribus ad plebem undecimumque tribunum plebis cooptatum seditionem motam ex Maeliana caede sedasse invenio*; 4.21.3. *Et seditiones domi quaesitae sunt nec motae tamen ab Sp. Maelio tribuno plebis, qui favore nominis moturum se aliquid ratus et Minucio diem dixerat et rogationem de publicandis bonis Servili Ahalae tulerat*. Anche le prime rivendicazioni agrarie sono considerate delle sedizioni: cfr. Liv. 4.47.6. *... opportune senatus, priusquam a tribunis plebis agrariae seditiones mentione inlata de agro Labicano dividendo fierent, censuit frequens coloniam Labicos deducendam, coloni ab urbe mille et quingenti missi bona iugera acceperunt*; e ancora Liv. 4.52.1-3, nonché Cic. *de inv.* 2.52.

<sup>80</sup> È questo il caso delle dure lotte che porteranno all'approvazione delle tanto discusse leggi Licinie-Sestie: cfr. Liv. 6.42.9. *Vixdum perfunctum eum bello atrocior domi seditio excepit, et per ingentia certamina dictator senatusque victus, ut rogationes tribuniciae acciperentur; et comitia consulum adversa nobilitate habita, quibus L. Sextius de plebe primus consul factus*.

<sup>81</sup> Cfr. ad es. quanto dice Oros. 5.12.3. *Eodem anno C. Gracchus, Gracchi illius, qui iam occisus in seditione fuerat, frater tribunos plebis per tumultum creatos magna reipublicae perniciēs fuit*. In questa circostanza i disordini che avevano portato alla morte di Tiberio Gracco sono definiti una prima volta come *seditio*, poi successivamente, in relazione alla elezione del fratello di Tiberio, Caio, si parla di "*per tumultus creatus*".

<sup>82</sup> Molto suggestiva l'ipotesi di F. Guizzi, *Il principato* cit. 211 ss., secondo cui «con il motivo della *seditio* s'intreccia, a noi sembra, il motivo di maggior richiamo della storiografia sallustiana, quello delle '*res novae*', che è presente – ma incidentalmente – anche in Cicerone, Svetonio e

nell'evoluzione semantica che il termine subisce nell'età del principato, allorché la *seditionis* appare spesso utilizzata nelle fonti per indicare le congiure, sinonimo quindi di un qualcosa che è ovviamente considerato in maniera spregevole<sup>83</sup>, o anche l'ammutinamento dei soldati<sup>84</sup>.

### 3.3 *Tumultus e bellum*

Non è qui in discussione la evidente differenza di significato che vi è tra il *tumultus* e il *bellum*<sup>85</sup>. Questa distinzione, pur con sfumature diverse, è piuttosto avvertita nelle fonti dove, a prescindere,

---

Velleio. Perché la lotta politica nella tarda repubblica si svolge sullo sfondo d'una grande paura: la paura, appunto, delle *res novae*, cioè di un sovvertimento da parte degli strati sociali più bassi. Una paura che contribuì (non poco) alla condanna del *mos partium et factionum* e alla instaurazione d'un regime dell'ordine, all'ascesa dell'uomo della provvidenza».

<sup>83</sup> Cfr. Tac. *Ann.* 2.81.4. ... *singulos nomine ciens, praemiis vocans, seditionem caeptabat [scil. Piso]; 1.29.12. ... adiciendos ex duce metus sublatis seditionis auctoribus.* Ma si v. anche Tac. *Hist.* 1.18.1 *Ac ne dissimulata seditio in maius crederetur, ultro adseuerat quartam et duoetvicensimam legiones, paucis seditionis auctoribus, non ultra verba ac voces errasse et brevi in officio fore; 2.23. Acerrima seditionum ac discordiae incitamenta, interfectores Galbae scelere et metu vaecordes miscere cuncta, modo palam turbidis vocibus, modo occultis ad Othonem litteris.*

<sup>84</sup> Cfr. Tac. *Hist.* 4.19.3 ... *augeri equitum numerum, promissa sane a Vitellio, postulabant, non ut adsequerentur, sed causam seditioni; 4.68. Is meditata oratione cuncta magnis imperiis obiectari solita contumeliasque et invidiam in populum Romanum effudit, turbidus miscendis seditionibus et plerisque gratus vaecordi facundia.*

<sup>85</sup> Relativamente al *bellum* e alle sue formalità (certamente più complesse di quelle richieste per la dichiarazione formale di un tumulto), e in particolare al *bellum iustum*, è talmente ricca la bibliografia che in questa sede mi pare opportuno rinviare solo a qualche autore: M. Mantovani, *Bellum iustum. Die Idee des gerechten Krieges in der römischen Kaiserzeit* (Bern 1990); C. Cascione, «*Bellum iustum*», rec. di M. Mantovani, *Bellum iustum* cit., in *Index* 20 (Napoli 1992) 575 ss.; L. Loreto, *Il bellum iustum e i suoi equivoci: Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico* (Napoli 2001); F. Sini, *Ut iustum conciperetur bellum: guerra 'giusta' e sistema giuridico-religioso Romano*, in *Guerra giusta? La metamorfosi di un concetto antico. Seminari di storia e diritto* III (Milano 2003) 31 ss.; N. Rampazzo, *Il bellum iustum e le sue cause*, rec. di L. Loreto, *Il bellum iustum* cit., in *Index* 33 (Napoli 2005) 235 ss.; A. Calore, *Bellum iustum tra etica e diritto*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna I*, cur. C. Cascione, C. Masi Doria I (Napoli 2007) 607 ss.

come si è visto, dalle difficoltà relative alla concreta individuazione del concetto di *tumultus*, è chiaro che esso non coincide con *bellum*<sup>86</sup>.

Più problematico è invece distinguere tra *tumultus* e *bellum civile*<sup>87</sup>, perché non sono rari i casi in cui i due termini vengono usati come sinonimi creando non poca confusione, soprattutto nel periodo tardo-repubblicano<sup>88</sup>.

Questa fungibilità, o meglio l'uso di *tumultus* per indicare una guerra civile, trova molti riscontri nelle fonti<sup>89</sup>, ma soprattutto è attestata in Cicerone:

Cic. *Pro Sex. Rosc.* 6.16. Hic cum omni tempore nobilitatis fautor fuisset, tum hoc tumultu proximo, cum omnium nobilium dignitatis et salus in discrimen veniret, praeter ceteros in ea vicinitate eam partem causamque opera studio, auctoritate defendit.

Qui l'Arpinate definisce come un *tumultus* il conflitto tra Silla e Mario<sup>90</sup>, ed è chiaro che in questo contesto il termine è utilizzato come sinonimo di guerra civile, perché si tratta in effetti della prima delle guerre civili che avrebbero poi contrassegnato la tarda repubblica.

---

<sup>86</sup> Cfr. Liv. 2.26.1. *Confestim et Sabini Romanos territavere; tumultus enim fuit verius quam bellum*; 21.16.4. ... *cum Gallis tumultuatum verius quam belligeratum*.

<sup>87</sup> Sulla guerra civile a Roma cfr. P. Jal, *La guerra civile à Rome. Étude littéraire et morale de Cicéron à Tacite* (Paris 1963).

<sup>88</sup> Sul rapporto tra *tumultus* e guerra civile cfr. soprattutto P. Jal, *Tumultus* cit. 281 ss. e G. Urso, *Tumultus* cit. 123 ss.

<sup>89</sup> Si v. ad esempio a proposito della guerra civile tra Silla e i mariani: Cic. *Brut.* 311. *Tumultus interim in recuperanda re publica et crudelis interitus oratorum trium Scaevolae, Carbonis, Antisti, reditus Cottae, Curionis, Crassi, Lentulorum, Pompei, leges et iudicia constituta, recuperata res publica*; Corn. Nepos. *Att.* 2.2. *Cinnano tumultu civitatem esse perturbatam*.

<sup>90</sup> Per quanto riguarda il conflitto tra Silla e i mariani, si v., tra gli altri, A. Calore, *Silla e la fazione mariana*, in *Seminari di storia e diritto*, cur. A. Calore (Milano 1995) 29 ss.

Anche nell'epistolario con Bruto Cicerone parla di *tumultus* riferendosi alla guerra civile che sta vedendo protagonista l'acerrimo nemico Marco Antonio.

Cic. *Ad Brutum* 2.2.1. Omnia quae severe decreta sunt hoc tumultu, si aut quo die dixi sententiam perfecta essent et non in diem ex die dilata aut quo ex tempore suscepta sunt ut agerentur non tardata et procrastinata, bellum iam nullum haberemus.

Tuttavia, riguardo alla guerra civile che porterà alla fine della repubblica<sup>91</sup>, Cicerone usa spesso anche il termine *bellum*, soprattutto nelle *Philippicae*, dove egli dapprima sostiene la necessità di considerare il conflitto con Antonio un *bellum civile* piuttosto che un *tumultus*<sup>92</sup>, e successivamente sposta l'attenzione sul rapporto tra *bellum civile* e *bellum*<sup>93</sup>.

---

<sup>91</sup> Sul punto si v. *infra* cap. 1 § 5.

<sup>92</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 8.2-4. *At in quo fuit controversia? Belli nomen ponendum quidam in sententia non putabant, tumultum appellare malebant, ignari non modo rerum sed etiam verborum: potest enim esse bellum ut tumultus non sit, tumultus esse sine bello non potest. 3. Quid est enim aliud tumultus nisi perturbatio tanta ut maior timor oriatur? Unde etiam nomen ductum est tumultus. Itaque maiores nostri tumultum Italicum, quod erat domesticus, tumultum Gallicum, quod erat Italiae finitimus, praeterea nullum nominabant. Gravius autem tumultum esse quam bellum hinc intellegi potest quod bello vacationes valent, tumultu non valent. Ita fit, quem ad modum dixi, ut bellum sine tumultu possit, tumultus sine bello esse non possit. 4. Etenim, cum inter bellum et pacem medium nihil sit, necesse est tumultum, si belli non sit, pacis esse: quo quid absurdius dici aut existimari potest?*

<sup>93</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 14.22-24. *Ex litteris enim C. Pansa A. Hirii consulum, C. Caesaris pro praetore de honore dis immortalibus habendo sententias dicimus. Supplicationem modo qui decrevit, idem imprudens hostes iudicavit; numquam enim in civilis bello supplicatio decreta est. Decretam dico; ne victoris quidem litteris postulata est. 23. Civile bellum consul Sulla gessit, legionibus in urbem adductis, quos voluit, expulit, quos potuit, occidit; supplicationis mentio nulla. Grave bellum Octavianum insecutum est; supplicatio [Cinnae] nulla victori. Cinnae victoriam imperator ultus est Sulla; nulla supplicatio decreta a senatu. Ad te ipsum, P. Servili, num misit ullas collega litteras de illa calamitosissima pugna Pharsalia, num te de supplicatione voluit referre? Profecto noluit. At misit postea de Alexandria, de Pharnace; Pharsaliae vero pugnae ne triumphum quidem*

Le difficoltà nel parlare di *bellum civile* sono piuttosto evidenti, perchè il *bellum civile* tecnicamente non è un *bellum*. La locuzione *bellum civile* sembra in molti casi anche politicamente scomoda, tanto che spesso si preferisce ricorrere ad altri termini, ad esempio *tumultus*<sup>94</sup>.

In un altro passo, questa volta di Asconio, *bellum civile* e *tumultus* sono utilizzati all'interno dello stesso contesto:

Asc. *In Corn.* 58.11.17. Bello Italico quod fuit adulescentibus illis qui tum in re publica vigeabant, cum multi Varia lege inique damnarentur, quasi id bellum illis auctoribus conflatum esset, crebraeque defectiones Italicorum nuntiarentur, nactus iustitii occasionem senatus decrevit, ne iudicia, dum tumultus Italicus esset, exercerentur: quod decretum eo tempore in contionibus populi saepe agitatum erat.

Qui il commentatore sta descrivendo la situazione venutasi a creare con la guerra sociale<sup>95</sup>. Questo passo è molto interessante

---

*egit. Eos enim cives pugna illa sustulerat, quibus non modo vivis, sed etiam victoribus incolumis et florens civitas esse posset. 24. Quod idem contigerat superioribus bellis civilibus.*

<sup>94</sup> Si v., ad esempio, in relazione alla guerra tra Silla e i Mariani, che si era da poco conclusa, Cic. *pro Sex. Rosc.* 6.16. *Hic cum omni tempore nobilitatis fautor fuisset, tum hoc tumultu proximo, cum omnium nobilium dignitas et salus in discrimen veniret, praeter ceteros in ea vicinitate eam partem causamque opera, studio, auctoritate defendit.*

<sup>95</sup> Molto vasta anche la bibliografia sulla guerra sociale; cfr., tra gli altri, A. Bernardi, *La guerra sociale e le lotte dei partiti in Roma*, in *Nuova Rivista Storica* 28-29 (1944-45) 60 ss.; A. Biscardi, *La questione italica e le tribù soprannumerarie*, in *PdP.* 6 (1951) 241 ss.; G. Tibiletti, *La politica delle colonie e città latine nella guerra sociale*, in *RIL.* 86 (1953) 45 ss.; A. Voirrol, *Die Münzen des Bellum sociale und ihre Symbolik*, in *Gazette Numismatique Suisse* 4 (1953-54) 64 ss.; E. Gabba, *Le origini della Guerra Sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, in *Athenaeum* 32 (1954) 41 ss.; E.T. Salomon, *The Cause of the Social War*, in *Phoenix* 16 (1962) 107 ss.; P.A. Brunt, *Italian Aims at the Time of Social War*, in *JRS.* 55 (1965) 90 ss.; A. Fuks, J. Geiger, *The lex*

perché *tumultus* è usato nel suo significato tecnico di misura preparatoria alla situazione di emergenza, tanto è vero che viene proclamato anche il *iustitium*, con esclusione dei processi istituiti in base alla *lex Varia*<sup>96</sup>. Quindi, a meno che non si pensi che Asconio si sia confuso, utilizzando nello stesso contesto entrambi i termini, si vede come in tale situazione non ci sia stata una equiparazione del tumulto alla guerra civile ma anzi esso è stato usato proprio nella sua accezione più tecnica e precisa.

Le brevi annotazioni fatte finora ci permettono di compiere qualche riflessione. Il dato significativo è che spesso nelle fonti<sup>97</sup> il termine *tumultus*, specie in riferimento al periodo della tarda repubblica, viene utilizzato come sinonimo di guerra civile; tuttavia non sono d'accordo con Jal secondo cui ciò sarebbe «la preuve indubitabile de l'équivalence qui commençait à s'établir entre

---

*Iudiciaria of M. Livius Drusus*, in *Studi in onore di E. Volterra II* (Milano 1971) 421 ss.; U. Laffi, *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik. München 1972* (München 1973) 37 ss. [= da ultimo in Id., *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001, rist. Roma 2004) 113 ss.]; G. De Sanctis, *La guerra sociale. Opera inedita*, cur. L. Polverini (Firenze 1976).

<sup>96</sup> Per quanto concerne la *lex Varia* cfr. E.S. Gruen, *The lex Varia*, in *JRS*. 55 (1955) 59 ss.; R. Seager, *The lex Varia de maiestate*, in *Historia* 16 (1967) 37 ss.; E. Badian, *Quaestiones variae*, in *Historia* 18 (1969) 447 ss.; E. Gabba, *Esercito* cit. 245 ss.

<sup>97</sup> Oltre alle fonti sopra citate, cfr. ancora Cic. *Ad fam.* 10.33.3. *Et hercules longe remotus ab omni suspicione futuri civilis tumultus penitus in Lusitania legiones in hibernis collocaram*; Vell. 2.68. *Accito etiam Milone Annio, qui non impetrato reditu Iulianis partibus infestus erat, in urbe seditionem, in agris haud occulte bellicum tumultum movens, primo summotus a re publica, mox consularibus armis auctore senatu circa Thurios oppressus est*; Corn. Nep. *Att.* 2.2. *Itaque interfecto Sulpicio, posteaquam vidit Cinnano tumultu civitatem esse perturbatam neque sibi dari facultatem pro dignitate vivendi, quin alterutram partem offenderet, dissociatis animis civium, cum alii Sullanis, alii Cinnanis faverent partibus, idoneum tempus ratus studiis obsequendi suis, Athenas se contulit*; Suet. *Div. Iul.* 38.1. *Veteranis legionibus praedae nomine in pedites singulos super bina sestertia, quae initio civilis tumultus numeraverat, vicena quaterna milia nummum dedit.*

*tumultus et bellum [civile]*»<sup>98</sup>, perché in realtà è dimostrato ancora una volta che il termine *tumultus*, quando non viene utilizzato nella sua accezione più tecnica, come ad esempio fa Asconio, ossia come misura preparatoria all'evento bellico, diviene una parola assolutamente elastica e flessibile, che il più delle volte indica una situazione di emergenza che non ha raggiunto l'intensità tipica della guerra, ma che spesso può piegarsi ad indicare eventi di natura diversa, quali la *seditione*, come si è visto nelle pagine precedenti<sup>99</sup>, o anche la guerra civile, come è stato mostrato in queste pagine; ma ciò non significa, a mio parere, che a partire da un dato momento in poi il termine perda le sue caratteristiche originarie e diventi sinonimo in tutto e per tutto di guerra civile.

#### 4. Ταραχή nelle fonti greche

La traduzione greca del termine latino *tumultus* sembra essere ταραχή<sup>100</sup>, che compare in questo luogo di Cassio Dione:

Cass. Dio 37.31.1. Παρασκευαζομένων οὖν ταῦτα αὐτῶν, μηνύεται τῷ Κικέρωνι πρότερα μὲν τὰ ἐν τῷ ἄστει γιγνόμενα διὰ γραμμάτων τινῶν, ἃ τὸν μὲν γράψαντα οὐκ ἐδήλου, τῷ δὲ δὴ Κράσσῳ καὶ ἄλλοις τισὶ τῶν δυνατῶν ἐδόθη, καὶ ἐπ' αὐτοῖς

<sup>98</sup> P. Jal, *Tumultus* cit. 288.

<sup>99</sup> Si v. *supra* § 3.2.

<sup>100</sup> Cfr. *Thesaurus Graecae Linguae ab Henrico Stephano constructus. Post editionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque, alphabetico digestum tertio ediderunt C. Benedictus Hase, G. Dindorfius et L. Dindorfius*, s.v. «ταραχή» VII (Paris 1854) 1837 ss., in cui il termine è definito equivalente a *tumultus*, oltre che a *turbatio* e *perturbatio*.



δόγμα ἐκυρώθη, ταραχὴν τε εἶναι καὶ ζήτησιν τῶν αἰτίων αὐτῆς γενέσθαι·

Cassio Dione<sup>101</sup> racconta che, in seguito ai sospetti di congiura attribuiti a Catilina<sup>102</sup>, sospetti accresciuti dal recapito in mano a Cicerone di lettere anonime che riferivano queste notizie, il senato dichiarò ταραχή, ossia il *tumultus*. Ora lungi dal voler analizzare i non limpidi contorni della congiura, che non interessano in questa sede, né se realmente uno stato di emergenza fu proclamato, quello che ci preme registrare è che anche in questo contesto Cassio Dione utilizza ταραχή come traduzione greca del latino *tumultus*.

Ancora Cassio Dione in quest'altro passo:

Cass. Dio 46.29.5. Τότε μὲν ταῦτ ἔκυρώθη· ὕστερον δὲ οὐ πολλῶ, πρὶν καὶ τὴν γνώμην αὐτοῦ μαθεῖν, ταραχὴν τε εἶναι ἐψηφίσαντο καὶ τὴν ἐσθῆτα τὴν βουλευτικὴν ἀπεδύσαντο, τὸν τε πόλεμον τὸν πρὸς αὐτὸν καὶ τοῖς ὑπάτοις καὶ τῷ Καίσαρι, στρατηγοῦ τινα ἀρχὴν δόντες·

---

<sup>101</sup> Sul problemi delle fonti di Cassio Dione si v., tra gli altri, F. Millar, *A Study of Cassius Dio* (Oxford 1964) 34 ss., il quale, quanto alle fonti per il periodo della repubblica e del primo principato, osserva che Cassio Dione dichiara di aver letto Sallustio, Livio e Plutarco. Non parla invece di Svetonio anche se, come nota lo stesso autore a p. 85, la sua narrazione in molti punti coincide con quella svetoniana.

<sup>102</sup> Molto nutrita la bibliografia su Catilina e la presunta congiura che lo vede protagonista: cfr., tra gli altri, E. von Stern, *Catilina und die Parteikämpfe in Rom: Der Jahre 66-63* (Dorpat 1883); G. Boissier, *La conjuration de Catilina* (Paris 1905); E.G. Hardy, *The Catilinarian conspiracy* (Oxford 1924); G. Pavano Amato, *La rivolta di Catilina* (Messina 1934); E. Manni, *Lucio Sergio Catilina* (Palermo 1969); P. Zullino, *Catilina. L'inventore del colpo di Stato* (Milano 1985); L. Storoni Mazzolani, *Sallustio. La congiura di Catilina* (Milano 1994); I. Mariotti, *Gaio Sallustio Crispo. Coniuratio Catilinae* (Bologna 2007).

In questa circostanza infatti lo storico greco descrive in maniera precisa la dichiarazione dello stato di tumulto, *ταραχή* appunto, votato dai senatori in occasione della situazione di emergenza venutasi a creare nell'ultima torrida fase repubblicana nel 43 a.C.<sup>103</sup>

In altre circostanze il termine è invece utilizzato non nella sua accezione più tecnica, ma comunque per indicare una situazione di emergenza che si è venuta a creare e quindi come equivalente pur sempre del *tumultus* latino:

Polyb. 2.22.7. Κατὰ δὲ τοὺς καιροὺς τούτους Ῥωμαῖοι τὰ μὲν ἀκούοντες, τὰ δὲ καταμαντευόμενοι τὸ μέλλον, εἰς φόβους ἐνέπιπτον συνεχεῖς καὶ ταραχᾶς:

In questo contesto Polibio fa riferimento alla situazione di emergenza in cui si venne a trovare Roma in seguito al tumulto Gallico del 225 a.C. e utilizza appunto ancora una volta il termine *ταραχή*.

L'uso del termine è comunque molto diffuso ed è attestato in moltissime altre fonti<sup>104</sup>, nelle quali tuttavia non sembra essere mai usato nel suo senso tecnico, ossia come provvedimento del senato, anche se indica comunque una situazione di emergenza, un disordine.

---

<sup>103</sup> A proposito del tumulto del 43 a.C. si v. *infra* cap. 1 § 5.

<sup>104</sup> Cfr. ad es. Her. 4.162. Ἐπὶ μὲν δὴ τούτου τοῦ Βάττου ὄντω ἐόντα, ἐπὶ δὲ τοῦ τούτου παιδὸς Ἀρκεσίλεως πολλή ταραχή περὶ τῶν τιμῶν ἐγένετο; 6.5. Περὶ Ξάρδης μὲν ἐγένετο ταραχή ...; ma si v. anche Plut. *Alc.* 2.146; Thuc. 5.25.

## 5. Il tumulto del 43 a.C.

In seguito alla morte di Cesare<sup>105</sup>, che pure aveva dato luogo a tumulti<sup>106</sup>, ci fu un acceso dibattito per decidere se confermare gli atti del dittatore, e quindi punire i suoi assassini, o comportarsi in maniera esattamente contraria, lasciando impuniti i cesaricidi<sup>107</sup>. Alla fine fu scelta la via di un compromesso: gli atti di Cesare furono ratificati, ma i cesaricidi rimasero impuniti<sup>108</sup>. Fu infine deciso che il testamento di Cesare fosse letto pubblicamente e che gli fosse tributato un funerale pubblico<sup>109</sup>. Sembrava che il peggio fosse passato, tanto che il senato ringraziò formalmente Antonio per aver evitato una nuova guerra

---

<sup>105</sup> Sulle vicende che dalla morte di Cesare condussero alla guerra civile che segnò la fine della repubblica romana la bibliografia è molto ampia, cfr., tra gli altri, R. Syme, *The Roman revolution* (Oxford 1939); M.A. Levi, *Augusto e il suo tempo* (Milano 1986) 41 ss.; P. Grattarola, *I cesariani dalle idi di marzo alla costituzione del secondo triumvirato* (Torino 1990); J. Osgood, *Caesar's legacy. Civil war and the emergence of the Roman empire* (Cambridge 2006).

<sup>106</sup> A proposito dei quali si v. *infra* cap. 1 § 9.3.

<sup>107</sup> Sul punto cfr. K. Matijevic, *Cicero, Antonius und die acta Caesaris*, in *Historia* 55 (2006) 426 ss.; P. Stein, *Die Senatssitzungen der Ciceronischen Zeit (68-43)* (Münster 1930) 73 ss.; H. Frisch, *Cicero's Fight for the Republic* (Kobenhavn 1946) 51 ss.

<sup>108</sup> Lo stesso Cicerone nella seduta senatoria del 17 marzo, due giorni dopo la morte di Cesare, chiese l'amnistia per i cesaricidi: Cfr. Cic. *Phil.* 1.1. ... *Quantum in me fuit, ieci fundamenta pacis Atheniensiumque renovavi vetus exemplum; Graecum etiam verbum usurpavi, quo tum in sedandis discordiis usa erat civitas illa, atque omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui.* Sul punto si v. P. Jal, *La guerre* cit. 6; F. Millar, *Some Speeches in Cassius Dio*, in *MH.* 18 (1961) 17 s.; M. Gelzer, *Cicero: ein biographischer Versuch* (Wiesbaden 1969) 327. Cicerone fa riferimento all'esempio dell'amnistia avvenuta ad Atene nel 403 a.C. Su tale modello di amnistia cfr. N. Loraux, *Oikeios polemos: la guerra nella famiglia*, in *Studi Storici* 28 (1987) 5 ss.; Ead., *De l'amnistie et de son contraire*, in *Usages de l'oublié - Colloque de royaumont*, cur. N. Loraux, G. Vattimo, N.Y. Yerushalmi (Paris-Seuil 1988) 26 ss.

<sup>109</sup> Cfr. Cic. *Att.* 14.10.1. *Liberalia tu accusas. Quid fieri tum potuit? Iam pridem perieramus. Meministine te clamare causam perisse si funere elatus esset? At ille etiam in foro combustus laudatusque miserabiliter servique et egentes in tecta nostra cum facibus immissi. Quae deinde? Ut audeant dicere "tunc contra Caesaris nutum?" Haec et talia ferre non possum.* Ma si v. anche Cass. Dio 44.22-34; Plut. *Cic.* 42; Plut. *Brut.* 19-20; Plut. *Caes.* 67; Plut. *Ant.* 14. Sul punto si v. *infra* § 9.1.

civile<sup>110</sup>. Tuttavia proprio i comportamenti e l'ambizione di Marco Antonio<sup>111</sup> avrebbero scatenato il *tumultus*.

Un momento cruciale fu certamente il 1 giugno del 44 a.C., allorché fu convocata una seduta del senato con all'ordine del giorno la redistribuzione delle province: in particolare Marco Antonio ambiva alla Gallia Cisalpina, la quale però era già stata assegnata a Decimo Bruto. Cicerone, che temeva per la regolarità del voto, decise di partecipare a quella seduta, anche per porre all'attenzione degli astanti altre questioni<sup>112</sup>.

Cicerone era estremamente preoccupato per il comportamento di Marco Antonio<sup>113</sup>, riteneva che egli sfruttasse il nome di Cesare per perseguire i propri scopi<sup>114</sup>. È necessario seguire il comportamento di Cicerone<sup>115</sup> parallelamente agli avvenimenti, in quanto sarà poi

---

<sup>110</sup> Cfr. Plut. *Brut.* 19.4. Ἄμα δ' ἡμέρα πάλιν συνελθόντες οἱ βουλευταί, πρῶτον μὲν Ἀντωνίῳ τιμὰς ἔδοσαν, ὡς καταπαύσαντι πολέμων ἐμφυλίων ἀρχήν, ἔπειτα τῶν περὶ Βρούτου ἦσαν ἔπαινοι τῶν παρόντων, καὶ τέλος ἐπαρχιῶν διανομαί..

<sup>111</sup> Sulla figura di Marco Antonio cfr., tra gli altri, R.F. Rossi, *Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana* (Trieste 1959); H. Bengtson, *Marcus Antonius triumvir und Herrscher des Orients* (München 1977).

<sup>112</sup> Cfr. Cic. *Att.* 14.14.6. *Sed de omnibus meis consiliis, ut scribis, existimo exploratius nos ad Kal. Iun. statuere posse. Ad quas adero, et omni ope atque opera enitar, adiuvante me scilicet auctoritate tua et gratia et summa aequitate causae, ut de Buthrotiis senatus consultum quale scribis fiat. Quod me cogitare iubes, cogitabo equidem, etsi tibi dederam superiore epistula cogitandum.*

<sup>113</sup> Relativamente al pensiero di Cicerone su Marco Antonio, emblematico quanto scrive A. La Penna, *Antonio come personaggio "paradossale"*, in *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M.A. Levi*, cur. D. Gara, A. Foraboschi (Como 1993) 95, secondo cui «la caratterizzazione e la valutazione del personaggio nelle *Filippiche* hanno una coerenza negativa abbastanza solida: non si scorgono indizi di contraddizioni, di una paradossalità del carattere e del ritratto».

<sup>114</sup> Cfr. soprattutto Cic. *Ad fam.* 12.1.1. *Interfecto enim rege regios omnis nutus tuemur, neque vero id solum, sed etiam quae ipse ille, si viveret, non faceret, ea no quasi cogitata ab illo probamus. Nec eius quidem rei finem video. Tabulae figuntur, immunitates dantur, pecuniae maximae describuntur, exsules reducuntur, senatus consulta falsa referentur ...;* e ancora 12.1.2. *Fecimus id quidem temporibus cedentes, quae valent in re publica plurimum; sed immoderate quidam et integrate nostra facilitate abutuntur.*

<sup>115</sup> Sul pensiero di Cicerone parallelamente agli avvenimenti di questi anni, cfr. M. Pani, *L'ultimo Cicerone fra crisi dei princeps e ciclo delle repubbliche*, in *Il triumvirato costituente* cit. 21 ss.

proprio l'Arpinate a richiedere a viva voce il decreto formale di *tumultus*. Del resto Cicerone non era l'unico ad essere preoccupato: C. Trebonio, senatore e governatore in Asia, nello scrivere a Cicerone mostra la sua preoccupazione per la situazione in cui versa Roma<sup>116</sup>. Tornando alla redistribuzione delle province, Cicerone era a conoscenza del fatto che Antonio volesse per sé la Gallia<sup>117</sup>, che alla fine riuscì ad ottenere in modo anomalo, grazie all'assemblea popolare e non al senato<sup>118</sup>.

Dopo l'estate la situazione diventa estremamente tesa<sup>119</sup>. Il 2 settembre Cicerone pronuncia in senato la sua prima *Philippica*. La tensione si abbassa leggermente nel momento in cui Antonio parte per Brindisi per prendere il controllo di alcune legioni che suo fratello<sup>120</sup> vi aveva condotto dalla Macedonia<sup>121</sup>. Più o meno in questo stesso frangente emerge la figura di Ottaviano<sup>122</sup>.

---

<sup>116</sup> Cfr. Cic. *Ad fam.* 12.16.3. *Vos quid ageritis in re publica, cum has litteras dabam, non sciebam. Audiebam quaedam turbulenta, quae scilicet cupio esse falsa, ut aliquando otiosa libertate fruamur; quod vel minime mihi adhuc contigit.*

<sup>117</sup> Cfr. Cic. *Att.* 14.14.4. *Quae scribis Kal. Iun. Antonium de provinciis relaturum, ut et ipse Gallias habeat et utrisque dies prorogetur, licebitne decerni libere? Si licuerit, libertatem esse recuperatam laetabor; ma si v. anche 15.4.1.*

<sup>118</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 1.6. *Ecce enim Kalendis Iuniis, quibus ut adessemus edixerant, mutata omnia: nihil per senatum, multa et magna per populum et absente populo et invito. Consules designati negabant se audere in senatum venire; si v. anche App. *B. c.* 3.30.115-119.*

<sup>119</sup> La stessa estate non era stata da meno: cfr. Cic. *Att.* 15.8.2; 15.19.1; 15.20.2.

<sup>120</sup> Riguardo a Lucio Antonio, all'epoca tribuno della plebe, che dopo la morte di Cesare aveva fatto approvare una legge agraria per ottenere il favore dei veterani di Cesare, si v. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic II* (New York 1952, rist. Atlanta 1986) 323.

<sup>121</sup> Cfr. Cic. *Ad fam.* 12.23.2. *Antonius autem, noster familiaris, tanto se odio esse intellegit ut cum interfectores suos domi comprehenderit rem proferre non audeat. Itaque a.d. VII Id. Oct. Brundisium erat profectus obviam legionibus Macedonicis quattuor, quas sibi conciliare pecunia cogitabat easque ad urbem adducere et in cervicibus nostris collocare; ma si v. anche Cass. Dio. 45.12.1; App. *B. c.* 3.27.102-128.*

<sup>122</sup> Nell'epistolario tra Bruto e Cicerone emerge la grande fiducia che l'Arpinate nutriva nei confronti di Ottaviano, fiducia nei confronti della quale Bruto aveva mostrato una certa preoccupazione: cfr. Cic. *ad Brut.* 11.2.3.

Dopo aver assistito a varie diserzioni delle sue legioni, Marco Antonio decide di lasciare il senato per recarsi ad Alba e cercare di convincere i disertori a tornare con lui, ma invano<sup>123</sup>. È questo probabilmente il momento cruciale, il punto di non ritorno. Antonio decide di porre un freno a tutto ciò e rimpinguare la sua armata entrando finalmente in possesso della Gallia Cisalpina, dopo aver rimosso Bruto, ed acquisendo di conseguenza l'appoggio di Lepido<sup>124</sup> con le sue quattro legioni<sup>125</sup>, di Munazio Planco<sup>126</sup>, che ne comandava tre, e di Asinio Pollio<sup>127</sup>, titolare di due battaglioni. Tra l'altro lo stesso Marco Antonio era partito al comando di due legioni per sconfiggere Bruto<sup>128</sup>.

La notizia giunge a Roma, e certamente non era un bello spettacolo assistere ad una nuova guerra civile, se è vero che un console romano stava assediando un promagistrato, anch'esso romano, che legittimamente si rifiutava di cedergli la provincia su cui gli era stato affidato il comando<sup>129</sup>. Bisogna ricordare che il cambio di assegnazione della provincia non era avvenuto su decisione del senato, come era solito, ma attraverso un voto del popolo, tra l'altro di dubbia regolarità. Seguono giorni frenetici, che vedono protagonista soprattutto un attivo Cicerone. Infatti, nello stesso giorno in cui a

---

<sup>123</sup> Cfr. App. *B.c.* 3.45.186-187.

<sup>124</sup> Sul ruolo di Lepido in seguito alle idi di Marzo del 43 a.C., cfr. L. Hayne, *Lepidus' Role after the Ides of March*, in *Acta Classica* 14 (1971) 109 ss.

<sup>125</sup> Sulle forze armate di Lepido, cfr. H. Botermann, *Die Soldaten und die römische Politik in der Zeit von Caesars Tod bis zur Begründung des Zweiten Triumvirats* (München 1968) 197 ss.

<sup>126</sup> Egli era promagistrato in Gallia Cisalpina: cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 329.

<sup>127</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 327.

<sup>128</sup> Cfr. App. *B.c.* 3.45.187; 3.46.189-190; Cass. Dio 45.13.5.

<sup>129</sup> Cfr. Cass. Dio 45.14.1.

Roma viene letto un messaggio di Bruto, il quale affermava che avrebbe mantenuto strenuamente la provincia in nome del senato e del popolo romano<sup>130</sup>, l'Arpinate pronuncia due discorsi molto intensi, uno in senato<sup>131</sup> e l'altro prima di un pubblico incontro<sup>132</sup>, chiedendo che Antonio venga dichiarato *hostis rei publicae*<sup>133</sup>.

Non riuscì ad ottenere ciò, ma non di meno il senato, riunito per l'occasione sotto la presidenza dei tribuni, votò due mozioni: nella prima si lodavano pubblicamente Bruto, Ottaviano e le legioni che avevano disertato, nell'altra si confermava che le province dovevano restare sotto il comando di coloro che erano stato legittimamente nominati governatori, fin quando il senato stesso non avesse nominato un successore, conferendo quindi una copertura legale all'atteggiamento di Bruto, e ponendo Marco Antonio al di fuori delle leggi, se mai ce ne fosse bisogno<sup>134</sup>. Il momento decisivo, almeno per quanto mi riguarda, si verifica una decina di giorni dopo. Il 1 gennaio del 43 a.C., in una seduta del senato blindata, alla quale parteciparono anche i nuovi consoli in carica<sup>135</sup>, e al cui ordine del giorno vi era l'atteggiamento da tenere nei confronti di Marco Antonio, che ancora

---

<sup>130</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 3.8. *Hoc vero recens edictum D. Bruti quod paulo ante propositum est certe silentio non potest praeteriri. Pollicetur enim se provinciam Galliam retenturum in senatus populiue Romani potestate.*

<sup>131</sup> Si tratta della terza *Philippica*.

<sup>132</sup> Si tratta della quarta *Philippica*.

<sup>133</sup> Sul concetto di *hostis rei publicae* si v., tra gli altri, L. Labruna, *Nemici non più cittadini. Riflessioni sulla cd. rivoluzione romana e i rapporti governanti/governati nella crisi della res publica*, in *Cahier des Études Anciennes* 26 (1991) 145 ss. [da ultimo in Id., *Nemici non più cittadini. E altri testi di storia costituzionale romana*<sup>2</sup> (Napoli 1995) 1 ss., da cui citerò].

<sup>134</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 3.38. *Senatum ad summam rem publicam pertinere arbitrari ab D. Bruto et L. Planco imperatoribus, consulibus designatis itemque a ceteris qui provincias obtinet obtineri ex lege Iulia, quoad ex senatus consulto cuique eorum successus sit, eosque dare operam ut eae provinciae eique exercitus in senati populiue Romani potestate praesidioque rei publicae sint*; ma anche Cic. *Ad fam.* 12.22.1; 12.25.1.

<sup>135</sup> Si tratta di G. Pansa e A. Irzio: cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 334 ss.

assediate Bruto<sup>136</sup>, a Fufio Caleno<sup>137</sup>, amico intimo di Antonio, che proponeva di inviare una delegazione per incontrare e magari far ragionare lo stesso Antonio, Cicerone rispose con le parole tanto famose, presenti nella quinta *Philippica*, già ricordate in precedenza<sup>138</sup>. A situazioni straordinarie, bisogna rispondere con misure straordinarie, quindi è necessario dichiarare lo stato di emergenza, il *tumultus* appunto, nonché il *iustitium*, ed emanare anche il *senatusconsultum ultimum* contro Antonio<sup>139</sup>; nel contempo, bisogna affidare ad Ottaviano l'*imperium pro praetore*, già virtualmente riconosciutigli dall'esercito che egli comandava ad Alba<sup>140</sup>.

Sulla risposta del senato, se cioè il *tumultus* fu effettivamente decretato, non vi è alcuna certezza. L'unica fonte che riporta la dichiarazione del tumulto è Cassio Dione<sup>141</sup>. Tuttavia è possibile provare a fare delle ipotesi. Sicuramente nessuna decisione fu presa quel primo gennaio, mentre la seduta del giorno successivo, che sembrava favorevole alla volontà di Cicerone, fu bloccata dal veto di

---

<sup>136</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 5.24. *Oppugnat D. Brutum, imperatorem, consulem designatum, civem non sibi, sed nobis et rei publicae natum.*

<sup>137</sup> Egli avrebbe dovuto far parte, insieme ad altri quattro membri, di questa delegazione che poi non sarà inviata. Per la sua composizione si v. T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 351.

<sup>138</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 5.31. *Quam ob rem, patres conscripti, legatorum mentionem nullum censeo faciendam; rem administrandam arbitror sine ulla mora et confestim gerendam [censeo]; tumultum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi sublatis vacationibus in Urbe et in Italia praeter Galliam totam.*

<sup>139</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 5.34. *Quapropter ne multa nobis cotidie decernenda sint, consulibus totam rem publicam commendandam censeo eisque permittendum ut rem publicam defendant provideantque ne quid res publica detrimenti accipiat, censeoque ut eis qui in exercitu M. Antoni sunt ne sit ea res fraudi, si ante Kalendas Februarias ab eo discesserint.*

<sup>140</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 5.45. *Demus igitur imperium Caesari sine quo res militaris administrari, teneri exercitus, bellum geri non potest: sit pro praetore eo iure quo qui optimo. Qui honos quamquam est magnus illi aetati, tamen ad necessitatem rerum gerendarum, non solum ad dignitatem valet.*

<sup>141</sup> Cfr. Cass. Dio 46.29.5. Τότε μὲν ταῦτ ἔκυρώθη ὕστερον δὲ οὐ πολλῶ, πρὶν καὶ τὴν γνώμην αὐτοῦ μαθεῖν, ταραχὴν τε εἶναι ἐψηφίσαντο καὶ τὴν ἐσθῆτα τὴν βουλευτικὴν ἀπέδυσαντο, τὸν τε πόλεμον τὸν πρὸς αὐτὸν καὶ τοῖς ὑπάτοις καὶ τῷ Καίσαρι, στρατηγοῦ τινα ἀρχὴν δόντες.



un tribuno della plebe<sup>142</sup>. Finalmente, uno o due giorni dopo, abbiamo notizia di alcune misure prese dal senato, certo non quelle sperate da Cicerone: fu inviata una ambasciata, composta da quattro ex consoli, a parlare con Antonio; fu ancora una volta ringraziato Bruto per il suo comportamento, e fu concesso ad Ottaviano l'*imperium*<sup>143</sup>.

Ma le misure più interessanti sono quelle prese verso il finire di gennaio; infatti i consoli Pansa e Irzio vengono inviati a combattere contro Antonio, ma soprattutto viene effettuato un prelievo militare in tutta Italia senza ammettere alcuna esenzione<sup>144</sup>. Ora, queste disposizioni, soprattutto una leva militare senza alcuna esenzione, sono tipiche di un tumulto, *tumultus* in senso tecnico, e ciò, insieme alla notizia che fornisce Cassio Dione, lascerebbe pensare che in effetti probabilmente lo stato di emergenza fu realmente dichiarato dal senato, nel mese di gennaio del 43 a.C. Tuttavia c'è un particolare che lascia perplessi: uno stato di *tumultus*, secondo quanto dice Cicerone, dovrebbe invece essere stato proclamato nella seduta senatoria del 2 febbraio, su proposta dello zio materno di Antonio, L. Giulio Cesare,

---

<sup>142</sup> Cfr. App. *B.c.* 3.50.206. Secondo T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 340 (per l'elenco completo dei tribuni in carica 339 ss.), il tribuno in questione era Salvio, il quale «in the debate in the Senate early in January he prevented action on Cicero's proposal to treat Antony as a public enemy by adjourning the Senate».

<sup>143</sup> Su queste decisioni prese dal senato moltissime sono le fonti, a partire dalla quinta e dalla sesta *Filippica* di Cicerone. Ma cfr. anche Plut. *Cic.* 45.4; Plut. *Anton.* 17.1; App. *B.c.* 3.50.202-206; 3.51.209-210; 3.61.250-251; Suet. *Div. Aug.* 10.3; Cass. Dio 45.17-47; 46.1.29.

<sup>144</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 7.2-3. *Iam nunc fingunt responsa Antonii eaque defendunt. Alii postulare illum ut omnes exercitus dimittantur: scilicet legatos ad eum misimus, non ut pareret et dicto audiens esset huic ordini, sed ut condiciones ferret, leges imponeret, reserare nos exteris gentibus Italiam iuberet, se praesertim incolumi a quo maius periculum quam ab ullis nationibus extimescendum est. 3. Alii remittere eum nobis Galliam citeriorem, illam ultimam postulare: praeclare, ex qua non legiones solum sed etiam nationes ad urbem conetur adducere. Alii nihil eum iam nisi modeste: postulare Macedoniam, quam suam vocat omnino, quoniam Gaius frater est inde revocatus.*

scatenando lo scontento dello stesso Cicerone, il quale ora voleva che si dichiarasse un vero e proprio *bellum* contro Antonio<sup>145</sup>.

Appare altamente improbabile che fossero dichiarati due *tumultus* nell'arco di meno di un mese, quindi è più presumibile che Cassio Dione abbia anticipato la notizia di qualche giorno, tradito forse dalle misure prese dal senato che lasciavano pensare che il tumulto fosse già stato dichiarato, mentre in realtà questo è più probabilmente stato dichiarato qualche settimana dopo.

Le vicende successive sono note: Marco Antonio, anche se a caro prezzo, vista la caduta dei due consoli, fu sostanzialmente sconfitto verso la metà del mese di aprile. Lo stato di emergenza, almeno in questo momento, viene meno. Infatti il 21 aprile Cicerone in un discorso al senato riporta il dispaccio che faceva riferimento alla vittoria ottenuta<sup>146</sup>. Fu decretata una *supplicatio*<sup>147</sup> di ben cinquanta giorni<sup>148</sup>, e anche stabilito che coloro che erano fuggiti con Antonio erano da considerarsi *hostes*. Cassio Dione riporta inoltre che il senato tornò a vestirsi di abiti civili<sup>149</sup>. Il *tumultus* si era concluso.

---

<sup>145</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 8.1-4; in particolare lo scontento di Cicerone emerge in 8.2. *At in quo fuit controversia? Belli nomen ponendum quidam in sententia non putabant, tumultum appellare malebant, ignari non modo rerum sed etiam verborum: potest enim esse bellum ut tumultus non sit, tumultus esse sine bello non potest.*

<sup>146</sup> Si tratta della quattordicesima, ed ultima, *Filippica*.

<sup>147</sup> In generale sulla *supplicatio* si v. J. Toutain, s.v. «*supplicatio*», in *Dictionnaire IV* cit. 1565 ss.

<sup>148</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 14.29. *Decerno igitur eorum trium nomine quinquaginta dierum supplicationes: causas, ut honorificentissimis verbis consequi potuero, complectar ipsa sententia*; ma anche Cic. *Phil.* 14.37; App. *B.c.* 3.70.302; Secondo Cass. Dio 46.39.3 i giorni di *supplicatio* furono invece sessanta.

<sup>149</sup> Cfr. Cass. Dio 46.39.3.

## 6. La reazione alla rivolta di *Spartacus*

Le rivolte degli schiavi non furono rare a Roma<sup>150</sup>, ma quella capeggiata da Spartaco è certamente la più famosa e conosciuta<sup>151</sup>.

Essa comportò certamente un momento di emergenza a Roma, ma non si ha la certezza che in tale occasione fu decretato un tumulto.

La vicenda è abbastanza nota. Nel 73 a.C., un numero indefinito di schiavi, pare comunque abbastanza cospicuo, probabilmente più di un centinaio, progettò una rivolta, finalizzata alla fuga, presso la scuola di gladiatori<sup>152</sup> vicino Capua diretta da un tale Lentulo

---

<sup>150</sup> Non è possibile, in questa indagine, indugiare sul problema tecnico della definizione del *bellum servile*, in relazione al quale si rimanda alla vastissima bibliografia sulle sommosse degli schiavi: si v., tra gli altri, G. Rathke, *De Romanorum bellis servilibus* (Berlino 1904); J. Vogt, *Struktur der antiken Sklavenkriege* (Wiesbaden 1957); Id., *Die antike Sklaverei als Forschungsproblem - von Humboldt bis Heute*, in *Gymnasium* 69 (1962) 264 ss. [= in Id., *Sklaverei und Humanität. Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung* (Wiesbaden 1965) 97 ss.]; M. Capozza, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana I. Dal 501 al 184 a.Cr.* (Roma 1966); W. Hoben, *Terminologische Studien zu den Sklavenerhebungen der römischen Republik* (Wiesbaden 1978); M.A. Levi, *Euno-Antiocho*, in *Miscellanea di Studi Classici in onore di E. Manni IV* (Palermo 1980) 1345 ss.; M. Finley, *Schiavitù antica e ideologie moderne* (trad. it. Bari 1981); R. Rilinger, *Die Interpretation des Niedergang der römischen Republik durch Revolution und Krise ohne Alternative*, in *AKG.* 64 (1982) 279 ss.; L. Canfora, *La rivolta degli schiavi in Sicilia* (Palermo 1983).

<sup>151</sup> Per quanto concerne la figura di Spartaco e la rivolta da lui guidata la bibliografia è ricchissima; si v., tra gli altri, M. Brion, *La révolte des gladiateurs* (Paris 1952); J.P. Brisson, *Spartacus* (Paris 1959); M.A. Levi, *La tradizione sul "bellum servile" di Spartaco*, in *Actes Besançon* 1971 (1973) 171 ss.; G. Stampacchia, *La tradizione della guerra di Spartaco da Sallustio a Orosio* (Pisa 1976); A. Guarino, *Spartaco. Analisi di un mito* (Napoli 1979); R. Günther, *Der Aufstand des Spartacus. Die großen sozialen Bewegungen der Sklaven und Freien am Ende der römischen Republik* (Köln 1980); R. Orena, *Rivolta e rivoluzione. Il bellum di Spartaco nella crisi della Repubblica e la riflessione storiografica moderna* (Milano 1984); B. Baldwin, *Two aspects of the Spartacus Slave revolt*, in *Classical Journal* 62 (1967) 289 ss. [= in *Studies on Greek and Roman History and Literature* (Amsterdam 1985) 453 ss.]; A. Guarino, *A proposito di Spartaco*, in *Pagine di diritto romano III* (Napoli 1994) 396 ss.; B. Strauss, *La guerra di Spartaco* (trad. it. Roma-Bari 2009); A. Schiavone, *Spartaco: le armi e l'uomo* (Torino 2011).

<sup>152</sup> Per quanto concerne i *gladiatores* e i *ludi gladiatorii* cfr., tra gli altri, K. Schneider, s.v. «*gladiatores*», in *PWRE. suppl. III* (Stuttgart 1918) 760 ss.; M. Grant, *Gladiators* (London 1967).

Batiato<sup>153</sup>. Nonostante fossero filtrate informazioni circa l'insurrezione che essi stavano preparando, la rivolta in parte riuscì, perché una ottantina di schiavi riuscirono a scappare<sup>154</sup>, portando con sé su dei carri un folto numero di armi gladiatorie che erano presenti nella scuola. Plutarco riporta che tre furono i capi<sup>155</sup>, e tra questi si distinse soprattutto Spartaco<sup>156</sup>.

Proprio da Capua fu inviata una legione per sedare la rivolta, senza successo<sup>157</sup>. A questo punto era necessario che ci fosse un intervento da Roma. Per fronteggiare la banda viene inviato un pretore, probabilmente Claudio Glabro<sup>158</sup>, con una legione di tremila soldati, tuttavia ancora una volta, nonostante fossero stati messi in una condizione logistica abbastanza complicata, gli schiavi riescono ad evitare la sconfitta; nel frattempo il gruppo diventa sempre più numeroso, perché ad essi si aggregano molti pastori e mandriani della zona<sup>159</sup>.

---

<sup>153</sup> Il *cognomen* è molto incerto: accanto a Batiato, che è nella tradizione manoscritta, la storiografia ne propone anche altri. In particolare v. F. Münzer, s.v. «*Spartacus*» in *PWRE*. XX (Stuttgart 1929) 1536 ss., che preferisce Vatia.

<sup>154</sup> Non si hanno certezze sul numero esatto di schiavi che riuscirono a scappare. Liv. Per. 95, ritiene che il loro numero fu 74; Oros. 5.24, riferisce di 64 schiavi, e lo stesso fa Vell. 2.30.5; Flor. 2.8.3, è più vago, parlando genericamente di una trentina o poco più.

<sup>155</sup> Gli altri due furono quasi certamente Crisso ed Enomao, probabilmente Galli o Germani. Sul punto v. A. Guarino, *Spartaco* cit. 63, secondo cui è più probabile che almeno in una fase iniziale i tre si trovassero sullo stesso piano e non fosse già Spartaco il leader.

<sup>156</sup> Cfr. Plut. *Crass.* 8.3.

<sup>157</sup> Cfr. Plut. *Crass.* 9.1.

<sup>158</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 109. L'epitomatore di Livio lo chiama invece Pulcro e gli attribuisce il titolo di legato: Liv. Per. 95. ... *Spartaco ducibus bello excitato Claudium Pulchrum legatum et P. Varenum praetorem proelio vicerunt*. Fa ancora più confusione Appiano, si v. *infra* nt. 160.

<sup>159</sup> Cfr. Plut. *Crass.* 9.2-4.

La situazione è sempre più critica, tanto che viene inviato da Roma ancora un pretore, P. Varinio<sup>160</sup>, con il suo legato Furio, il quale a capo di duemila uomini, fronteggia i rivoltosi, ma ancora una volta invano. A questo punto è lo stesso Spartaco ad attaccare L. Cossinio<sup>161</sup>, che era stato inviato per sostenere Varinio, arrivando addirittura ad ucciderlo; successivamente sconfigge lo stesso Varinio, catturando tra l'altro il suo cavallo e i suoi littori<sup>162</sup>. Il racconto di Appiano, che è probabilmente confuso riguardo alla figura del pretore P. Varinio, è però per me importante per un altro aspetto:

App. *B.c.* 1.116.541. Οὐ πολιτικὴν στρατιάν ἄγοντες, ἀλλ' ὄσους ἐν σπουδῇ καὶ παρόδῳ συνέλεξαν (οὐ γὰρ πῶ Ῥωμαῖοι πόλεμον, ἀλλ' ἐπιδρομὴν τινα καὶ ληστηρίῳ τὸ ἔργον ὅμοιον ἡγοῦντο εἶναι), συμβαλόντες ἠττῶντο.

Secondo lo storico greco infatti l'esercito che fu sconfitto da Spartaco era formato non da soldati regolari bensì da non professionisti, in quanto reclutati con una leva tumultuaria. Questo lascia pensare che, vista la criticità della situazione, testimoniata anche dalle forze che vengono inviate contro Spartaco, forse era stato decretato lo stato di emergenza e si era tenuta una leva tumultuaria. Ora, se per quanto concerne il tumulto del 43 a.C. i dubbi sono

---

<sup>160</sup> A tal proposito fa probabilmente confusione App. *B.c.* 1.116.540 chiamandolo Varinio Glabro e quindi fondendo i nomi di Varinio e Claudio Glabro; sul punto cfr. F. Münzer, *Der erste Gegner des Spartacus*, in *Philologus* 55 (1896) 387 ss.; T.C. Brennan, *The Praetorship in the Roman Republic II* (Oxford 2000) 431 s., pur ritenendo che effettivamente i due siano pretori diversi, suggerisce che C. Glabro potrebbe anche essere un ex pretore divenuto poi legato di Varinio.

<sup>161</sup> Era anch'egli un pretore nel 73 a.C.: cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 110.

<sup>162</sup> Cfr. Plut. *Crass.* 9.5-7.

davvero pochi, in questa circostanza essi aumentano. Certo è che, anche nel caso in cui non fosse stato decretato un *tumultus* in senso tecnico, sicuramente un tumulto, inteso come situazione di emergenza, si stava verificando, e la risposta era stata proprio una chiamata alle armi tumultuaria, priva di particolari formalità.

Del resto, quella che inizialmente era sembrata una semplice rivolta, ora si stava trasformando in qualcosa di più<sup>163</sup>. La percezione di ciò giunge anche a Roma, se è vero che furono addirittura mandati i due consoli in carica nel campo di battaglia<sup>164</sup>. In particolare, all'inizio del 72 a.C., il console L. Gellio ottenne una brillante vittoria contro un gruppo di Germani che si erano distaccati<sup>165</sup> dall'armata principale comandata da Spartaco<sup>166</sup>. Meno brillante fu l'esordio dell'altro console, Lentulo, che rimediò una umiliante sconfitta. La rivolta era lungi dall'essere sedata. Dopo tale vittoria infatti Spartaco si recò sulle

---

<sup>163</sup> Emblematiche a tal proposito le parole di A. Guarino, *Spartaco* cit. 62: «Il così detto “*bellum Spartacium*”, su questo siamo tutti d'accordo, non è scaturito né da una solenne dichiarazione di guerra, né da un fatto clamoroso ... cui fosse legata una data precisa e notoria. La “guerra di Spartaco” è derivata da un episodio di rilevanza modesta, in un primo momento comprensibilmente sottovalutato ... ed è venuto prendendo consistenza ... con una progressione relativamente lenta e confusa».

<sup>164</sup> Cfr. Plut. *Crass.* 9.8.

<sup>165</sup> Riguardo alle scissioni che si verificarono all'interno della rivolta, molto dibattute sono le cause, ma sostanzialmente due sono le tesi che predominano: secondo una parte della dottrina infatti la frantumazione del gruppo dei rivoltosi in più bande sarebbe dovuta principalmente alla eterogeneità etnica dei partecipanti: è quello che tra gli altri sostiene Th. Mommsen, *Storia di Roma antica* II (trad. it. Firenze 1967) 656; altra dottrina ritiene che la scissione all'interno della sommossa sia stata causata dalle diversità sociale che caratterizzava i componenti della banda, dovuta alla presenza, accanto agli schiavi, di molti liberi appartenenti agli strati più bassi della società: è quello che sostiene, tra gli altri, A.W. Mischulin, *Spartacus. Abriss der Geschichte des grossen Sklavenaufstandes* II (trad. ted. Berlin 1952) 59 ss.

<sup>166</sup> Cfr. l'epitomatore di Livio che riporta anche il nome del pretore Arrio come protagonista di tale vittoria: Liv. Per. 96. *Cn. Lentulus cos. male adversus Spartacum pugnavit. Ab eodem L. Gellius cos. et Q. Arrius praetor acie victi sunt.*

Alpi<sup>167</sup> dove ottenne un'altra vittoria contro le truppe comandate dal governatore della provincia Cassio Longino<sup>168</sup>, che subì gravi perdite<sup>169</sup>.

Il senato, totalmente insoddisfatto dei risultati ottenuti dai due consoli, decise di affidarsi a M. Licinio Crasso<sup>170</sup> per eliminare i rivoltosi, e pose al suo servizio uomini di una certa levatura<sup>171</sup>. Dopo un inizio con alterne fortune, Crasso riuscì a stringere Spartaco e la sua banda a Reggio Calabria<sup>172</sup>, e alla fine ottenne una vittoria schiacciante<sup>173</sup>. Ma non era stato affatto facile, tanto che Crasso aveva anche chiesto al senato di inviare nella zona dei combattimenti Lucullo dalla Tracia e Pompeo Magno dalla Spagna per soccorrerlo<sup>174</sup>. E in effetti proprio Pompeo, di ritorno dalla Spagna, uccise un nugolo di fuggiaschi dalla banda di Spartaco<sup>175</sup>. Lo stesso Crasso, secondo quanto ci racconta Appiano, uccise e fece crocifiggere lungo la via Appia, verso Roma, ben seimila schiavi<sup>176</sup>. Anche in questo caso il *tumultus* era stato debellato.

---

<sup>167</sup> Riguardo ai vari spostamenti dei rivoltosi prevale in dottrina l'idea che essi non avessero pianificato degli spostamenti ben definiti, ossia che non avessero un vero e proprio piano. Sul punto cfr. E. Gabba, *Spartaco, rec.* di A. Guarino, *Spartaco. Analisi cit.*, in *Athenaeum* 58 (1980) 197 s.

<sup>168</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. II cit. 117.

<sup>169</sup> Cfr. Plut. *Crass.* 9.9-10.

<sup>170</sup> Secondo T.R.S. Broughton, *MRR*. cit. 110, egli fu pretore nel 73 a.C. Sul punto cfr. anche T.C. Brennan, *The Praetorship* cit. 432 ss.

<sup>171</sup> Cfr. Plut. *Crass.* 10.1.

<sup>172</sup> Cfr. Plut. *Crass.* 10.2-9.

<sup>173</sup> Cfr. Liv. Per. 97. *M. Crassus praetor primum cum parte fugitivorum quae ex Gallis Germanisque constabat feliciter pugnavit, caesis hostium XXXV milia et ducibus eorum Casto et Gannico. Cum Spartaco dein debellavit, caesis eum ipso LX milibus*; App. *B.c.* 1.120.557-558; Plut. *Crass.* 11.7-10.

<sup>174</sup> Lo riferisce Plut. *Crass.* 11.3, secondo cui poi Crasso avrebbe rigettato la sua richiesta poiché ambiva a ricevere per sé tutta la gloria e gli onori.

<sup>175</sup> Cfr. Plut. *Crass.* 11.10-11; Plut. *Pomp.* 21.1-4.

<sup>176</sup> Cfr. App. *B.c.* 1.120.

## 7. *Tumultus Gallicus*

Il *tumultus Gallicus* non rappresenta, come si potrebbe pensare, un singolo episodio o avvenimento della storia romana. L'espressione *tumultus Gallicus* è infatti talmente diffusa nelle fonti che si ritiene, comunemente<sup>177</sup>, che l'istituto del *tumultus* sia nato proprio per le frequenti invasioni dei Galli che hanno posto molto spesso Roma in uno stato di emergenza<sup>178</sup>.

Molto curioso il fatto che la locuzione *tumultus Gallicus* non venga utilizzata proprio in occasione del primo attacco gallico<sup>179</sup>, quello del 386 a.C.<sup>180</sup>, ma probabilmente è un caso, perché anche in questa circostanza, pur senza l'aggettivo etnico, il termine *tumultus* risulta comunque essere presente:

Liv. 5.47.6. Sedato deinde tumultu reliquum noctis, quantum in turbatis mentibus poterat, cum praeteritum quoque periculum sollicitaret, quieti datum est.

---

<sup>177</sup>Si v., fra gli altri, A.W. Lintott, *Violence in Republican Rome*<sup>2</sup> (Oxford 1999) 154, il quale afferma che «the decree of *tumultus* was originally invented for situations like the march of the Gauls or Hannibal on Rome, when it was necessary that the city should be on a war footing».

<sup>178</sup> Riguardo ai rapporti tra Roma e i Galli, nella vastissima bibliografia, si v. H. Bellen, *Metus Gallicus-Metus Punicus: zum Furchtmotive in der römischen Republik* (Mainz-Stuttgart 1985); D. Capanelli, *Note su istituzioni e lotte Sociali a Roma nell'epoca del 'tumultus gallicus'*, in *Gerión* 4 (1986) 101 ss.; J.H.C. Williams, *Beyond* cit.; V. Rosenberger, *The Gallic Disaster*, in *The Classical World* 96/4 (2003) 365.

<sup>179</sup> A proposito del quale si v. il recente contributo di A. Delfino, *Tra mito storiografico e realtà storica*, in *Mediterraneo Antico* 12/1-2 (2009) 339 ss.

<sup>180</sup> Naturalmente si tratta di una data convenzionale, tratta dalla cronologia c.d. «lunga»: cfr., per tutti, F. Càssola, L. Labruna, *Nota sulla cronologia*, in Idd., *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*<sup>3</sup> (Napoli 1991) 411 ss.



Si tratta dell'episodio leggendario secondo cui i Romani riuscirono a sventare la conquista celtica del Campidoglio tentata attraverso una incursione notturna, e andata in fumo addirittura a causa dello starnazzare delle oche che avrebbero svegliato Manlio Capitolino<sup>181</sup>, il quale avrebbe buttato giù dalla rupe un invasore provocando la caduta sua e degli altri Galli al seguito<sup>182</sup>. Al di là della veridicità dell'episodio, è chiaro che qui il termine viene utilizzato come sinonimo di situazione di emergenza.

Questa locuzione è frequentissima ovviamente soprattutto in Livio:

Liv. 8.20.2. Carceres in eo anno in circo primum statuti. Nondum perfunctos cura privernatis belli tumultus Gallici fama atrox invasit, haud ferme unquam neglecta patribus.

In questa circostanza si fa riferimento alla situazione di emergenza verificatasi a Roma in seguito all'attacco dei Galli del 329 a.C., tra l'altro resa ancora più grave dalla campagna che si stava conducendo per sconfiggere i Privernati. Infatti i consoli si divisero le sfere di competenza: a Mamercino toccò occuparsi dei Galli, a Plauzio<sup>183</sup> di Priverno<sup>184</sup>. Dubbio se in questa circostanza il termine

---

<sup>181</sup> Si tratta dell'ex console del 389 a.C.; cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 96.

<sup>182</sup> Cfr. Liv. 5.47.4. *Anseres non fefellerent quibus sacris Iunonis in summa inopia cibi tamen abstinebatur. Quae res saluti fuit; namque clangore eorum alarumque crepitu excitus M. Manlius qui triennio ante consul fuerat, vir bello egregius, armis arreptis simul ad arma ceteros ciens vadit et dum ceteri trepidant, Gallum qui iam in summo constiterat umbone ictum deturbat.*

<sup>183</sup> Riguardo ai due consoli, cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 144.

*tumultus* sia usato in senso tecnico, se cioè ci fu un decreto formale del senato, o se esso è espressione semplicemente del disordine creatosi. Che un decreto formale possa esserci stato lo lascerebbe pensare il fatto che Livio narri che si trattava di un pericolo che non lasciava mai indifferente i senatori, e soprattutto il fatto che fu imposta una leva militare che non prevedeva esenzioni, tanto da coinvolgere artigiani e operai<sup>185</sup>.

Ancora l'espressione è utilizzata in quest'altro passo dell'annalista patavino:

Liv. 31.10.1. *Omnis animis in bellum Macedonicum versis repente, nihil minus eo tempore timentibus, Gallici tumultus fama exorta.*

Il *tumultus Gallicus* in questione è quello del 200 a.C., allorché un folto numero di popolazioni galliche, capeggiate dal cartaginese Annibale, avevano saccheggiato Piacenza e si avviavano verso Cremona<sup>186</sup>. La minaccia fu sventata dal pretore Furio Purpurio che governava la provincia<sup>187</sup>. Qui non c'è traccia di alcuna decisione formale presa dal senato, *tumultus* è utilizzato in senso atecnico.

---

<sup>184</sup> Cfr. Liv. 8.20.3. *Extemplo igitur consules novi L. Aemilius Mamercinus et C. Plautius, eo ipso die, Kalendis Quinctilibus, quo magistratum inierunt, comparare inter se provincias iussi, et Mamercinus, cui Gallicum bellum evenerat, scribere exercitum sine ulla vacationis venia.*

<sup>185</sup> Cfr. Liv. 8.20.4. *Quin opificum quoque volgus et sellularii, minime militiae idoneum genus, exciti dicuntur.*

<sup>186</sup> Cfr. Liv. 31.10.2-5. Sul punto si v. A.J. Toynbee, *L'eredità* cit. 268 s.

<sup>187</sup> Cfr. Liv. 31.10.6. *L. Furius Purpurio tum provinciae praerat, cetero ex senatus consulto exercitu dimisso praeter quinque milia socium ac Latini nominis; cum iis copiis in proxima regione provinciae circa Ariminum substiterat.*

Quelli riportati non sono gli unici casi in cui nelle fonti si rinviene questa espressione<sup>188</sup>. Alcune volte il *tumultus* è utilizzato in senso tecnico<sup>189</sup>, altre volte invece nella sua accezione di situazione di emergenza o di disordine non decretata formalmente. Non si può avere la certezza che l'istituto sia nato proprio per fronteggiare gli attacchi dei Galli, quello che è certo però è che sicuramente per fronteggiare le loro aggressioni è stato usato moltissime volte, tanto da assurgere quasi ad archetipo dell'istituto. Tuttavia la locuzione “*tumultus* più etnico” è assai diffusa nelle fonti non solo per quanto concerne i Galli, ma anche per altre popolazioni<sup>190</sup>, a proposito delle

---

<sup>188</sup> Cfr. ancora Liv. 7.9.6. *Eo certe anno Galli ad tertium lapidem Salaria via trans pontem Anienis castra habuere. Dictator cum tumultus Gallici causa iustitium edixisset, omnes iuniores sacramento adegit ingentique exercitu ab urbe profectus in citeriore ripa Anienis castra posuit; 7.11.4. Et, cum adversus Tiburtem hostem duce consule contenta res publica esset, Gallicus tumultus dictatorem creari coegit. Creatus Q. Servilius Ahala T. Quinctium magistrum equitum dixit et ex auctoritate patrum, si prospere id bellum evenisset, ludos magnos vovit; 7.25.11. Cui unico consuli, vel ob aliam dignationem haud subiciendam dictaturae vel ob omen faustum ad Gallicum tumultum cognominis, dictatorem adrogari haud satis decorum visum est patribus; 9.29.2. Nec erat ea tempestate gens alia, cuius secundum Gallicos tumultus arma terribiliora essent cum propinquitate agri tum multitudine hominum; 10.10.12. Ita dimissi Galli pecuniam ingentem sine labore ac periculo partam rettulerunt. Romae terrorem praebuit fama Gallici tumultus ad bellum Etruscum adiecti; eo minus cunctanter foedus ictum cum Picenti populo est; 10.26.13. Similius vero est a Gallo hoste quam Umbro eam cladem acceptam, quod cum saepe alias tum eo anno Gallici tumultus praecipuus terror civitatem tenuit; 21.28.4. Galli postquam utroque vim facere conati pellebantur, qua patere visum maxime iter perumpunt trepidique in uicos passim suos diffugiunt. Hannibal ceteris copiis per otium traiectis spernens iam Gallicos tumultus castra locat; 31.48.7. Ex duabus coloniis, quae velut claustra ad cohibendos Gallicos tumultus oppositae fuissent, cum una direpta et incensa esset traiecturumque id incendium velut ex continentibus tectis in alteram tam propinquam coloniam esset, quid tandem praetori faciendum fuisse?; 38.17.5. Sed haec, quibus insolita atque insueta sunt, Graeci et Phryges et Cares timeant; Romanis Gallici tumultus adsueti, etiam vanitates notae sunt; 41.19.3. Et tumultus quidem Gallicus et Ligustinus, qui principio eius anni exortus fuerat, haud magno conatu brevi oppressus erat; 45.19.3. Adduxerant eum duae in speciem honestae res, una gratulatio conveniens in ea victoria, quam ipse adiuvisset, altera querimonia Gallici tumultus acceptaeque cladis, qua regnum in dubium adductum esset; 45.19.12. Quid adtinere vim adferre rei sua sponte ad eum mox venturae? accessisse etiam novam tempestatem regno tumultus Gallici, cui vix consensu et concordia regum resisti queat.*

<sup>189</sup> Ciò avviene specialmente nel libro 7 dell'opera di Livio; si v. *supra* § 2.

<sup>190</sup> Si v., solo per citare qualche esempio, Horat. *Carm.* 4.45, dove si parla di *tumultus Poenorum* a proposito della guerra di Annibale; per il *tumultus Etruscus* cfr. Liv. 27.24.4; per il *tumultus Aetolicus* cfr. Liv. 35.34.8; per il *tumultus Plemianus* cfr. Liv. 38.51.1; per il *tumultus Histricus*

quali viene utilizzato nella maggior parte dei casi nella sua accezione atecnica.

## 9. Forme tumultuarie al di fuori di Roma: le statuizioni coloniali

Nel 44 a.C., dopo che la Gallia era stata definitivamente assoggettata, nel momento in cui si doveva stabilire l'organizzazione di una colonia nella Baetica, fu prescritto che tutto il personale alle dipendenze dei *duoviri* e degli *aediles* fosse esonerato dalle prestazioni del servizio militare e che il diritto a tale esonero venisse meno solo nel caso si verificasse un *tumultus Gallicus* o *Italicus*:

*lex coloniae Genetivae Iuliae* 62. Quos quisque eo/rum ita scribas lictores accensos viatorem / tibicinem haruspicem praeconem habebit, iis / omnibus eo anno, quo anno quisque eorum / apparebit, militiae vacatio esto, neve quis e/um eo anno, quo mag(istratibus) apparebit, invitum / militem facito neve fieri iubeto neve eum / cogito neve ius iurandum adigito neve a/digi iubeto neve sacramento rogato neve / rogari iubeti, nisi tumultus Italici Gallici/ve causa ...

---

cfr. Liv. 41.41.6. Molto comune è anche l'espressione *tumultus Italicus*, specie negli anni della guerra sociale a Roma: cfr. Vell. 2.16.2; Oros. 5.18.17; in 4.21.10 utilizza il termine *tumultus* anche a proposito della guerra condotta in Spagna in epoca repubblicana: sul punto cfr. L.A. García Moreno, *Hispaniae tumultus. Rebelión y violencia indígena en la España romana de época republicana*, in *Polis* 1 (1998) 81 ss. Per quanto concerne il *tumultus Etruscus* cfr. V. Rosenberger, *Bella et expeditiones: die antike Terminologie der Kriege Roms* (Stuttgart 1992) 142 ss.

Questa clausola, nota anche a Cicerone<sup>191</sup>, è riconnessa da Plutarco<sup>192</sup> con l'invasione del 390 a.C. Tuttavia, come correttamente, a mio avviso, suggerisce Osthoff<sup>193</sup>, è più probabile individuare nell'inserzione della clausola nel testo della *lex Ursonensis*<sup>194</sup> solo una formula, certamente stereotipata, per indicare che in caso di generico attacco improvviso dall'esterno, non per forza portato dai Galli o dagli Italici, tutti dovevano porsi a disposizione ed essere pronti a fronteggiarlo<sup>195</sup>. La procedura risulterebbe quindi essere un «pragmatic instrument»<sup>196</sup> per reazioni immediate all'interno delle colonie prima di contattare le autorità a Roma.

Ancora la *lex Ursonensis* fornisce ulteriori precisazioni sulla procedura di mobilitazione:

*lex coloniae Genetivae Iuliae* 103. Quicumque in col(onia) Genet(ia) Iluir praef(ectus)ue i(ure) d(icundo) praerit, is, colon(os), / incolasque, contributos, quocumque tempore colon(iae) fin(ium) / d(efen)dendorum causa armatos educere decurion(es) cen(suerint) / quot m(aior) p(ars) qui tum aderunt decreuerint, id e(i) s(ine) f(raude) s(ua) f(acere) l(iceto) ...

---

<sup>191</sup> Cic. *Phil.* 5.53. *Legionique Martiae et legioni quartae et iis militibus, qui de legione secunda, tricesima quinta ad C. Pansam A. Hirtium consules venissent suaque nomina edidissent, quod iis auctoritas senatus populiue Romani libertas carissima sit et fuerit, vacationem militiae ipsis liberisque eorum esse placere extra tumultum Gallicum Italicumque ...*

<sup>192</sup> Plut. *Cam.* 41.6.

<sup>193</sup> G. Osthoff, *Tumultus-Seditio* cit. 21 ss.

<sup>194</sup> Sulla *lex Ursonensis* si v. da ultimo A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana* (Sevilla 2006).

<sup>195</sup> *Contra* A. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*<sup>2</sup> (Oxford 1973) 83, secondo cui questa clausola costituirebbe un fossile giuridico preso in prestito dalle costituzioni delle colonie in Italia.

<sup>196</sup> V. Rosenberger, *The Gallic* cit. 367.

Assume grande rilevanza la competenza del duoviro di organizzare la leva di massa dei cittadini<sup>197</sup>, tanto che secondo Tanfani si tratterebbe di una competenza unica nel suo genere, dettata dalla ragione che Urso si trovava in un territorio non sottoposto pienamente a Roma. Siffatte competenze sarebbero attribuiti a tutte le comunità confinanti o situate sul territorio nemico<sup>198</sup>.

Questi brevi cenni mostrano in maniera piuttosto evidente come ci fosse grande attenzione, da parte delle autorità romane, alla gestione di qualsiasi accenno di forma tumultuaria anche nel momento in cui si verificasse fuori dai confini della città, proprio per le conseguenze che una sua estensione avrebbe potuto avere su Roma stessa.

## 9.1 I tumulti in occasione di eventi luttuosi

In questa fase della trattazione sarà analizzata una tipologia di *tumultus* che presenta caratteristiche piuttosto inedite, perché distante sia dal *tumultus* in senso tecnico, sia, almeno in relazione alle cause che ne determinano la nascita, dal *tumultus* inteso come situazione di emergenza che, seppur non decretata formalmente, è comunque dovuta a minacce esterne. I tumulti generati in un contesto di lutto costituiscono in questo momento solo un accenno di una problematica che troverà una più completa ed esauriente trattazione nell'ultima

---

<sup>197</sup> Sulla locuzione *incolasque contributos* si v. in particolare O. Licandro, *Pomponio e l'incola. Osservazioni su D. 50.16.239.2 (Pomp. l. sing. ench.) alla luce di lex Urs. cap. 98 e lex. Irr. cap. 83*, in φίλια. Scritti per G. Franciosi, cur. F.M. d'Ippolito II (Napoli 2007) 1381 ss.

<sup>198</sup> L. Tanfani, *Contributo alla storia del municipio romano* (Roma 1970) 102 ss.

parte dell'elaborato<sup>199</sup>, allorché sarà esaminato il cambiamento di contesto in cui sarà utilizzato il *iustitium*, ossia proprio in occasione di eventi luttuosi di rilevante interesse per lo “Stato” romano. Tuttavia la genesi di ciò è probabilmente dovuta proprio ad episodi verificatisi in epoca repubblicana, e che di conseguenza necessitano di essere analizzati.

## 9.2 La morte di Clodio

La morte di un personaggio tanto discusso quale era stato Publio Claudio Pulcro<sup>200</sup>, o meglio noto semplicemente come Clodio, non poteva non lasciare strascichi. Come è noto, egli fu ucciso nel 52 a.C. da Milone nel famoso scontro sulla via Appia<sup>201</sup>. Il suo corpo fu condotto a Roma dal senatore Tidio, ed esposto nell'atrio della sua casa, dove si recò tantissima folla<sup>202</sup>. Come Marco Antonio con il corpo di Cesare, la moglie di Clodio, Fulvia, mostrò alla folla le ferite

---

<sup>199</sup> Si v. *infra* cap. 4.

<sup>200</sup> Sulla figura di Clodio si v., tra gli altri, G. Lacour-Gayet, *P. Clodius Pulcher*, in *Revue Historique* 41 (1889) 1 ss.; F.B. Marsh, *The policy of Clodius from 58 to 56 b.C.*, in *Classical Quarterly* 22 (1927) 30 ss.; E. Manni, *L'utopia di Clodio*, in *RFIC*. 18 (1940) 161 ss.; E.S. Gruen, *P. Clodius: instrument or independent agent?*, in *Phoenix* 20 (1966) 120 ss.; J.-M. Flambard, *Clodius, les collègues, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du Ier siècle*, in *MEFRA*. 89 (1977) 115 ss.; L.G. Pocock, *A note on the policy of Clodius*, in *Classical Quarterly* 19 (1985) 182 ss.; H. Benner, *Die Politik des P. Clodius Pulcher: Untersuchungen zur Denaturierung des Klientelwesens in der ausgehenden römischen Republik* (Stuttgart 1987); D. Mulroy, *The early career of P. Clodius Pulcher: a re-examination of the charges of mutiny and sacrilege*, in *TAPA*. 118 (1988) 155 ss.; W.J. Tatum, *The patrician tribune: Publius Clodius Pulcher* (Chapel Hill 1999); L. Fezzi, *Il tribuno Clodio* (Bari-Roma 2008).

<sup>201</sup> Sul punto si v. soprattutto W.J. Tatum, *The patrician* cit. 214 ss. Cfr. anche O. Licandro, *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*, in *Index* 25 (1997) 458 ss.

<sup>202</sup> Cfr. Asc. in *Pis.* 3.32. *Perlatum est corpus Clodi ante primam noctis horam, infimaeque plebis et servorum maxima multitudo magno luctu corpus in atrio domus positum circumstetit.*

sul corpo del marito ucciso<sup>203</sup>. Altra analogia con i funerali di Cesare, fu ciò che avvenne nel Foro, in quello stesso Foro: i tribuni della plebe, Munazio Planco e Pompeo Rufo<sup>204</sup>, prima istigarono il popolo a condurre esso stesso il cadavere nel Foro<sup>205</sup>, successivamente mostrarono ancora una volta al popolo radunato le ferite di Clodio, il cui corpo tra l'altro non era stato neanche lavato ed era ancora sporco di sangue, tanto da indurre un sentimento di pietà perfino nell'acerrimo nemico Cicerone<sup>206</sup>. Inoltre, inveirono pubblicamente contro Milone, reo dell'uccisione. Certo è che, a differenza dell'atteggiamento di Marco Antonio ai funerali di Cesare<sup>207</sup>, che vista la piega politica che la situazione aveva preso non fu certamente consono, quello dei tribuni non mostra alcuna incoerenza, pur essendo provocatorio e vendicativo. Del resto il popolo sembrava non aspettare altro; così, incitato e guidato anche dal fedelissimo luogotenente di Clodio, Sesto, si impossessò del cadavere e lo cremò su un rogo improvvisato per l'occasione con banchi, sedie delle tribune, tavoli e

---

<sup>203</sup> Cfr. Asc. in Pis. 3.32. *Augebat autem facti invidiam uxor Clodi Fulvia quae cum effusa lamentatione vulnera eius ostendebat.*

<sup>204</sup> Sui due tribuni si v. B.A. Marshall, *A Historical Commentary on Asconius* (Columbia 1985) 168.

<sup>205</sup> Cfr. Asc. in Mil. 3.33. *Tribuni plebis accurrerunt: eis que hortantibus vulgus imperitum corpus nudum ac calcatum, sicut in lecto erat positum, ut vulnera videri possent in forum detulit et in rostris posuit.*

<sup>206</sup> Cicerone si scaglia contro il famigerato Sesto, fedelissimo agente di Clodio, accusato di *crudelitas*, per aver inferto a Clodio, lasciando che il suo cadavere fosse esposto e poi bruciato in quel modo, una pena che lo stesso Cicerone per i propri sentimenti di *humanitas* non avrebbe mai osato richiedere; cfr. Cic. *Pro Mil.* 33.13. *Quid? tu me tibi iratum, Sexte, putas, cuius inimicissimum multo crudelius etiam poenitus es, quam erat humanitatis meae postulare? Tu P. Clodi cruentum cadaver eiecisti domo; tu in publicum abiecisti; tu spoliatum imaginibus, exsequiis, pompa, laudatione, infelicissimis lignis semiustilatum, nocturnis canibus dilaniandum reliquisti. Qua re, etsi nefarie fecisti, tamen quoniam in meo inimico crudelitatem exprompsisti tuam, laudare non possum, irasci certe non debeo.*

<sup>207</sup> A proposito del quale si v. *infra* cap. 1 § 9.3.



libri<sup>208</sup>, in maniera quasi analoga a quanto avverrà con Cesare. Le analogie non terminano qui. Anche in questa occasione la folla assalì selvaggiamente la casa di Lepido, all'epoca *interrex*, e ovviamente dello stesso Milone, il quale però, avendo intuito l'inevitabile epilogo, si era prudentemente allontanato da Roma<sup>209</sup>.

Anche in questa circostanza l'assalto alle case fu respinto, ma anche questa volta la folla non si fermò: poiché i tumulti avevano impedito le elezioni consolari, il popolo in rivolta si recò nel bosco di Libitina dove erano deposti i fasci consolari e se ne impadronì. In conclusione, il senato decretò che sia l'uccisione di Clodio che i successivi tumulti fossero considerati *contra rem publicam*<sup>210</sup>.

### 9.3 La morte di Cesare

In precedenza si è analizzato il *tumultus* del 43 a.C.<sup>211</sup>, del quale il punto di partenza, o meglio sarebbe dire di rottura, è certamente la morte di Cesare, in seguito alla quale gli equilibri costituzionali

---

<sup>208</sup> Cfr. Asc. *in Mil.* 3.33. *Ibi pro contione Plancus et Pompeius qui competitoribus Milonis studebant invidiam Miloni fecerunt. Populus duce Sex. Clodio scriba corpus P. Clodi in curiam intulit cremavitque subselliis et tribunalibus et mensis et codicibus librariorum; quo igne et ipsa quoque curia flagravat, et item Porcia basilica quae erat ei iuncta ambusta est*; App. *B.c.* 2.21.77-78; Cass. Dio 40.49.1-2.

<sup>209</sup> Cfr. Asc. *in Mil.* 3.33; Cass. Dio 40.49.3-4. Su questo momento concitato del tumulto si v. anche A.W. Lintott, *Violence* cit. 198 ss.; Id., *Cicero and Milo*, in *JRS.* 64 (1974) 68 ss.

<sup>210</sup> Cfr. Cic. *Pro Mil.* 5.12. *Sequitur illud, quod a Milonis inimicis saepissime dicitur, caedem in qua P. Clodius occisus est senatum iudicasse contra rem publicam esse factam*; Asc. *in Mil.* 3.44. *In quibus cognovi pridie Kal. Mart. S.C. esse factum, P. Clodi caedem et incendium curiae et oppugnationem aedium M. Lepidi contra rem p. factam*. Sul punto si v. anche E.S. Gruen, *The last generation of the Roman Republic* (Berkeley 1974) 234 ss.

<sup>211</sup> Si v. *supra* § 5.

vennero meno<sup>212</sup>. Del resto la morte del *divus Iulius*<sup>213</sup> ebbe anche conseguenze più pratiche ed immediate, provocando già nei due giorni successivi dei tumulti, qui intesi nella atecnica accezione di disordini di piazza<sup>214</sup>. Tutto ruota intorno al cadavere di Cesare. Secondo Svetonio, i congiurati avrebbero voluto gettare nel Tevere il corpo dell'ucciso, oltre a confiscarne i beni e annullarne gli atti<sup>215</sup>. Il destino del cadavere fu discusso nella seduta del senato del 17 marzo del 43 a.C., due giorni dopo la morte, convocata proprio da Marco Antonio nel tempio di *Tellus*. Da tale seduta doveva in realtà fuoriuscire un giudizio politico su tutto l'operato di Cesare, se il suo potere era da considerarsi legittimo o detenuto illegittimamente in maniera tirannica<sup>216</sup>: ciò avrebbe ovviamente avuto influenza anche sulla sorte del cadavere e sui funerali da tributargli<sup>217</sup>. In quel 17 marzo Marco Antonio riuscì a convincere il senato che ratificare gli atti di Cesare sarebbe stata la cosa migliore da fare, visto che egli prima di partire per la campagna contro i Parti aveva già distribuito per i cinque anni

---

<sup>212</sup> Per la bibliografia inerente agli avvenimenti successivi alla morte di Cesare si v. *supra* p. 31 nt. 105.

<sup>213</sup> Relativamente ai funerali di Cesare si v. A. Fraschetti, *Roma e il principe* (Bari 1990) 46 ss.

<sup>214</sup> Sulla concitazione e i disordini seguiti alla morte di Cesare si v. W. Will, *Der römische Mob: Soziale Konflikte in der späten Republik* (Darmstadt 1991) 79 ss.

<sup>215</sup> Suet. *Div. Iul.* 82.5. *Fuerat animus coniuratis corpus occisi in Tiberim trahere, bona publicare, acta rescindere, sed metu Marci Antoni consulis et magistri equitum Lepidi destiterunt.*

<sup>216</sup> Sulla figura di Cesare e sul suo ruolo politico si v., tra la vastissima letteratura, P. Cerami, *Cesare dictator e il suo progetto costituzionale*, in *Res publica e princeps. Atti Conv. Inter. Copanello 1994* (Napoli 1996) 101 ss.; L. Canfora, *Giulio Cesare: il dittatore democratico* (Roma-Bari 1999).

<sup>217</sup> A tal proposito è molto esplicito l'atteggiamento di Calpurnio Pisone, secondo quanto ci riferisce App. *B.c.* 2.135-136 e 566-569: subito dopo lo scioglimento della seduta del 17 marzo, nella quale il senato aveva riconosciuto la validità degli atti del dittatore, rispondendo alle numerose pressioni di quanti volevano che il testamento non fosse reso pubblico e che Cesare non fosse sepolto pubblicamente, Calpurnio chiede ai consoli di convocare nuovamente il senato, cosa che effettivamente avviene. Nella nuova seduta egli torna a ribadire chiaramente la connessione solidale tra atti, testamento e funerali: i tre aspetti vengono ritenuti strettamente legati l'un l'altro.

successivi le magistrature cittadine, i governatori nelle province nonché i comandi dei vari eserciti<sup>218</sup>. In tal modo il corpo di Cesare<sup>219</sup> era “salvo”, non avrebbe fatto la fine che avrebbero voluto i cesaricidi<sup>220</sup>.

Un momento importante per lo scatenarsi del tumulto fu certamente il discorso, o meglio la *laudatio* pronunciata proprio da Marco Antonio come ultimo saluto a Cesare. Cassio Dione riferisce che il discorso di Antonio, nonostante fosse molto sentito, non era adatto alle circostanze<sup>221</sup>. Egli infatti tenne un atteggiamento piuttosto ambiguo, certamente non consono all’ammnistia che era stata appena concessa<sup>222</sup>. Infatti Marco Antonio dapprima lesse il senatoconsulto che lodava Cesare, poi, contribuendo in maniera forse decisiva ad esasperare ancor di più gli animi del popolo, avrebbe mostrato (o permesso che fosse mostrato) allo stesso le ferite inferte al cadavere di Cesare<sup>223</sup>.

La lettura del testamento, il discorso di Antonio, il suo gesto di mostrare al popolo le ferite, tutto ciò esacerbò ancor di più gli animi

---

<sup>218</sup> Sul punto si v. H. Botermann, *Die Soldaten* cit. 3 ss.

<sup>219</sup> Sul corpo di Cesare e la sua *sacrosanctitas* cfr. G. Dobesch, *Caesars Apotheose zu Leibzeiten und sein Ringen um den Königstitel* (Wien 1966) 29 s.; R.A. Bauman, *Tribunician Sacrosanctity in 44, 36 and 35 B.C.*, in *RhM.* 124 (1981) 167 ss.

<sup>220</sup> I cadaveri di coloro che erano considerati tiranni venivano gettati nel Tevere. È questa la sorte che toccò ai corpi di Tiberio (cfr. Plut. *Tib. Gracch.* 20.4) e Gaio Gracco (cfr. Plut. *C. Gracch.* 17.2; Vell. 2.6). Per ulteriori casi di cadaveri gettati nel Tevere si v. J. Le Gall, *Recherches sur le culte du Tibre* (Paris 1953) 88 s.; F. Hinard, *Spectacle des exécutions et espace urbain*, in *L’Urbs. Espace urbain et histoire (I<sup>er</sup> siècle av. J.C. – III<sup>er</sup> siècle ap. J.C.): actes du colloque international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l’École française de Rome (Rome, 8-12 mai 1985)* (Rome 1987) 120.

<sup>221</sup> Cass. Dio 44.35.4.

<sup>222</sup> Sul punto cfr. A. Fraschetti, *Roma* cit. 52 ss.

<sup>223</sup> Gesto che nel linguaggio simbolico romano richiamava in maniera esplicita la vendetta: sul punto si v. Y. Thomas, *Se venger au Forum. Solidarité familiale et procès criminel a Rome*, in *La vengeance. Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l’Antiquité*, cur. J.P. Poly, R. Verdier (Paris 1984) 65 ss.

del popolo, scatenando il *tumultus*. Il *demos* scatenò una vera e propria caccia all'uomo, in tal caso ovviamente i cesaricidi, dirigendosi verso le loro case con l'obiettivo di incendiarle<sup>224</sup>. Respinta in tale tentativo, la plebe urbana si impossessò allora del feretro di Cesare, che magistrati ed ex-magistrati avrebbero dovuto condurre a braccio al Campo Marzio accanto alla tomba della figlia Giulia<sup>225</sup>.

Il tumulto era tale che la stessa plebe era divisa sul da farsi: una parte voleva cremare il corpo nella curia di Pompeo dove si era verificato l'assassinio; un'altra parte addirittura nella cella di Giove Ottimo Massimo, sul Campidoglio. Ad impedire quest'ultima eventualità furono secondo Cassio Dione i soldati<sup>226</sup>, secondo Appiano i sacerdoti<sup>227</sup>. La cremazione del cadavere però ci fu, e avvenne

---

<sup>224</sup> Cfr. Cic. *Att.* 14.10.1. *Meministine te clamare causam perisse si funere elatus esset? At ille etiam in foro combustus laudatusque miserabiliter servique et egentes in tecta nostra cum facibus immisi. Quae deinde? Ut audeant dicere, 'tunc contra Caesaris nutum?' Haec et talia ferre non possum;* Plut. *Caes.* 68.2; Plut. *Cic.* 42.4; Plut. *Ant.* 14.8; Plut. *Brut.* 20.7; Suet. *Div. Iul.* 85.1; Cass. Dio 44.50.4. Diversa la tradizione riportata in App. *B.c.* 2.147 e 613, secondo cui il popolo avrebbe dato fuoco alla stessa curia in cui Cesare era stato vittima dell'assassinio. Sul punto si v. B.R. Motzo, *Caesariana et Augusta*, in *AFLC.* 4 (1931-33) 67, che pensa ad un fraintendimento di Appiano; A. Fraschetti, *Roma* cit. 54 nt. 18, secondo cui «più che trattarsi di un fraintendimento dei successivi provvedimenti triumvirali ... l'incendio della curia di Pompeo in Appiano può confrontarsi con l'intenzione di dare fuoco a quella stessa curia sempre nel giorno dei funerali di Cesare e nel rogo del cadavere: una simile intenzione è riferita tanto da Suetonio, *Div. Iul.* 84.6, quanto da Cassio Dione, 44.50.2».

<sup>225</sup> Essa era morta giovanissima dopo aver sposato Pompeo. Sul punto cfr. Suet. *Div. Iul.* 84.1; Cass. Dio 44.51.1.

<sup>226</sup> Cfr. Cass. Dio 44.50.4, il quale riferisce che i soldati si opposero a tale tentativo della plebe urbana per paura che il rogo di Cesare potesse provocare altri incendi.

<sup>227</sup> Cfr. App. *B.c.* 2.147, secondo cui i sacerdoti consideravano un vero e proprio sacrilegio il cremare un cadavere all'interno di un tempio.

nell'*Urbs*<sup>228</sup>, infrangendo un divieto talmente antico da essere contenuto addirittura già nelle XII tavole<sup>229</sup>.

Rispetto a quanto avvenuto per i funerali di Silla<sup>230</sup>, dove i disordini in qualche modo furono evitati, non si può dire assolutamente lo stesso in questo caso. La morte di Cesare, il suo funerale, avevano scatenato la folla, che aveva dato luogo a tumulti<sup>231</sup>, nel corso dei quali era stato anche ucciso e addirittura fatto a pezzi il tribuno della plebe Elvio Cinna<sup>232</sup>.

Le analogie tra i tumulti di Clodio e Cesare sono davvero molte. Tale sistematicità di episodi, se ripetuta, avrebbe sicuramente potuto essere nociva per lo "Stato". I tumulti repubblicani, questa tipologia di tumulti, saranno presi ad esempio come modello negativo e costituiranno il presupposto di una nuova gestione del lutto pubblico nell'età del principato<sup>233</sup>.

---

<sup>228</sup> Cfr. Suet. *Div. Iul.* 84.6; App. *B.c.* 2.148; Cass. Dio 44.50.2; ma anche Cic. *Phil.* 2.91; Cic. *Att.* 14.10.1; Liv. *Per.* 116.6. Sul punto si v. anche B. Liou-Gille, *Funérailles "in urbe" et divinisation, le funérailles de César*, in *Hommages a H. Le Bonniec. Res sacrae* (Bruxelles 1988) 288 ss.

<sup>229</sup> Cfr. Plut. *Brut.* 206; App. *B.c.* 2.148. Riguardo al divieto di cremare e seppellire i cadaveri all'interno dell'*Urbs* cfr. *XII Tabulae* 10.1 (ed. *FIRA.* I) 66; C. Ampolo, *Il lusso funerario e la città arcaica*, in *AION.* 6 (1984) 81; F. Dupont, *L'autre corps de l'empereur-dieu*, in *TR.* 7 (1986) 233 ss.

<sup>230</sup> Sul presunto *iustitium* decretato in occasione della morte e dei funerali di Silla si v. *infra* cap. 4 § 1.

<sup>231</sup> Tanto è vero che in seguito alla morte di Augusto Tiberio farà riferimento proprio ai funerali di Cesare per indicare ciò che non voleva si verificasse, ossia i tumulti di piazza. Sul punto si v. *infra* cap. 4 § 3.

<sup>232</sup> Sul punto si v. T.R.S. Broughton, *MRR.* II cit. 324. Elvio Cinna sarebbe rimasto vittima di un vero e proprio scambio di persona; la vittima designata infatti avrebbe dovuto essere L. Cornelio Cinna, pretore nel 44 a.C. e partecipe della congiura delle idi di marzo; a tal proposito si v. A. Alföldi, *Studien über Caesars Monarchie* (Lund 1953) 65; T.P. Wiseman, *Cinna the Poet* (Leicester 1974) 44 ss.

<sup>233</sup> A proposito dei quali si v. *infra* cap. 4.

## Capitolo 2: *Iustitium* repubblicano

### 1. *Tumultus* e *iustitium*

Dopo aver analizzato il *tumultus*, che molto spesso ne ha costituito l'antecedente logico, si rende necessario spostare l'attenzione sul *iustitium*<sup>234</sup>.

«Vi è un istituto del diritto romano che si può considerare in qualche modo come l'archetipo del moderno Ausnahmezustand e che, tuttavia - anzi forse proprio per questo - , non sembra aver ricevuto sufficiente attenzione da parte degli storici del diritto e dei teorici del diritto pubblico: il *iustitium*»<sup>235</sup>. Con questa affermazione Agamben riconduce allo stato di eccezione un istituto dell'ordinamento costituzionale romano, quale il *iustitium*, enfatizzandone il ruolo e

---

<sup>234</sup> Su *tumultus* e *iustitium*, e sulle loro connessioni: L. Lange, *Römische Alterthümer*<sup>3</sup> I (Berlin 1876) 379 s.; A. Nissen, *Das Justitium. Eine Studie aus der römischen Rechtsgeschichte* (Leipzig 1877); P. Willems, *Le sénat* cit. 243 ss.; Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> I cit. 263, 693 s.; III/2 cit. 1248; G. Plaumann, *Das sogenannte senatusconsultum ultimum. Die Quasidiktatur der späteren römischen Republik*, in *Klio* 13 (1913) 321 ss., spec. 346; G. Osthoff, *Tumultus - seditio* cit. 30 ss., 79 ss.; W. Seston, *Les chevaliers romains et le 'iustitium' de Germanicus*, in *RHDF*. 30 (1952) 159 ss. [= *Scripta Varia. Mélanges d'histoire romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du Christianisme* (Rome 1980) 155 ss.]; P. Jal, *Tumultus* cit. 281 ss.; A. Lintott, *Violence* cit. 91, 154; P.P. Bonenfant, *Le iustitium de Tibérius Sempronius Gracchus*, in *Hommages à M. Renard*, éd. J. Bibauw II (Bruxelles 1969) 113 ss.; J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung* (München 1970) 67, 87, 118; L. Vidman, *Inferiae und iustitium*, in *Klio* 53 (1971) 209 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> III (Napoli 1973) 271; A. Ormanni, s.v. «Necessità (Stato di)» cit. 822 ss.; J. Le Gall, *Tumultus* cit. 41 ss.; W. Nippel, *Aufbruch und "Polizei" in der römischen Republik* (Stuttgart 1988) 100, 151, 157, 224 nt. 16, 246 nt. 146; A. Fraschetti, *La Tabula Hebana, la Tabula Siarensis e il iustitium per la morte di Germanico*, in *MEFRA*. 100 (1988) 867 ss.; L. Scalia, *Osservazioni su due 'iustitia' repubblicani (Cic. Planc. 33 e Plut. Tib. 10,4)*, in *Med. Ant.* 2/2 (1999) 673 ss.; G. Urso, *Tumultus* cit. 123 ss.; G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 55 ss.; C. Masi Doria, *Salus populi suprema lex esto. Modelli costituzionali e prassi del "Notstandsrecht" nella res publica romana*, in *Scritti in onore di M. Scudiero* III (Napoli 2008) 1259 ss. (da cui in seguito citerò) [= in *Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare. Atti della Tavola rotonda, Teramo 24 maggio 2007*, cur. M.F. Cursi (Napoli 2008) 105 ss.].

<sup>235</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 55.

ponendolo, insieme al *tumultus*, come colonna portante al centro della costruzione dello stato di emergenza. La sua opera ha avuto quanto meno il merito indiscusso di ravvivare il dibattito sui nessi reciproci tra questi due istituti, «temi sui quali, forse, la storiografia antichistica non ha ancora raggiunto sufficienti punti di stabilità»<sup>236</sup>.

Nei primi anni della repubblica il *iustitium* costituisce quasi sempre misura d'emergenza successiva proprio al *tumultus*, e lo scopo era chiaramente quello di catalizzare la soglia di attenzione della città nei confronti dell'evento bellico imminente, favorendo nel contesto l'arruolamento militare<sup>237</sup>.

Il *tumultus* si pone quindi spesso come presupposto del *iustitium*: il senato constata la presenza di una situazione di emergenza o di necessità, come la minaccia imminente di una aggressione nemica o di disordini o ancora, chiaramente in età molto avanzata, il pericolo del sorgere di una guerra civile, e in tutte queste situazioni può *decernere tumultum*; questa procedura è già di per sé istitutiva di un sistema di allerta nei confronti della popolazione, oltre che, come visto in precedenza, necessaria per velocizzare e snellire le altrimenti rigide formalità di chiamata alla leva militare. Tuttavia, il *tumultus* costituisce spesso il momento iniziale di un meccanismo più complesso, che può essere completato dall'*edicere iustitium* dei

---

<sup>236</sup> C. Masi Doria, *Salus populi suprema lex esto* cit. 1259.

<sup>237</sup> Cfr. Liv. 3.27.3. *tum quicumque aetate militari essent, armati cum cibariis in dies quinque coctis vallisque duodenis ante solis occasum Martio in campo adessent*; 4.31.9-32.1. *Romae terror ingens erat ... in muris armati dispositi, et iustitium in foro tabernaeque clausae, fiuntque omnia castris quam urbi similia*; 7.9.6. *Dictator cum tumultus Gallici causa iustitium edixisset, omnes iuniores sacramento adegit ingentique exercitu ab urbe profectus in citeriore ripa Anienis castra posuit*.

magistrati e addirittura, nella fase tardo-repubblicana<sup>238</sup>, anche dall'emanazione del *senatus consultum ultimum*<sup>239</sup>, altro istituto particolarmente discusso.

Prima di analizzare cosa fosse effettivamente il *iustitium* repubblicano, è necessario premettere che la storiografia<sup>240</sup> si è soffermata in via prevalente sulla seconda tipologia di *iustitium*, quella di età imperiale, e in particolare su un singolo caso specifico, ossia il *iustitium* per la morte di Germanico del 19 d.C., attestatoci da fonti sia letterarie che epigrafiche<sup>241</sup>. Ciò è stato probabilmente dovuto alla scoperta di due importantissimi documenti epigrafici che riguardano i provvedimenti assunti dal senato romano in seguito alla improvvisa morte del figlio di Druso, ossia la *Tabula Hebana* e la *Tabula Siarensis*<sup>242</sup>. Infatti, il confronto e l'integrazione tra le notizie contenute nelle due iscrizioni e la tradizione letteraria confluita in Tacito e Svetonio hanno permesso di fornire un quadro abbastanza preciso delle modalità con cui a Roma fu accolta la notizia della morte di Germanico. Ma questo *iustitium* del 19 d.C., come anche gli altri che furono indetti negli anni del principato di Augusto e di Tiberio, mostra tratti specifici che inequivocabilmente lo pongono in una

---

<sup>238</sup> Nella prospettiva dello stato di necessità, A. Nissen, *Das Iustitium* cit. 76, ritiene proprio che questi tre istituti siano strettamente legati tra loro; in particolare il *tumultus* è inteso come presupposto del *senatusconsultum ultimum* e allo stesso tempo come unica causa del *iustitium*. Sul punto si v. *infra* cap. 3 § 3.2.

<sup>239</sup> A proposito del quale si v. *infra* cap. 3 § 3.1.

<sup>240</sup> S. Weinstock, *The Posthumous Honours of Germanicus*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, cur. R. Chevallier (Paris 1966) 891 ss.; W. Seston, *Les chevaliers romains* cit. 159 ss.; H.S. Versnel, *Destructions, devotio and Despair in a Situation of Anomy: the Mourning for Germanicus in triple Perspective*, in *Perennitas. Studi in onore di A. Brelich* (Roma 1980) 541 ss.; A. Fraschetti, *La Tabula Hebana* cit. 861 ss.; Id., *Roma* cit. 94 ss.

<sup>241</sup> Riguardo al *iustitium* indetto per la morte di Germanico e in generale alla tipologia di *iustitia* per gestire il lutto pubblico si v. *infra* cap. 4.

<sup>242</sup> A proposito delle quali si v. *infra* cap. 4 § 3.



determinata fase del suo sviluppo: si tratta di indizioni in contesti di lutto pubblico, assunte per la scomparsa di membri della casa augustea.

Il *iustitium*, tuttavia, ha una storia che inizia con l'età repubblicana, un periodo in cui alle indizioni era estranea nel modo più assoluto qualsiasi situazione di lutto pubblico<sup>243</sup>. Proprio questa sua lunga prima vita è quella che presenta i maggiori interrogativi, ed è quella che sarà oggetto di questa parte della trattazione, per poi procedere successivamente ad analizzare l'evoluzione dell'istituto, cercando di comprendere le motivazioni che lo portarono a diventare strumento di gestione del lutto pubblico in occasione della scomparsa di membri della casa augustea, specie in relazione alla possibile influenza che su tale processo può aver esercitato proprio il principato di Augusto.

---

<sup>243</sup> *Contra* G. Wesch-Klein, *Funus publicum* (Stuttgart 1941) 91 ss. L'a. fornisce una accurata sintesi degli studi e dei risultati della ricerca sul tema, non prendendo specifica posizione, se non accogliendo la proposta di Middel riguardo ai motivi che avrebbero portato ad impiegare il termine *iustitium* come sinonimo di *luctus publicus*. Questa ipotesi, che era già stata avanzata da A. Middel, *De iustitio* 61 s., a conclusione della sua monografia, poggia le sue basi sulla considerazione che *iustitium* fosse sinonimo di *luctus publicus* già in età repubblicana. Tuttavia sembrano pertinenti le obiezioni di L. Scalia, *Osservazioni cit.* 675 nt. 6 secondo cui «questa ipotesi ... non può tuttavia condividersi. A prescindere infatti dai dubbi che si possono fondatamente sollevare quanto alla motivazione, che mi sembra ridurre il problema in termini troppo semplicistici (si sarebbe iniziato a usare comunemente il termine quando si fecero più frequenti le proclamazioni di *luctus publicus*) l'A. colloca comunque il fenomeno già in età repubblicana. Ad eccezione di un caso testimoniato da Livio per il 321 a.C., ... di questa equivalenza fra *iustitium* e *luctus publicus* non c'è alcuna traccia nella documentazione in nostro possesso per il periodo alto e mediorepubblicano, come del resto lo stesso Middel era costretto ad ammettere. Da un punto di vista cronologico, per il I sec. a.C. e prima dell'età augustea c'è solo il discusso e particolarissimo caso del *iustitium* al funerale di Silla, che merita senz'altro un approfondimento».

## 2. L'etimologia: *ius* e *sistere*?

In linea generale è possibile osservare che nei primi secoli della repubblica il *iustitium* era indetto in situazioni di particolare gravità, nell'ambito di quello che si può definire un contesto di emergenza, quando, in altri termini, un pericolo esterno (rappresentato per lo più da attacchi di popolazioni limitrofe, quali Equi e Volsci, ma anche e soprattutto Galli) metteva a repentaglio la sopravvivenza della stessa comunità civica. In tale prospettiva il *iustitium* si configurava quindi come una temporanea sospensione dell'attività giudiziaria, decretata da un magistrato *cum imperio* per rispondere ad una particolare esigenza, ossia il rapido reperimento di soldati, e facilitare così le operazioni di leva straordinaria, previste dalla dichiarazione dello stato di *tumultus*.

L'etimologia del termine *iustitium* non è certa, e le opzioni scelte sono probabilmente influenzate anche dalle conseguenze e dagli effetti attribuiti all'indizione dello stesso. Così, per tornare ad Agamben, egli sostiene senza alcun dubbio che «il termine *iustitium* - costruito esattamente come *solstitium* - significa letteralmente arresto, sospensione del diritto: *quando ius stat* - spiegano etimologicamente i grammatici - *sicut solstitium dicitur (iustitium si dice quando il diritto sta fermo, come [il sole nel] solstizio»*<sup>244</sup>. L'opzione scelta da Agamben è chiaramente funzionale alla sua idea del *iustitium*, che implicherebbe una sospensione non semplicemente della funzione

---

<sup>244</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 56.

giurisdizionale, ma di tutto il diritto in quanto tale, tanto che l'a. parla di «paradossale istituto giuridico, che consiste unicamente nella produzione di un vuoto giuridico»<sup>245</sup>.

Aveva aderito a questa etimologia già Cuq, secondo cui «*justitium* vient da *jus-stitium* (composé de *sto* comme *sol-stitium* et *inter-stitium*)»<sup>246</sup>. Lo stesso Willems, pur avversando la tesi di Nissen sul *iustitium*, ossia che esso avrebbe sospeso tutto il diritto, in quanto contraddetta «par tous les faits historiques», aveva concordato sull'etimologia proposta, *ius* e *stare*, ritenendola «basée sur une étymologie possible du terme»<sup>247</sup>. Nissen<sup>248</sup> propendeva infatti per la tesi che il termine derivasse da *ius* e *stare*, sostenendo che la sua indizione avesse determinato una vera e propria paralisi del diritto, da cui sarebbe derivato un potere tanto assoluto quanto arbitrario dei magistrati in carica.

Queste ipotesi interpretative tuttavia non appaiono del tutto convincenti, poiché appunto basate su una idea degli effetti del *iustitium* “eccessiva”, ossia che la sua dichiarazione comportasse una vera e propria stasi del diritto. Più probabile sembra essere una derivazione del termine da *ius* e *sistere*, ossia il diritto che viene arrestato, fermato, più che il diritto che rimane fermo immobile producendo un vuoto giuridico. È questa la via seguita più di recente da Garofalo, che a proposito dell'etimologia della denominazione di tale provvedimento d'emergenza propende per «*ius*, nell'accezione di

---

<sup>245</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 56.

<sup>246</sup> É. Cuq, s.v. «*justitium*», in *Dictionnaire* III cit. 779.

<sup>247</sup> P. Willems, *Le Sénat* cit. 245 nt. 244.

<sup>248</sup> A. Nissen, *Das Justitium* cit. 25.

diritto inteso nel suo aspetto processuale ... e *sistere*, nel significato di “far fermare”, senz’altro da preferire a *stare*, ovviamente nel senso di “rimanere immobile”»<sup>249</sup>.

In precedenza si era espresso in questi termini anche Santoro, secondo cui «la formazione etimologica è certa. *Iustitium* deriva da *ius* e *sistere* (arrestarsi)»<sup>250</sup>. Conseguentemente, lo studioso palermitano sostiene che non possa assolutamente parlarsi di una sospensione assoluta dell’ordinamento giuridico o delle garanzie costituzionali. Alle stesse conclusioni era giunto Gioffredi, anch’egli sostenitore della derivazione etimologica del termine da *ius* e *sistere*, secondo il quale «la risalenza dell’istituto fa scartare qualsiasi accezione astratta od evoluta, come quella di ordinamento giuridico (il che, nella specie, non sarebbe neppure esatto) o di garanzia del cittadino»<sup>251</sup>.

Tutto sembra ruotare, oltre ovviamente al rapporto tra etimologia e semantica, che non sempre sono sullo stesso piano, intorno al significato che in *iustitium* assume *ius*: che cosa è che viene arrestato, fermato? Qual è l’oggetto del *sistere*? Sembra eccessiva l’accezione che da questo contesto ne inferisce Santoro, il quale pone l’accento sul concetto di attività rituale, su ciò che, specie nel periodo più antico, si compiva ritualmente e dunque anche l’attività negoziale privata<sup>252</sup>. Infatti non sembra risultare dalle fonti che tale attività,

---

<sup>249</sup> L. Garofalo, *In tema di iustitium*, in *Piccoli scritti di diritto penale romano* (Padova 2008) 69 ss. [= in *Index* (2009) 113 ss. = in *Biopolitica e diritto romano* (Napoli 2009) 117 ss., da cui citerò].

<sup>250</sup> R. Santoro, *Potere ed azione nell’antico diritto romano*, in *AUPA*. 30 (1967) 160.

<sup>251</sup> C. Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane* (Roma 1955) 282.

<sup>252</sup> R. Santoro, *Potere ed azione* cit. 160 s., ritiene determinante in relazione a ciò due luoghi liviani, Liv. 3.27.2 e 4.26.12, dove tra gli effetti del *iustitium* vi è anche quello delle chiusure delle botteghe e quindi in senso lato un blocco delle attività negoziali private (a proposito dei quali si v.

quando poteva svolgersi senza la necessaria partecipazione di un organo della *civitas*, venisse sempre sospesa come conseguenza dell'indizione del *iustitium*, o comunque per effetto di questa unica misura. Le testimonianze semmai sembrano suggerire che i soggetti legittimati ad emanare tale misura straordinaria potevano a seconda dei casi estenderne la normale portata, individuando talune attività private che dovevano essere parimenti bloccate come quelle di natura pubblicistica che automaticamente erano soggette alla misura stessa<sup>253</sup>.

Non del tutto convincente sembra essere anche la traduzione di *ius* con tribunale<sup>254</sup>, ossia il luogo in cui viene amministrata la giustizia, che pure compare in qualche passo<sup>255</sup>; questa posizione effettivamente non porterebbe a conseguenze tanto diverse rispetto a quelle di chi sostiene una traduzione più tradizionale, ossia *ius* inteso

---

però *infra* cap. 2 § 5.2). Anche gli autori greci, che rendono *iustitium* con ἀπραξία o ἀργία, mostrerebbero inoltre che *iustitium* riguardi in genere l'attività privata, per quanto ormai spoglia dell'originario carattere di ritualità. Si v. a tal proposito App. B.c. 1.244 ss.; Plut. *Sull.* 8.6-7; Plut. *Mar.* 35.4, che parlano rispettivamente di ἀργία e ἀπραξία.

<sup>253</sup> Sul punto si v. *infra* cap. 2 § 5.1, a proposito degli effetti del *iustitium*.

<sup>254</sup> C. Gioffredi, *Diritto e processo* cit. 281, ritiene che la traduzione di *ius* come tribunale sia una «testimonianza ... che non può essere sottovalutata, perché nessun altro luogo che potrebbe ricondurre alla vita giuridica ha preso questo nome. Non, per rifarci al diritto privato, i *penetralia pontificum*, dove pur si elabora il *ius civile*, non ... il *comitium* o altri siti ove si adunano le assemblee popolari per approvare le *leges*». Tuttavia poi lo stesso autore ritiene che a proposito di *iustitium* sia più corretto tradurre *ius* come giudizio o più genericamente come attività giudiziaria in senso lato. Si v. anche B. Biondi, s.v. «*ius*», in *NNDI*. IX (1968) 375 s., secondo cui «*ius* è termine che corrisponde al nostro diritto ed agli analoghi delle lingue moderne ... Non mancano però altri significati di *ius* nell'orbita del diritto: indica il luogo in cui il magistrato amministra giustizia». Sul punto si v. anche R. Santoro, *Potere* cit. 160 ss.; B. Albanese, *Premesse allo studio del diritto privato romano* (Palermo 1978) 75 ss.; A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup> (Napoli 1990) 115 ss.

<sup>255</sup> Anzitutto in D. 1.1.11 (Paul. 14 *ad Sab.*). *Ius pluribus modis dicitur: uno modo, cum id quod semper aequum ac bonum est ius dicitur, ut est ius naturale. altero modo, quod omnibus aut pluribus in quaque civitate utile est, ut est ius civile. Nec minus ius recte appellatur in civitate nostra ius honorarium. Praetor quoque ius reddere dicitur etiam cum inique decernit, relatione scilicet facta non ad id quod ita praetor fecit, sed ad illud quod praetorem facere convenit. alia significatione ius dicitur locus in quo ius redditur, appellatione collata ab eo quod fit in eo ubi fit. Quem locum determinare hoc modo possumus: ubicumque praetor salva maiestate imperii sui salvoque more maiorum ius dicere constituit, is locus recte ius appellatur.*

come diritto, ma parrebbe comunque in qualche modo eccessivamente forzata<sup>256</sup>.

Sembra quindi più pertinente che *ius* nell'ambito del *iustitium* sia da tradurre con diritto inteso nel suo aspetto processuale, in pratica la *iurisdictio*, l'attività giudiziaria in sede civile<sup>257</sup>.

Si tratta a mio parere della soluzione da preferire, tenuto conto degli effetti che tale straordinaria misura d'emergenza produceva, ben lontani da una totale paralisi del diritto paragonabile ad un vero e proprio vuoto giuridico.

### **3. *Decernere tumultum, edicere iustitium***

Uno dei punti più controversi è quello concernente i soggetti che in età repubblicana erano legittimati ad *edicere iustitium*.

In via preliminare è possibile notare una importante differenza, in relazione all'altra misura straordinaria, ossia il *tumultus*. A proposito della sua dichiarazione nelle fonti viene utilizzato<sup>258</sup> il verbo

---

<sup>256</sup> Cfr. É. Cuq, s.v. «*justitium*», in *Dictionnaire* III cit. 779, che parla di «lieu où le magistrat dit le droit», salvo poi comunque concludere che il sostantivo *iustitium* avrebbe la sua ragion d'essere nell'essere una misura straordinaria che impone il divieto temporaneo di «procéder à aucun des actes qui d'ordinaire s'accomplissent en ce lieu», cioè nel tribunale per l'appunto.

<sup>257</sup> Si v. sul punto L. Garofalo, *In tema* cit. 91. R. Santoro, *Potere ed azione* cit. 160, ritiene invece che «*ius* non può pertanto designare qui il giudizio. Vero è che le fonti indicano, tra gli effetti del *iustitium*, la sospensione dell'attività giudiziaria, ma, mentre da un lato pongono l'accento sull'attività piuttosto che sul suo prodotto, estendono la portata del provvedimento ad ogni altro campo dell'attività pubblica ordinaria, e, quel che più conta, alla stessa attività negoziale privata». Questa impostazione è coerente con la visione dell'a. che estende la sfera applicativa dell'istituto in via automatica anche all'attività dei privati, ritenendo quindi che il termine faccia riferimento a qualsiasi attività abbia carattere rituale, quindi non solo quella pubblica.

<sup>258</sup> Cfr., ad esempio, Cic. *Phil.* 5.31. *Tumultum decerni, iustitium edici, saga sumi dico oportere, dilectum haberi, sublatis vacationibus*; 6.2. *Tumultum esse decerni, iustitium edici, saga sumi dixi placere*.

*decernere*, che, come sottolinea Masi Doria<sup>259</sup>, «è atto ricognitivo del senato», mentre «l'*edicere iustitium* ... è atto precettivo, tipico del magistrato». Infatti, come già sottolineato in precedenza, la dichiarazione dello stato di *tumultus* era dal punto di vista formale riservata esclusivamente al senato. A ciò poteva poi seguire la nomina del dittatore; in caso contrario, anzitutto ai consoli competeva la gestione di uno stato di emergenza dichiarato però formalmente dal consesso senatorio<sup>260</sup>.

Appare quindi utile soffermare l'attenzione proprio sulla effettiva portata dei verbi in oggetto, ossia *decernere* ed *edicere*.

*Decernere* è nome verbale che esprime propriamente l'idea di una decisione presa, in ordine ad un determinato oggetto, in seguito ad un intimo convincimento ed un congruente giudizio di valore<sup>261</sup>. Ci si trova di fronte dunque ad una attività che, partendo da una mozione di ordine psicologico, si concreta, seppur non esclusivamente, in una disposizione nei confronti del medesimo soggetto agente ovvero nei riguardi di altri soggetti<sup>262</sup>.

Esso risulta essere piuttosto risalente, tanto che lo si trova usato con diverse accezioni in alcune iscrizioni risalenti all'inizio del II

---

<sup>259</sup> C. Masi Doria, *Salus populi suprema lex esto* cit. 1263.

<sup>260</sup> Sul punto si v. *supra* cap. 1 § 2.1.

<sup>261</sup> Cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, cur. E. Lommatzsch, s.v. «*cernō*» III (Lipsiae 1907-1912) 863 ss.; A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*cernō*», in *Dictionnaire* cit. 177 ss. Sul punto, G. Mancuso, *Studi sul decretum nell'esperienza giuridica romana*, in *AUPA*. 40 (1988) 63 ss.

<sup>262</sup> Infatti i linguisti sono soliti classificare tale verbo sia tra i *verba sentiendi* che tra i *verba voluntatis*: cfr., per tutti, A. Gandiglio, G.B. Pighi, *Corso di lingua latina V. Sintassi latina* (Bologna 1968) 99 ss. Ma si v. anche M. Leumann, J.B. Hofman, A. Szantyr, *Lateinische Grammatik II* (München 1965) 310 ss.

secolo a.C.<sup>263</sup>. L'espressione assume rilevanza giuridica laddove indica una decisione, un parere, un comando o finanche un giudizio emessi da un organo collettivo, ma anche da singoli magistrati, oltre che ovviamente dal principe in età imperiale<sup>264</sup>. Il *decernere* quindi è attività propria anche di organi collettivi, come il senato. Tutte le decisioni prese dal senato romano su proposta del magistrato presidente furono indicate fin dall'età antica come *senatus decreta*<sup>265</sup> o *consulta*<sup>266</sup>. De Martino ritiene che non vi sia alcuna prova che il *senatusconsultum* nell'età antica prendesse il nome di *decretum*, ma al massimo *sententia*<sup>267</sup>. A dire il vero, come sottolinea Mancuso<sup>268</sup>, le fonti<sup>269</sup> attestano numerosi casi in cui la deliberazione senatoria

---

<sup>263</sup> È il caso ad esempio del decreto di L. Emilio Paolo, proconsole della Spagna Ulteriore, sul quale si v. *FIRA*. I 305; ma anche del famoso *senatusconsultum de Bacchanalibus*, ancora in *FIRA*. I 240.

<sup>264</sup> Sul punto si v. F. De Marini Avonzo, s.v. «decreto», in *NNDI*. V (1960) 375 ss.

<sup>265</sup> Cfr. Tac. *Ann.* 3.51; Suet. *Div. Aug.* 44. Entrambi parlano di *decretum patrum*, laddove il sostantivo *patres* è utilizzato nel significato generale di senatori.

<sup>266</sup> Molto dubbia la portata della distinzione tra i due termini. Elio Gallo per primo volle vedere nei *decreta* le varie parti in cui poteva articolarsi il *senatusconsultum*, ma si tratta di una teoria che già Verrio Flacco, nel riferirla, giudicava fallace: Cfr. Fest. s.v. «*senatus decretum*» [L. 454]. E. De Ruggiero, *Dizionario Epigrafico* II cit. 1502, sostiene infatti che tale distinzione è priva di qualsiasi fondamento. Nissen, *Das Justitium* cit. 18, individuò l'elemento distintivo nella diversa natura che avrebbero avuta i *senatus decreta*: emanazione del potere senatorio di comando, rispetto ai *consulta*, semplici opinioni. Idea che pur suggestiva non è però verificabile attraverso una esegesi delle fonti, che sul punto tacciono. Altri autori, come Th. Mommsen, *Römische Staatsrecht*<sup>3</sup> III (Leipzig 1888) 994 ss., sostengono invece che per quanto le due ipotesi fossero tutto sommato equivalenti, la prima sarebbe però stata usata nel momento in cui si voleva dare rilievo all'avvenuto intervento del magistrato nella deliberazione, mentre la seconda avrebbe fatto riferimento esclusivamente alla volontà senatoria.

<sup>267</sup> F. De Martino, *Storia* III cit. 191 s., secondo cui «né sapremmo comprendere perché il termine *decretum*, se in origine avesse indicato l'atto del magistrato, si sarebbe in seguito trasferito a designare l'atto dei senatori e non sarebbe invece scomparso». Diversamente aveva ritenuto E. De Ruggiero, s.v. «*decretum*», in *Dizionario Epigrafico* II cit. 1501, per il quale «... poiché una deliberazione non era possibile se non sopra una relazione del magistrato, gli antichi quando volevano rilevare appunto questo suo atto usavano la parola *decretum*».

<sup>268</sup> G. Mancuso, *Studi sul decretum* cit. 90.

<sup>269</sup> Cfr., a titolo esemplificativo, Cic. *de leg.* 3.3.10; Cic. *de div.* 1.92; Cic. *de off.* 3.32; 3.113; Cic. *de fin.* 2.16.54; Cic. *Brut.* 22.85; Cic. *Cat.* 1.2.4; Cic. *de dom.* 9.24; Cic. *pro Sest.* 14.32; Cic. *in Vat.* 15.36; Cic. *Phil.* 2.15; Cic. *Att.* 1.14; Caes. *bell. Gall.* 2.35.5; *B.c.* 1.2.2; Sall. *Cat.* 36.3; Sall. *Iug.* 28.3; Liv. 1.41.6; 2.5.1; 3.42.6; 6.16.6; 10.12.3; 27.10.6; 31.49.1; 42.36.1.



rivestiva la forma del *decretum*, sia nelle fonti relative alla narrazione dell'età regia che di quella successiva.

Comunque, il termine *decretum*<sup>270</sup>, che sembra apparire per la prima volta nelle nostre fonti in diversi passi di Cicerone<sup>271</sup>, deriva proprio da *decernere*. Tuttavia, nell'uso delle tarde fonti classiche, mentre il verbo *decernere* risulta essere usato per indicare qualunque deliberazione presa dal consesso dei *patres*, il sostantivo sembra essere completamente sostituito da *senatusconsultum*. I *decreta* permangono invece nelle fonti come prodotto dell'attività dei magistrati, indicando genericamente tutte le disposizioni date dai magistrati romani nell'esercizio delle loro funzioni, in base all'*imperium* di cui erano investiti, di natura prevalentemente amministrativa e giurisdizionale.

Il *decernere tumultus* del senato ha quindi il valore di una decisione presa dall'alto consesso senatorio sulla base di un preventivo esame della situazione di emergenza, vincolante nei confronti dei destinatari.

Per quanto concerne l'*edicere*, non c'è alcun dubbio che si tratti di attività di pertinenza del magistrato<sup>272</sup>. I magistrati romani avevano

---

<sup>270</sup> Si tratta infatti di una forma deverbativa risultante dalla preposizione *de* insieme al participio perfetto *crētum*, usata assai di frequente nelle fonti nel valore di “comando”, “statuizione”, o anche di “pronuncia costitutiva”. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*cernō*», in *Dictionnaire* cit. 177; Gai 2.164, sebbene in materia ereditaria, pone una stretta relazione tra *cernere*, *decernere*, nonché *constituere*, sottolineando come il valore di queste due ultime forme verbali sia sostanzialmente compreso nel *cernere*. Sul punto si v. V. Giodice-Sabbatelli, *Gli iura populi romani nelle istituzioni di Gaio* (Bari 1996) 87 ss.; sulla nozione di *constituere*, si v. Ead., *Constituere: dato semantico e valore giuridico*, in *Labeo* 27 (1981) 338 ss.; M. Bretone, *Storia del diritto romano*<sup>8</sup> (Bari 2001) 224 ss.

<sup>271</sup> Cfr. Cic. *Verr.* 2.1.52; 2.1.137; 2.2.13; 2.2.32; 2.5.21; 2.5.54-55. Per una elencazione ulteriore si v. H. Merguet, s.v. «*decretum*», in *Handlexicon zu Cicero* (rist. Darmstadt 1997).

<sup>272</sup> Per un inquadramento generale si v. U. Brasiello, s.v. «*edicta*», in *NNDI*. VI (1957) 371 s.

infatti il *ius edicendi*, cioè il diritto di fare comunicazioni al popolo, originariamente in via orale (ed è proprio per questo che viene utilizzato un composto del verbo *dicere*) dinanzi al popolo riunito *in contione*; successivamente tali comunicazioni furono trascritte.

L'analisi dei termini *decernere* ed *edicere*, nell'enigmaticità delle fonti, mi incoraggia a formulare delle ipotesi. Comincio anzitutto ad escludere la possibilità che il senato possa direttamente *edicere iustitium*. L'*edicere* è un'attività mai ricollegata alle competenze dell'alto consesso senatorio<sup>273</sup>; ciò non significa assolutamente che il senato non ne era in alcun modo partecipe. Anzitutto, come più volte ricordato, laddove il *iustitium* era preceduto dalla dichiarazione di *tumultus*, era il senato stesso che con il suo *decernere* dava inizio alla “procedura d'emergenza”; nel caso in cui non vi sia stata una precedente dichiarazione di *tumultus*, il senato, in quanto organo di governo del *res publica*, era comunque sempre protagonista. Non più, ovviamente dal punto di vista giuridico, ma sul piano della prassi e dell'opportunità politica.

Entrano infatti qui in gioco le procedure relative alle relazioni tra magistrati e senato, con quest'ultimo che con la sua influenza poteva spingere i magistrati in carica ad *edicere iustitium*, se non ordinarlo addirittura<sup>274</sup>. Ancora, sempre sul piano della prassi, é

---

<sup>273</sup> Lo esclude categoricamente A. Middel, *De iustitio* cit. 41 s. L. Garofalo, *In tema* cit. 92 è sostanzialmente d'accordo sul fatto che il senato non potesse decretarlo direttamente, salvo - ma ammette lui stesso che si tratta solo di una «labile congettura», non suffragata dall'oscurità delle fonti - il caso in cui particolari circostanze lo imponessero (ad esempio l'assenza in città dei magistrati *cum imperio*).

<sup>274</sup> Cfr. Liv. 10.21.3-4. *His nuntiis senatus conterritus iustitium indici, dilectum omnis generis hominum haberi iussit.*

impensabile che una misura così importante, in un momento estremamente critico, potesse essere presa dai magistrati senza “ascoltare” la voce senatoria, e ciò vale almeno per quelli ordinari, i quali forse in alcuni casi dovevano addirittura essere autorizzati dal consesso dei *patres*<sup>275</sup>.

A questo discorso sembra fare eccezione il caso del *dictator*, per il quale non sembra essere necessaria alcuna autorizzazione senatoria<sup>276</sup>. Si tratterebbe tuttavia di una eccezione solo apparente: il *dictator* è infatti figura scelta da uno dei consoli in accordo con il senato, per fronteggiare l'emergenza. Il *iustitium* si rivelava uno strumento necessario in un contesto di necessità, quindi non vi sarebbe stata ragione per cui il dittatore avrebbe dovuto essere autorizzato dal senato.

La situazione era differente per i magistrati ordinari, i quali quindi dovevano per lo meno riferire al senato l'intenzione di *edicere iustitium*, se non addirittura essere autorizzati. I magistrati ordinari di cui parliamo sono i consoli e i pretori, che sono gli unici attestati nelle fonti<sup>277</sup> come soggetti capaci di dichiarare la sospensione delle attività pubbliche: ciò è ovviamente abbastanza comprensibile, si trattava di una misura talmente importante che necessitava di essere emanata dai

---

<sup>275</sup> Sul punto si v. É. Cuq, s.v. «*iustitium*», in *Dictionnaire* III cit. 780.

<sup>276</sup> Cfr. Liv. 3.27.2; 4.26.12; 4.31.9; 6.2.6; 7.6.12; 7.9.6; 7.28.2-3; 10.4.2. D'accordo con questa ricostruzione P. Willems, *Le sénat* cit. 243 ss.; E. Costa, *Storia del diritto romano pubblico*<sup>2</sup> (Firenze 1920) 185. Sicuro è A. Biscardi, *Auctoritas patrum*, in *BIDR.* 57-58 (1953) 221, da cui citerò [= in Id., *Auctoritas patrum. Problemi di storia del diritto pubblico romano. Con una premessa ed una nota di aggiornamento dell'autore* (Napoli 1987) 106], secondo cui «noi sappiamo che solo il dittatore ha diritto, in forza dei suoi poteri illimitati, di prendere un tale provvedimento di sua propria iniziativa. All'incontro, i magistrati ordinari debbono sempre ottenere l'autorizzazione del senato».

<sup>277</sup> Cfr. rispettivamente Liv. 3.3.6 e 10.21.3-4, secondo l'interpretazione che ne dà anche É. Cuq, s.v. «*iustitium*», in *Dictionnaire* III cit. 780.

magistrati che avessero il ruolo di maggiore responsabilità politica; nel momento in cui non veniva nominato il dittatore, essi erano appunto i consoli e i pretori.

Una considerazione, poi, di carattere più generale può aiutare a comprendere meglio il rapporto tra il dittatore e il *iustitium*. Bisogna infatti considerare che l'instaurazione di un potere dittatoriale non aveva capacità surrogatoria nei confronti di tutto il complesso delle attività pubbliche che si svolgevano nella città. In queste infatti erano coinvolti, al livello più alto, i magistrati maggiori, e, allo stesso modo fondamentali per il corretto svolgersi della vita quotidiana anche le magistrature minori, anch'esse (come è ovvio) sottoposte al potere dittatorio una volta che questo fosse stato instaurato. Cosa ben diversa dalla dittatura era invece il *iustitium*, proclamato per una emergenza immediata ed esso sì, come si vedrà, realmente interruttivo delle prevalenti attività pubbliche, prima fra tutte la *iurisdictio*, che non si può assolutamente immaginare rimanere inerti durante tutto il periodo, che poteva arrivare fino a sei mesi, della dittatura. Si tratta quindi di un rapporto tra strumenti di gestione di emergenze differenti, perché differenti erano le finalità. Perciò, anticipando ciò che a breve si dirà, nemmeno si può immaginare che il dittatore ricorresse al *iustitium* in modo da creare un totale vuoto giuridico<sup>278</sup>. Infatti egli aveva un potere tale che non avrebbe avuto alcun bisogno di adottare un provvedimento che, ove malamente concepito come idoneo a sospendere l'ordinamento giuridico, non avrebbe assolutamente

---

<sup>278</sup> Sul punto si v. *infra* cap. 2 § 5.1.

incrementato le sue prerogative, esponendolo al contrario semmai al forte rischio di agire all'interno di un contesto di organizzazione cittadina destabilizzata a causa dell'allentarsi e addirittura del disgregarsi degli assetti istituzionali e sociali non più garantiti dal diritto.

#### 4. Il presunto *iustitium* di Tiberio Sempronio Gracco

Particolare considerazione merita la possibilità che ad *edicere iustitium* sia un tribuno della plebe. Il presunto *iustitium* del 133 a.C.<sup>279</sup> avrebbe un carattere certamente innovativo, anzitutto dal punto di vista giuridico, perché mai fino a quel momento un tribuno della plebe aveva indetto un *iustitium*, né dalle fonti emergono altri casi in epoca successiva. Già questa semplice osservazione di carattere preliminare dovrebbe indurre chiunque a guardare con estremo sospetto a questa indizione graccana. La notizia giunge da Plutarco:

Plut. *Tib. Gracch.* 10.4. Οὐκ ἀνασχομένου δὲ τοῦ Ὀκταβίου, διαγράμματι τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἀπάσας ἐκώλυσε χρηματίζειν, ἄχρι ἂν ἡ περὶ τοῦ νόμου διενεχθῆ ᾗ ψῆφος· τῷ δὲ τοῦ Κρόνου ναῶ σφραγιῖδας ἰδίας ἐπέβαλεν, ὅπως οἱ ταμίαι μηδὲν ἐξ αὐτοῦ λαμβάνοιεν μηδ'εἰσφέροιεν, καὶ τοῖς ἀπειθήσασι τῶν στρατεγῶν ζεμίαν ἐπεκήρυξεν ὥστε πάντας ὑποδείσαντας ἀφεῖναι τὴν ἐκάστω προσήκουσαν οἰκονομίαν.

<sup>279</sup> Sul quale si v. R. Thomsen, *Erliebt Tiberius Gracchus ein iustitium?*, in *Classica et Medievalia* 6 (1944) 60 ss.; P.P. Bonenfant, *Le iustitium* cit. 113 ss.; A. Guarino, *Minima de Gracchis*, in *ANA*. 91 (1980) 329 ss. [= da ultimo in *Pagine* III cit. 345 ss., da cui citerò]; L. Scalia, *Osservazioni* cit. 685 ss.

Innanzitutto è necessario inquadrare il contesto storico in cui si svolgono i fatti<sup>280</sup>. Nel 133 a.C., dopo una prima *intercessio* opposta dal collega Caio Ottavio alla sua proposta agraria, Tiberio Gracco presentò alla plebe un nuovo plebiscito, modificando *in peius* le condizioni fatte agli occupanti dell'*ager publicus* per ottenerne il parziale rilascio. Questa proposta suscitò polemiche ancor più aspre e discussioni ancor più accese, sia pubbliche che private, tra Tiberio e Ottavio, senza arrivare però sostanzialmente ad alcun risultato apprezzabile per quelli che erano gli obiettivi di Tiberio. Quindi questi, per sbloccare una situazione di stallo, avrebbe forzato la mano, emanando una misura estremamente audace<sup>281</sup>.

Avrebbe infatti pubblicato un editto con il quale si impediva a tutti i magistrati di dedicarsi ad alcun affare privato, fino a quando non fosse stato votato il plebiscito da lui proposto; sempre secondo il racconto plutarceo, avrebbe posto addirittura i sigilli al tempio di Saturno<sup>282</sup>, al fine di impedire ai questori di versare o prelevare alcuna somma di denaro o altro, e minacciato di sanzionare con una multa i

---

<sup>280</sup> Nella vasta bibliografia, si v. in particolare P. Fraccaro, *Studi sull'età dei Gracchi: la tradizione storica sulla rivoluzione graccana* (Città di Castello 1914) 100 ss.; J. Carcopino, *Autour des Gracques* (Paris 1928) 15 ss.

<sup>281</sup> In generale sul tribunato della plebe e le relative competenze, si v., nella vasta bibliografia, G. Niccolini, *Il tribunato della plebe* (Milano 1932); J. Bleicken, *Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr.*<sup>2</sup> (München 1968); F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> II (Napoli 1973) 185 ss.; M.A. Levi, *Il valore strumentale del tribunato della plebe sino alla tribunica potestas imperiale*, in *Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane* (Milano 1978) 3 ss.; F. Stella Maranca, *Il tribunato della plebe: dalla lex Hortensia alla lex Cornelia* (Lanciano 1901, rist. Napoli 1982 con una nota di lettura di G. Boulvert); W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung* cit. 554 ss.

<sup>282</sup> Secondo A. Guarino, *Minima* cit. 348, la chiusura del tempio rappresenterebbe «qualcosa che con il *iustitium* ha poco a che vedere e viene del resto rappresentata, piuttosto che come una iniziativa di Tiberio, come una iniziativa complementare alla stessa».

pretori che avessero trasgredito le sue disposizioni, come deterrente affinché tutti cessassero quindi le attività di loro competenza<sup>283</sup>.

Una prima riflessione che impone il testo di Plutarco riguarda il termine greco che in questo caso corrisponderebbe all'equivalente del *iustitium* romano, ossia il διαγράμμα<sup>284</sup>. Mommsen<sup>285</sup>, e con lui non poca storiografia<sup>286</sup>, proprio in riferimento a tale luogo plutarco, ha sostenuto che effettivamente in questa circostanza fosse stato da Tiberio proclamato un *iustitium* e che quindi anche dal punto di vista giuridico i tribuni della plebe avrebbero avuto la facoltà di indire *iustitium*. Anche molte edizioni moderne delle Vite di Plutarco traducono διαγράμμα con il senso di *iustitium*<sup>287</sup>.

---

<sup>283</sup> A. Guarino, *Minima* cit. 348, nel negare il *iustitium* interpreta piuttosto le mosse di Tiberio come vero e proprio atto di forza, o almeno di minaccia di ricorso alla forza, tanto è vero che Plutarco conclude la sua descrizione parlando di magistrati intimiditi.

<sup>284</sup> Non è presente questa traduzione in I. Scapula, *Lexicon Graeco-Latinum, e probatis auctoribus locupletatum, cum indicibus, et Graeco et Latino, auctis, et correctis. Additum auctarium dialectorum, in tabulas compendiose redactarum. Accedunt lexicon etymologicum, cum thematibus investigatu difficilioribus et anomalis. Et Ioan. Meursii Glossarium contractum, hactenus desideratum* (Basel 1652) 321, che invece traduce con “*edictum*”

<sup>285</sup> Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> I cit. 236 nt. 6.

<sup>286</sup> Cfr. a tal proposito, tra gli altri, E. De Sanctis, *Rivoluzione e reazione nell'età dei Gracchi*, in *A&R* ns. 2 (1921) 209 ss.; H. Last, *Tiberius Gracchus*, in *CAH*. 9 (1932) 1 ss.; E. Gabba, *Appiani Bellorum Civilium Liber Primus* (Firenze 1958) 34; D.E. Earl, *Tiberius Gracchus. A Study in Politics* (Bruxelles 1963) 81; A.H. Astin, *Scipio Aemilianus* (Oxford 1967) 204; F. De Martino, *Storia*<sup>2</sup> II cit. 411 nt. 29. Non prende specifica posizione, restando molto cauto, R.M. Geer, *Plutarch and Appian on Tiberius Gracchus*, in *Classical and Medieval Studies in Honor of E.K. Rand* (New York 1938) 105 ss.

<sup>287</sup> Cfr. ad esempio quella francese di R. Flacelière in *Plutarque, Vies, Agis-Cléomène - Les Gracques* XI (Paris 1976) 160, il quale traduce la perifrasi τὰς ἄλλας ἀρχὰς ἀπάσας ἐκόλυσε χρηματίζειν in questo modo: «suspendit [...] l'exercice des autres magistratures», e in nota, a p. 160, a proposito del passo stesso scrive: «c'est le *justitium*». L'edizione italiana UTET, cur. G. Marasco, *Vite di Plutarco* V (Torino 1944) 911, traduce praticamente alla stessa maniera: «sospese le attività di tutte le altre magistrature». La traduzione tedesca di K. Ziegler, *Plutarch, Große Griechen und Römer* VI (Bern 1965) 188, sembra essere invece più fedele al testo, ma nella nota relativa al passo in questione parla comunque di *iustitium*. L'edizione che sembra essere più fedele al testo è quella della Loeb Classical Library di B. Perrin il quale traduce διαγράμμα con «*edict*».

Nissen<sup>288</sup> aveva invece osservato come il racconto di Plutarco attribuisca alla specifica azione di Tiberio tutta una serie di misure che tendono a distinguersi per delle caratteristiche estremamente rivoluzionarie, in una atmosfera già di per sé molto tesa, giungendo quindi alla conclusione che Plutarco non intendesse riferirsi al *iustitium*. Sulla stessa falsariga Carcopino<sup>289</sup> definì la possibilità che ad *edicere iustitium* fosse un tribuno della plebe addirittura «une monstruosité juridique», sottolineando inoltre come in tal caso si sarebbe trattato di un «ἄπαξ de l'histoire romaine», capace di mettere in discussione la sua attendibilità. Thomsen<sup>290</sup>, pur definendo «unmethodisch» il modo di procedere di Carcopino, giunse sostanzialmente alle sue stesse conclusioni, nel momento in cui ritenne non compatibile con il «“Geist” del diritto pubblico romano» l'eventualità che anche ai tribuni della plebe fosse concessa la possibilità di indire un *iustitium*. Sia Carcopino<sup>291</sup> che Thomsen<sup>292</sup> non dubitano tuttavia che Plutarco volesse descrivere una reale proclamazione di *iustitium*, tanto che Carcopino si serve del passo per dimostrare la complessiva inaffidabilità di Plutarco (e delle sue fonti

---

<sup>288</sup> A. Nissen, *Das Iustitium* cit. 100 s.

<sup>289</sup> J. Carcopino, *Autour* cit. 17 ss.

<sup>290</sup> R. Thomsen, *Erliess* cit. 67 ss. Egli non accetta l'ipotesi di Mommsen relativamente alla possibilità che i tribuni indicessero un *iustitium*, ma è concorde con lo studioso tedesco circa le cause che nel corso dell'età repubblicana avrebbero dato luogo alla proclamazione di tale misura straordinaria.

<sup>291</sup> J. Carcopino, *Autour* cit. 12, afferma che la «proclamation d'une *intercessio* qui aboutit au *iustitium*» e più avanti, a p.17, ancora: «un acte qui équivaut à la proclamation du *iustitium*».

<sup>292</sup> R. Thomsen, *Erliess* cit. 69, sostiene che «steht aber die ausführliche Schilderung des Iustitium bei Plutarch».



ovviamente<sup>293</sup>) nel raccontare le vicende dei Gracchi, almeno rispetto alla tradizione confluita invece attraverso Appiano<sup>294</sup>.

Nettamente contrari alla possibilità che i tribuni della plebe potessero indire un *iustitium* sono anche Guarino<sup>295</sup>, soprattutto perché essi avrebbero potuto ottenere risultati analoghi e probabilmente più efficaci attraverso il potere loro proprio di *intercessio*, e Scalia<sup>296</sup>, il quale esclude categoricamente la possibilità che un *iustitium* sia stato indetto nel 133 a.C. poiché non sarebbe in armonia con le precedenti attestazioni di *iustitium*, ed inoltre né Plutarco né Cassio Dione vi fanno esplicito riferimento, concludendo quindi che Tiberio «in qualità di tribuno sotto il profilo istituzionale non poteva farlo».

Niccolini<sup>297</sup> invece, pur ritenendo che mai i tribuni della plebe potessero aver indetto il *iustitium*, ha sostenuto tuttavia che dal punto

---

<sup>293</sup> Sul problema delle fonti di Plutarco relative a Tiberio Gracco, si v. G. Cardinali, *Studi Graccani* (rist. anast. Roma 1965) 6 ss., secondo cui Plutarco attingerebbe ad una tradizione ostile identica a quella delle fonti latine formatesi prima di Cicerone, e ad una tradizione favorevole identica a quella che confluisce in Appiano; di conseguenza Plutarco sembrerebbe essere più prezioso di Appiano, in quanto, oltre alla sue fonti, avrebbe attinto anche ad una tradizione diversa ed indipendente; su posizioni analoghe P. Fraccaro, *Studi* cit. 7 ss.; *contra* invece J. Carcopino, *Autour* cit. 3 ss., secondo cui sarebbe il solo Appiano a conservare in modo puro la tradizione favorevole a Tiberio, mentre Plutarco dipenderebbe da una fonte che avrebbe combinato la tradizione favorevole con quella ostile confluita nella tradizione latina; da ultima si v. sul punto M. Sordi, *La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la propaganda contemporanea*, in *MGR*. 6 (1978) 299 ss. [= in Ead., *Scritti di storia romana* (Milano 2002) 271 ss.].

<sup>294</sup> M. Gelzer, *rec.* di J. Carcopino, *Autour* cit., in *Gnomon* 5 (1929) 648 ss., sostiene che Carcopino abbia in un certo qual modo esasperato questa tendenza. Tuttavia lo stesso Gelzer non sembra poi dubitare che il passo di Plutarco descriva un *iustitium*. Sempre a favore della ricostruzione mommseniana, e in polemica con Carcopino, si erano espressi nelle loro recensioni H. Last, *rec.* di J. Carcopino, *Autour* cit., in *JRS*. 18 (1929) 228, secondo cui «his attack on the story of the *iustitium* alleged to have been proclaimed by Ti. Gracchus, on the ground that such behavior by a tribune is ‘un apax de l’histoire romaine’ before the last century raises a question of method which not every one will answer in the same way as does the author of this book», e P. Fraccaro, *Due recenti libri sui Gracchi*, in *Athenaeum* 9 (1931) 291 ss., da cui citerò [= Id., *Opuscula* II (Pavia 1956) 54 ss.].

<sup>295</sup> A. Guarino, *Minima* cit. 345 ss.

<sup>296</sup> L. Scalia, *Osservazioni* cit. 694.

<sup>297</sup> G. Niccolini, *Il tribunato* cit. 122.

di vista sostanziale Tiberio avesse determinato le stesse conseguenze del *iustitium* nel momento in cui avrebbe posto i sigilli all'*aerarium* per impedire che vi accedesse il questore e minacciato sanzioni nei confronti dei pretori<sup>298</sup>.

Da un punto di vista generale, sembra quindi che i tribuni della plebe non erano legittimati ad *edicere iustitium*, né singolarmente né attraverso una decisione collegiale. Non perché vi fosse qualche divieto esplicito: del resto la “costituzione”, non essendo a Roma né scritta né rigida, poteva essere derogata da una qualsiasi legge, o anche attraverso una prassi sufficientemente consolidata; tuttavia, nella specie ciò non sembra essere mai avvenuto, restando eventualmente questo l'unico caso nella storia di Roma.

Certo si potrebbe parlare di un singolo episodio dovuto alla particolare situazione politica e storica, nonché alle capacità di Tiberio, il quale sarebbe stato il primo a ricorrere ad un tale eccezionale provvedimento. Tuttavia, se così fosse, egli avrebbe probabilmente fatto da apripista ai suoi successori, i quali probabilmente vi avrebbero fatto ricorso negli anni successivi, vista tra l'altro la caoticità e drammaticità che caratterizzeranno l'ultimo secolo della *res publica*<sup>299</sup>. Invero le fonti non riportano alcun altro caso. Appare strano che una figura tanto spregiudicata come quella di Clodio<sup>300</sup>, ad esempio, non ne abbia mai fatto uso, anche se a dire il

---

<sup>298</sup> Cfr. Plut. *Tib. Gracch.* 10.4.

<sup>299</sup> Molto interessanti a tal proposito le osservazioni di R. Thomsen, *Erliess* cit. 67 s.

<sup>300</sup> D.E. Earl, *Tiberius* cit. 81 nt. 5, osserva infatti che se Clodio avesse avuto la facoltà di proclamare *iustitium* ne avrebbe sicuramente fatto uso. Appare tutto sommato debole invece l'argomentazione di P. Fraccaro, *Due recenti libri* cit. 63, secondo cui, non essendoci pervenuta «una lista dei magistrati romani ai quali era lecito proclamare il *iustitium*», si deve quindi supporre

vero Cicerone<sup>301</sup> riferisce che Clodio avrebbe minacciato di indire il *iustitium* per spaventare il senato. Può darsi anche che il tribuno sarebbe stato capace di giungere a tanto, ma non è questo il punto. L'Arpinate infatti sembra descrivere la notizia lasciando intendere che non si trattava certamente di un potere del tribuno, quanto di un atto frutto della sua spregiudicatezza; del resto è indubbio che se gli fosse servito e ne avesse avuto anche solo la facoltà, certamente non si sarebbe lasciato scappare l'occasione. O, ancora, se ne sarebbe potuto certamente servire Sulpicio Rufo al fine di agevolare le sue *rogationes*, invece fu egli stesso a rimanerne vittima ad opera dei due consoli nel tentativo di opporvisi<sup>302</sup>.

Il sospetto è invece che solo questa notizia plutarchea abbia in un certo senso fatto sorgere il dubbio di una tale possibilità. Infatti i tribuni erano titolari di facoltà molto incisive per raggiungere gli scopi per i quali agivano; il *iustitium*, proprio perché non necessario, mal si sarebbe conciliato con le funzioni tipiche del tribunato della plebe.

Fatte queste premesse di natura generale, e negata dunque in via astratta la possibilità per tribuni di ricorrere a questa misura straordinaria, pare opportuno cercare di comprendere come effettivamente in questa circostanza si svolsero i fatti narrati da Plutarco, e quale sia stato il reale comportamento tenuto da Tiberio, se equiparabile ad una indizione di *iustitium* o meno.

---

che i casi traditi dalle fonti non siano che una parte, e quindi non costituiscano una prova sufficiente per negare ai tribuni della plebe la facoltà di indire *iustitium*.

<sup>301</sup> Cic. *de har. resp.* 26.55.

<sup>302</sup> Cfr. Plut. *Sull.* 8.3; *Mar.* 35.3; App. *B.c.* 1.55-56.

In realtà, come si vedrà poi<sup>303</sup>, il quadro descrittoci da Plutarco non ha nulla a che fare con i contesti di indizione di *iustitium* verificatisi negli anni precedenti, che vengono descritti soprattutto da Livio, il quale ci presenta l'istituto nella sua prima, originaria struttura. Esso era adoperato nei momenti in cui si verificavano situazioni di emergenza e di pericolo immediato (o quanto meno supposto tale) per la stessa sopravvivenza della città di Roma, determinati per lo più da attacchi improvvisi di popolazioni italiche<sup>304</sup>. La proclamazione del *iustitium* rientrava appunto nella assunzione di misure straordinarie in un contesto d'emergenza, preceduto spesso dalla dichiarazione del *tumultus* da parte del senato: nel caso in questione, la misura sarebbe invece stata attuata da un tribuno per scopi meramente politici. Certamente questo argomento non può essere probante, poiché potrebbe ipotizzarsi una prassi evolutiva del *iustitium*; tuttavia, nel caso di specie ciò non sembra essere avvenuto.

Tornando al testo di Plutarco, qualche dubbio lo pone anche il termine da questi utilizzato, ossia διαγράμμα, che come sottolineato in precedenza è spesso tradotto proprio con il senso di *iustitium*. In realtà questa non può essere considerata una traduzione letterale, ma sicuramente influenzata dalla descrizione successiva degli

---

<sup>303</sup> Sul punto si v. *infra* cap. 2 § 5.1.

<sup>304</sup> L. Scalia, *Osservazioni* cit. 689 s., sostiene a tal proposito che «se pertanto il *iustitium* avesse realmente conosciuto già nel 133 a.C. mutamenti strutturali di portata così rilevante, fra i quali si dovrebbe giocoforza includere la facoltà di indizione da parte dei tribuni della plebe, nel 111 a.C. tuttavia l'istituzione avrebbe conservato curiosamente ancora i suoi caratteri originari». Tuttavia non ci sembra propriamente questo il punto centrale, perché in teoria il caso di Tiberio sarebbe anche potuto essere stato un *unicum* nella storia romana, o ancora dar luogo ad una nuova tipologia di presupposti giustificanti l'indizione di *iustitium* che, pur non sostituendoli, si affiancavano a quelli tradizionali.

avvenimenti, in cui Plutarco narra di misure che effettivamente potrebbero lasciar pensare ad una indizione di *iustitium*<sup>305</sup>. In realtà però διαγράμμα è traducibile genericamente in latino con *edictum*<sup>306</sup>; ancora, lo stesso Plutarco, nel descrivere il *iustitium* dell'88 a.C. si è sforzato di rendere il concetto senza ricorrere ad alcuna perifrasi, utilizzando il certamente più tecnico termine ἀπραξίας<sup>307</sup>.

Tuttavia Plutarco non è l'unica fonte a trattare di questo episodio, vi è infatti un riferimento anche in Cassio Dione, che pone ulteriori dubbi in proposito, tanto che è da molti considerato la prova che effettivamente in questa circostanza vi sia stata una indizione di *iustitium*<sup>308</sup>.

Cass. Dio 24.83. κάκ τούτου οὐτ'ἄλλο τι τῶν εἰθισμένῶν ἐν κόσμῳ συνέβαιεν οὐθ'αἱ ἀρχαὶ τὰ νενομισμένα ἔπρασσον, τὰ δὲ δικαστήρια ἐπέπαυτο καὶ συμβόλαιον οὐδὲν ἐγίγνετο, ἄλλη τε ταραχὴ καὶ ἀκρισία πανταχοῦ πολλὴ ἦν.

<sup>305</sup> L. Scalia, *Osservazioni* cit., 690 indugia sull'esatto significato del verbo χρηματίζειν, sostenendo che esso, che letteralmente significa "trattare", debba essere inteso nel senso non di "trattare, eseguire, attuare", come fa Mommsen e sostanzialmente tutte le edizioni moderne, bensì nel senso di "trattare affari".

<sup>306</sup> Cfr. *Thesaurus Graecae Linguae* cit. 1128.; I. Scapula, *Lexicon Graeco-Latinum* cit. 321. Del resto lo stesso Plutarco intende in questo modo il termine in *Plut. Marc.* 24.7.

<sup>307</sup> Cfr. *Plut. Sull.* 8.3; *Mar.* 35.3.

<sup>308</sup> Il luogo dioneo potrebbe derivare dalla stessa fonte di Plutarco: cfr. al riguardo le osservazioni di G. Cardinali, *Studi Graccani* cit. 14, il quale include Cassio Dione, «sebbene scrivente in greco» fra le fonti latine di tradizione non liviana e, a p. 27, osserva come la narrazione di Plutarco, mentre non sembra avere alla base la stessa fonte di Livio, viceversa mostra numerose somiglianze/coincidenze con le fonti latine non liviane, derivandone, p. 36, che vi sia una fonte primaria comune ai latini e a Plutarco. Una di queste somiglianze, p. 30, è rilevabile proprio tra il paragrafo 10 della *Vita di Tiberio* e il passo oggetto di analisi di Cassio Dione.

Thomsen<sup>309</sup>, proprio analizzando il luogo dioneo, giunse alla conclusione che in qualche modo un *iustitium* dovesse essere stato indetto; non potendo, giustamente, a suo avviso essere stato Tiberio ad emanarlo, essendo sprovvisto in qualità di tribuno della plebe di siffatta competenza, lo studioso ha pensato a Publio Mucio Scevola<sup>310</sup>, l'unico dei due consoli<sup>311</sup> che in quel frangente si trovava in città, mentre l'altro si trovava momentaneamente in Sicilia per fronteggiare la nota rivolta servile di Enna<sup>312</sup>.

Certamente questa ipotesi, se si ritiene che un *iustitium* sia stato da qualcuno proclamato, sembra essere in effetti l'unica possibile. Tuttavia, pur ammettendola, risulta difficile che una figura come quella di Publio Mucio Scevola<sup>313</sup>, almeno per come lo raccontano le fonti, possa essere arrivato a tanto. Thomsen lo definisce in maniera molto netta come appartenente alla fazione graccana, «derselben Partei wie Ti. Gracchus»<sup>314</sup>.

Scevola infatti, benché in qualche modo fosse vicino al progetto graccano, sembra essere prevalentemente innanzitutto un giurista,

---

<sup>309</sup> R. Thomsen, *Erliess* cit. 69 s.

<sup>310</sup> Sulla figura di P. Mucio, si v., almeno, G. Grosso, *P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica*, in *AG.* 175 (1968) 204 ss. [= in Id., *Scritti storico giuridici I* (Torino 2000) 859 ss.]; O. Behrends, *Tiberius Gracchus und die Juristen seiner Zeit – die römische Jurisprudenz gegenüber der Staatskrise des Jahres 133 v. Chr.*, in *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlaß des 70. Geburtstages von F. Wieacker*, hrsg. K. Luig, D. Liebs (Ebelsbach 1980) 25 ss.; A. Guarino, *La coerenza di Publio Mucio* (Napoli 1981); B. Albanese, *P. Mucio Scevola pontefice e l'uccisione sulla nave*, in *BIDR.* 98-99 (1995-1996) 27 ss. [= in *Scritti giuridici*, cur. G. Falcone IV (Torino 2006) 695 ss.].

<sup>311</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR.* I cit. 492.

<sup>312</sup> Si tratta di L. Calpurnio Pisone; cfr. T.R.S. Broughton, *MRR.* I cit. 492.

<sup>313</sup> Su un comportamento ispirato al rispetto della legalità si v. soprattutto A. Guarino, *L'abrogazione di Ottavio*, in *ANA.* 81 (1970) 236 ss., da cui citerò [= in Id., *Pagine III* cit. 326 ss.].

<sup>314</sup> R. Thomsen, *Erliess* cit. 70.

tanto che Pomponio lo definisce uno dei *fundatores* del *ius civile*<sup>315</sup>.

Questa sua impostazione lo indusse a rimanere sostanzialmente imparziale, nonostante in quanto console in carica avrebbe sicuramente potuto esercitare pressione o comunque far valere la sua influenza. Tale comportamento, ispirato al proposito di voler sempre e comunque cercare di attenersi al rispetto della legalità, molto probabilmente non avrebbe mai potuto produrre un uso così spregiudicato di una istituzione di diritto pubblico così estrema, quale era il *iustitium*, tra l'altro in assenza di quelli che erano i presupposti tipicamente richiesti per la sua emanazione, ma per scopi quasi esclusivamente politici.

A prescindere da queste considerazioni, mi sembra errato proprio il presupposto di base, perché analizzando il testo dioneo esso nulla sembra aggiungere, almeno dal punto di vista tecnico, a quanto già riferito da Plutarco. Come giustamente sottolinea Guarino<sup>316</sup>, «Dione Cassio al *iustitium* e a Tiberio Gracco non fa alcun cenno». Egli semplicemente descrive una città in balia del caos, in cui regnava una tale confusione e disordine che i magistrati non erano più in grado di svolgere i loro consueti uffici né i tribunali le loro ordinarie attività.

Insomma lo scontro tra le due fazioni, quella graccana e quella antigraccana, reso più feroce dal dissenso tra i suoi esponenti di spicco, Tiberio Gracco e Marco Ottavio, giunse a provocare disordini tali, non solo nelle vie cittadine ma anche in senato e nel foro, che la vita civile e ordinata di Roma si paralizzò. Tuttavia di indizione di

---

<sup>315</sup> Cfr. D. 1.2.2.39 (Pomp. *l. sing. ench.*).

<sup>316</sup> A. Guarino, *Minima* cit. 349.

*iustitium* in senso tecnico non si parla assolutamente, nonostante Cassio Dione, in altre circostanze, dimostri di essere molto attento alle istituzioni giuridiche e alle loro applicazioni<sup>317</sup>.

Bonenfant<sup>318</sup> prospetta una lettura diversa del passo. Egli infatti ha sostenuto che Cassio Dione abbia descritto il contesto in maniera molto simile a quanto fatto da Tito Livio<sup>319</sup> in una circostanza in cui effettivamente si sarebbe verificato il *iustitium*. Lo storico patavino, descrivendo uno dei tanti momenti di difficoltà che investirono Roma in occasione della guerra contro Veio, propone in effetti una escalation degli eventi molto simile: l'avvicinarsi delle truppe veienti, che puntavano verso Fidene, produsse grande sgomento in città, tanto che mentre l'esercito fu richiamato in gran fretta proprio da Veio, fu costruito un campo trincerato davanti alla porta Collina, furono distribuiti armati sulle mura, fu proclamato *iustitium* nel foro e furono anche chiuse le botteghe, e Roma divenne tanto più somigliante ad un campo militare che ad una città. Soprattutto ques'ultima frase, *fiuntque omnia castris quam urbi similiora*, è molto simile a quanto poi descritto da Cassio Dione. Tuttavia mi sembrano più che esaustive, nei confronti di questa tesi, le obiezioni di Guarino<sup>320</sup>; si tratta infatti di due situazioni diverse, e, seppure la vicinanza descrittiva di Cassio Dione non fosse una coincidenza ma una scelta

---

<sup>317</sup> Cfr. Cass. Dio 37.31.1; 41.3.1; 46.31; 55.26; 59.7. Sul punto si v. ora G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati: le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana* (Milano 2005) *passim*.

<sup>318</sup> P.P. Bonenfant, *Le iustitium* cit. 118 ss.

<sup>319</sup> In occasione della guerra contro Veio nel 427 a.C.; cfr. Liv. 4.31.9. *Romae terror ingens erat. Accito exercitu a Veis, eoque ipso ab re male gesta perculso, castra locantur ante portam Collinam, et in muris armati dispositi, et iustitium in foro tabernaeque clausae, fiuntque omnia castris quam urbi similiora.*

<sup>320</sup> A. Guarino, *Minima* cit. 350.



voluta, rimane comunque il fatto che dal punto di vista contenutistico Livio parla esplicitamente di *iustitium*, mentre Dione non ne fa menzione.

A conclusione di questa analisi sul discusso (non) *iustitium* del 133 a.C., mi sembra quindi di poter escludere che Tiberio Gracco abbia emanato questa misura straordinaria, poiché in qualità di tribuno gli era precluso dal punto di vista giuridico. Mentre Appiano<sup>321</sup> nel corrispondente punto della narrazione è molto sintetico e nulla dice al riguardo, Plutarco descrive in maniera molto particolareggiata l'accaduto, sottolineando come il blocco delle attività in città sia dovuto ad un generico διαγράμμα del tribuno. Una paralisi che Cassio Dione a suo modo conferma, pur non riconducendola, come si è visto, ad alcun provvedimento specifico, ma unicamente ai disordini urbani dovuti agli scontri tra le opposte fazioni. L'unico dubbio che rimane, se si vuole dare credito a quanto riferito da Plutarco, è relativo proprio a che cosa egli volesse indicare parlando di διαγράμμα, dovendosi comunque trattare di un provvedimento disposto evidentemente da Tiberio come deterrente per dissuadere i suoi avversari dall'opporsi alla sua proposta di legge, ma probabilmente anche per esercitare pressione sul suo collega Ottavio ed indurlo così a togliere il suo veto; la traduzione di διαγράμμα con *edictum*, di cui si è detto sopra, potrebbe indurre a pensare che Tiberio potrebbe aver emanato proprio un *edictum*, in virtù dello *ius edicendi* proprio dei tribuni della plebe.

---

<sup>321</sup> App. *B.c.* 1.49.

Suggestiva si presenta anche la diversa tesi di Scalia<sup>322</sup>, secondo cui non è possibile escludere che Plutarco si riferisse ad un uso, da parte di Tiberio, dello strumento più precipuo all'azione tribunizia, ossia l'*intercessio*, che però potrebbe aver determinato effetti ulteriori rispetto a quelli suoi propri, e addirittura simili ad un *iustitium*. Ciò meriterebbe una ulteriore analisi che non è possibile effettuare in questa sede, inerente l'intera politica Tiberio<sup>323</sup>, se cioè questo suo διαγράμμα sia indicatore di un modo di procedere rivoluzionario e di una rottura rispetto alla prassi politica romana, soprattutto rispetto ovviamente alla consueta azione dei tribuni della plebe; del resto è certo che Tiberio abbia forzato i meccanismi e le consuetudini della prassi politica, basti pensare alla deposizione di Ottavio, al tentativo di appropriarsi del tesoro di Attalo come capitale di inizio a sostegno della sua riforma agraria, invadendo una sfera di competenza, quella della politica estera, che per tradizione spettava al senato, ed infine alla sua stessa ricandidatura al tribunato della plebe dell'anno seguente, tutti atti, questi, certamente innovativi rispetto alle consuetudini politiche romane.

---

<sup>322</sup> L. Scalia, *Osservazioni* cit. 694 s.

<sup>323</sup> Sulla politica e la figura di Tiberio Gracco, nella immensa bibliografia, si v. P. Fraccaro, *Studi* cit.; J. Carcopino, *Autour* cit. 17 ss.; H.C. Boren, *The Gracchi* (New York 1968); E. Badian, *Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution*, in *ANRW*. I (Berlin-New York 1972) 668 ss.; A.H. Bernstein, *Tiberius Sempronius Gracchus. Tradition and Apostasy* (London 1978); D. Stockton, *The Gracchi* (Oxford 1979); Y. Shochat, *Recruitment and the Programme of Tiberius Gracchus* (Bruxelles 1980); L. Perelli, *I Gracchi* (Roma 1993).

## 5.1 Effetti del *iustitium*

Dopo aver individuato i soggetti legittimati all'emanazione del *iustitium*<sup>324</sup>, ossia innanzitutto il dittatore, nonché consoli e pretori, pare opportuno a questo punto cercare di chiarire l'aspetto probabilmente più oscuro, ossia i reali effetti che seguivano alla proclamazione di questa misura straordinaria.

Molto discusso a tal proposito è un famosissimo passo delle *Noctes Atticae* di Aulo Gellio:

Gell. 20.1.42-43. Confessi igitur aeris ac debiti iudicatis triginta dies sunt dati conquirendae pecuniae causa, quam dissolverent, eosque dies decemviri 'iustos' appellaverunt, 43. velut quoddam iustitium, id est iuris inter eos quasi interstitutionem quandam et cessationem, quibus diebus nihil cum his agi iure posset.

Questo luogo, per qualcuno<sup>325</sup>, sembrerebbe avvalorare l'idea che il *iustitium* comportasse una fase di anomia, da cui sarebbe derivata una totale sospensione del diritto ed una sua temporanea inoperosità. Anzitutto, pare necessario ricostruirne il contesto<sup>326</sup>.

---

<sup>324</sup> Si v. *supra* cap. 2 § 3.

<sup>325</sup> Cfr. Nissen, *Das Justitium* cit. *passim*, spec. 105; G. Kleinfeller, s.v. «*iustitium*», in *PWRE*. X (Stuttgart 1919) 1339 s.; G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 60 s.; F. Rimoli, *Stato di eccezione e trasformazioni costituzionali: l'enigma costituente*, in *Links: Rivista di letteratura e cultura tedesca – Zeitschrift für deutsche Literatur und Kulturwissenschaft* 6 (2006) 5 ss.

<sup>326</sup> Sulla disputa si v., tra gli altri, F. Casavola, *Il tempo del diritto*, in *Studium* 100/4-5 (2004) 687 ss. [= in *Diritto@Storia* 4 (2005) 1 ss., da cui citerò].

A parlare di *iustitium* è il giurista Sesto Cecilio, nell'ambito della famosa discussione con il filosofo Favorino intorno alle norme delle XII Tavole. Egli sostiene appunto che le XII Tavole concedevano al debitore, reo confessò in giudizio o giudicato, prima che si potesse esperire nei suoi confronti l'azione esecutiva della *manus iniectio*, trenta giorni perché egli avesse il tempo di trovare il danaro per il pagamento del debito. I trenta giorni sono detti *iusti*, e nell'arco di questo periodo di tempo non era ovviamente lecito che i creditori agissero in via esecutiva nei confronti del debitore, quasi come se fosse stato indetto un *iustitium* che avesse determinato «l'inattuibilità, per transitoria quiescenza, delle potenzialità processuali insite nel diritto»<sup>327</sup>. Successivamente<sup>328</sup>, lo stesso Sesto Cecilio chiarisce che, decorsi i trenta giorni, i creditori acquisivano la facoltà di trascinare i debitori ancora inadempienti dinanzi al pretore al fine di ottenerne l'assegnazione, e cita in proposito il corrispondente passo delle XII Tavole<sup>329</sup>.

Si tratta dunque in effetti di una sospensione della persecuzione giudiziaria del debitore insolvente come interruzione del diritto, inteso qui come attività processuale<sup>330</sup>. Non può esservi in questo testo alcun richiamo ad una presunta totale inoperosità del diritto in seguito

---

<sup>327</sup> L. Garofalo, *In tema cit.* 99.

<sup>328</sup> Gell. 20.1.44. *Post deinde, nisi dissoluerant, ad praetorem vocabantur et ab eo, quibus erant iudicati, addicebantur, nervo quoque aut compedibus vinciebantur.*

<sup>329</sup> Gell. 20.1.45. *Aeris confessi rebusque iure iudicatis triginta dies iusti sunt. Post deinde manus iniectio esto, in ius ducito. Ni iudicatum facit aut quis endo eo in iure vindicit, secum ducito, vincito aut nervo aut compedibus. Quindecim pondo ne minore aut si volet maiore vincito. Si volet, suo vivito. Ni suo vivit, qui eum vinctum habebit, libras farris endo dies dato. Si volet, plus dato.* Sul punto si v. A. Salomone, *Iudicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico* (Napoli 2007) 67 ss.

<sup>330</sup> F. Casavola, *Il tempo cit.* 1, pur ritenendo quest'ultima la finalità pratica della norma, sostiene che sullo sfondo vi sia anche la volontà di salvaguardare la libertà personale del cittadino.

all'emanazione del *iustitium*<sup>331</sup>, e ciò è confermato dalla circostanza che il *ius* conservava inalterata la propria vigenza durante i trenta giorni *iusti*, tanto che, se i debitori riuscivano ad adempiere il proprio debito, cessava giocoforza qualsiasi pretesa creditoria in seguito all'estinzione dell'obbligazione; per cui, come sottolinea Garofalo<sup>332</sup>, «nemmeno doveva dismetterla nei giorni di efficacia del *iustitium*», continuando per l'appunto proprio il parallelismo col *iustitium*.

Del resto, mentre la stasi processuale che si verificava nei *triginta dies iusti* non procurava alcun turbamento alle normali relazioni sociali tra i cittadini, ma anzi aveva proprio la funzione di assicurare i debitori, garantendo loro un tempo supplementare utile per l'esecuzione della prestazione dovuta al creditore<sup>333</sup>, la stasi totale del diritto che seguirebbe al *iustitium* comporterebbe un vuoto normativo eccessivamente rischioso, che avrebbe addirittura l'effetto di liberare i singoli individui dal doveroso rispetto delle norme giuridiche e di normale convivenza sociale, ma soprattutto non sarebbe in alcuno modo funzionale a quelle che sono le finalità perseguite con l'attuazione di questa procedura d'emergenza.

Il *iustitium* era infatti indetto in occasione di eventi tanto gravi da mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa della *civitas*, in cui vi

---

<sup>331</sup> *Contra* G. Kleinfeller, s.v. «*iustitium*» cit. 1339, secondo cui «die Anordnung des *iustitium* ... ließ alle Rechtsvorschriften außer Wirksamkeit treten, so daß nur der unbeschränkte Befehl und der unbeschränkte Gehorsam übrig blieb».

<sup>332</sup> L. Garofalo, *In tema* cit. 96.

<sup>333</sup> R. Santoro, *Potere ed azione* cit. 160, pur sostenendo che il discorso di Sesto Cecilio non ha assolutamente a che vedere col *iustitium* inteso nel senso di totale paralisi del diritto, pone l'accento sul carattere rituale delle attività che sarebbero bloccate dall'uso di questa misura straordinaria, e ivi rientrerebbero anche quelle private: anche questo è certamente un aspetto importante e rilevante.

era quindi la necessità di catalizzare l'attenzione nei confronti del pericolo (bellico) imminente. Il caos sociale, determinato da una totale assenza di un contesto giuridico di riferimento, che venisse momentaneamente messo da parte, non avrebbe sicuramente giovato alla causa.

Dal momento che sembra non ammissibile un'idea di anomia totale del diritto prodotta dal *iustitium*, quali conseguenze avrebbe determinato la sua proclamazione nei confronti dell'ordinario vivere della comunità?

L'effetto diretto del *iustitium* era, in senso proprio, l'arresto dell'attività giudiziaria, anzi, per maggiore precisione, di quella giurisdizionale, ossia del *ius dicere* magistratuale. Tutto il resto, cioè il blocco più o meno completo degli affari pubblici e conseguentemente di alcuni affari privati, costituiva, rispetto al vero e proprio *iustitium*, quello che si potrebbe definire l'indotto. Quindi, direttamente il *iustitium* incideva prevalentemente sulla *iurisdictio* in ambito civile od anche sui processi penali nonché sulle attività pubbliche prevalenti (quali ad esempio la convocazione dei comizi), impedendone temporaneamente l'esercizio, ovviamente ad esclusione di quelle, dei magistrati e anche del senato, il cui espletamento fosse considerato indispensabile per il superamento di quello stato di necessità che era stata la causa principale della sua adozione<sup>334</sup>. Tutto

---

<sup>334</sup> Lo si può evincere da Liv. 10.21.6. *Itaque et supplicationes ob rem bene gestam consulis nomine decernunt et iustitium remittitur quod fuerat dies duodeviginti; supplicatioque perlaeta fuit.* Qui vi è una seduta del senato celebrata prima della conclusione del *iustitium*. Del resto, in risposta a Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> I cit. 265, che sosteneva che le adunanze senatorie fossero sospese ed interdetto durante la pendenza del *iustitium*, osserva correttamente P. Willems, *Le Sénat* cit. 279 che «c'est précisément quand le *iustitium* est ordonné que les séances

il resto, l'indotto, non presenta manifestazioni unitarie, nel senso che non sempre il *iustitium* produceva gli stessi effetti "ulteriori", specie per ciò che concerne le attività private; stava agli organi competenti individuare di volta in volta quelle attività che dovevano arrestarsi in vista del pericolo imminente. Così Cicerone lascia intendere<sup>335</sup> che oggetto della sospensione potevano essere in alcune circostanze anche la gestione dell'erario, le repressione dei crimini nelle forme ordinarie, mediante cioè i *iudicia* delle assemblee popolari e delle corti permanenti, ovviamente diversi da quelli di cui dovessero occuparsi eventuali tribunali speciali istituiti proprio in ragione dei fatti che avevano per la loro gravità giustificato l'emanazione del *iustitium*, e finanche lo svolgimento delle *auctiones* e l'udienza delle ambascerie.

In alcune circostanza poteva anche esservi il rinvio delle aste pubbliche e dell'incontro con legazioni ed ambascerie<sup>336</sup>, come riferisce ancora Cicerone:

---

du Sénat sont les plus nécessaires». Cfr. anche M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision* (Rome 1989) 119 ss. e per l'età imperiale K. Wellesley, *The dies imperii of Tiberius*, in *JRS.* 57 (1967) 23 ss.; R.J.A. Talbert, *The senate of imperial Rome* (Princeton 1984) 212 s.

<sup>335</sup> Cic. *de har. resp.* 26.55. *Monent enim eidem ne occultis consiliis res publica laedatur. Quae sunt occultiora quam eius qui in contione ausus est dicere iustitium edici oportere, iuris dictionem intermittere, claudi aerarium, iudicia tolli? Nisi forte existimatis hanc tantam conlusionem illi tantamque eversionem civitatis in mentem subito in rostris cogitanti venire potuisse. Est quidem ille plenus vini, stupri, somni, plenusque inconsideratissimae ac dementissimae temeritatis; verum tamen nocturnis vigiliis, etiam coitione hominum, iustitium illud concoctum atque meditatatum est. Mementote, patres conscripti, verbo illo nefario temptatas auris nostras et perniciosam viam audiendi consuetudine esse munitam.*

<sup>336</sup> Probabile che proprio a questo tipo di provvedimenti paralleli che si attivavano con l'inidizione del *iustitium* possa ricondursi anche la chiosa di un antico commentatore a questo passo della *Pro Plancio* tramandatoci negli *Scholia Bobiensia* [158 Stangl]: *edicto iustitio id est praedicto in re publica tempore quo nihil ageretur civilium negotiorum.*

Cic. *Planc.* 14.33. Consuli P. Nasicae praeco Granius medio in foro, cum ille edicto iustitio domum decedens rogasset Granium quid tristis esset; an quod reiectae auctiones essent: “immo vero”, inquit, “quod legationes”.

Rispetto alle attestazioni liviane<sup>337</sup>, che consentono praticamente sempre di individuare le modalità e le cause prime della proclamazione dei vari *iustitia* repubblicani, questo *iustitium* del 111 a.C.<sup>338</sup> solleva il problema della individuazione delle cause e anche del contesto della proclamazione.

Cicerone, grato anche dell’ospitalità ricevuta in Macedonia dove era stato questore durante il suo esilio del 58-57 a.C., prende le difese di Cn. Plancius<sup>339</sup>, accusato da M. Iuventius Laterensis di *ambitus* in base alla *lex Licinia de sodaliciis* del 55<sup>340</sup>, in seguito alla

---

<sup>337</sup> Per l’epoca repubblicana l’istituto è infatti attestato naturalmente soprattutto in Livio, ben tredici volte in un arco temporale piuttosto considerevole, tanto che l’ultimo *iustitium* da lui riferitoci è del 296 a.C.

<sup>338</sup> A proposito del quale si v. L. Scalia, *Osservazioni cit.* 676 ss.; L. Garofalo, *In tema cit.* 101.

<sup>339</sup> Sulla figura di Cn. Plancius cfr. F. Münzer, s.v. «*Plancius 4*», in *PWRE*. XX (Stuttgart 1950) 2013 ss.; Cl. Nicolet, *L’ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 av. J.-C.)* II (Paris 1974) nr. 273bis. Invece per un inquadramento cronologico di tutta la vicenda si v. soprattutto L.R. Taylor, *Magistrates of 55 b.C. in Cicero’s Pro Plancio and Catulls 52*, in *Athenaeum* 42 (1964) 12 ss. Quest’ultimo propone di spostare al 55 l’edilità curule di Plancius, il quale apparteneva al gruppo di magistrati che sostenevano i triumviri, che l’anno seguente la fazione catoniana riuscì in qualche modo a mettere sotto processo.

<sup>340</sup> A proposito della *Lex Licinia* si v. J. Linderski, *Ciceros Rede Pro Caelio und die Ambitus und Vereingeseztgebung der ausgehenden Republik*, in *Hermes* 89 (1961) 106 ss. [= Id., *Roman questions. Selected papers* (Stuttgart 1995) 204 ss.]; C. Venturini, *L’orazione pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodaliciis*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo V* (Milano 1984) 787, con ulteriore bibliografia, nonché F. Salerno, *Tacita libertas. L’introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana* (Napoli 1999) 57 ss. Si tratta comunque di una legge che rendeva più difficile per l’accusato l’*iter* processuale.



sua elezione all'edilità del 54<sup>341</sup>. Durante il suo discorso l'Arpinate si trovò a tratteggiare anche il profilo del padre del suo cliente, anch'egli di nome Cn. Plancius<sup>342</sup>, e a difenderlo dall'accusa di aver usato a suo tempo un linguaggio eccessivamente irriverente. A tal fine Cicerone, fra i vari possibili esempi del proverbiale sarcasmo che caratterizzava gli *equites* romani, citò anche la caustica risposta che un *praeco*, un tale Granius, aveva osato dare nel 111 a.C. addirittura al console P. Scipione Nasica, che casualmente aveva incontrato per le vie della città dopo che appunto era stato indetto *iustitium*<sup>343</sup>.

In questo brano sembra evidente come il *iustitium* rimanga sullo sfondo, contenuto in un semplice scambio di battute, e chiaramente Cicerone non fornisce il contesto che portò alla sua proclamazione. Mommsen<sup>344</sup> ipotizzò che la causa era stata lo scoppio della guerra giugurtina. Tuttavia, sembrano convincenti al riguardo le osservazioni

---

<sup>341</sup> In realtà Cn. Plancius si era candidato con successo all'edilità già nel 55, ma le elezioni erano state invalidate e si erano dovute ripetere l'anno successivo, quando cioè era già iniziato l'anno magistratuale.

<sup>342</sup> Su Cn. Plancius padre, uomo di primo piano fra i *publicani*, prefetto o tribuno militare nell'esercito di P. Licinius Crassus, si v. F. Münzer, s.v. «Plancius 3», in *PWRE*. XX cit. 2012 e ancora Cl. Nicolet, *L'ordre* II cit. 981.

<sup>343</sup> La spiegazione dell'acuta osservazione di Granius è già presente nel commento dello scoliaste, il quale asserisce che le ambascerie straniere pagavano usualmente i consoli per poter accedere al senato: *Scholia Bobiensia* [158 Stangl]. *Voluit autem pudorem Nasicae consulis perstringere hoc amarissimo dicto. Nam legationes ab externis populis missae ad senatum solebant ordinari pro voluntate consulum. Quas plerumque gratia, nonnumquam et accepta pecunia consules ordinabant, ut introduci ad senatum possent.* Se quindi il console P. Scipione Nasica aveva infatti incidentalmente ironizzato sul motivo dell'aria corrucciata del *praeco*, che a seguito dell'indizione del *iustitium* vedeva infatti sospesa anche la sua attività (cfr. ancora *Scholia Bobiensia* [158 Stangl]. *Scimus enim praeconibus auctiones fructui, quod per eos omnia distrahantur; illo autem iustitio nec ipsae poterant exerceri*), Granius gli aveva risposto a tono, poiché evidentemente in seguito all'emergenza che paralizzava la città venivano rimandate anche le udienze in senato delle ambascerie straniere.

<sup>344</sup> Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> I cit. 263 nt. 3: «Das *Justitium* war wohl veranlasst durch den Ausbruch des jugurtinische Krieges».

critiche precedentemente avanzate da Nissen<sup>345</sup> secondo cui, essendo il *iustitium* una misura che avrebbe fatto seguito alla dichiarazione da parte del senato dello stato di *tumultus*, sembra alquanto strana una sua proclamazione per una emergenza che si verificasse in una regione lontana come la Numidia, considerato che il *tumultus* era solito essere dichiarato per accadimenti riguardanti l'Italia o al massimo la Gallia Cisalpina. Inoltre, ha sottolineato ancora Nissen, é da rimarcare come appaia strano che uno storico come Sallustio non facesse alcuna menzione di tale *iustitium*.

Lintott<sup>346</sup>, sulla base di una testimonianza proprio di Sallustio<sup>347</sup>, suggerisce come causa dell'indizione una serie di disordini urbani. In realtà lo stesso Lintott si esprime con una certa cautela, anche perché nel luogo sallustiano non vi è traccia di caos e violenza in città se non nel limite fisicamente ristretto della *contio*<sup>348</sup>; insomma, non sembra una situazione così drammatica da giustificare l'adozione di una procedura di emergenza, che veniva solitamente attivata nel caso di avvenimenti che mettevano a rischio la sopravvivenza della *civitas*, affinché tutti i cittadini fossero pronti alla difesa. Mi sembra invece assai più probabile l'ipotesi formulata da

---

<sup>345</sup> A. Nissen, *Das Iustitium* cit. 110 s., anche se però non riferisce quale sia stato il motivo che a suo avviso avesse determinato il *iustitium*.

<sup>346</sup> A. Lintott, *Violence* cit. 153.

<sup>347</sup> Sall. *Iug.* 34. *Ac tametsi multitudo quae in contione aderat vehementer accensa terrebat eum clamore, voltu, saepe impetu atque aliis omnibus quae ira fieri amat, vicit tamen impudentia.*

<sup>348</sup> Sallustio infatti descrive solo la rumorosa ed ostile reazione dell'assemblea all'*intercessio* posta dal tribuno C. Baebius, corrotto in precedenza da Giugurta, all'interrogatorio di un altro tribuno, C. Memmius, assai caro alla plebe, voleva sottoporre il re numidico ormai prigioniero, allo scopo di fargli rilevare alcune connivenze con alcuni membri della *nobilitas*. Sull'episodio in generale si v. C. Masi Doria, *Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in Sall. Iug. 35?*, in *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche* (Napoli 2002) 325 ss. [= con qualche modifica, in *Quaesitor urnam movet e altri studi sul diritto penale romano*<sup>2</sup> (Napoli 2003) 35 ss.], con bibliografia.

Scalia<sup>349</sup>, e cioè che anche in questa circostanza sia stato probabilmente il pericolo incombente di un attacco di popolazioni galliche a determinare il *iustitium*. Come si è visto in precedenza<sup>350</sup> infatti il *tumultus Gallicus* si presenta come un vero e proprio spauracchio per la città di Roma, e sebbene essa avesse ormai acquisito e consolidato un ampio dominio nel Mediterraneo, gli anni tra il 114 e il 110 a.C. costituirono un momento particolarmente critico, in cui il pericolo di invasioni, specie ad opera dei Galli Scordisci, si fece particolarmente concreto<sup>351</sup>. Se quindi in quell'anno un *iustitium* sia stato proclamato, e non vi è motivo di dubitare della testimonianza cicieroniana in quanto in un contesto così accidentale l'oratore non può aver nutrito da parte sua alcun interesse a falsare il contenuto di uno scambio di battute così breve per fini processuali, è molto probabile che la causa sia stata ancora una volta il timore di invasioni galliche.

## 5.2 La paralisi delle attività private

L'effetto del *iustitium* non sembra quindi così dirompente da paralizzare in via automatica qualsiasi attività privata, sia essa negoziale o commerciale. Eventuali decisioni in merito venivano

---

<sup>349</sup> L. Scalia, *Osservazioni* cit. 680 ss.

<sup>350</sup> Si v. *supra* cap. 1 § 7.

<sup>351</sup> Sul punto risulta essere molto dettagliato L. Scalia, *Osservazioni* cit. 680 ss. Egli sottolinea come in quegli anni quella dei Galli Scordisci fosse una popolazione in ascesa dal punto di vista delle conquiste territoriali e incuteva molto timore. Del resto il *tumultus Gallicus* sembra costituire agli occhi dei Romani l'unico vero pericolo per la sopravvivenza stessa della *res publica*. Cfr. Sall. *Iug.* 114.1-2; App. *B.c.* 3.4.

prese dall'organo che aveva proclamato la misura d'emergenza tenendo conto del contesto di pericolo concreto, e della maggiore o minore necessità che veniva avvertita di evitare che incombenze diverse distogliessero gli organi e i membri della comunità dall'unica che per l'innanzi avrebbe dovuto interessare loro, ossia la preparazione della guerra imminente. Così, a fronte di alcune circostanze in cui effettivamente sembra esservi un blocco quasi totale delle attività commerciali, con la chiusura delle botteghe in pratica in tutta la città<sup>352</sup>, vi sono altri frangenti in cui invece pure era stato stabilito detto divieto, ma limitatamente a quelle botteghe ubicate intorno al foro<sup>353</sup>.

---

<sup>352</sup> Nel corso della guerra contro Equi e Volsci, nel 458 a.C., ed in particolare in seguito al saccheggio operato da una gran moltitudine di Sabini fin quasi nelle mura di Roma, con annesse devastazioni, vista la situazione di estrema gravità, viene nominato dittatore Cincinnato, il quale proclama *iustitium* e come corollario dispone la chiusura delle botteghe e il divieto quindi di occuparsi di attività private; si v. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 39 s.; cfr. Liv. 3.27.2. *Cum magistro equitum in contionem venit, iustitium edicit, claudi tabernas tota urbe iubet, vetat quemquam privatae quicquam rei agere*. Lo stesso si verifica nel 427 a.C., quando, sempre per fronteggiare il pericolo Veio, viene nominato *dictator* Mamercino, in sostituzione dei *tribuni militum consulari potestate* il cui operato non era stato granché apprezzato dalla popolazione. Ebbene Mamercino *edicit iustium* e impone anche la chiusura delle botteghe; cfr. Liv. 4.31.9. *Romae terror ingens erat. Accito exercitu a Veis, eoque ipso ab re male gesta perculso, castra locantur ante portam Collinam, et in muris armati dispositi, et iustitium in foro tabernaeque clausae, fiuntque omnia castris quam urbi similiora ...*

<sup>353</sup> La chiusura delle botteghe non sembra essere una prescrizione relativa esclusivamente all'indizione di un *iustitium*. Cfr. Varr. *L.l.* 6.91: *Auspicio operam des et in templo auspices, tum aut ad praetorem aut ad consulem mittas auspiciu[m] petitum; comitiatum praetor reum vocet ad te, et eum de muris vocet praeco; id imperare oportet. Cornicinem ad privati ianuam et in Arcem mittas, ubi canat. Collegam roges ut comitia edicat de rostris et argentarii tabernas occludant. Patres censeant exquaeras et adesse iubeas; magistratus censeant exquaeras, consules praetores tribunosque plebis collegasque tuos, et in templo adesse iubeas omnes; ac cum mittas, contionem advoces*. Il celebre antiquario cita alcuni squarci dell'antico *Commentarium anquisitionis* scritto da un questore, Marco Sergio, che fu accusatore in un processo, probabilmente di grande risonanza pubblica, contro un certo T. Quinzio Trogo, reo di delitto capitale. Tra le prescrizioni in esso previste in vista della convocazione dei comizi centuriati vi è anche la chiusura delle botteghe dei banchieri durante lo svolgimento dell'assemblea. È dubbio se ciò avvenisse in tutte le occasioni in cui venivano convocati i comizi. W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962) 36, sostiene che il *Commentarium anquisitionis* non costituirebbe una trattazione di carattere generale sull'*anquisitio* questoria, ma conterrebbe solo le istruzioni relative al processo contro Trogo; sostanzialmente dello stesso

Liv. 9.7.7-12. ... extemploque sine ulla publica auctoritate consensum in omnem formam luctus est. 8. Tabernae circa forum clausae iustitiumque in foro sua sponte coeptum prius quam indictum; lati clavi, anuli aurei positi; 9. paene maestior exercitu ipso civitas esse; nec ducibus solum atque auctoribus sponsoribusque pacis irasci sed innoxios etiam milites odisse et negare urbe tectisque accipiendos. 10. Quam concitationem animorum fregit aduentus exercitus etiam iratis miserabilis. Non enim tamquam in patriam revertentes ex insperato incolumes sed captorum habitu voltuque 11. ingressi sero in urbem ita se in suis quisque tectis abdiderunt, ut postero atque insequentibus diebus nemo eorum forum aut publicum aspicere vellet. 12. Consules in privato abditi nihil pro magistratu agere nisi quod expressum senatus consulto est ut dictatorem dicerent comitiorum causa.

Si tratta di un passo estremamente controverso<sup>354</sup>, che pone più di una questione. Il contesto storico è chiaro<sup>355</sup>, Livio descrive le

---

avviso G. Pugliese, *rec.* di W. Kunkel, *Untersuchungen* cit., in *BIDR.* 66 (1963) 162 [= in *Scritti giuridici scelti* II (Napoli 1985) 573 ss.], il quale rileva tuttavia come il Commentario, pur riguardando il processo contro Trogo, «sia palesemente modellato su uno schema o su istruzioni tradizionali, di cui sono stati semplicemente colmati gli spazi bianchi con le indicazioni proprie allo specifico processo»; *contra* B. Santalucia, *I tribuni e le centurie*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale. Cagliari 20-22 aprile 1989*, cur. O. Diliberto (Napoli 1993) 12 ss. [= in *Id.*, *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 50 ss.], per il quale invece il tenore imperativo delle prescrizioni, il modo completo e meticoloso di trattare l'argomento, nonché l'omissione di qualunque accenno ad un determinato processo inducono a pensare che si tratti di prescrizioni di carattere generale.

<sup>354</sup> Sul punto cfr. C. Masi Doria, *Salus populi suprema lex esto* cit. 1261 ss.; L. Garofalo, *In tema* cit. 93.

<sup>355</sup> Per ulteriori approfondimenti, specie in relazione alle vicende della pace tra Romani e Sanniti si v. G. De Sanctis, *Storia dei Romani*<sup>2</sup> II (Firenze 1956) 262 ss.; M. Sordi, *L'excursus sulla*

conseguenze a Roma dell'umiliante sconfitta patita nel 321 a.C. alle Forche Caudine contro i Sanniti nonché la *ignominosa pax*<sup>356</sup> stipulata dai due consoli<sup>357</sup>. Sia Mommsen<sup>358</sup> che Middel<sup>359</sup> hanno ritenuto che questo passo fosse una conferma dell'ipotesi che il lutto pubblico costituisse già in epoca repubblicana uno dei motivi per la proclamazione del *iustitium*. Agamben, al fine di dimostrare che il *iustitium* sospendeva l'ordinamento giuridico tout court, rileva che Livio «descrivendo la situazione creata dal *iustitium*, afferma che i consoli, i più alti magistrati romani, erano *in privato abdit*», interpretando l'espressione nel senso che i consoli erano ridotti - dall'emanazione della misura straordinaria - allo stato di privati cittadini. Queste interpretazioni danno per scontato che effettivamente in questo contesto sia realmente stato indetto un *iustitium*.

In realtà il quadro sembra sostanzialmente diverso dalle altre attestazioni liviane in cui sono riportate indizioni di *iustitium*: il *iustitium* sembra qui *coeptum* spontaneamente dai cittadini ancor prima di essere eventualmente ufficialmente proclamato, *priusquam indictum*<sup>360</sup> scrive infatti Livio. Il brano liviano delinea uno stato di vera e propria ansia determinata non dal timore che si verificasse un

---

colonizzazione romana in Velleio e le guerre sannitiche, in *Helikon* 6 (1966) 628 ss.; E.T. Salmon, *Samnum and the Samnites* (Cambridge 1967); M. Sordi, *Roma e i Sanniti nel IV secolo a.C.* (Rocca San Casciano 1969); A. Guarino, *Pax Caudina*, in *ANA* 97 (1986) 153 ss. [= in *Pagine* III cit. 299 ss.]. A proposito della seconda guerra sannitica si v. inoltre A. Cardellini, *Leges* cit. 44 ss.

<sup>356</sup> Cfr. Liv. 9.7.6.

<sup>357</sup> Si tratta di T. Veturio Calvino e Sp. Postumio Albino; cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 150 s.

<sup>358</sup> Th. Mommsen, *Römische Staatsrecht*<sup>3</sup> II cit. 324.

<sup>359</sup> A. Middel, *De iustitio* cit. 47.

<sup>360</sup> Interessante qui l'uso del verbo *indicare* al posto di *edicere*. Sul problema della trasmissione testuale di Livio si v. la recente monografia di G. Forsythe, *Livy and early Rome: a study in historical method and judgement* (Stuttgart 1999), con bibliografia.

evento ritenuto pericoloso, come era sempre successo per i casi precedenti di *iustitium*, quali ad esempio gli attacchi improvvisi di Equi e Volsci, ma dal fatto che un evento, molto doloroso, si era già verificato. Il *iustitium* quindi, che è solitamente funzionale alle operazioni di leva straordinaria previste dalla dichiarazione dello stato di *tumultus* e alla necessità di allertare la popolazione in vista di un impellente pericolo, avrebbe poca ragion d'essere in questa circostanza, almeno nei suoi caratteri tradizionali. Qui infatti l'indizione farebbe seguito ad un evento critico, in un contesto in cui sono certamente presenti elementi di lutto, tanto che senatori e cavalieri avrebbero mutato le insegne del loro rango, i primi abbandonando il laticlavio, i secondi l'anello d'oro, come nei casi di lutto pubblico di epoca augusteo-tiberiana<sup>361</sup>.

Come sottolinea Masi Doria, probabilmente, tuttavia, «*iustitium* ... non era stato proclamato: era la popolazione, che, disperata per lo stato di fatto, si era comportata come se lo fosse, ma - Livio lo afferma apertamente - nessuna pubblica autorità vi aveva provveduto (*sine ulla publica auctoritate*)»<sup>362</sup>. Il successivo atteggiamento dei consoli è probabilmente naturale, umano. In qualità di sconfitti, una volta tornati in patria, non hanno il coraggio di mostrarsi in pubblico, né di compiere alcun atto, tanto mortificante è stata per Roma l'umiliazione,

---

<sup>361</sup> L'uso è ampiamente documentato: cfr. Cass. Dio 54.35.5, in riferimento alla morte di Ottavia dell'11 a.C.; 56.31.2, in relazione alla morte di Augusto del 14 d.C.; *CIL*. XI 1421 per la morte di Gaio Cesare nel 4 d.C.: *cunctos, veste mutata, templisque d]eorum immortalium balneisque publicis et tabernis omnibus clausis, co[n]v]ictibus sese apstinere*. Sull'esatto significato di questi rituali si v. J. Scheid, *Contraria facere. Renversements et déplacements dans les rites funéraires*, in *AION*. 6 (1984) 117 ss., in particolare 126 s. nt. 38. Si rinvia comunque *infra*, cap. 4 § 2, 3, 4.

<sup>362</sup> C. Masi Doria, *Salus populi suprema lex esto* cit. 1261.

e quindi in primo luogo per loro, che erano i rappresentanti della comunità in qualità di generali dell'esercito. Decidono quindi semplicemente di ritirarsi in casa, di «stare appartati nel loro privato»<sup>363</sup>.

Se si vuole accogliere la tesi della indizione di un *iustitium*, a mio avviso si potrebbe ipotizzare uno scenario ricostruito in questo modo: la clamorosa sconfitta alle Forche Caudine genera uno sgomento assoluto in città, tanto che la popolazione si comporta come se fosse stato indetto un *iustitium*, spontaneamente; la battaglia persa però suona anche come un campanello d'allarme, tanto da attivare una procedura d'emergenza in vista di possibili imminenti attacchi, e di qui l'indizione del *iustitium*. Suggestiva a tal proposito la tesi di Scalia secondo cui «è quindi ragionevole ipotizzare che nel timore che i Sanniti si spingessero verso la città i Romani iniziarono ad organizzare una difesa, formando contingenti d'emergenza»<sup>364</sup>. Ciò potrebbe trovare conferma nell'espressione *priusquam indictum*, e confermerebbe ulteriormente che in questo contesto non fu proclamato alcun *luctus publicus*, almeno in forma solenne; Livio infatti parla

---

<sup>363</sup> C. Masi Doria, *Salus populi suprema lex esto* cit. 1261. Sostanzialmente dello stesso parere L. Garofalo, *In tema* cit. 92 ss., secondo cui tutto ciò sarebbe ulteriormente dimostrato anche dal fatto che il verbo *abdere*, poco prima in Liv. 9.7.11, proprio nella stessa accezione, seppur con riferimento ai soldati rientrati in città: *ita se in suis quisque tectis abdiderunt*.

<sup>364</sup> L. Scalia, *Osservazioni* cit. 685. Del resto poco prima della menzione del *iustitium* così scrive lo stesso Liv. 9.7.6-7. *Iam Romae etiam sua infamis clades erat. Obsessos primum audierunt; tristior deinde ignominiosae pacis magis quam pariculi nuntius fuit. 7. Ad famam obsidionis dilectus haberi coeptus erat; dimissus deinde auxiliorum apparatus, postquam deditionem tam foede factam acceperunt ...*



esclusivamente di *forma luctus*, ovvero riferendosi solamente a manifestazioni esteriori di lutto<sup>365</sup>.

## 6. La fine del *iustitium*

Il più delle volte le fonti riportano esclusivamente il momento in cui il *iustitium* viene proclamato, trascurando invece le modalità della sua cessazione. È presumibile comunque che esso dovesse essere ufficialmente ritirato<sup>366</sup>, ed è ragionevole pensare che di questo, di regola, si facesse carico, una volta venuto meno lo stato di crisi, lo stesso organo che aveva adottato la misura<sup>367</sup>.

Fin tanto che vigesse, come mostrato in precedenza<sup>368</sup>, il diritto, almeno dal punto di vista sostanziale, certamente manteneva intatta la sua forza giuridica. Questo induce a pensare che certamente quanti avessero commesso azioni lesive degli interessi della comunità (oltre che ovviamente dei singoli, dato che ciò che sicuramente veniva paralizzato era il processo privato) durante il *iustitium* sarebbero stati perseguiti non appena esso fosse stato ritirato, con conseguente ripristino dell'esercizio della *iurisdictio* in materia civile e della normale repressione criminale, fermo restando il caso in cui fossero stati creati tribunali speciali proprio durante il *iustitium* per punire

---

<sup>365</sup> Sul punto si v. quello che acutamente mette in risalto A. Nissen, *Das Iustitium* cit. 104: «Was das Volk tut, ist ein Zeichen seiner Trauer».

<sup>366</sup> Cfr. Liv. 10.21.6. *Itaque et supplicationes ob rem bene gestam consulis nomine decernunt et iustitium remittitur quod fuerat dies duodeviginti; supplicatioque perlaeta fuit*; più genericamente in 3.3.8. *Sic finem iustitio, quod quadriduum fuit, reditus Quincti consulis in urbem fecit*.

<sup>367</sup> Cfr. Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> II cit. 264.

<sup>368</sup> Si v. *supra* cap. 2 § 5.1.

crimini particolarmente dannosi rispetto all'obiettivo della riconquista della sicurezza pubblica e quindi della fine dello stato d'emergenza.

Di tutt'altro parere si mostra Agamben, secondo cui «il magistrato o il privato cittadino che agiscono durante il *iustitium* secondo ogni evidenza non eseguono né trasgrediscono una legge ... colui che agisce durante il *iustitium* - si potrebbe dire se si volesse dare ad ogni costo un nome a un'azione umana che si compie in condizioni di anomia - non esegue né trasgredisce, ma insegue il diritto. Le sue azioni sono, in questo senso, meri fatti, il cui apprezzamento, una volta scaduto il *iustitium*, dipenderà dalle circostanze; ma, finché dura il *iustitium*, esse sono assolutamente indecidibili e la definizione della loro natura - esecutiva o trasgressiva e, al limite, umana, bestiale o divina - esula dall'ambito del diritto»<sup>369</sup>. Perciò, prosegue ancora Agamben, si comprende «l'impossibilità (comune tanto alle fonti antiche quanto ai moderni) di definire con chiarezza le conseguenze degli atti commessi durante il *iustitium* allo scopo di salvare la *res publica*»<sup>370</sup>. Si tratta certamente di una interpretazione coerente con l'idea che l'autore ha dell'istituto, la cui adozione a suo avviso darebbe luogo all'istituzione di uno stato kenomatico, caratterizzato cioè da un vuoto giuridico in seguito ad un arresto del diritto.

In realtà, anche in questa circostanza si è di fronte ad una tematica resa difficile dalla esiguità delle fonti a disposizione. Esse

---

<sup>369</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 65 s.

<sup>370</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 64. Qui la prospettiva è chiaramente di condanna "filosofica" al potere che durante il *iustitium* si amplierebbe a dismisura, diventando in tal modo modello di uno "stato di eccezione" sulla falsariga di quelli moderni.

non tramandano in modo chiaro episodi di soggetti che si fossero resi protagonisti di atti criminali nel corso di un *iustitium*, poi successivamente sottoposti a giudizio. Agamben<sup>371</sup> ricorda a tal proposito il famoso episodio che vide coinvolto il console L. Opimio<sup>372</sup>, sottoposto a giudizio per l'esecuzione del *senatusconsultum ultimum* che aveva poi portato alla morte di alcuni seguaci del più giovane dei Gracchi, Caio<sup>373</sup>, nonché il caso di Cicerone che fu condannato all'esilio in conseguenza della sua sanguinosa repressione della congiura di Catilina. Lo fa per cercare di uscire dall'aporia di Nissen<sup>374</sup>, il quale aveva negato che in linea generale coloro i quali avessero trasgredito il diritto durante il *iustitium* potessero poi essere soggetti a giudizio una volta che questo fosse stato ritirato, ma era contraddetto proprio dagli episodi in questione, che mostrano comunque che un processo è stato effettuato, sebbene nel caso di Opimio si sia concluso con una assoluzione.

In realtà i riferimenti non sembrano pertinenti: si tratta infatti di casi in cui quasi certamente non è stato proclamato alcun *iustitium*<sup>375</sup>. Tuttavia, la presenza del *senatus consultum ultimum* e comunque di uno stato d'emergenza li pongono in un contesto tutto sommato analogo e quindi meritevoli di qualche considerazione. Come

---

<sup>371</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 64 ss.

<sup>372</sup> Vastissima la letteratura in proposito, si v., per tutti, U. Vincenti, *Brevi note in tema di senatus consultum ultimum*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, cur. V. Giuffrè IV (Napoli 1984) 1943 ss.

<sup>373</sup> Il problema era di particolare rilievo, perché concerneva la punibilità o meno di un cittadino romano *indemnatus*. Cicerone proprio a tal proposito definisce una *infinita quaestio* quella delle punibilità o meno dell'uccisore di un cittadino romano che avesse agito in esecuzione di un *senatusconsultum ultimum*; Cfr. Cic. *de or.* 2.31.134.

<sup>374</sup> A. Nissen, *Das Iustitium* cit. 105 ss.

<sup>375</sup> Sulla complessa questione cfr., per tutti, P. Willems, *Le Sénat* cit. 247 ss.

giustamente sottolinea Garofalo, tali episodi citati da Agamben costituiscono una esatta dimostrazione del fatto che venuto meno lo stato d'emergenza - sia stato esso proclamato attraverso un *iustitium* o un *senatus consultum ultimum* - «si riattivava ogni attività pubblica, attinente anche all'amministrazione della giustizia in ambito criminale; e chi era chiamato a conoscere delle imputazioni per comportamenti tenuti allorché era efficace il *iustitium* non poteva che rifarsi alle norme rimaste ininterrottamente in vigore, risolvendo sulla base di queste anche il problema della sanzionabilità di quanti avessero commesso un qualche illecito sulla base di un *senatus consultum ultimum*»<sup>376</sup>.

A mio avviso, ma è solo una ipotesi, un episodio che potrebbe rafforzare ulteriormente queste considerazioni, pur nella sua particolarità, è il *iustitium* dell'88 a.C. Ci furono momenti di grande tensione<sup>377</sup> in seguito alle proposte di legge di Sulpicio Rufo<sup>378</sup>,

---

<sup>376</sup> L. Garofalo, *In tema cit.* 98 ss. L'a., che si concentra prevalentemente sull'episodio di Opimio, analizzando anzitutto Cic. *de or.* 2.31.134, perché direttamente richiamato da G. Agamben, *Stato di eccezione cit.* 64, ma anche i precedenti 2.25.106 e 2.30.132, sostiene infatti che «non a caso Opimio, davanti al comizio che fungeva da giudice, si difende, con l'ausilio di C. Carbone, adducendo di aver operato, sotto la copertura di un *senatus consultum ultimum*, per giunta legittimo perché emanato a fronte dell'esistenza di un grave pericolo per la salvezza della *res publica*».

<sup>377</sup> Liv. Per. 77. *Cum P. Sulpicius trib. pleb. auctore C. Mario perniciosas leges promulgasset, ut exsules revocarentur et novi cives libertinique in tribus distribuerentur et ut C. Marius adversus Mithridaten, Ponti regem, dum crearetur, et adversantibus consulibus Q. Pompeio et L. Syllae vim intulisset, occiso Q. Pompeio, Q. Pompei cos. filio, genero Syllae, L. Sylla cos. cum exercitu in urbem venit et adversus factionem Sulpici et Mari in ipsa urbe pugnavit eamque expulit. Ex qua XII a senatu hostes, inter quos C. Marius pater et filius, iudicati sunt. P. Sulpicius cum in quadam villa lateret, indicio servi sui retractus et occisus est.* Sul punto si v. C. Masi Doria, *Civitas libertasque*, in *Civitas operae obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti* (Napoli 1993) 37 ss. [= *Zum Bürgerrecht der Freigelassenen*, in *Ars boni et aequi. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag*, hrsg. von M.J. Schermaier, Z. Végh (Stuttgart 1993) 254 ss.].

<sup>378</sup> Sulla politica di Sulpicio Rufo si v., tra gli altri, A. Lintott, *The Tribunate of P. Sulpicius Rufus*, in *CQ.* 21 (1971) 442 ss.; L. Perelli, *Il movimento popolare nell'ultimo secolo della repubblica*

tribuno della plebe legato ai mariani<sup>379</sup>. Egli propose *rogationes* relative al rientro degli esuli, all'inserimento nelle tribù dei nuovi cittadini e dei liberti e all'assegnazione a Mario della guerra contro Mitridate, in luogo di Silla. Si tratta di disposizione avversate dai consoli, Silla e Pompeo Rufo, tanto che probabilmente si arrivò da parte di questi ultimi alla proclamazione del *iustitium*<sup>380</sup>. Circa le modalità con cui si addivenne a tale proclamazione, essendo Silla e Pompeo consoli, quindi magistrati ordinari, è altresì evidente che probabilmente non mancò, nel caso di specie, l'avallo del senato, come del resto è attestato implicitamente da Plutarco<sup>381</sup>.

Appiano<sup>382</sup> racconta che Sulpicio in risposta a questo provvedimento straordinario dispose nel foro i suoi seguaci armati e dichiarò illegale il *iustitium*, ordinando ai consoli di sospenderlo. Cosa che, di fronte alla plebe in tumulto esagitata dai partigiani di Sulpicio, effettivamente Silla fece, raggiungendo poi i suoi soldati al di fuori di Roma. Alcuni<sup>383</sup> sostengono che in tale circostanza non fosse stato

---

(Torino 1982) 145 ss.; F. Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana* (Napoli 2007) 58 ss.

<sup>379</sup> Pare che il suo passaggio ai *populares* fosse stato tanto repentino quanto inaspettato. Egli era infatti stato eletto col favore della fazione senatoria moderata (cfr. Cic. *de or.* 3.1.11), appoggiato anche dai consoli in carica; il cambio di rotta potrebbe essere dovuto alla scarsa sensibilità mostrata dai senatori riguardo all'iscrizione nelle tribù dei *novi cives*.

<sup>380</sup> Si v. App. *B.c.* 1.244 ss.; Plut. *Sull.* 8.6-7; Plut. *Mar.* 35.4, che parlano rispettivamente di ἀργία e ἀπραξία.

<sup>381</sup> Plut. *Sull.* 8.6. Ἀπραξίας δὲ διὰ ταῦτα τῶν ὑπάτων ψηφισαμένων, ἐπαγαγὼν αὐτοῖς ἐκκλησιάζουσι περὶ τον νεῶν τῶν Διοσκοῦρων ὄχλον, ἄλλους τε πολλοὺς καὶ τὸ Πομπηίου τοῦ ὑπάτου μειράκιον ἐπὶ τῆς ἀγορᾶς ἀνεῖλεν· αὐτὸς δὲ Πομπήιος λαθῶν ἐξέφυγε.

<sup>382</sup> App. *B.c.* 1.245 ss. Sul punto E. Gabba, *Appiani bellorum civilium liber primus* cit. 114.

<sup>383</sup> Cfr. G. Nocera, *Il potere dei comizi e i suoi limiti* (Milano 1940) 230, che si basa su Plut. *Sull.* 8; G. Niccolini, *I fasti* cit. 321; K. Heikkilä, *Lex non iure rogata: Senate and the Annulment of Laws in the Late Republic*, in *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation. Acta Instituti Romani Finlandiae XIII* (Helsinki 1993) 137 ss., ritiene che sia Appiano che Plutarco alludano alle *feriae*.

proclamato *iustitium*, ma si trattasse semplicemente di *feriae*<sup>384</sup>. Tuttavia, a mio avviso, è da ritenere più corretta l'impostazione di chi propende per *iustitium*<sup>385</sup>, sia per la concitazione degli eventi sia perchè le fonti sembrano essere abbastanza esplicite, visto che Plutarco parla di Ἀπροξίας.<sup>386</sup>

Del resto la ricostruzione degli avvenimenti permette di intuire le motivazioni che indussero Sulpicio a chiedere la sospensione del *iustitium*. In questo caso infatti questa misura d'emergenza fu usata dai consoli come strumento di lotta politica, sicuramente in modo non consono a quelle che erano le sue finalità tipiche<sup>387</sup>; tutto ciò non deve assolutamente meravigliare, perché nella crisi tardorepubblicana, caratterizzata da numerose e sanguinose guerre civili, vi fu spesso un uso distorto dei mezzi giuridici soprattutto da parte dell'oligarchia dominante<sup>388</sup>.

---

<sup>384</sup> Il rispetto del tempo degli dèi, *dies Festi* o *feriae*, era una delle prescrizioni religiose più rilevanti del popolo romano. I *dies festi*, come si apprende da Macr. *Sat.* 1.16.2-3, erano dedicati interamente agli dèi: si trattava dunque di giorni in cui i cittadini romani dovevano praticare la devozione verso la divinità e celebrare i sacrifici in loro onore; giorni sottratti quindi alle altre attività umane, per essere consacrati esclusivamente alla divinità. Si v., tra gli altri, F. Sini, *Pax deorum e sistema giuridico-religioso romano*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna*, cur. C. Cascione, C. Masi Doria VII (Napoli 2007) 5165 ss. Evidente quindi la differenza rispetto al *iustitium*, in cui l'eventuale blocco delle attività private è dovuto ad una imposizione del magistrato per l'imminenza del pericolo che incombe sulla città.

<sup>385</sup> Cfr. F. Reduzzi Merola, *Aliquid* cit. 58; L. Scalia, *Osservazioni* cit. 689 nt. 42. Lo stesso E. Gabba nel suo commentario ad App. *B.c.* 1.244, afferma che Plutarco non è assolutamente in contrasto con Appiano, e i due termini indicano entrambi lo stesso concetto, ossia *iustitium*. Allo stesso modo H.J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis* (Toronto 1974) 25.

<sup>386</sup> Plut. *Sull.* 8.6.

<sup>387</sup> Secondo A. Biscardi, *Auctoritas patrum* cit. 221, si tratterebbe addirittura dell'unica soluzione possibile per scongiurare la manovra dei democratici, «l'unica, in quanto l'assemblea senatoria, essendo legata al parere già formulato sulla opportunità della *rogatio*, non avrebbe potuto nemmeno ricorrere al solito stratagemma di sollecitare l'intercessione di un collega del tribuno proponente».

<sup>388</sup> Sull'uso della violenza nell'età tardorepubblicana si v., nella vastissima bibliografia, A. Lintott, *Violence* cit. *passim*; L. Labruna, *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia* (Napoli 1971)

Fatto sta che in seguito alla sospensione del *iustitium* ad opera di Silla, le leggi di Sulpicio furono approvate. Il resto della vicenda è assai noto. Silla marcia su Roma con le armi. Fra i suoi primi atti, vi fu proprio la “cassazione” delle *leges Sulpiciae*<sup>389</sup>. Molto si dibatte circa la motivazione che portò all’annullamento di queste leggi, almeno quella formale, perché certamente l’atto di Silla era di natura politica.

Appiano<sup>390</sup> riferisce che le leggi del tribuno non erano valide in quanto fatte votare durante il *iustitium*. Non sappiamo se tale motivazione fosse stata usata da Silla, dal senato, o sia una semplice opinione di Appiano<sup>391</sup>, tuttavia non pare accettabile poiché, come detto, il *iustitium* era stato ritirato, e proprio questa atto aveva consentito a Sulpicio di far approvare le sue disposizioni. Cicerone invece, nel suo discorso al senato del 43 a.C. in tema di guerra civile,

---

*passim*; Id., *Tutela del possesso fondiario ed ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*<sup>2</sup> (Napoli 1986); W. Nippel, *Aufbruch und Polizei* cit. *passim*; L. Labruna, *La violence, instrument de lutte politique à la fin de la République*, in *DHA*. 17 (1991) 119 ss.; Id., *Nemici non più cittadini* cit.; J. Annequin, *La civitas, la violence et la loi*, in *Index* 20 (1992) 1 ss.; L. Labruna, *Iuri maxime ... adversaria. La violenza tra repressione privata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 1990*, cur. F. Milazzo (Napoli 1992) 253 ss. [= da ultimo in Id., *Nemici non più cittadini* cit. 65 ss., da cui in seguito citerò]. Per ulteriori approfondimenti si v. *infra* cap. 3, in particolare § 3 a proposito del *senatusconsultum ultimum*.

<sup>389</sup> Relativamente al problema della cassazione delle leggi si v. da ultima F. Reduzzi Merola, *Aliquid* cit. *passim*, spec. 52 ss., per ciò che concerne appunto le *leges* di Sulpicio. Secondo l’a. «dato il silenzio delle fonti, si può solo supporre che ciò avvenne attraverso *senatus consultum*».

<sup>390</sup> App. *B.c.* 1.268. Sul punto E. Gabba, *Appiani bellorum civilium liber primus* cit. 173.

<sup>391</sup> È molto interessante che per Appiano ciò fosse ostativo; tuttavia, non risultano nelle fonti altri episodi in cui emerga un divieto di legiferare in occasione di un *iustitium*; del resto l’attività legislativa non sembra essere incoerente con le finalità dell’indizione dello stesso.

sostiene che Silla giudicò le leggi di Sulpicio fatte approvare con la violenza<sup>392</sup>.

Proprio riferendosi alla locuzione di Cicerone “*leges per vim latae*”, Biscardi propende per una sorta di trasposizione di concetti: il *iustitium* proclamato dai consoli era infatti stato ritirato a seguito di disordini abilmente scatenati da Sulpicio proprio per costringerli a prendere tale provvedimento, di conseguenza la revoca in questione si presta ad essere raffigurata come estorta con la violenza, e quindi inefficace. Insomma l’uso della violenza avrebbe fatto «sì che la manifestazione di volontà del popolo sia invalida per deficienza di un presupposto fondamentale, laddove manca proprio, a causa della violenza, quella *rogatio* conforme al diritto, che solamente è idonea a provocare la formazione di un vero *iussus*»<sup>393</sup>.

Diversa invece la posizione di Smith<sup>394</sup>, secondo cui non esisterebbe alcuna prova per ritenere che in tale situazione la *vis* sia stata considerata come l’elemento atto a giustificare l’annullamento<sup>395</sup>. A suo avviso Sulpicio aveva dichiarato il *iustitium* incostituzionale, ma Silla, piuttosto che ritirarlo, ne aveva invece riaffermato giuridicamente la costituzionalità, sottolineando poi come di

---

<sup>392</sup> Cic. *Phil.* 8.7. *Utrum hoc bellum non est, an etiam tantum bellum, quantum numquam fuit? Ceteris enim bellis, maximeque civilibus, contentionem rei publicae causa faciebat. Sulla cum Sulpicio de iure legum, quas per vim Sulla latas esse dicebat, Cinna cum Octavio de novorum civium suffragiis, rursus cum Mario et Carbone Sulla, ne dominarentur indigni, et ut clarissimorum hominum crudelissimam poeniretur necem. Horum omnium bellorum causae ex rei publicae contentione natae sunt. De proximo bello civili non libet dicere; ignoro causam, detestor exitum.*

<sup>393</sup> A. Biscardi, *Auctoritas patrum* cit. 232.

<sup>394</sup> R.E. Smith, *The Use of Force in passing Legislation in the Late Republic*, in *Athenaeum* 55 (1977) 158.

<sup>395</sup> *Contra* F. Reduzzi Merola, *Aliquid* cit. 62, secondo cui «i plebisciti di Sulpicio rappresenterebbero il primo caso di leggi cassate - dobbiamo presumere dal senato - perché *per vim latae*». Lo confermerebbero anche Liv. Per. 77 e Plut. *Sull.* 8.5.



conseguenza il tribuno avesse agito in maniera non conforme al diritto legiferando «in despite of it».

Quello che mi preme sottolineare in questa circostanza, a prescindere dalle motivazioni dell'annullamento delle leggi di Sulpicio, che certamente vedono sullo sfondo una volontà politica precisa, che però necessitava di un appiglio giuridico, è che ancora una volta vi è la dimostrazione che in presenza di un *iustitium* non si può assolutamente parlare di stasi del diritto. Infatti, sia che si accetti l'ipotesi che esso sia stato ritirato in conseguenza delle violenze perpetrate dai seguaci di Sulpicio, sia che invece, come sostiene Smith, si propenda per l'idea che Silla ne abbia riaffermato la legittimità, non cambia la considerazione di fondo, ossia che comunque, una volta che si è usciti dallo stato di emergenza, è possibile adottare tutti i provvedimenti necessari sulla base delle leggi vigenti; nel caso di specie, Sulpicio vede sanzionato il suo comportamento con l'annullamento delle disposizioni che aveva fatto votare usando la violenza (ripeto, sia che vigesse il *iustitium* sia che esso fosse stato ritirato); sembra questo un aspetto che nessuno, in primo luogo le fonti, mette mai in dubbio.

## Appendice

### Prospetto dei casi di *iustitium* attestati

Fonti	Anno ( <i>vulgata</i> <i>ante</i> 300 a.C.)	Magistrato che lo indice	Contesto	Conseguenze
Liv. 3.3.5-6	465 a.C.	T. Quinctius Capitolinus Barbatus  ( <i>consul</i> )	<i>Tumultus</i> generato dallo scontro con Equi e Volsci	Non specificato nelle fonti
Liv. 3.5.4	464 a.C.	A. Postumius Aldus Regillensis o Sp. Furius Medullinus Fusus  ( <i>consules</i> )	<i>Tumultus</i> generato dall'incendere di Volsci ed Ernici	Non specificato nelle fonti
Liv. 3.27.2	458 a.C.	L. Quinctius Cincinnatus  ( <i>dictator</i> )	Emergenza determinata dalla guerra contro Equi e Volsci e in seguito dal saccheggio con annesse devastazioni dei Sabini	Chiusura delle botteghe in tutta la città; divieto per chiunque di occuparsi di affari privati
Liv. 4.26.12.	431 a.C.	A. Postumius Tubertus  ( <i>dictator</i> )	<i>Tumultus</i> generato dallo scontro con Equi e Volsci	Possibile sospensione delle attività commerciali della città
Liv. 4.31.9	426 a.C.	Mam. Aemilius Mamercinus  ( <i>dictator</i> )	Emergenza dovuta alla guerra contro Veio e i Fidenati	Chiusura delle botteghe ubicate nel Foro

Liv. 6.2.6	389 a.C.	M. Furius Camillus ( <i>dictator</i> )	Emergenza dovuta alla guerra contro Equi, Volsci ed Etruschi	Non specificato nelle fonti
Liv. 6.7.1	386 a.C.	M. Furius Camillus o P. Valerius Potitus Poplicola ( <i>tribuni militum consulare potestate</i> )	Emergenza dovuta alla guerra contro Equi, Volsci ed Etruschi	Non specificato nelle fonti
Liv. 7.6.12	362 a.C.	Ap. Claudius Crassus Inregillensis ( <i>dictator</i> )	Emergenza dovuta alla guerra contro gli Ernici	Non specificato nelle fonti
Liv. 7.9.6	361 a.C.	T. Quinctius Poenus Capitolinus ( <i>dictator</i> )	Emergenza dovuta al <i>tumultus Gallicus</i>	Non specificato nelle fonti
Liv. 7.28.1-3	345 a.C.	L. Furius Camillus ( <i>dictator</i> )	<i>Tumultus</i> generato dallo scontro con gli Aurunci	Non specificato nelle fonti
Liv. 9.7.8-9	321 a.C.	T. Veturius Calvinus o Sp. Postumius Albinus (Caudinus) ( <i>consules</i> )	Emergenza dovuta alla sconfitta patita alle Forche Caudine contro i Sanniti; il <i>iustitium</i> , molto dubbio, potrebbe però essere anche dovuto alla paura di nuovi attacchi successivi proprio alla sconfitta	È molto dubbio questo <i>iustitium</i> : sono però indicate le conseguenze: chiusura delle botteghe ubicate nei pressi del Foro
Liv. 10.4.1-2	302 a.C.	M. Valerius M. Maximus Corvus ( <i>dictator</i> )	Emergenza dovuta alla sconfitta contro i Marsi, secondo Livio neanche tanto dolorosa	Non specificato nelle fonti

Liv. 10.21.3	296 a.C.	C'è molta incertezza, probabilmente si tratta di P. Sempronius (Sophus) ( <i>praetor</i> )	<i>Tumultus</i> generato in seguito alle devastazioni subite in Campania ad opera dei Sanniti	Non specificato nelle fonti; si sa però che durò 18 giorni
Plut. <i>Tib.</i> 10.4; Cass. Dio 24.83	133 a.C.	Si tratta in realtà, a mio avviso, di un falso: il presunto proclamante sarebbe il tribuno della Plebe Tiberio Gracco	La causa sarebbe stata la necessità di vincere l'opposizione del collega Ottavio nonché dell'oligarchia senatoria che impedivano la votazione della sua legge agraria	Ci sarebbe stato il divieto per i magistrati di dedicarsi agli affari privati nonché la chiusura del tempio di Saturno
Cic. <i>Planc.</i> 33	111 a.C.	Nulla sappiamo in ordine ai soggetti che lo hanno indetto	Molto discusso in dottrina; potrebbe essere dovuto all'avanzata dei Galli Scordisci	Rinvio delle aste pubbliche e dell'incontro con legazioni ed ambascierie
Asc. <i>in Corn.</i> 58.11-17	90 a.C.	Nulla sappiamo in ordine ai soggetti che lo hanno indetto	Probabilmente la causa è da rinvenirsi nel caos determinato dalla guerra sociale	Sospensione della repressione penale ordinaria, eccetto i processi istituiti <i>ex lege Varia</i>
App. <i>B.c.</i> 1.244 ss.; Plut. <i>Sull.</i> 8.6-7; <i>Mar.</i> 35.4	88 a.C.	L. Cornelius Sulla o Q. Pompeius Rufus ( <i>consules</i> )	<i>Iustitium</i> utilizzato dai consoli, probabilmente in particolare da Silla, come strumento per paralizzare l'attività di Sulpicio Rufo	Non specificato nelle fonti

Gran. Lic. 36.25-29	78 a.C.	<i>Iustitium</i> molto dubbio. Nulla si sa circa il soggetto proclamante	Per la prima volta in età repubblicana, la causa sarebbe un evento luttuoso: la morte di Silla	Lutto delle matrone per un intero anno
Cass. Dio 53.30.5	4 d.C.	A partire dall'età del principato è direttamente il Princeps ad emanare il <i>iustitium</i> , in questo caso Augusto	L'evento luttuoso che giustifica il <i>iustitium</i> è la morte di Gaio Cesare	Chiusura del Mausoleo, dei templi, dei bagni pubblici nonché delle <i>tabernae</i>
Suet. Aug. 99; Tac. Ann. 1.8.5	14 d.C.	L'imperatore Tiberio	Non si ha certezza, ma è molto probabile che sia stato proclamato <i>iustitium</i> . L'evento luttuoso è la morte di Augusto	Le conseguenze sarebbero state probabilmente le stesse verificatesi in occasione della morte di Gaio Cesare, ma di minore durata
Tac. 2.82.3; Sue. Cal. 6.2	19 d.C.	L'imperatore Tiberio	Morte di Germanico	Chiusura del Mausoleo nonché dei templi
Sue. Tib. 52.1-2; Cass. Dio 57.22.3	23 d.C.	L'imperatore Tiberio	Morte di Druso Cesare	Chiusura del Mausoleo nonché dei templi per un periodo piuttosto breve

## Capitolo 3: Lo stato di emergenza

### 1. *De statu necessitatis*

*Tumultus* e *iustitium*, come si è tentato di evidenziare nelle pagine precedenti, sono due istituti, o meglio procedure, cui si ricorreva nel momento in cui a Roma vi era una situazione di straordinaria emergenza. Opportuno a questo punto cercare di capire anzitutto quale era la concezione romana dello stato di emergenza, e successivamente analizzare gli altri istituti adoperati al fine di gestire i momenti di crisi, e quali erano, se vi erano, i loro rapporti con il *tumultus* ed il *iustitium*.

Vi è una tendenza, spesso propria delle fonti latine<sup>396</sup>, a legittimare la sola violazione del diritto compiuta dall'autorità, e non anche dal popolo. Tale osservazione è suggerita dai connotati tipici attribuiti alla necessità, la quale sembra non avere legge, o meglio sembra agire oltre la legge. Tali caratteristiche nel periodo tardo-repubblicano giustificarono senz'altro le movenze anomale del potere costituito nell'attività esplicativa di pratiche fino ad allora sconosciute all'ordinamento giuridico romano. Pratiche di cui beneficiava però esclusivamente la componente oligarchica.

Questa attitudine delle fonti latine la si riscontra soprattutto in Cicerone, ed in particolare nella *pro Milone*, laddove l'Arpinate classifica con attribuzione semantica differente gli eserciti personali,

---

<sup>396</sup> Cfr. ad es. Cic. *pro Mil.* 5.13; Liv. 10.4.2.

qualificati, all'occorrenza, col dispregiativo di bande armate o col vezzeggiativo di scorte difensive, a seconda della forza politica usufruttuaria dello stesso identico strumento:

Cic. *pro Mil.* 5.13. Illi, qui erant cum Clodio, gladiis eductis ... ut a tergo Milonem adorirentur ... eius servos ... partim occisi sunt, partim domino succurrere prohiberentur.

L'Arpinate eccettua quindi l'oligarchia dalla pratica illecita di violenza che *iuri maxime est adversaria*<sup>397</sup>, giustificandola come legittima difesa, congeniale al ripristino di una ordinata repubblica. Tuttavia le spinte eversive, provenienti dai ceti subalterni, furono prontamente domate dalla violenza lecita, filogiuridica, adottata dai ceti dominanti attraverso uno stravolgimento, forse maggiore, dell'ordine costituito, istituzionalizzando le forme persecutorie della violenza utilizzata in special modo dall'aristocrazia senatoria.

Una vera e propria vulnerazione insanabile degli assetti istituzionali, che taglierà il ponte con la tradizione. Le manifestazioni di violenza filogiuridica, repressiva della *vis*<sup>398</sup> illecita, si mostrarono

---

<sup>397</sup> Cic. *pro Caec.* 2.5. Da questo passo prende spunto L. Labruna, *Iuri maxime* cit.

<sup>398</sup> Sul concetto di *vis* si v. M. Balzarini, s.v. «Violenza», in *ED.* XLVI (Milano 1993) 830 ss., nonché E. Betti, *La vindictio romana primitiva e il suo svolgimento storico nel diritto privato e nel processo*, in *Il Filangieri* 40 (1915) 325, secondo cui «affatto arbitraria e ispirata da un pregiudizio moderno è la traduzione di *vis* quale “violenza contraria a diritto” ... : il concetto di *vis*=forza (*virtus* in senso etimologico) non implica come tale, pei Romani più antichi, “l’altro concetto di contrarietà a diritto”: la *vis* anche quale violenza è qualcosa di *medio* che può essere tanto conforme quanto contrario al diritto obiettivo ... tanto vero che *vis* significa anche “potere”, “efficienza” ... *Vis* ha qui dunque come la parola italiana “forza” non il significato negativo di “ciò che non è diritto, che è anzi l’opposto del diritto”, bensì il significato positivo di “prova formale, dimostrazione subiettiva del diritto”, a prescindere dalla ulteriore determinazione se detta prova individuale sia anche legittima (o illegittima) dal punto di vista intrinseco, obiettivo, universale ...

con una irruenza inaudita, esenti dal rispetto di qualunque guarentigia processuale e della *provocatio ad populum*, autorizzando la creazione di *quaestiones extra ordinem* e di altri strumenti tesi a gestire lo stato di necessità.

Tuttavia, come ben sottolinea Ormanni, «è noto come l'esperienza giuridica romana non abbia dato alla scienza del diritto pubblico artefici altrettanto grandi quanto è accaduto per il diritto privato. Ma ciò non significa affatto che ad essa sia mancata l'occasione di una riflessione - consapevole e critica - anche sulle strutture e gli organi della comunità, sulle istituzioni fondamentali dell'ordinamento». Il problema è che la maggior parte delle «valutazioni critiche sulle strutture dell'ordinamento ci proviene da autori che furono in primo luogo annalisti» e quindi spesso portati ad analizzare i vari avvenimenti da un punto di vista esclusivamente politico ed ideologico. Sembrano non esservi «costruzioni sistematiche, né analisi critiche che non siano, quest'ultime, intimamente legate con eventi particolari, e dipendenti dalle valutazioni che di volta in volta formulava chi ne trattasse»<sup>399</sup>. A ciò bisogna aggiungere una ulteriore difficoltà, che coinvolge questa volta la storiografia moderna. Essa infatti sembra risentire in maniera forse eccessiva dell'incombente opera mommseniana che nella sua rigorosa

---

La forza non si può quindi dire che sia come tale qualcosa di "antigiuridico"; piuttosto essa è qualcosa di "pregiuridico"; al diritto essa può essere bensì contraria, ma può essergli anche conforme: tanto vero che il diritto per farsi valere deve assumere anch'esso la forma di forza (forza giuridica) ossia di coazione: il processo e la polizia nel diritto interno, le guerra nel diritto internazionale ... ne sono esempi ...». Sull'evoluzione giuridica di *vis* si v. invece L. Labruna, *Vim fieri veto* cit. *passim*, con ampia bibliografia.

<sup>399</sup> A. Ormanni, s.v. «necessità (*stato di*)» cit. 837 s.



costruzione sistematica tendeva a distinguere, o forse meglio a separare nettamente, tra momento politico e momento giuridico nella storia costituzionale romana, perdendo probabilmente «il carattere più tipico dell'ordinamento romano, che è - come icasticamente lo ha definito Orestano - la fattualità, all'interno della quale si collocano fatti normativi e fatti di produzione normativa, che in nient'altro trovano ragion d'essere della propria legittimità ed efficacia, che in loro stessi e nel loro prodursi»<sup>400</sup>.

Nel contesto dello stato di emergenza, come sapientemente mostra Nippel<sup>401</sup>, emerge prepotente il ruolo del senato<sup>402</sup>. La gestione dell'emergenza diviene infatti esclusiva prerogativa dell'organo direttivo della repubblica con l'ausilio, per così dire esecutivo, dei magistrati. Si crea un vero e proprio dualismo<sup>403</sup> al vertice della repubblica. E questi due soli elementi danno vita a procedure ai limiti della legalità, se non al di fuori di essa, per gestire e superare i momenti di emergenza che coinvolgono la *civitas*, per risolvere qualsiasi conflitto politico e sociale reprimendo la violenza (illecita) avversa con una violenza (lecita) ancora maggiore.

E ciò al fine di conservare e salvaguardare il proprio ordine, di tutelare la propria egemonia. Labruna<sup>404</sup> ritiene che il senato sia in un

---

<sup>400</sup> A. Ormanni, s.v. «Necessità (stato di)» cit. 837 s.

<sup>401</sup> W. Nippel, *Aufbruch und Polizei* cit. 71 ss.

<sup>402</sup> Secondo C. Schmitt, *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in Id., *Le categorie del politico. Saggi di teoria politica*, cur. G. Miglio, P. Schiera (trad. it. Bologna 1972) 34 ss., il senato sarebbe il "sovrano", in quanto quest'ultimo deve essere individuato in colui o coloro che decidono nel momento in cui ci si trova in una situazione di vero e proprio "stato di eccezione".

<sup>403</sup> Quello che W. Nippel, *Aufbruch und Polizei* cit. 71 definisce, con espressione tanto suggestiva quanto efficace, «das Krisenmanagement von Magistrat und Senat».

<sup>404</sup> L. Labruna, *Iuri maxime* cit. 73.

certo qual modo addirittura costretto a prendere in mano le redini della situazione, dal momento che l'istituto solitamente utilizzato per gestire le emergenze e qualunque momento di crisi, ossia il *dictator*, era stato limitato in gran parte dei suoi poteri, tale da determinare «addirittura una diffidenza dei governanti verso l'antica magistratura».

Ancora Cicerone, questa volta nel *de legibus*, in un passo noto, nell'inquadrare i poteri dei consoli<sup>405</sup>, riferisce un concetto estremamente interessante ai fini di questa analisi:

Cic. *de leg.* 3.3.8. ... Regio imperio duo sunt, iique <a> praeuendo, iudicando, consulendo praetores, iudices, consules appellamino; militiae summum ius habento, nemini parento; ollis salus populi suprema lex esto.

*Salus populi romani suprema lex esto* potrebbe rappresentare una sorta di norma di chiusura dell'ordinamento, una legge fondamentale, suprema, quasi come se, ai fini della salvezza del *populus*, inteso come insieme della comunità, i consoli, suprema magistratura ordinaria, potessero mettere in atto qualunque procedura d'emergenza, anche non avente i crismi della legalità<sup>406</sup>.

È necessario a questo punto individuare quali sono stati, nel corso degli anni, oltre al *tumultus* e al *iustitium*, gli altri cd. strumenti conservativi del potere, ossia quegli istituti utilizzati dalla classe

---

<sup>405</sup> Sul punto si v. C. Masi Doria, *Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica* (Napoli 2000) 115 ss.

<sup>406</sup> Sul punto si v. C. Masi Doria, *Salus populi suprema lex esto* cit. 1248.

dirigente da un lato per gestire le emergenze, dall'altro per mantenere sempre e comunque intatti i propri privilegi e la propria egemonia.

## 2.1 La dittatura

La dittatura<sup>407</sup> è sostanzialmente una espressione monocratica del potere, sospensiva della garantista collegialità repubblicana ed istitutiva di un governo d'emergenza. In questa sede non sarà oggetto di indagine in via diretta la ricostruzione dell'istituto dittatoriale, che porterebbe eccessivamente lontano dai fini di questo lavoro, bensì si cercherà di mostrare quali erano le situazioni di emergenza che inducevano alla nomina del dittatore, notando come spesso vi sia stata una strumentalizzazione a fini oligarchici dell'istituto. Allo stesso modo, non si ritornerà sui rapporti tra l'istituto e il *iustitium*, che sono stato oggetto di trattazione nelle pagine precedenti.

Che si trattasse di una magistratura straordinaria è praticamente certo<sup>408</sup>, nonostante qualche opinione contraria<sup>409</sup>, così come non ci

---

<sup>407</sup> Sulla *dictio dictatoris* si v. *supra* p. 9 nt. 31.

<sup>408</sup> Concordano sul punto, ad esempio, W. Rein, s.v. «*Dictator*», in *PWRE*. II (Stuttgart 1842) 1002; A. Dupond, *De dictatura et de magisterio equitum* (Paris 1875) 2 ss.; J.N. Madvig, *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates II* (Leipzig 1881) 846; E. Pardon, *Die römische Diktatur* (Berlin 1885) 6 ss.; E. Servais, *Études sur les institutions romaines. La dictature* (Paris 1886) 1 ss.; F. Bandel, *Die Diktaturen der römischen Republik* (Breslau 1910) 5 ss.; W. Soltau, *Der Ursprung der Diktatur*, in *Hermes* 49 (1914) 352 ss.; A. Momigliano, *Ricerche sulle magistrature romane I. Il dictator clavi fingendi causa*, in *BCAR*. 58 (1931) 29 ss. [= in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* (Roma 1969) 273 ss.]; U. Wilcken, *Zur Entwicklung der römischen Diktatur* (Berlin 1940) 4 ss.; A. Bernardi, *Dagli ausiliari del rex ai magistrati della Respublica*, in *Athenaeum* 30 (1952) 3 ss.; G.I. Luzzatto, *Appunti sulle dittature imminuto iure. Spunti critici e ricostruttivi*, in *Studi in onore di P. De Francisci III* (Milano 1956) 415, 428, 432 s., 436 s., 452; A. Magdelain, *Praetor maximus et comitiatus maximus*, in *Iura* 20 (1969) 256 ss.; R.E.A. Palmer, *The Archaic Community of the Romans* (Cambridge 1970) 216 ss.; J.C. Richard, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien* (Roma 1978) 433 ss., 451 ss.

sono dubbi sul fatto che essa riunisse in sé poteri tali da rendere evidente che con la sua nomina si fosse all'interno di uno stato di "emergenza"<sup>410</sup>.

La dittatura (unica fra tutte le magistrature) è stata vista come l'evento dirompente che drammaticamente interviene a spezzare la serie degli accadimenti negativi, assicurando sempre uno sbocco finale di segno positivo<sup>411</sup>. Essa ha svolto un ruolo sempre notevole, determinante, nelle vicende politiche, sociali e militari romane per circa trecento anni<sup>412</sup>, tanto che qualcuno ha suggerito di individuare in essa la funzione di «perno di tutta la costituzione»<sup>413</sup>.

---

<sup>409</sup> Altri ritengono infatti che essa sia stata originariamente ordinaria, rappresentando il tramite per il passaggio dalla monarchia alla repubblica, e che solo in un secondo momento (ma sul quando e sul perché ciò sia poi avvenuto non c'è assolutamente unanimità) sia divenuta straordinaria; cfr. l'ampia bibliografia riportata in G. Meloni, *Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del dictator*, in *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, cur. G. Meloni (Roma 1983) 103 s. nt. 52.

<sup>410</sup> O anche, secondo la terminologia del costituzionalismo germanico, di "Notstand" o "Notlage". C. Schmitt, *Teologia politica* cit. 34, parla invece di "Ausnahmestand", inteso come strumento nelle mani del sovrano per "accantonare" il diritto, proclamando quindi uno Stato di eccezione, nel momento in cui lo Stato si trovasse in una situazione di emergenza tale da mettere in pericolo la sua stessa sopravvivenza.

<sup>411</sup> Si v. N. Zorzetti, *Struttura annalistica e dialettica della magistratura in Livio*, in *Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero* (Torino 1971) 121, che analizza la sequenza delle magistrature e le loro relazioni diacroniche e sincroniche nel contesto della narrazione liviana.

<sup>412</sup> Non si conosce con certezza l'anno in cui per la prima volta è stato nominato un dittatore (cfr. Liv. 2.18.4). L'indicazione presente ad es. in Cic. *de rep.* 2.32 pare imprecisa, anzi Th. Mommsen, *Römische Staatsrecht*<sup>3</sup> II cit. 141 nt. 8 osserva che spesso Cicerone usa approssimare le date. In ogni caso, quelle indicate dalle fonti oscillano tra il 501 e il 494 a.C. (cfr. tra gli altri Dion Hal. 5.71-73; Macr. *Sat.* 1.8.1; Fest. s.v. «*optima lex*» [L. 216]). Pochi dubbi invece riguardo all'ultima dittatura *optima lege*, quella del 216 a.C., allorché subito dopo la notizia della sconfitta subita a Canne fu nominato *M. Iunius Pera* (cfr. Liv. 22.57.9-11; 23.14.2-4; Val. Max. 7.6.1). Sul punto si v. G. Nicosia, *L'ultimo dittatore*, in *BIDR.* 39 (1997) 73 ss., secondo cui in realtà nel 208 a.C., con T. Manlio Torquato, fu per l'ultima volta utilizzata questa dittatura. Quanto invece alla discussa configurazione dei poteri di Silla e Cesare, si v., tra gli altri, C. Masi Doria, *Spretum* cit. 207 ss., secondo cui esse sarebbero «due magistrature sostanzialmente nuove, che però resuscitarono il titolo dittatorio, in funzione chiaramente evocativa (e simbolicamente rilevante) d'un *imperium* superiore rispetto alle magistrature ordinarie e strutturato al fine della *constitutio rei publicae* (per il caso di Silla) ovvero come carica alla fine perpetua (per quello di Cesare)». Invece secondo G. Mancuso, *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana. Imperium, dittatura, principato ed esperienze costituzionali contemporanee*, in *Dittatura degli antichi* cit. 139 s., «l'*imperium* che si manifesta in Silla è, con buona probabilità, null'altro che l'antichissimo potere di cui doveva

Cic. *de leg.* 3.3.9. Ast quando duellum gravius <gravioresve> discordiae civium escunt, oenus ne amplius sex menses, si senatus creverit, idem iuris quod duo consules teneto, isque ave sinistra dictus populi magister esto.

Cicerone pone, accanto al *duellum gravius*, proprio le discordie tra i cittadini come una delle emergenze tali da rendere necessaria la nomina del *dictator* da parte di uno dei due consoli, ovviamente col consenso del senato. Sembrano quindi essere due le cause principali che portano alla nomina del *dictator*<sup>414</sup>: motivi bellici esterni<sup>415</sup> o disordini interni<sup>416</sup>. In questo caso la nomina è sostanzialmente finalizzata ad una risoluzione del conflitto tesa a favorire l'oligarchia dominante nei confronti della plebe. A prescindere dalle cause che ne determinano la nomina, il dittatore romano è quasi unanimemente

---

sostanziarsi la *dictatura*, prima che questa magistratura subisse il processo di frazionamento e di specificazione che condusse alla nascita delle dittature *imminuto iure*».

<sup>413</sup> Così P. De Francisci, *Sintesi storica del diritto romano* (Roma 1965) 63, secondo cui ciò sarebbe avvenuto per volontà dell'oligarchia.

<sup>414</sup> Sulle *causae* che determinano la necessità di ricorrere al *dictator* si v. G. Nicosia, *Sulle pretese figure di dictatores imminuto iure*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo VII* (Milano 1987) 529 ss. [= in Id., *Silloge. Scritti 1956-1996 II* (Catania 1998) 503 ss.]. Lo studioso catanese presenta una casistica delle varie *causae* per le quali viene nominato il dittatore, concludendo sostanzialmente, dopo una attenta e puntuale esegesi delle fonti, in special modo Livio, che le *causae* non devono essere intese in senso tecnico, come se ad ogni *causa* corrispondesse una diversa tipologia di dittatura, ma semplicemente nel senso di circostanze concrete che determinano la necessità di ricorrere a questa magistratura straordinaria.

<sup>415</sup> Attribuiscono carattere sostanzialmente militare alla dittatura F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> I (Napoli 1972) 236 ss., 275 ss.; Id., *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *ANRW. I* cit. 217 ss., 230 ss.; R. Werner, *Der Beginn der römischen Republik* (München-Wien 1963) 261.

<sup>416</sup> In questa prospettiva si v. L. Labruna, *Adversus plebem dictator*, in *Index* 15 (1987) 289 ss. [= in *Nemici non più cittadini* cit. 21 ss., da cui citerò]; prospettiva simile in E.S. Staveley, *The Constitution of the Roman Republic*, in *Historia* 5 (1956) 101 ss.

considerato un magistrato antipopolare e antiplebeo<sup>417</sup>. Tale tesi si fonda, per lo più, sulla considerazione che, non essendo il *dictator* sottoposto alla *provocatio ad populum*<sup>418</sup> né alla *intercessio tribunicia*<sup>419</sup>, e non dovendo, per di più, rispondere dei propri atti dopo aver abbandonato la carica (anche se tale prerogativa non è pacificamente accolta da tutti gli studiosi<sup>420</sup>), egli avrebbe avuto la possibilità di realizzare, senza alcun contrasto, un forte intervento repressivo. Si sostiene, in altri termini, che, con la nomina del dittatore, sarebbero venute a mancare le garanzie costituzionali, dando luogo ad un vero e proprio stato d'emergenza<sup>421</sup>.

---

<sup>417</sup> *Contra* G. Meloni, *Dottrina romanistica* cit. 90, secondo cui «il dubbio è alimentato dall'analisi delle fonti storiche latine e greche: in esse il dittatore, nei primi tre secoli nei quali questa magistratura è stata utilizzata ... non appare mai, nei fatti, un magistrato repressivo e antiplebeo». Anzi secondo Meloni il dittatore aveva una vera e propria funzione di ripristino del consenso tra gli ordini, tanto è vero che le più importanti conquiste plebee sono ottenute proprio quando vi è in carica un *dictator*, e addirittura in alcuni casi le fonti definiscono dittatori popolari alcuni di essi perché ritenuti vicini alla plebe. Tuttavia sul punto estremamente convincenti le osservazioni di L. Labruna, *Adversus plebem* cit. 46 ss. secondo cui analizzando il contesto in cui si muove Filone, la qualifica attribuita da Livio va connotata in senso negativo, senza caricarla di significati impropri, perché le sue riforme furono essenzialmente rese necessarie, più che dalla volontà di favorire la plebe, dalla volontà di stabilire condizioni istituzionali idonee a consentire la formazione di una nuova e più ampia e moderna classe dirigente che si sarebbe poi trasformata in una nuova oligarchia.

<sup>418</sup> Non c'è unanimità riguardo al momento in cui la *provocatio ad populum* sia stata concessa anche contro la *coercitio* del *dictator*. Si v. Fest. s.v. «*Optima lex*» [L. 216], su cui si v. C. Masi Doria, *Spretum* cit. 85 ss.; dubitava dell'attendibilità di questa notizia di Festo, e di conseguenza riteneva che la *provocatio* avverso il dittatore non fosse mai stata ammessa, P. Willems, *Droit public romain*<sup>5</sup> (Louvain 1884) 174 nt. 9. Tuttavia l'opinione dominante ritiene che l'attestazione sia del tutto credibile, anche se non appare possibile precisare quando tale sottoposizione alla *provocatio* sia avvenuta; cfr. J. Bleicken, s.v. «*provocatio*», in *PWRE*. XXIII (Stuttgart 1959) 2451 s.; B. Bruno, s.v. «*dictator*», in *Dizionario epigrafico* II cit. 1769; E. Herzog, *Geschichte und System der römische Staatsverfassung* (rist. Aalen 1965) 723; F. De Martino, *Storia*<sup>2</sup> I cit. 447.

<sup>419</sup> A dire il vero non mancano autori che sostengono la possibilità da parte dei tribuni della plebe di paralizzare con l'*intercessio* le iniziative dittatorie, ciò anche in considerazione del fatto, attestato in Polyb. 3.87.8-9, che i tribuni della plebe, a differenza dei magistrati patrizi, non venivano sottomessi agli ordini del dittatore. Cfr. F. De Martino, *Storia*<sup>2</sup> I cit. 448 ss., in particolare 451.

<sup>420</sup> Sul punto si v. soprattutto O. Licandro, *In magistratu damnari* (Torino 1999) 77 ss.

<sup>421</sup> *Contra* G. Meloni, *Dottrina romanistica* cit. 88, il quale mostra dubbi sulla stessa possibilità di configurare per i romani un vero e proprio stato d'emergenza. Secondo l'a. infatti lo «Staatsnotstandrecht appare, storicamente e logicamente, un prodotto tipico degli ordinamenti

Dal punto di vista giuridico ogni *dictator*, in quanto tale, era investito di un potere non segnato da limiti di competenza; sicché, ove egli facesse di questo suo potere un uso palesemente inopportuno, o anche politicamente scorretto (alla luce dei criteri consolidatisi di fatto nella prassi, che “imponevano” che egli, concluso lo scopo per il quale era stato nominato, abdicasse<sup>422</sup>), non vi era alcun diretto rimedio costituzionale, non vi era strumento giuridico idoneo ad impedire un tale uso, e neppure ad eliminarne gli effetti.

Emblematico in tal senso questo passo liviano:

Liv. 7.3.9. Qua de causa creatus L. Manlius, perinde ac rei publicae gerendae, ac non solvendae religionis gratia creatus esset, bellum Hernicum adfectans, dilectu acerbo iuventutem agitavit; tendemque, omnibus in eum tribunis plebis coortis, seu vi, seu verecundia victus, dictatura abiit.

---

statuali contemporanei. Tali ordinamenti si presentano come sistemi resi rigidi dall'affermarsi del costituzionalismo; essi hanno perciò bisogno, una volta dettate le norme generali del funzionamento del sistema (divisione del potere e garanzie dei cittadini), di prevedere dei casi in cui si possa fare eccezione ad esse. In Roma repubblicana, non esisteva questa necessità: i comizi del popolo sarebbero sempre stati in grado di decidere le misure opportune, anche di fronte a situazioni eccezionali. Non è pacifico, perciò, che il cosiddetto stato di emergenza possa considerarsi una categoria giuridica a valenza universale, proprio perché così legata alla struttura dello Stato contemporaneo. In ogni caso, che lo Staatsnotstandrecht risponda alle concrete condizioni in cui si è sviluppato il sistema giuridico romano, e con esso la magistratura del *dictator*, è cosa che non può essere presupposta, ma dev'essere provata».

<sup>422</sup> Tanto che divenne una vera e propria questione d'onore: cfr. W. Liebenam, s.v. «*dictator*», in *PWRE*. V cit. 281; U. von Lübtow, *Die römische Diktatur*, in *Der Staatsnotstand*, hrsg. E. Fraenkel (Berlin 1965) 123. Quanto ai più antichi casi di abdicazione, noti sono quelli di Q. Cincinnato del 451 a.C. (Liv. 3.29.7), Q. Servilio Prisco del 418 (Liv. 4.47.6), Q. Cincinnato (Capitolino) del 380 (Liv. 6.29.10 e 9.34.13); si v. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. rispettivamente a p. 45, 72 e 105.

L. Manlio<sup>423</sup> infatti era stato nominato dittatore per una finalità specifica, ossia quella dell'infissione del *clavus*. Tuttavia, probabilmente animato da sogni di gloria, era intento a voler condurre il *bellum Hernicum*, e a tal fine decise di indire una leva militare. Tale atteggiamento fu considerato totalmente inopportuno, tanto da suscitare diffuse proteste. Tuttavia il dittatore, in quanto dotato di poteri straordinari e illimitati, non stava commettendo atti illegittimi, tanto che gli stessi tribuni della plebe, pur compatti contro L. Manlio, non erano in grado di bloccare attraverso l'*intercessio* la leva da lui indetta. L'epilogo della vicenda fu di natura politica, non giuridica. Il *dictator*, sommerso dalle lamentele per l'*acerbitas*<sup>424</sup> con cui era stata indetta la leva, si convinse, dopo una prolungata resistenza, ad abdicare per una questione di opportunità. Fino a questo momento, ossia fino a che non si riuscì a convincerlo con mezzi politici (dal punto di vista legale, come visto, non vi era alcun appiglio) che abdicare, vista la situazione creatasi, fosse la soluzione migliore, il dittatore era in una situazione di totale legalità e legittima era la leva da lui indetta. Ciò testimonia in maniera molto chiara quanto fossero ampi i poteri di questo magistrato straordinario, e che quindi fosse

---

<sup>423</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 117. Sulla vicenda si v. G. Nicosia, *Sulle pretese figure* cit. 574.

<sup>424</sup> Molto interessante perché evidenzia come in realtà, più che contestare il diritto del dittatore di ricorrere all'indizione della leva, oggetto del dissenso era invece la modalità con cui tale indizione era stata effettuata. Tanto è vero che lo stesso Livio afferma che l'anno seguente il tribuno della plebe M. Pomponio pose sotto accusa Manlio, oltre che per i maltrattamenti nei confronti del figlio, proprio per la eccessiva *acerbitas in dilectu* (Liv. 7.4.1-2). Si tratta in effetti di un motivo politico molto rilevante. Sul punto si v. anche G. Favaro, *Il clavus annalis e il dictator clavi fingendi causa*, in *Atti del I congresso nazionale di studi romani. Roma 21-26 aprile 1928* (Roma 1929) 223 s., nonché F. De Martino, *Storia*<sup>2</sup> I cit. 449, anch'egli concorde col fatto che «il motivo determinante dell'intervento dei tribuni sembra essere non tanto la leva in sé, quanto l'*acerbitas* di essa; ... questo fatto non viene considerato come una usurpazione di potere, bensì come una scorrettezza».



normale, almeno fino a che non vi fu una limitazione di queste prerogative, ricorrere a tale figura nei momenti di assoluta emergenza, sia che ciò fosse dovuta a nemici esterni, sia che fosse invece necessario intervenire in disordini interni per mantenere l'egemonia dei ceti dominanti.

## 2.2 Emergenze esterne

Il ricorso al *dictator* come strumento di gestione dello stato di necessità determinato a Roma da emergenze esterne è diffusissimo nella storia romana, come si è visto nelle pagine precedenti<sup>425</sup>, tanto da potersi sostenere con una certa tranquillità che sostanzialmente sia questo lo scopo primario dell'istituzione di questa magistratura straordinaria. Si analizzerà ora un caso paradigmatico, tra l'altro uno degli ultimi in cui si ricorre alla dittatura tradizionale, che testimonia in maniera molto netta come nei momenti di crisi si riponesse nella figura *dictator* la speranza di risollevare le sorti della *res publica*.

Il biennio 217-216 a.C. si presenta molto interessante ai fini della mia indagine poiché si tratta di un periodo estremamente critico per Roma, chiamata a fronteggiare i Cartaginesi nella seconda guerra punica. L'emergenza è gestita proprio facendo ricorso all'uso della dittatura, in forme però totalmete anomale rispetto alla tradizione. Il caos era tale che in soli due anni vengono nominati ben quattro dittatori, con molteplici violazioni dei principi fondamentali

---

<sup>425</sup> Si v. in particolare cap. 1 § 2 e cap. 2 § 3.

dell'istituto, e probabilmente non è un caso che a partire da questo momento la dittatura tradizionale entrerà in crisi, lasciando spazio ad altri strumenti per la gestione della necessità, prima di riemergere poi in forme nuove e con prerogative diverse nel periodo tardo repubblicano<sup>426</sup>.

Nel 217 a.C., in seguito alla *débaclé* del Trasimeno, fu necessario ricorrere alla nomina del *dictator*. Tuttavia, dal punto di vista rituale, la *dictio* ad opera del console, unico superstite<sup>427</sup>, non era ammissibile, poiché questi si trovava fuori Roma, e neppure era possibile mettersi in contatto con lui, essendo in agguato le truppe cartaginesi. Per la prima volta fu il popolo l'organo delegato alla scelta del dittatore. La scelta ricadde su Q. Fabio Massimo<sup>428</sup>. E infatti nei Fasti questa dittatura è registrata con l'annotazione *interregni causa*<sup>429</sup>, che ha suscitato non poche perplessità e tanto ha fatto discutere<sup>430</sup>. Senza la pretesa di entrare nei dettagli della questione, estremamente complessa e che tanto lontano porterebbe, è interessante notare come probabilmente il termine *interregnum* non sia

---

<sup>426</sup> Quella che C. Schmitt, *La dittatura* (trad. it. Roma-Bari 1975) definisce "dittatura commissaria".

<sup>427</sup> Infatti in seguito alla battaglia del Trasimeno il console C. Flaminio era rimasto ucciso, mentre l'altro console Cn. Servilio (il quale si era recato in aiuto del collega con il suo esercito ma aveva mandato avanti da sola la cavalleria la quale, rimasta isolata, era stata distrutta) si trovava tagliato fuori al di là del territorio occupato dai Cartaginesi e praticamente immobilizzato con l'esercito privo di cavalleria.

<sup>428</sup> Cfr. Liv. 22.8.5-6. *Et quia et consul aberat, a quo uno dici posse videbatur, nec per occupatam armis Punicis Italiam facile erat aut nuntium aut litteras mitti [nec dictatorem populus creare poterat], 6. quod nunquam ante eam diem factum erat, dictatorem populus creavit Q. Fabium Maximum et magistrum equitum M. Minucium Rufum.*

<sup>429</sup> Cfr. *CIL*. 1.1/2 p. 194.

<sup>430</sup> A. Degrassi, *I fasti consolari dell'impero romano* (Roma 1952) 118; G.I. Luzzatto, *Appunti cit.* 422 ss.; N.S. Janssen, *Abdicatio. Nieuwe onderzoekingen over de Dictatur* (Utrecht 1960) 134, hanno sostenuto, in modi diversi, che l'annotazione dei Fasti fosse frutto di un errore grossolano. *Contra* G. Nicosia, *Sulle pretese figure cit.* 555 ss.

utilizzato nel suo significato tecnico, ma stia semplicemente ad indicare che si era creata quella che Nicosia definisce una vera e propria «situazione di “impasse” costituzionale»<sup>431</sup>, ossia di paralisi, emergenza, analoga a quella che avrebbe potuto determinare la genesi di un *interregnum* (perché in effetti in questo caso uno dei consoli era vivo, ma totalmente impossibilitato ad agire). Tra l'altro la situazione era talmente critica che ci fu un ulteriore, forse anche più grave, strappo alla tradizione, poiché nello stesso anno fu fatta approvare dal popolo la proposta di eguagliare la posizione del *magister equitum*, nella fattispecie M. Minucio Rufo, a quella del *dictator*<sup>432</sup>.

L'anno dopo, il 216 a.C., subito dopo la disfatta di Canne fu nominato dittatore M. Giunio Pera<sup>433</sup>. La situazione di straordinaria emergenza<sup>434</sup> è evidenziata già da alcune misure prese prima della nomina del *dictator*. I consoli avevano arruolato ben otto legioni romane<sup>435</sup>, il che, secondo quanto riferiscono Polibio<sup>436</sup> e

<sup>431</sup> G. Nicosia, *Sulle pretese figure* cit. 555.

<sup>432</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 243.

<sup>433</sup> Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 248. Nello stesso anno vi furono anche le controverse elezioni che condussero alla coppia consolare composta da C. Terenzio Varrone e da L. Emilio Paolo: sul punto si v., tra gli altri, O. Licandro, *Unus consul creatus collegam dixit. A proposito di Liv. 7.24.11 e 37.47.7*, in *BIDR*. 98-99 (1995-1996) 742 nt. 49.

<sup>434</sup> Nell'immensa letteratura cfr., tra gli altri, F. Cornelius, *Die Schlacht bei Sardes*, in *Klio* 26 (1932) 29 ss.; H. Bruckmann, *Die römische Niederlagen im Geschichtswerk des T. Livius* (Münster 1936) 70 ss.; G. Giannelli, *Roma nell'età delle guerre puniche* (Bologna 1938) 157 ss.; 339 ss.; P. Pinna Parpaglia, *Sulla rogatio Metilia de aequando magistri equitum et dictatoris iure*, in *SDHI*. 35 (1969) 221 ss.; C. Masi Doria, *Spretum* cit. 183 ss.; F. Vervaeet, *The scope and historic significance of the Lex Metilia de aequando M. Minuci magistri equitum et Q. Fabi dictatoris iure (217 B.C.E.)*, in *SDHI*. 73 (2007) 197 ss.; C. Masi Doria, *Nota minima sulla posizione costituzionale del magister equitum*, in *Studi in onore di A. Metro*, cur. C. Russo Ruggeri IV (Milano 2010) 115 ss.

<sup>435</sup> Sul *dilectus* del 216 a.C. cfr. P. Cantalupi, *Le legioni romane nella guerra d'Annibale*, in *Studi di storia antica I* (Roma 1891) 24 ss.; A. Klotz, *Die römische Wehrmacht im 2. punischen Kriege*, in *Philologus* 42 (1933) 42 ss.

<sup>436</sup> Polyb. 3.107.9-11; 6.20.8.

implicitamente Livio<sup>437</sup>, non si era mai verificato precedentemente. Altre misure straordinarie furono poi emanate proprio dal dittatore in carica: anzitutto un prelievo eccezionale che prevedeva l'arruolamento di tutti gli uomini abili alle armi dai diciassette anni in su<sup>438</sup>; addirittura fu offerta una sorta di amnistia ai criminali che erano stati condannati, anche per assassinio, se si fossero messi a disposizione dell'esercito arruolandosi<sup>439</sup>. Ma la straordinarietà dell'emergenza è testimoniata ulteriormente da un altro aspetto, ossia dal fatto che, in seguito alla necessità di rimpinguare l'esiguo numero di senatori rimasti<sup>440</sup>, ed essendo Giunio Pera alla guida dell'esercito<sup>441</sup>, su delibera del senato<sup>442</sup> fu addirittura nominato un secondo dittatore, M. Fabio Buteone<sup>443</sup>, che tra l'altro, ulteriore deroga alla tradizione, non

---

<sup>437</sup> Liv. 22.36.1-5.

<sup>438</sup> Liv. 22.57.9-11.

<sup>439</sup> Cfr. Fest. s.v. «*volones*» [L. 511]; Macr. *Sat.* 1.11.30; Serv. *ad Aen.* 9.546; Liv. 24.14.13. Da queste fonti appare chiaramente che il corposo richiamo alla armi dei *volones*, schiavi volontari, sia stato dovuto alla necessità di fronteggiare la minaccia dell'offensiva di Annibale; lo stesso Macrobio, che riporta come in passato ci fossero già stati dei *volones*, si riferisce però sempre a questo periodo. Successivamente c'è stato solo un altro caso del genere, durante l'invasione dei Marcomanni, quando Marco Aurelio arruolò *servi e latrones*. L'eccezionalità del fatto è dunque ampiamente ricordata dalla tradizione, il che conferma il principio per cui il servizio militare costituisce in Roma un diritto esclusivo del cittadino romano. Ci troviamo quindi eccezionalmente di fronte ad un arruolamento di schiavi e ad un loro servizio nelle legioni per circa due anni. Si v. M. Koortbojian, *A painted exemplum at Rome's temple of liberty*, in *JRS.* 92 (2002) 33 ss. Tuttavia è necessario citare anche un'altra tradizione, sulla base di Macr. *Sat.* 1.22.23, App. *B.c.* 27, secondo la quale codesti schiavi sarebbero stati manomessi e solo per questa ragione potevano essere stati inquadrati all'interno di tali legioni. Sul punto cfr. G. Forni, *Il reclutamento delle legioni da Augusto a Diocleziano* (Milano 1953) 115 nt. 2.

<sup>440</sup> Secondo Liv. 23.23.7, il senato si sarebbe praticamente dimezzato dall'ultima *lectio* operata dai censori F. Emilio e C. Flamino nel 221 (cfr. Liv. 23.22.1-3).

<sup>441</sup> Liv. 23.22.4. *Cum de ea re M. Pomponius praetor, dictator ... profecto iam ad exercitum, exposcentibus cunctis retulisset.*

<sup>442</sup> Cfr. Liv. 23.22.4-7. La delibera senatoria sarebbe anche servita a bloccare sul nascere la proposta di Sp. Carvilio di colmare i vuoti creando senatori di stirpe latina, proposta che aveva suscitato indignazione tra i *patres* perché considerata estremamente pericolosa.

<sup>443</sup> T.R.S. Broughton, *MRR.* I cit. 248. Cfr. Liv. 23.23.1-2. Lo stesso Buteone sembra disapprovare la sua nomina, a causa delle gravi irregolarità che la inficiavano. Egli rileva e censura infatti anche il conferimento del potere censorio ad una sola persona, tra l'altro la stessa che aveva già ricoperto tale carica (Buteone infatti era già stato censore nel 241 in coppia con C. Aurelio Cotta), ed inoltre

provvide a nominare un *magister equitum*, che i Fasti ricordano proprio con l'annotazione *senatus legendi causa*<sup>444</sup>.

### 2.3 Emergenze interne

Lo stato di necessità, specie nei primi anni della repubblica, ed almeno fino al cd. pareggiamento degli ordini, è causato a Roma spesso da tumulti interni, sorti per il crescente stato di conflittualità che vede protagonisti patrizi contro plebei. Il ricorso alla dittatura, in questi anni, si presenta spesso come strumento nelle mani dell'oligarchia dominante per sedare le rivolte di una parte del *populus*. Si parla di *dictatura seditionis sedandae causa*, ossia con il fine di domare una sedizione. Ciò non deve assolutamente lasciare stupiti. Si è già visto in precedenza<sup>445</sup> come il termine *seditio* sia stato il più delle volte utilizzato dalle fonti per indicare in senso dispregiativo i tumulti provocati dalla plebe<sup>446</sup>. Molteplici sono gli episodi di riferimento, autorevolmente trattati<sup>447</sup>.

Liv. 6.15.7. *Adversus se ac plebem Romanam dictatorem creatum esse.*

---

il fatto che egli potesse restare in carica fino a sei mesi quando in realtà tale termine tradizionalmente valeva esclusivamente per i dittatori creati *rei gerundae causa*. L'atteggiamento tenuto da Buteone fu coerente con le sue parole, poiché infatti egli uscì di carica immediatamente dopo aver completato la *lectio senatus*: cfr. Liv. 23.23.7. *Ita, centum septuaginta septem cum ingenti adprobatione hominum in senatum lectis, extemplo se magistratu abdicavit.*

<sup>444</sup> CIL. 1.1<sup>2</sup> p. 199. *M. Fabius M. f. M. n. Buteo dict(ator) sine mag(istro) eq(uitum), senat(us) leg(endi) caussa.*

<sup>445</sup> Cap. 1 § 3.2

<sup>446</sup> Si v. *supra* p. 19 ss.

<sup>447</sup> Si v., per tutti, L. Labruna, *Adversus plebem* cit. 21 ss., con ampia bibliografia.

Si tratta di un episodio forse leggendario, favoloso, ma comunque emblematico: lo “sfogo” di Marco Manlio Capitolino, che denunciò la nomina del dittatore<sup>448</sup> avvenuta con il pretesto della guerra contro i Volsci, ma in realtà, secondo l'accusa, per difendere gli interessi patrizi nei confronti dell'ascesa plebea. A prescindere dalla veridicità dell'episodio in tutti i suoi aspetti, esso si presenta però certamente storicamente credibile nel suo nucleo essenziale, e sintomo di uno stato di evidente tensione all'interno del patriziato, strategicamente orientato a ricorrere al *dictator*, quel «magistrato cioè la cui eccezionale posizione ... svincolata dai limiti della collegialità (e non solo da questi), sovrastante tutti gli altri *imperia* magistratuali collocati in subordine a sua disposizione con tutta la forza legale e la violenza istituzionale che esprimevano e minacciavano rappresentò a lungo ... lo strumento più idoneo ad imporre - più di ogni altra istituzione della repubblica - quell'ordine, che rappresenta spesso anche la garanzia politica indispensabile ai gruppi egemoni per raggiungere (e garantire, innanzi tutto a sé stessi) i compromessi oramai inevitabili<sup>449</sup>».

Nel 494 fu nominato un dittatore per sedare l'*ingens seditio* scaturita dalla questione dei *nexi* e dalle promesse che non erano state mantenute dai consoli in carica e dal senato, e tale nomina fu interpretata dalla plebe come strumentale a difendere gli interessi del patriziato.

---

<sup>448</sup> Cfr. Liv. 6.15.7-8. Si tratta di A. Cornelio. Cfr. T.R.S. Broughton, *MRR*. I cit. 101.

<sup>449</sup> L. Labruna, *Adversus plebem* cit. 45.

Liv. 2.30.5. M. Valerium dictatorem Volesi filium creant. Plebs etsi adversus se creatum dictatorem videbat, tamen cum provocationem fratris lege haberet, nihil ex ea familia triste nec superbum timebat.

Notevoli agitazioni e disordini erano scoppiati, così Appio Claudio propose di investire M. Valerio del ruolo di *dictator* per sedare la rivolta, facendosi scudo dei poteri straordinari caratteristici della carica, anzitutto del potere di condannare a morte i rivoltosi senza la possibilità da parte di questi ultimi di ricorrere alla *provocatio ad populum*<sup>450</sup>. M. Valerio era tuttavia un moderato, in quanto tale figura adatta a gestire l'emergenza; era infatti necessario non limitarsi ad un atteggiamento esclusivamente repressivo, per evitare di esacerbare in maniera eccessiva gli animi della plebe, il cui appoggio, numerico oltre che politico, era fondamentale in vista degli scontri con i Volsci, gli Equi e i Sabini<sup>451</sup>.

Molteplici sono gli episodi su cui potrei ancora dilungarmi<sup>452</sup>, in cui il *dictator* viene nominato per gestire l'emergenza determinata da disordini (o meglio *seditiones*) interni, e sostanzialmente risulta abbastanza evidente che «l'antica dittatura romana del tempo delle guerre sannitiche e delle lotte tra patrizi e plebei, che esigevano eguali

---

<sup>450</sup> Quanto alla possibilità di richiedere la *provocatio ad populum* nei confronti del *dictator* si v. *supra* p. 122 nt. 418.

<sup>451</sup> Anche per questo motivo i consoli e i senatori si opposero alla possibilità che lo stesso Appio Claudio fosse nominato dittatore. Sul punto cfr. Liv. 2.29.9-12; 2.30.1-3.

<sup>452</sup> Paradigmatica la *dictio* di Mamercio Emilio del 426, su cui ancora L. Labruna, *Adversus plebem* cit. 33 ss.

diritti, era orientata in primo luogo a proteggere l'ordinamento esistente, minacciato da una situazione di emergenza, nell'interesse dell'aristocrazia»<sup>453</sup>.

### 3.1 Il cd. *senatusconsultum ultimum atque extremum*

Appiano, nelle sue Guerre civili<sup>454</sup>, mostra un certo stupore nel constatare che, quasi d'improvviso, nei momenti di straordinaria emergenza il senato decise di non ricorrere più alla figura del dittatore. Come detto in precedenza<sup>455</sup>, è molto probabile che proprio la limitazione dei poteri del *dictator*, nonché il ruolo sempre più di organo di direzione politica<sup>456</sup> che il senato andava assumendo, portarono a gestire in una maniera totalmente diversa i momenti di crisi, ossia attraverso il cd. *senatus consultum ultimum*<sup>457</sup>. Del resto, il

---

<sup>453</sup> J. Irmscher, *La dittatura. Tentativo di una storia concettuale*, in *Dittatura degli antichi* cit. 59.

<sup>454</sup> App. B.c. 1.67.

<sup>455</sup> Si v. *supra* cap. 3 § 2.1.

<sup>456</sup> Particolarmente significativo a tal proposito L. Labruna, *Marco Emilio Lepido e la sua rivolta* [con un'Appendice di C. Cascione] (ried. Napoli 2000) 70, che a proposito del ruolo del senato nella fase tardo repubblicana afferma che «scavalcando il comizio, accentuava in modo abnorme (senza poi essere in grado di gestirlo direttamente) il ruolo di direzione politica che era suo proprio e, in pratica, finiva con unificarlo in posizione egemone con le competenze relative alla giurisdizione criminale e all'esercizio della potestà coercitiva che (non senza limiti e condizionamenti reciproci) spettavano separatamente a popolo e magistrati. Si rompevano così i precari equilibri raggiunti tra i vari organi dello Stato e tra le forze politiche e sociali che in esso operavano; ... proprio mentre si diceva di volerle difendere, si faceva scempio delle massime libertà repubblicane».

<sup>457</sup> Nella vastissima bibliografia sul *senatusconsultum ultimum* segnalo: C. Barbagallo, *Una misura eccezionale dei romani. Il senatus-consultum ultimum, con una nota di lettura di A. Guarino* (Napoli 1900, rist. 1980) *passim*; G. Plaumann, *Das sogenannte* cit. 321 ss.; E. Antonini, *Il senatusconsultum* cit. 52 ss.; S. Mendner, *Videant consules*, in *Philologus. Zeitschrift für klassische Philologie* 110 (1966) 258 ss.; B. Rödl, *Das senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen* (Bonn 1969); J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen* cit. *passim*; A. Guarino, *Senatus consultum ultimum*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970*, hrsg. W.G. Becker, L. Schnorr von Carolsfeld (Berlin 1970) 281 ss., da cui citerò [= in Id., *Pagine* III cit. 355 ss.]; L. Labruna, *Nemici non più cittadini*



senato, già al tempo della repressione dei baccanali<sup>458</sup>, appoggiato dal ceto dominante che mal vedeva l'agglomerarsi della plebe intorno al culto di Bacco, decretò durissime misure straordinarie "di polizia" che non tennero conto in alcun modo delle guarentigie delle *leges Valeriae de provocatione*, consentendo ai magistrati di perseguire, anche ordinandone l'uccisione, gli esponenti della religione bacchica.

Il *senatusconsultum de Bacchanalibus*<sup>459</sup>, comminando la pena di morte a chi ne avesse violato le severe prescrizioni, riuscì a ripristinare l'ordine costituito scosso dall'emergenza; e, come riferisce Livio<sup>460</sup>, il ceto dirigente invocò proprio lo stato di necessità per la difesa delle istituzioni come giustificazione delle eccezionali misure che erano state assunte. Quanto al *senatusconsultum ultimum*<sup>461</sup>, emblematiche alcune parole di Cesare:

---

cit. 1 ss.; Id., *Iuri maxime ... adversaria* cit. 65 ss.; A. Momigliano, T.J. Cornell, s.v. «*senatus consultum ultimum*», in *Oxford Classic Dictionary*<sup>3</sup>, ed. S. Hornblower, A. Spawforth (Oxford-New York 1996) 1388 s.; C. Masi Doria, *Salus populi suprema lex esto* cit. 1254 ss.

<sup>458</sup> Molto discusso in dottrina se l'episodio della repressione dei baccanali sia stato deciso con un *senatusconsultum ultimum*: G. Plaumann, *Das sogenannte* cit. 362, dissente; A. Guarino, *Senatus consultum ultimum* cit. 282 nt. 4, si stupisce che spesso ci si riferisca a tale episodio come al primo esempio di *senatusconsultum ultimum*, mostrando una certa diffidenza sulla storicità dell'episodio. Di parere opposto J. Bleicken, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechts im Frühen Prinzipat* (Göttingen 1962) 18 s.; S. Mendner, *Videant* cit. 258; C. Gallini, *Protesta e integrazione nella Roma antica* (Bari 1970) 18 ss.

<sup>459</sup> Quanto al testo del *senatusconsultum* si v. *FIRA* I<sup>2</sup> 240 s. Certamente, è evidente come questo parere senatorio non rechi alcune delle clausole tipiche dei *senatusconsulta ultima*; tuttavia, ciò che mi preme sottolineare è che sicuramente questa deliberazione del senato è stata assunta sotto l'urgenza di uno stato di necessità per reprimere il movimento dei baccanali. Sul tema si rinvia comunque tra gli altri a J.M. Pailler, *Bacchanalia: la répression de 186 av. J.C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition* (Roma 1988) con bibliografia.

<sup>460</sup> Liv. 39.15.1 ss.

<sup>461</sup> Le fonti tramandano diversi casi di *senatusconsulta ultima*: oltre quello del 133 a.C., la cui qualificazione è discussa, ed oltre a quelli testimoniati da Liv. 3.4.9 e 6.11.20, si possono ricordare, tra i più noti, ad esempio nel 121 a.C.: Cic. *Phil.* 8.14 (contro Sempronio Gracco); 100 a.C.: Cic. *pro Rab. perd.* 20-21 (contro Lucio Appuleio Saturnino); 88 a.C.: Plut. *Sull.* 8 (contro Sulpicio); 83 a.C.: Appian. *B.c.* 1.86.390 (contro Silla); 77 a.C.: Sall. *hist. frg.* 77 (contro Lepido); 63 a.C.: Sall. *Cat.* 27-29; Cic. *Cat.* 1.4; Plut. *Cic.* 15.3 (contro Catilina); 62 a.C.: Cass. Dio 37.43 (contro Metello Nepote); 52 a.C.: Cic. *pro Mil.* 26.70; Cass. Dio 40.49 (per la morte di Clodio); 49 a.C.: Caes. *B.c.* 1.5; Cic. *Deiot.* 11; Liv. *Per.* 109; Cass. Dio 41.3 (contro Cesare); 48 a.C.: Cass.

Caes. *B.c.* 1.5. Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatus consultum, quo nisi paene in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis sceleratorum audacia numquam ante descensum est: dent operam consules, praetores, tribuni plebis, quique pro consulibus sint ad urbem, ne quid res publica detrimenti capiat.

*Ultimum atque extremum* lo definisce Cesare, e si tratta di due aggettivi che richiamano in via immediata una situazione di straordinaria necessità. In questi caso, con delle formule che a dire il vero sono il più delle volte alquanto vaghe<sup>462</sup>, certo non rispettose di quello che oggi si definirebbe il principio di legalità<sup>463</sup>, e in quanto tali attributive di poteri eccezionali indeterminati, quindi estremamente repressivi (laddove addirittura è necessario difendere la *res publica*, tanto che spesso nelle fonti si parla di “*senatusconsultum de re publica defendenda*”<sup>464</sup>), il senato invita i magistrati, maggiori anzitutto, ma non solo, ad “attivarsi” in modo tale da fronteggiare il “pericolo” che ha determinato l’emergenza.

---

Dio 42.23 (contro Celio); 47 a.C.: Cass. Dio 42.29, 33 (contro Dolabella); 43 a.C.: Cic. *Phil.* 8.6; Cass. Dio 46.29-31; 44; 47 (contro Antonio, poi contro Ottaviano, poi contro il partito dei repubblicani); 40 a.C.: Cass. Dio 48.33; Suet. *Div. Aug.* 66 (contro Salvidieno Rufo).

<sup>462</sup> Liv. 3.4.9. *Quae forma senatus consulti ultimae semper necessitatis*; Cic. *Cat.* 1.4. *Ut L. Opimius videret, ne quid res publica detrimenti caperet*; Cic. *Rab.* 7.20. *Fit senatus consultum ut C. Marius L. Valerius consules adhiberent tribunos plebis et praetores quos eis viderentur operamque darent, ut imperium populi Romani maiestasque conservaretur: adhibent omnes tribunos plebis praeter Saturninum, praetores praeter Glauciam.*

<sup>463</sup> Sul principio di legalità a Roma si v., tra gli altri, V. Giuffrè, *La repressione criminale nell’esperienza romana. Profili*<sup>5</sup> (Napoli 1998) 59 ss., ma anche O. Licandro, *Politica corruzione e diritto nell’antica Roma*, in *Panorami* 6 (1994) 215 ss.

<sup>464</sup> Cic. *Phil.* 8.15. *Quod L. Opimius verba fecit de re publica, de ea re ita censuerunt, uti L. Opimius consul rem publicam defenderet*; 8.5.15. *Consulibus senatus rem publicam defendam dedit.* Ma anche Cass. Dio 37.31.2; 37.43.3; 40.49.5; 41.3.3; 46.31.2; Plut. *Tib. Gracch.* 19; Plut. *C. Gracch.* 14.2, 14.3; Plut. *Cic.* 15.

Sostanzialmente, attraverso il ricorso a tale strumento, l'oligarchia senatoria pretendeva di eliminare qualsiasi vincolo legale che frenasse l'attività di magistrati ovviamente ad esso vicini, fidati quindi, esonerandoli dall'osservare qualsiasi norma che assicurava ai *cives* il diritto di ricorrere al popolo in caso di condanna a morte, quindi anzitutto la più recente *lex Sempronia de capite civis*<sup>465</sup>. Tramite la dichiarazione di una sorta di stato d'emergenza, quindi, venivano legittimate le uccisioni senza regolare processo degli avversari politici più pericolosi, i quali però, prima implicitamente, poi attraverso una vera e propria dichiarazione esplicita, non sono più considerati avversari, ma veri e propri *hostes rei publicae*, una locuzione che arbitrariamente escludeva dalla cittadinanza, e quindi dai diritti di cui la cittadinanza romana godeva, soggetti scomodi<sup>466</sup>.

A prescindere dalla sua denominazione, e dalla vaghezza delle formule utilizzate, è piuttosto chiara e ben delineata la sostanza del contenuto della deliberazione assunta dal senato. Quest'ultimo poteva indicare quello dei due consoli che si trovasse a Roma affinché *videret, ne quid res publica detrimenti caperet*<sup>467</sup>, oppure autorizzava

---

<sup>465</sup> Cfr. G. Rotondi, *Leges* cit. 309 s. Per i problemi connessi con lo stato di necessità, si v. W. Kunkel, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Straffjustiz und im Kaisergericht*, in *ZSS*. 84 (1967) 218 ss. [= in Id., *Kleine Schriften* (Weimar 1974) 151 ss.] nonché J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen* cit. 50 ss., 65 ss., 104 ss., con ampia letteratura.

<sup>466</sup> Quanto alla dichiarazione di *hostis* e al problema della *hostis*-erklärung si v., tra gli altri, J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen* cit. 118 ss.; L. Labruna, *Nemici non più cittadini* cit. 13 ss. A dire il vero i casi di dichiarazione di nemico della patria non sono stati troppo frequenti: Liv. Per. 77; Val. Max. 1.5.5 (contro Mario e undici suoi seguaci); App. *B.c.* 1.73 (contro Silla); App. *B.c.* 1.86 (nell'83 a.C. contro Metello ed il partito sillano); Sall. *Cat.* 36; Plut. *Cic.* 16; Cass. Dio. 37.33 (nel 63 contro Catilina e Manlio); Plut. *Pomp.* 58; App. *B.c.* 2.31 (nel 49 contro Cesare); Cic. *Phil.* 11.9; 13.23; Cass. Dio. 47.28 (nel 43 contro Dolabella); Cic. *ad Brut.* 1.3a; Liv. Per. 119; Cass. Dio. 46.39 (nel 43 contro Antonio); Cass. Dio. 46.51 (ancora nel 43, contro Lepido); Suet. *Div. Aug.* 66; Cass. Dio. 48.33 (nel 40 contro Salvidieno Rufo).

<sup>467</sup> Liv. 3.4.9.

*ut (consul) libertatem legesque manu defenderet protinusque armi sibi adferri iussit*<sup>468</sup>, oppure ancora conferiva ampio mandato ai consoli (ma non solo, in alcuni casi anche agli altri magistrati e promagistrati presenti a Roma) *uti rem publicam defenderent*<sup>469</sup>.

Prima di soffermarsi sulla cd. costituzionalità del provvedimento senatorio, è necessario sottolineare come autorevoli studiosi abbiano negato la natura di istituto giuridico del *senatusconsultum ultimum*. In particolare Guarino lo ha definito come un «*eidolon* di fattura post-romana, cui sacrificiamo da secoli discussioni o diatribe che non hanno storiograficamente alcun senso». Ovviamente Guarino non può negare che vi furono un gran numero di casi in cui effettivamente tale strumento fu utilizzato dal senato per affidare a taluni magistrati l'onere di provvedere al bene della repubblica. Tuttavia, tali episodi, pur nella loro sistematicità, non divennero progressivamente espressione di una concezione del parere senatorio come istituzione sociale, tanto che l'istituto non sarebbe giunto mai a formazione, anche perché il «relativo processo genetico fu troncato dal sopravvenire del sistema del principato»<sup>470</sup>.

Tale opinione ha alimentato un dibattito a mio avviso invece molto proficuo, testimoniato dalle innumerevoli pubblicazioni dedicate all'argomento in esame. Fusco<sup>471</sup> ha sostenuto che l'esistenza del *senatusconsultum ultimum* come istituzione giuridica autonoma ed

---

<sup>468</sup> Cic. *Rab.* 7.20.

<sup>469</sup> Cic. *Phil.* 8.15.

<sup>470</sup> A. Guarino, *Senatus consultum ultimum* cit. 293.

<sup>471</sup> S.A. Fusco, *rec.* di J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen* cit., in *Iura* 21 (1970) 300 ss.

indipendente non può essere contestata, perché la sistematicità e regolarità degli episodi riscontrati nella prassi ne avrebbe determinato, col passare del tempo, una vera e propria recezione all'interno dell'ordinamento romano, in conseguenza della apertura ed elasticità di quest'ultimo. Anche Ormani pone l'accento sul piano fattuale<sup>472</sup>, riconoscendo all'istituto il carattere di istituzione costituzionale della *res publica*, deducendolo in maniera particolare dall'idea secondo cui «le istituzioni dell'ordinamento romano trovino in sé medesime ragione della propria legittimità nel momento stesso in cui esse si pongono e vengono reiteratamente utilizzate»<sup>473</sup>.

Labruna punta l'accento soprattutto sul carattere strumentale dell'uso da parte del senato del *senatus consultum ultimum*, che «a poco a poco, infatti, data per scontata la presenza dell'espedito legale che, accompagnandosi al *consultum*, cercava di dare ai magistrati autorità giuridica per procedere senza rispetto dei diritti stabiliti dalla costituzione anche per i “ribelli”, si venne affermando la convinzione che il *senatus consultum ultimum* fosse fonte di poteri eccezionali e che in base ad esso tutto fosse consentito a coloro che erano investiti del compito di fronteggiare situazioni di emergenza, di salvare la patria, di difendere (come si diceva) la libertà»<sup>474</sup>.

De Marini Avonzo, piuttosto che soffermarsi sulla legalità del *senatusconsultum ultimum*, si è soffermata prevalentemente sul carattere essenzialmente fattuale del provvedimento del senato, visto

---

<sup>472</sup> Come più volte sostenuto da R. Orestano, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (Torino 1967) 79 ss.

<sup>473</sup> A. Ormani, s.v. «Necessità (stato di)» cit. 845.

<sup>474</sup> L. Labruna, *Marco Emilio Lepido* cit. 67.

che «i decreti tendenti ad attribuire pieni poteri ai consoli avevano sempre manifestato nei fatti la loro efficacia», di modo che sarebbe errato parlare «di quel che il senato e i consoli potevano fare» in presenza di un *senatusconsultum ultimum*, essendo più importante porre l'accento su «quel che il senato e i consoli in concreto facevano quando volevano penalizzare il dissenso politico»<sup>475</sup>, prestando quindi attenzione alla strumentalizzazione dell'istituto a fini di mantenimento dei privilegi da parte dell'oligarchia senatoria. Ancora Cerami, partendo dal presupposto che la normatività dello *status rei publicae* dipende dalla realizzazione effettiva, nelle singole ipotesi, dell'*utilitas communis rei publicae*, ha di conseguenza affermato che il problema delle legittimità costituzionale del *senatusconsultum ultimum* non può risolversi *a priori*, ma deve avvenire analizzando ogni singolo caso concreto; essa, cioè, sarebbe «riconoscibile e predicabile solo nella misura in cui si realizza, nelle diverse ipotesi, la convergenza delle forze costituzionali verso il provvedimento senatorio»<sup>476</sup>.

In effetti, a dire il vero, le fonti mostrano come il più delle volte si discuta non tanto della legittimità in astratto del *senatusconsultum ultimum*, considerato come un tipo di provvedimento abbastanza chiaro e determinato nei presupposti e negli effetti, pur nella sua elasticità, quanto la facoltà di sindacare in concreto nel singolo episodio la legittimità della sua emanazione, e in particolare la necessità di accertare l'obiettiva ricorrenza di una situazione di emergenza, uno stato di necessità insomma, tale da giustificare

---

<sup>475</sup> F. De Marini Avonzo, *Il senato* cit. 111 s.

<sup>476</sup> P. Cerami, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*<sup>3</sup> (Torino 1996) 99.

l'emanazione del provvedimento e poi soprattutto la sua successiva attuazione ad opera dei magistrati di volta in volta delegati. Proprio a queste conclusioni ci conduce il testo sopra citato di Cesare<sup>477</sup>.

Cesare, certamente uno scrittore di parte popolare, non sembra negare l'esistenza in capo al senato del potere di emanare un *senatusconsultum ultimum*, inteso come parere senatorio *ne quid res publica detrimenti caperet*. Ciò è per lui fuori discussione, perché dimostrato da una prassi consolidata e per certi versi uniforme. Quel che Cesare contesta è la totale illegittimità del provvedimento decretato nei suoi confronti, perché ritiene assenti in tale circostanza i presupposti che normalmente sono alla base di questa misura eccezionale, ossia il trovarsi dinanzi ad una situazione di grave emergenza, che infatti non sarebbe mai mancata nelle precedenti situazioni nelle quali si è fatto ricorso al *senatusconsultum ultimum*.

Straordinaria emergenza che, come ha osservato Vincenti, è «qui enfaticamente individuata nell'*urbis incendium* e nella *desperatio omnium salutis* causati dall'*audacia latronum*, ovvero *in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis*»<sup>478</sup>. Le stesse conclusioni provengono dall'analisi di un altro brano, molto discusso in storiografia<sup>479</sup>:

---

<sup>477</sup> Nonché anche il passo di poco successivo: Caes. *B.c.* 1.7. *Quotiescumque sit decretum, darent operam magistratus, ne quid res publica detrimenti caperet, qua voce et quo senatus consulto populus Romanus ad arma sit vocatus, factum in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis; atque haec superioris aetatis exempla expiata Saturnini atque Gracchorum casibus docet; quarum rerum illo tempore nihil factum, ne cogitatum quidem (nulla lex promulgata, non cum populo agi coeptum, nulla secessio facta).*

<sup>478</sup> U. Vincenti, *Brevi note* cit. 1952.

<sup>479</sup> Si v. le osservazione di B. Rödl, *Das Senatus Consultum Ultimum* cit. 43, e soprattutto quelle di P. Willems, *Droit public romain* cit. 252 nt. 6, che, specie in relazione alla frase finale, ha ritenuto tale testo interpolato «car d'abord il n'est pas vrai de dire qu'il fallut un jussus populi pour toutes

Sall. *Cat.* 29. Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum more Romano magistratui maxuma permittitur: exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque civis, domi militiaeque imperium atque iudicium summum habere; aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est.

Sallustio, scrittore anch'egli di parte popolare, fa qui riferimento al famoso *senatusconsultum ultimum* del 63 a.C. emanato contro Catilina. Emerge una visione del parere senatorio come una tipologia di provvedimento corrispondente ad una prassi ormai consolidata, tale da poter addirittura rientrare nel *mos Romanus*. Il presupposto che è alla base dell'adozione del parere ultimo del senato viene individuato anche in questa circostanza nella presenza di una situazione di straordinaria emergenza. Eventuali *senatusconsulta ultima* emanati in assenza di una stato di necessità verrebbero quindi a trovarsi in una situazione di illegittimità. Da notare l'importante funzione svolta dal verbo *permittere*, che, come è stato osservato<sup>480</sup>, sta a sottolineare la eccezionale portata del *senatusconsultum ultimum*,

---

les mesures énumérées dans ce passage, par exemple pour le recrutement et pour la coercition des alliés». A. Guarino, *Senatus consultum ultimum* cit. 290, ritiene che il discorso di Sallustio sarebbe il frutto di una «creazione fantastica» condotta (p. 291) «in sede artistica e senza pretese di rigorosa testimonianza giuridica», perché Sallustio dimostrerebbe di non possedere informazione giuridica e di svolgere un discorso sostanzialmente tendenzioso.

<sup>480</sup> A. Guarino, *Senatus consultum ultimum* cit. 290 nt. 58.



capace di rimuovere qualsiasi limite legislativamente posto alla esplicazione dei poteri magistratuali.

Anche in questo caso quindi, non si discute della possibilità in astratto per il senato di emanare un *senatusconsultum ultimum* quando ne ricorrano i presupposti, considerata ormai una prassi, sulla quale vi sarebbe una sorta di sostanziale consenso sia tra gli *optimates* che tra i *populares*, quanto appunto la legittimità del senatoconsulto nella singola fattispecie concreta.

Da queste autorevoli interpretazioni dell'istituto, pur nelle loro diversità intrinseche, emerge chiaramente come il *senatusconsultum ultimum*, a prescindere dal fatto che sia considerato un istituto giuridico "costituzionalizzato" o una prassi di cui spesso si è fatto uso ma che non ha mai trovato giuridicizzazione, sia uno strumento cui si ricorra come rimedio di emergenza nei confronti dei nemici dichiarati di Roma<sup>481</sup>, sia che si trattasse di nemici esterni, sia che si trattasse di nemici interni, con la precisazione che ovviamente in quest'ultimo caso la concezione di *hostis* era frutto di un giudizio di chi deteneva il potere e quindi si sentiva come unico legittimo rappresentante. E certamente la storia e la rilevanza dell'istituto si svolgono nell'ambito delle misure eccezionali assunte proprio per vicende di "politica interna". Le fonti ricordano a dire il vero un solo episodio di *senatusconsultum ultimum* decretato per far fronte ad emergenze esterne, emanato addirittura nel 464 o 463 a.C., attraverso il quale sarebbe stato ingiunto al console A. Postumio Albo di porre in essere

---

<sup>481</sup> Sul problema della *hostis*-erklärung si v. *supra* p. 135 nt. 466.

tutte le misure idonee a fronteggiare lo stato di necessità in occasione della guerra contro gli Equi e gli Ernici; si tratta tuttavia di un episodio cui la dottrina sembra dare poco credito<sup>482</sup>. Tutti gli altri *senatusconsulta ultima* del senato sono stati emanati per fronteggiare emergenze interne, e sono diventati uno strumento politico per riassetare l'egemonia dell'oligarchia senatoria, messa in dubbio da soggetti considerati veri e propri *hostes* perché intenti ad aspirare al *regnum*, ossia di aspirare alla tirannide. Infatti, una attenta analisi delle fonti relative alle accuse mosse ai destinatari del *senatusconsultum ultimum*, mostra come almeno sette casi sui quattordici noti comportano una accusa di tirannide. Oltre ovviamente ai Gracchi<sup>483</sup>, accusati di questo crimine risultano essere nel 100 a.C. il

---

<sup>482</sup> Così come all'altro *senatusconsultum ultimum* del 382 a.C., sempre descritto da Livio, che sarebbe stato emanato in seguito all'agitazione plebea capeggiata da Manlio Capitolino. J.R. Mispoulet, *Les institutions politiques des Romains I* (Paris 1882) 184, sospetta una invenzione aristocratica di tempi posteriori, intesa a consolidare con la tradizione la legittimità di una misura non riconosciuta mai come legale dai partiti democratici; Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> II cit. 373 nt. 1 e P. Willems, *Le senat* II cit. 248 nt. 2 li ritengono una anticipazione storica perché debolmente connessi col resto del racconto e perché nel primo caso l'indizione della leva e nel secondo l'accusa tribunizia sarebbero stati introdotti insolitamente da un *senatusconsultum ultimum*. R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996) 430, trattando delle accuse di *adfectatio regni* cui sono soggette molte vittime del *senatusconsultum ultimum*, sottolinea come «evidentemente, nella tradizione romana, il filo che collega tutte queste vicende è unico, e il suo inizio non può essere che in Tarquinio il Superbo. E allora capiamo anche perché, in una evidente retroiezione, in Livio si arrivi a parlare di SC. cd. *ultimum* a proposito di Manlio Capitolino». C. Barbagallo, *Una misura* cit. 7, aveva invece ritenuto veritiero il primo *senatusconsultum ultimum* perché Livio risulta essere molto preciso nella narrazione dei fatti, riportati tra l'altro anche da Dionigi di Alicarnasso, e d'altronde «in vista della salvezza della patria era senza confronto più agevole trasmettere direttamente i pieni poteri al console rimasto in città». Si mostra invece anch'egli dubbioso circa la veridicità del *senatusconsultum ultimum* del 382 a.C. perché in quell'anno risulta nominato un *magister equitum*, C. Servilio, e ciò presuppone la presenza di un dittatore, il quale a sua volta esclude la necessità di fare ricorso alla misura eccezionale da parte del senato.

<sup>483</sup> Quanto a Tiberio, Cicerone (Cic. *Lael.* 41; Cic. *Brut.* 212) e Diodoro (Diod. 35.33.5) danno per scontato il tentativo di tirannide, mentre altri autori, come Sallustio (Sall. *Iug.* 31.7) sottolineano invece la parzialità dell'accusa mossagli. Lo stesso avvenne sostanzialmente per quanto concerne Caio, laddove Plutarco parla addirittura di posizione monarchica all'indomani dell'approvazione della *lex iudiciaria* (Plut. *C. Gracch.* 27).

tribuno L. Appuleio Saturnino<sup>484</sup>, L. Cornelio Cinna nell'87<sup>485</sup>, M. Emilio Lepido nel 77<sup>486</sup>, L. Sergio Catilina nel 63<sup>487</sup>, C. Giulio Cesare nel 49<sup>488</sup> e infine P. Cornelio Dolabella<sup>489</sup>, M. Emilio Lepido<sup>490</sup> e soprattutto M. Antonio<sup>491</sup> nel 43. Tutti questi episodi mostrano chiaramente come la copertura giuridica del *senatusconsultum ultimum* e, quindi, la giustificazione legale dell'agire politico senatorio, manifesto nella repressione avviata contro i sostenitori della politica riformista, si rinvenne inizialmente proprio nell'utilizzo sconsiderato dell'accusa di *adfectatio regni*.

### 3.2 I rapporti tra *senatusconsultum ultimum*, *tumultus* e *iustitium*

A questo punto è necessario far emergere le connessioni che legano questi tre istituti cui si ricorreva nel momento in cui vi fosse una situazione di emergenza. Quanto ai rapporti tra *senatusconsultum ultimum* e *tumultus*, è necessario chiarire che si tratta di due misure

---

<sup>484</sup> Cfr. Flor. 2.4.5. in ... *tumultu regem ex satellibus suis se appellatum laetus accepit*; Oros. 5.17.6. *Saturninus infamibus ausis contionem domi suae habuit ibique ab aliis rex, ab aliis imperator est appellatus*.

<sup>485</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 1.34; 2.108; 5.17; Sall. *hist.* 1.64; Ascon. *Scaur.* 21; Sall. *Cat.* 47.2; Plut. *Pomp.* 5; Plut. *Caes.* 1; Plut. *Mar.* 41; Vell. 2.23.3; Val. Max. 6.9.6.

<sup>486</sup> Lepido è accusato da M. Filippo di opprimere la *libertas* (Sall. *hist.* 1.77.3) tanto da essere paragonato a Saturnino e Mario (Sall. *hist.* 1.77.4). Sul consolato di M. Emilio Lepido si v. L. Labruna, *Marco Emilio Lepido* cit. con ampio apparato bibliografico a cura di C. Cascione a p. 167 s.

<sup>487</sup> Cfr. Sall. *Cat.* 5.6; Cic. *Phil.* 8.15; Cic. *Cat.* 2.19.

<sup>488</sup> Il non aver deposto l'*imperium proconsulare* alla scadenza del termine quinquennale stabilito dalla *lex Pompeia Licinia* del 55, fu giudicato un comportamento *contra rem publicam* (Cass. Dio. 41.3.4) e in quanto tale indice di aspirazione alla tirannide (Cic. *Att.* 7.11.1; 7.12.2; 7.20.2; 8.2.4; 8.16.2; 10.8.2).

<sup>489</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 11.6; Cic. *fam.* 12.12.3.

<sup>490</sup> Cfr. App. *B.c.* 4.69; Cass. Dio. 47.15.4.

<sup>491</sup> Cfr. Cic. *Phil.* 2.35, 2.87, 2.117, 3.9-10, 3.29, 3.34, 5.44, 5.50, 8.12, 11.6, 13.17-18; App. *B.c.* 3.50-53.

totalmente distinte, che, pur essendo funzionali l'una all'altra, non sono necessariamente legate nel senso che l'una presupponga l'altra.

Nella prospettiva dello stato di necessità, definito “Notfall”, Nissen interpreta il *senatusconsultum ultimum*, la dichiarazione di *tumultus* e il *iustitium* come istituti strettamente connessi. Il *senatusconsultum ultimum* presupporrebbe il *tumultus* il quale a sua volta sarebbe la sola causa del *iustitium*. Si tratterebbe di categorie del diritto costituzionale più che di quello penale, e consisterebbero nel punto di rottura attraverso cui dal punto di vista del diritto pubblico si realizzerebbe la possibilità di decretare misure eccezionali e straordinarie: “Ausnahmemassregeln”<sup>492</sup>. Questa prospettiva viene ripresa da Agamben, secondo cui «se aveva notizia di una situazione che metteva in pericolo la repubblica, il senato emetteva un *senatus consultum ultimum* ... Questo senatoconsulto aveva alla sua base un decreto che dichiarava il *tumultus* ... e dava luogo di solito alla proclamazione di un *iustitium*»<sup>493</sup>.

Allo stato attuale delle fonti, non è assolutamente agevole cercare di capire in quali circostanze il *senatusconsultum ultimum* abbia preceduto o abbia seguito la dichiarazione di *tumultus*. Nel 121 a.C. potrebbe essere stato dichiarato il *tumultus* la sera prima dell'emanazione del *senatusconsultum ultimum* contro C. Gracco<sup>494</sup>; Plutarco<sup>495</sup> riferisce che nel 100 a.C. Mario armò il popolo, ma non si

---

<sup>492</sup> A. Nissen, *Das Iustitium* cit. 76.

<sup>493</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 55.

<sup>494</sup> Plut. *C. Gracch.* 14.10 laddove si riferisce che il console Opimio passò la notte a preparare ed allestire le milizie nel tempio di Castore.

<sup>495</sup> Plut. *Mar.* 30.

sa se con ciò abbia voluto dire che vi sia stata una vera e propria dichiarazione di *tumultus*; ancora nell'83 a.C. , prima della marcia nei confronti di Silla potrebbe essere stato dichiarato il *tumultus*, ma sul punto le fonti non sono di aiuto<sup>496</sup>.

I dubbi si infittiscono ancor di più proprio per quanto concerne il discusso *senatusconsultum ultimum* emanato contro Catilina nel 63 a.C. In questa circostanza sembra in effetti che il tumulto sia stato dichiarato<sup>497</sup>, Cassio Dione<sup>498</sup> infatti lo fa precedere all'emanazione del senatoconsulto e lo stesso sembra fare Appiano<sup>499</sup>. Tuttavia Cicerone sembra escludere questa eventualità, nel momento in cui riporta come si sarebbero svolti gli eventi:

Cic. *Cat.* 2.26. Quirites, vestra tecta vigiliis custodiisque defendite; mihi ut urbi sine vestro motu ac sine ullo tumultu satis esset presidi consultum atque provisum est.

L'Arpinate, nel descrivere le misure da lui prese per garantire una adeguata difesa alla città, sembrerebbe proprio far riferimento ad una dichiarazione di *tumultus* precedentemente effettuata dal senato.

---

<sup>496</sup> Plut. *Sull.* 27.8; App. *B.c.* 82.6. Nei confronti di Silla fu emanato un *senatusconsultum ultimum*. Questo provvedimento d'emergenza fu sollecitato soprattutto dai consoli C. Norbano e L. Scipione, legati a Mario, i quali ottennero da un senato piuttosto restìo, perché timoroso di nuove guerre civili, di marciare contro Silla, il quale fu anche dichiarato nemico della patria. Tuttavia l'esito della battaglia fu sfavorevole ai consoli, e quel *senatusconsultum ultimum* si rivelò fallimentare.

<sup>497</sup> Sall. *Cat.* 30. *Ad hoc, si quis indicavisset de coniuratione quae contra rem publicam facta erat, praemium servo libertatem et sestertia centum, libero inpunitatem eius rei et sestertia ducenta itemque decrevere uti gladiatoriae familiae Capuam et in cetera municipia distribuerentur pro cuiusque opibus, Romae per totam urbem vigiliae haberentur eisque minores magistratus praeessent.*

<sup>498</sup> Cass. Dio 35.31.

<sup>499</sup> App. *B.c.* 2.3; 4.15.

Tuttavia conclude asserendo che il tutto sarebbe avvenuto senza alcun *tumultus*. Appare estremamente arduo cercare di comprendere se in questo caso il termine abbia una accezione tecnica, significando in tal caso che quindi in effetti non vi fu una dichiarazione formale, o più probabilmente mantenga una accezione atecnica, quasi a voler tranquillizzare la cittadinanza che non ci si trovasse in una situazione di straordinaria emergenza, e ciò perché in altri luoghi ciceroniani sembra ancora una volta che in effetti il *tumultus* potesse essere stato dichiarato<sup>500</sup>. Si tratta ovviamente di una pura congettura, che certamente non poggia su basi solidissime vista la difficoltà interpretativa delle fonti.

Maggiori certezze si hanno sicuramente per quanto concerne i tumulti decretati nel 49 a.C. successivamente all'emanazione del *senatusconsultum ultimum* nei confronti di Cesare<sup>501</sup> e nel 43, questa volta però precedentemente al consulto ultimo del senato nei confronti di Marco Antonio<sup>502</sup>, così come quello decretato nello stesso anno precedentemente al *senatusconsultum ultimum* nei confronti di Ottaviano<sup>503</sup>.

---

<sup>500</sup> Cic. *Cat.* 1.1. *Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbis vigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatus locus, nihil horum ora voltusque moverunt?*; Cic. *Phil.* 2.12. *Quis enim ... qui se civem esse meminisset ... on clivio Capitolino non fuit? Quis nomen non dedit? Quamquam nec scribae sufficere, nec tabula nomina illorum capere potuerunt.*

<sup>501</sup> Plut. *Caes.* 30; Plut. *Pomp.* 61; Cass. Dio 61.3.4.

<sup>502</sup> Cfr. Cass. Dio 46.29; Cic. *Phil.* 8.2. Quanto al *tumultus* del 43 a.C. e alla sua autenticità si v. *supra* cap. 1 § 5.

<sup>503</sup> Cfr. Cass. Dio 46.44; App. *B.c.* 3.91.

#### 4. L'*evocatio*

L'*evocatio* è un altro strumento che poteva essere usato nei momenti di necessità. Tuttavia, rispetto al *tumultus*, tramite il quale si metteva in moto una procedura di emergenza cui seguiva, solitamente da parte del dittatore, l'indizione di una leva militare, attraverso l'*evocatio* l'arruolamento dei *cives* avveniva ad opera di un privato cittadino. La formula dell'*evocatio*, per come viene riportata dalle fonti<sup>504</sup>, sembra essere caratterizzata da una maggiore esecutività, che elude la pratica delle iscrizioni e della *coniuratio*, a favore di una azione sicuramente più immediata e più incisiva. Quella descritta finora è ovviamente l'*evocatio hostium*<sup>505</sup>, da non confondere con la *evocatio deorum*<sup>506</sup>, che ha caratteristiche prettamente religiose anche se calate sempre in un contesto militare; attraverso essa infatti i Romani letteralmente chiamavano fuori la divinità protettrice della

---

<sup>504</sup> Cfr. Val. Max. 3.2.17.

<sup>505</sup> A proposito della quale si v. V. Basanoff, *Evocatio: étude d'un rituel militaire romain* (Paris 1947) *passim*; P. Grimal, *rec.* di V. Basanoff, *Evocatio* cit., in *REA*. 50 (1948) 172 ss.; J. Le Gall, *Evocatio*, in *Mélanges offerts à J. Heurgon. L'Italie préromaine et la Rome républicaine* (Rome 1976) 519 ss.; J. Rüpke, *Domi militiae* cit. *passim*; N. Berti, *Scipione Emiliano, Caio Gracco e l'evocatio di "Giunone" da Cartagine*, in *Aevum* 64 (1990) 69 ss.

<sup>506</sup> Su cui si v. P. Bruun, *Evocatio deorum - Some notes on the romanization of Etruria*, in *The Mith of the State*, ed. H. Biezais (Stockholm 1972) 109 ss.; F. Heussler, *Evocatio*, in *Museum Helveticum* 36 (1979) 178 s.; E. Montanari, s.v. «*evocatio*», in *Dizionario delle Religioni*, dir. G. Filoramo (Torino 1993) 271; A. Blomart, *Die evocatio und der Transfer «fremder» Götter von der Peripherie nach Rom*, in *Römische Reichsreligion und Provinzialreligion*, hrsg. H. Cancik, J. Rüpke (Tübingen 1997) 99 ss.; C. Guittard, *Auctoritas extorum: haruspicine et rituel d'evocatio*, in *Etrusca disciplina. I culti stranieri in Etruria. Atti del Convegno, Annali della Fondazione per il Museo "Claudio Farina" V* (Orvieto 1998) 55 ss.; G. Gustafsson, *Evocatio deorum: historical and mythical interpretations of ritualised conquests in the expansion of ancient Rome* (Uppsala 2000) *passim*; J.S. Kloppenborg, *Evocatio Deorum and the Date of Mark*, in *JBS*. 124/3 (2005) 419 ss.; G. Ferri, *L'evocatio romana - i problemi*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* 72 (2006) 205 ss.; Id., *Evocatio romana ed evocatio ittita*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* 74 (2008) 19 ss.; Id., *Tutela urbis. Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana* (Stuttgart 2010) *passim*.

città nemica assediata, pregandola di abbandonare la sua dimora e i suoi protetti e di trasferirsi a Roma, dove le sarebbero stati consacrati un culto e un tempio.

L'*evocatio hostium* è quindi un istituto cui si ricorre in ambito militare ed è diretto contro i nemici esterni; tuttavia, il caso più noto e dibattuto di *evocatio* riguarda una situazione di massima emergenza di politica interna, ossia l'episodio che nel 133 a.C. vide coinvolto il più anziano dei fratelli Gracchi, Tiberio, il quale nel corso degli scontri rimase vittima di Scipione Nasica, pontefice massimo, che però in quel caso agì proprio in veste di privato cittadino ricorrendo appunto probabilmente all'istituto della *evocatio*. Si tratterebbe del primo caso riportato dalle fonti in cui si ricorreva a tale procedura per eliminare nemici interni. Ciò ovviamente, anche alla luce delle considerazioni fatte precedentemente a proposito del *senatusconsultum ultimum* non deve assolutamente sorprendere<sup>507</sup>; l'uso di misure eccezionali per gestire la necessità da parte dell'oligarchia dominante stava per diventare la regola nell'eccezione.

La vicenda è estremamente complessa e dibattuta, e vista la criticità del momento non mancano autori che sostengono che in quel frangente si ricorse alla emanazione di un *senatusconsultum ultimum*<sup>508</sup>, altri che sostengono che invece vi fu una semplice

---

<sup>507</sup> Si v. *supra* cap. 3 § 1.

<sup>508</sup> Cfr. ad es. F.F. Abbott, *A History and Description of Roman Political Institutions*<sup>2</sup> (Boston 1911) 98; G. Plaumann, *Das sogenannte cit. 359 ss.*; C.H. Brecht, *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik* (München 1938) 246; H. von Rimscha, *Die Gracchen* (München 1947) 150; K. von Fritz, *The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. A Critical Analysis of Polybius' Political Ideas* (New York 1954) 282; J. Bleicken, *Das Volkstribunat cit. 143.*



proposizione dell'estremo parere senatorio senza però giungere ad una votazione<sup>509</sup>, ed altri ancora che lo escludono completamente<sup>510</sup>.

A dire il vero le fonti sembrano proprio escludere che sia stato emanato un *senatusconsultum ultimum* nel 133 in quanto esso non viene mai citato espressamente<sup>511</sup>. A prescindere dal fatto se un *senatusconsultum ultimum* in questa circostanza fu decretato, e sembrerebbe proprio di no, quello che è certo è che il console Publio Mucio Scevola<sup>512</sup> si rifiutò di impegnarsi contro Tiberio e i suoi seguaci in una azione politica che il suo rigore di severo giurista non giustificava<sup>513</sup>. Quello che interessa in questa sede, più che la ricostruzione della vicenda, assai nota, è se la mancata adozione del *senatusconsultum ultimum*<sup>514</sup> sia dovuta ad una valutazione della

---

<sup>509</sup> H. Siber, *Provocatio*, in ZSS. 62 (1942) 389; J. Gaudemet, *Institutions de l'antiquité* (Paris 1967) 436; E.S. Gruen, *Roman politics and the criminal courts, 149-78 b.C.* (Cambridge 1968) 59; A.W. Lintott, *Violence* cit. 166; B. Rödl, *Das Senatus Consultum Ultimum* cit. 154.

<sup>510</sup> A.W. Zumpt, *Das Criminalrecht der römischen Republik* (Berlin 1865) 401; C. Barbagallo, *Una misura* cit. 18 nt. 1; P. Fraccaro, *Studi* cit. 179; T.N. Mitchell, *Cicero and the Senatus consultum ultimum*, in *Historia* 20 (1971) 47 nt. 2; K. Raaflaub, *Dignitatis contentio. Studien zur Motivation und politische Taktik im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius* (München 1974) 84.

<sup>511</sup> Cfr. Plut. *Tib. Gracch.* 19.1; App. *B.c.* 1.16; Liv. *Per.* 58; Vell. 2.3.2.; Val. Max. 1.4.2. L'unico passo dubbio che può dare sostegno all'idea che effettivamente in quella circostanza un *senatusconsultum ultimum* fu votato è il già ricordato Caes. *B.c.* 1.7.6, in cui Cesare, parlando ai suoi soldati, vuole dimostrare che nel suo caso non ricorrono i presupposti per la votazione del provvedimento, e a tal fine richiama gli *exempla Saturnini et Gracchorum*. Tuttavia, come sostiene B. Rödl, *Das Senatus Consultum Ultimum* cit. 109, «wann man sich jedoch Ziel und Zweck der Rede Caesars und ihre Bedeutung in der Gesamt-Konzeption des Bellum Civile vergegenwärtigt». Appare evidente quindi che le parole di Cesare potrebbero essere utilizzate per affermare l'adozione del provvedimento già nel 133 solo attraverso una forzatura.

<sup>512</sup> Sulla punto si v. A. Guarino, *La coerenza* cit. *passim*.

<sup>513</sup> Cfr. Plut. *Tib. Gracch.* 19.1; App. *B.c.* 1.16; Liv. *Per.* 58; Vell. 2.3.2.; Val. Max. 1.4.2.

<sup>514</sup> J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen* cit. 5 ss., assegna al fatto se sia stato emanato o meno un *senatusconsultum ultimum* in questa circostanza un ruolo centrale nella storia dell'istituto. Infatti afferma che nel caso vi fosse stata la votazione, o almeno la proposizione del parere senatorio si potrebbe ammettere la formazione e fondazione teorica dell'istituto negli anni precedenti. In tal caso le vicende dei tribuni rivoluzionari e i concreti casi storicamente indubbi di *s.c.u.* risulterebbero mere applicazioni di norme precedenti. Questa osservazione non convince perché, come sottolinea G. Crifò, *In tema di Senatus consultum ultimum*, rec. di J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen* cit., in *SDHI.* 36 (1970) 422 «il *s.c.u.* potrebbe esser stato

situazione come non connotata da una straordinaria emergenza o se invece fu proprio l'atteggiamento di Scevola a bloccare l'*iter* lasciando poi spazio all'azione di Scipione Nasica attraverso l'*evocatio*.

È necessario partire dalla discussione svoltasi in senato tra il console Mucio Scevola e il pontefice massimo Scipione Nasica<sup>515</sup>. Il console in tale circostanza dichiara che non prenderà provvedimenti illegittimi<sup>516</sup> non acconsentendo quindi alla richiesta del *pontifex maximus*<sup>517</sup>. L'atteggiamento di Nasica, e in particolare la sua richiesta, potrebbero in effetti lasciar presupporre la votazione di un *senatusconsultum ultimum* che in un certo senso sancisse l'emergenza, ma come detto in precedenza le fonti sembrano escluderlo. Tuttavia la mancata proposizione del *senatusconsultum ultimum* non esclude *a priori* il fatto che comunque il senato stesso ritenesse che ci si trovasse in uno stato di necessità tale da adottare provvedimenti eccezionali; e ciò sembra testimoniare proprio la posizione assunta da Scevola, perché il suo atteggiamento di rifiuto trova comunque una premessa logica nella dichiarazione di quello stato di necessità in cui appare opportuno ricorrere alla violenza armata<sup>518</sup>. Anche l'atteggiamento di

---

preso in esame nel 133, senza che ne debbano per forza ricercare le origini - come istituzione politica - nell'età precedente, e soprattutto senza che occorra postulare assolutamente norme a cui conformarsi, là dove può trattarsi di imposizione della realtà di fatto».

<sup>515</sup> Cfr. Plut. *Tib. Gracch.* 19.2 ss.

<sup>516</sup> In particolare non dichiara che non ucciderà un cittadino ἄκριτος, ma allo stesso tempo non accetterà una deliberazione popolare illegale, facendo quindi riferimento alla votazione che contemporaneamente si stava svolgendo nei *concilia plebis* sulla rielezione di Tiberio Gracco al tribunato per il secondo anno.

<sup>517</sup> Plut. *Tib. Gracch.* 19.2.1. τῆ πόλει βοηθεῖν καὶ καταλύειν τὸν τύραννον.

<sup>518</sup> Lo sottolinea G. Crifò, *In tema di senatus* cit. 427 s. secondo cui «pare affermazione troppo radicale quella che Scevola non fosse per nulla d'opinione che ci si trovasse di fronte ad uno stato di necessità e, addirittura, che su questo punto vi fossero due fazioni in senato, rappresentate

Nasica sembra andare in questa direzione. Egli infatti sembra trascinare con sé i senatori e ciò è eloquente testimonianza di quale fosse l'opinione prevalente del senato. In effetti i senatori, tutti i senatori, sia quelli che seguiranno Nasica nella sua azione sia quelli che non lo faranno sembrano essere d'accordo su un fatto, ossia che occorre salvare la *res publica*<sup>519</sup>.

Al successivo temporeggiare di Scevola, che richiede che nell'adempimento di un tale compito di difesa debbano esserci delle garanzie giuridiche, segue l'azione di Nasica, il quale interrompe bruscamente la discussione e si sostituisce *uti si consul esset*<sup>520</sup> a Scevola, seguendo in ciò l'esempio di Scipione dopo Canne<sup>521</sup>, e lo fa probabilmente proprio utilizzando, sebbene in maniera distorta, lo strumento di emergenza più adatto in quella circostanza per la sua immediata esecutività, ossia l'*evocatio*.

---

rispettivamente da Scevola e da Nasica. Come è reso evidente dal fatto che taluni senatori non seguono quest'ultimo (Fulvio Flacco sarà stato probabilmente uno di loro), lo scontro di opinioni si era verificato sulle misure da prendere e sulla loro possibile qualificazione». Prova di ciò, secondo Crifò, sarebbero non solo Val. Max. 4.7.1, che parla di *cunctis censentibus*, ma anche il successivo atteggiamento di Scevola. L'atteggiamento di Scevola, che successivamente all'uccisione da parte di Nasica, non solo ne avrebbe difeso l'operato, ma addirittura lo avrebbe onorato (Cic. *Planc.* 88; Cic. *de dom.* 34.91), viene spiegato con una diversa e suggestiva prospettiva da R. Fiori, *Homo sacer* cit. 418 ss. Egli sostiene infatti che a parer di Scevola l'uccisione di Tiberio *sine iudicio*, non legittima se compiuta dal console, ossia da lui stesso, fosse lecita se realizzata da un *privatus*. Questo ragionamento è spiegabile solo se si ritiene, come fa Fiori, che Tiberio fosse divenuto *sacer*, come tale suscettibile di essere ucciso da qualunque *privatus* lecitamente. Di conseguenza il comportamento di Scevola non potrebbe essere tacciato, come fa Cicerone (Cic. *Planc.* 88), di opportunismo, ma ancora una volta improntato al rigido rispetto di una logica giuridica. Sul punto si v. anche A. Guarino, *L'abrogazione di Ottavio* cit. 236 ss.

<sup>519</sup> Plut. *Tib. Gracch.* 19.2.4.

<sup>520</sup> Cic. *Tusc. disp.* 4.51.

<sup>521</sup> Sul punto si v. E. Betti, *La rivoluzione dei tribuni in Roma dal 133 all'88*, in *Studi Storici per l'antichità classica* 6/3-4 (1914) 318, [= in *Labeo* 9 (1963) 75], Id., *La crisi della costituzione repubblicana in Roma e la genesi del principato* (rist. Roma 1982) 129 ss.; su Betti e questi problemi si v. *Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su E. Betti, Perugia 25-26 ottobre 1984*, cur. G. Crifò (Perugia 1986); P. Fraccaro, *Studi* cit. 178 nt. 3.

In definitiva, può quindi ammettersi senza alcun dubbio che nel 133 il senato discutesse effettivamente di una situazione di emergenza, il cui esito, come spesso sarebbe successo in seguito, avrebbe anche potuto sfociare nell'emanazione di un *senatusconsultum ultimum*. Se ciò non è avvenuto, parte del merito spetta proprio a Scevola, oltre che alla repentina azione di Nasica. Il console-giurista infatti, con la sua dichiarazione, pone in guardia l'assemblea dal prendere una deliberazione che non fosse assistita da cautele giuridiche e si rifiuta quindi di agire senza tali cautele (che forse tra l'altro neppure il *senatusconsultum ultimum* sarebbe riuscito a realizzare), perché altrimenti vi sarebbe solo violenza e non applicazione del diritto<sup>522</sup>. L'irruenza di Nasica impedisce il risultato formalmente valido e politicamente più intelligente che la posizione di Scevola rappresenta. È quindi abbastanza verosimile pensare che non vi sia stata la votazione del *senatusconsultum ultimum* solo perché la discussione su di esso fu probabilmente interrotta.

Quindi forse solo una serie di casuali circostanze impedì in questa situazione il ricorso al *senatusconsultum ultimum*, e non certo il fatto che il senato ritenesse non trattarsi di una situazione d'emergenza o addirittura che i tempi non fossero ancora maturi per tale istituto<sup>523</sup>. Il successivo ricorso all'*evocatio* fu certamente il frutto

---

<sup>522</sup> Tuttavia risulta difficile desumere da ciò che Scevola fosse contrario al *senatusconsultum ultimum*. Ciò sia per le testimonianze ciceroniane (Cic. *de dom.* 34.91; Cic. *Planc.* 36.88) sia perché in tal caso occorrerebbe considerarlo fautore di una tesi, ossia quella della incostituzionalità del *senatusconsultum ultimum*, agire secondo il quale sarebbe agire *vi*, che le stesse vittime dell'istituto non hanno mai messo in dubbio.

<sup>523</sup> Infatti solo dieci anni dopo il rigorismo giuridico di Publio Mucio non lo ritroviamo certo nel console Lucio Opimio che nel 121 a.C. non esiterà un attimo nel dare attuazione al *senatusconsultum ultimum* emanato contro Caio facendo una vera e propria strage dei graccani.

di una azione di un privato cittadino quale Scipione Nasica, che forse sfruttò anche la sua posizione di *pontifex maximus*, e che probabilmente colse di sorpresa per la repentinità anche il senato stesso, ma l'andamento dei fatti mostra chiaramente che si tratta di una misura attuata, certamente in maniera distorta rispetto alla tradizione, in un contesto di stato di necessità.

## Capitolo 4. Il *iustitium* nell'età del principato

### 1. Mutazione semantica di *iustitium*

«I romanisti e gli storici del diritto non sono finora riusciti a trovare una spiegazione soddisfacente per la singolare evoluzione semantica che porta il termine *iustitium* - designazione tecnica per lo stato di eccezione - ad acquisire il significato di lutto pubblico per la morte del sovrano o di uno suo stretto congiunto. Con la fine della repubblica, infatti, il *iustitium* come sospensione del diritto per far fronte a un tumulto cessa di esistere e il nuovo significato si sostituisce così perfettamente al vecchio, che perfino la memoria di questo austero istituto sembra scomparire del tutto. Alla fine del IV sec. d.C., il grammatico Charisius poteva così identificare puramente e semplicemente *iustitium* e *luctus publicus*»<sup>524</sup>.

Così Agamben, in modo provocatorio, introduce il mistero che a suo avviso circonda il cambiamento di significato che l'istituto ha subito nel passaggio dalla repubblica al principato.

Fraschetti<sup>525</sup> risolve a mio avviso brillantemente il problema; dopo aver sostenuto che «a Roma in epoca repubblicana i legami tra tumulto e *iustitium* sono in qualche modo strutturali: in presenza di un tumulto - provocato sia da un pericolo esterno sia dall'evenienza di una dissensione interna - viene appunto proclamato *iustitium*, in genere per provvedere in prima istanza alla leva», continua infatti

---

<sup>524</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 84.

<sup>525</sup> A. Fraschetti, *Roma* cit. 119.

aggiungendo che «le ripetute richieste del morente Augusto se fuori ci fosse già tumulto a causa sua introducono bene, evidentemente, al problema dell'omologazione di *iustitium* e lutto pubblico nel periodo su cui ci siamo soffermati».

Il *iustitium*, sostanzialmente, non cambia di significato. Non vi è in questo senso, a differenza di quanto sostiene Agamben<sup>526</sup>, una vera e propria evoluzione semantica del termine. Ciò che realmente muta sono i presupposti legittimanti la sua emanazione, quelli che si potrebbero definire i motivi occasionali, perché alla base vi è sempre e comunque un tumulto. Infatti, la scomparsa di soggetti legati alla casa augustea, in quanto rappresentata come disgrazia pubblica di estrema gravità e pertanto momento di possibile-probabile pericolo per la comunità, sarebbe suscettibile di provocare tumulto: quello che in effetti lo stesso Augusto temeva in occasione della sua morte.

La risposta al *tumultus* è dunque ancora una volta il *iustitium*, il quale, mentre in precedenza doveva provvedere con la cessazione di ogni attività a mettere a riparo dalla situazione di pericolo, ora ha lo scopo da un lato di estendere la situazione di lutto a tutta la città, dall'altro di canalizzare il lutto stesso in forme rituali e composte. Vi è quindi ancora una volta una corrispondenza biunivoca tra *tumultus* e *iustitium*, sebbene cambino i motivi alla base del *tumultus*.

Del resto, come sostiene Cuq<sup>527</sup>, il *iustitium* non era più proclamato al sussistere dei vecchi presupposti, anche perché, nel quadro del nuovo «système des armées permanentes» non si

---

<sup>526</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 84.

<sup>527</sup> É. Cuq, s.v. «*justitium*», in *Dictionnaire* III cit. 780.

procedeva più alla «levée en masse», cui era appunto in primo luogo funzionale il *iustitium* repubblicano, e necessitava invece di essere «décrété pour des causes très différentes: fête religieuse, famine, *funus publicum* et surtout deuil public à l'occasion de la mort de l'empereur ou d'un membre de la famille impériale». Questa continua e frequente connessione col lutto pubblico fece sì che «le mot prit peu à peu la signification de deuil public».

Tutto ciò non deve in alcun modo stupire e sorprendere più di tanto. Si è infatti già visto in precedenza come spesso i funerali di soggetti di estrema rilevanza pubblica, quali ad esempio Clodio e Cesare, avevano dato luogo a tumulti anche sanguinosi, trasformandosi quindi in occasione di caos e agitazione per tutta la popolazione<sup>528</sup>. Inevitabile quindi che si arrivasse ad una gestione diversa del lutto, affinché si evitassero scene di panico che se assunte in forma collettiva avrebbero potuto scatenare la folla eccitata e dare luogo a disagi e momenti di tensione in tutta la cittadinanza.

Quindi, questo *iustitium* dell'età del principato, cui si ricorre in caso di decesso del principe o dei suoi familiari<sup>529</sup>, che sembra così diverso da quello precedente, è in realtà legato strettamente ad esso, tanto che Seston può sostenere che «c'est donc à tort qu'on a ... séparé rigoureusement du *iustitium* les manifestations du *luctus publicus*»<sup>530</sup>.

A tal proposito, si è precedentemente visto<sup>531</sup> come proprio il

---

<sup>528</sup> Si v. *supra* cap. 1. § 9.1, 9.2, 9.3.

<sup>529</sup> Sicuramente in occasione delle morti di Augusto, cfr. Tac. *Ann.* 1.16.50; di Germanico, cfr. Tac. *Ann.* 2.8.2; 3.7; del giovane Druso, cfr. Suet. *Tib.* 52; di Drusilla, cfr. Suet. *Cal.* 24; e di Antonino Pio, cfr. SHA. *Vita Marci* 7.

<sup>530</sup> W. Seston, *Les chevaliers romains* cit. 160.

<sup>531</sup> Si v. *supra* cap. 2 § 5.1.



caso delle Forche Caudine potrebbe essere considerato un archetipo di questa tipologia di *iustitium* imperiale<sup>532</sup>, sebbene si è concluso sostenendo come in quella circostanza esso non sia da ricollegare direttamente al lutto pubblico. Tuttavia, in epoca repubblicana, c'è un altro caso ambiguo, ed è quello che scaturì dalla morte di Silla.

È molto incerto se già in occasione della sua morte sia stato proclamato un *iustitium*<sup>533</sup>. La notizia risale a Granio Liciniano. Qualore fosse vera, costituirebbe certamente il primo esempio di una indizione di *iustitium* per la morte di un cittadino, seppur eminentissimo come Silla.

Gran. Lic. 36.25-29. [Sulla con] || di corpus iusserat, non comburi. Sed L. Philippus cremandum potius censuit, ne idem Sullae eveniret quod C. Mario, cuius corpus milites inimici extractum monumento disi<e>cerant. Itaque iustitium fuit matronaeque eum toto anno luxerunt. In campo Romae sepultus est amplissimo funere elatus magna populi frequentia. Cuius rogo quom ignis esset inlatus, non mediocris imber est insecutus.

Sulle discussioni sorte in senato circa il modo di seppellirne il corpo prevalse il parere del console Q. Lutazio Catulo per un funerale di Stato, e tale proposta ebbe l'appoggio anche di Gneo Pompeo<sup>534</sup>.

---

<sup>532</sup> Si v. *supra* cap. 2. § 5.1

<sup>533</sup> Cfr. sul punto N. Criniti, *M. Aemilius Q.F.M.N. Lepidus «ut ignis in stipula»* (Milano 1969) 404; A.R. Berardi, B. Scardigli, *Alcuni problemi attorno a Granio Liciniano*, in *Critica Storica* 18/2 (1981) 556 ss.; B. Scardigli, *Grani Liciniani Reliquiae* (Firenze 1983) 121 s.; L. Labruna, *Marco Emilio Lepido* cit. 35.

<sup>534</sup> Sul punto si v. L. Labruna, *Marco Emilio Lepido* cit. 7 ss.

Oltre a parlare di una celebrazione pomposa del funerale, corredata da un immenso corteo, Granio sostiene che il senato proclamò un *iustitium*, probabilmente fino all'avvenuta sepoltura. Inoltre in onore di Silla fu quasi certamente decretato il lutto delle matrone per un intero anno<sup>535</sup>. Che valore dare alla notizia di Granio? A dire il vero, il funerale di Silla non ci viene descritto, a differenza di quelli di Cesare e Clodio, come fonte di particolari scontri e tumulti in città, anche perchè a vigilare erano schierati tutti i veterani venuti per l'occasione dalle colonie. Parrebbe quindi da escludere l'idea di una situazione di pericolo pubblico per lo Stato, seppure ci fu certamente dal punto di vista politico forte dissenso fra i senatori. Sembra inoltre abbastanza sorprendente che, nella dettagliata descrizione degli avvenimenti successivi alla morte di Silla né Appiano, né Plutarco riferiscano un fatto che sarebbe comunque molto rilevante.

Secondo Berardi<sup>536</sup>, può darsi pertanto che «Granio o la sua fonte intermedia abbiano usato una fonte primaria (Sisenna?) diversa da essi, ma può anche essere che Granio trasferisca un'usanza ricorrente al suo tempo all'ultimo secolo della repubblica, come fa altre volte (XXVIII pp. 5-6 r XXXV pp. 19-20)».

La notizia di Granio quindi può essere considerata per lo meno dubbia, proprio perché sembrerebbero mancare in tale circostanza i presupposti per l'indizione di una misura straordinaria qual era il

---

<sup>535</sup> Si tratta di una antica usanza repubblicana che fu stabilita anche dopo la morte di Caio Cesare nel 4 d.C. per i municipi; si v. *CIL*. XI 1421: *oportere ex ea die qu [a ei] us decessus nuntiatu est ... cunctas veste mutata ... matronas ... sublugere*.

<sup>536</sup> A.R. Berardi, B. Scardigli, *Alcuni problemi* cit. 558.

*iustitium*. Ma l'assenza di altri elementi non può assolutamente indurre a conclusioni definitive.

## 2. La fine di Augusto

Nel 14 d.C., mentre a Roma fervevano i preparativi per i fastosi e solenni funerali in seguito alla morte di Augusto<sup>537</sup>, Tiberio, forse anche ricollegandosi con le ultime preoccupazioni del principe scomparso, il quale, se quello che ci racconta Svetonio corrisponde al vero<sup>538</sup>, probabilmente con un atteggiamento di effettiva preoccupazione misto a compiacimento si chiedeva se fuori ci fosse già tumulto in previsione della sua imminente scomparsa, emanò un editto con il quale ammoniva il popolo di non pretendere che il corpo di Augusto fosse cremato nel Foro invece del campo Marzio, come era stato previsto; inoltre, ed è questo l'aspetto che più interessa, che non si ripetessero, nel corso dei funerali, gli stessi disordini che si erano verificati nel corso delle esequie di Cesare<sup>539</sup>.

Le disposizioni contenuto nell'editto di Tiberio sembrano avere un chiaro destinatario, ossia la plebe urbana, che avrebbe potuto turbare con comportamenti eccessivi i funerali del suo predecessore.

In occasione del lutto pubblico proclamato per la morte di Gaio Cesare, avvenuto a Pisa nel 4 d.C., fu stabilito, tra le altre cose, che

---

<sup>537</sup> Sulla morte di Augusto si v., tra gli altri, A. Fraschetti, *Roma* cit. 42 ss.

<sup>538</sup> Suet. *Div. Aug.* 99. *Supremo die identidem exquirens, an iam de se tumultus foris esset, petito speculo, capillum sibi comi ac malas labantes corrigi praecepit, et admissos amicos percontatus.*

<sup>539</sup> Tac. *Ann.* 1.8.5. *Remisit Caesar adroganti moderatione, populumque edicto monuit ne, ut quondam nimis studiis funus divi Iulii turbassent, ita Augustum in foro potius quam in campo Martis, sede destinata, cremari vellent.*

dal giorno in cui era giunta la notizia della morte fino a quello in cui le sue ossa non fossero state deposte nel Mausoleo<sup>540</sup>, fossero chiusi tutti i templi degli dei, i bagni pubblici e le *tabernae*. Probabile, molto probabile, che queste stesse disposizioni siano state prese anche in occasione della morte di Augusto. Anche in questa circostanza, pur in assenza di *iustitium*, vengono quindi chiuse le botteghe. Qui il significato sembra assumere però caratteristiche diverse, causa e frutto probabilmente di quella che Frascchetti chiama la «strategia del lutto»<sup>541</sup>. È come se ormai le morti che avvenivano all'interno di una famiglia<sup>542</sup> (quella di Augusto compresi i suoi affini più cari) dovessero investire la città nel suo complesso (e non ritualmente solo la famiglia che ne era colpita), come se ormai fosse previsto che i lutti del principe dovessero essere globalmente condivisi da tutti i cittadini. La chiusura delle botteghe rientra certamente in questo contesto, una sorta di segno di rispetto verso il lutto che sta vivendo una famiglia ma che nel frattempo è diventato lutto di una intera cittadinanza. Come abilmente sottolinea ancora Frascchetti, «i *bona* e i *mala* di una sola famiglia sono divenuti ormai di pertinenza della *res publica*»<sup>543</sup>.

Sembrano tuttavia eccessive le affermazioni di Agamben a parere del quale il *iustitium* imperiale decretato in occasione della morte di esponenti della casa augustea sarebbe «nient'altro che il

---

<sup>540</sup> Sul rapporto solidale fra apertura del Mausoleo e proclamazione in città di lutti pubblici si v. Cass. Dio 53.30.5 per quanto concerne la morte di Marcello; 54.35.4-5 per quanto concerne le scomparse di Ottavia e Druso Maggiore.

<sup>541</sup> A. Frascchetti, *Roma* cit. 81.

<sup>542</sup> Quanto al rapporto tra esperienza di sentimenti e loro modo di espressione quando a Roma all'interno di una casa si determina un lutto, si v. J. Scheid, *Contraria facere* cit. 117 ss.

<sup>543</sup> A. Frascchetti, *Roma* cit. 151.

tentativo del principio di appropriarsi dello stato di eccezione, trasformandolo in un affare di famiglia», quasi «che il sovrano che aveva inglobato nella sua augusta persona tutti i poteri eccezionali, dalla *tribunicia potestas perpetua* all'*imperium proconsulare maius et infinitum* ed era divenuto per così dire un *iustitium* vivente, mostrasse al momento della morte il suo intimo carattere anomico e vedesse tumulto e anomia liberarsi fuori di sé nella città»<sup>544</sup>. Eppure lo studioso coglie chiaramente lo stretto rapporto che ancora persiste tra *tumultus* e *iustitium* nel momento in cui afferma che «il nesso originale tra *tumultus* e *iustitium* è ancora presente» anche se poi conclude che «il tumulto coincide ora con la morte del sovrano, mentre la sospensione del diritto viene integrata nella cerimonia funebre»<sup>545</sup>.

Si tratta di considerazioni probabilmente basate sulla concezione che ancora il *iustitium* determinerebbe una sospensione totale del diritto, che tuttavia anche in questo momento storico deve essere rigettata, non essendoci da questo punto di vista significativi cambiamenti negli effetti concreti dell'istituto tali da mutarne in radice il suo significato.

---

<sup>544</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 88.

<sup>545</sup> G. Agamben, *Stato di eccezione* cit. 89.

### 3. Il *iustitium* per la morte di Germanico

Prima del ritrovamento della *Tabula Hebana* le uniche notizie sugli onori tributati a Germanico<sup>546</sup> dopo la sua morte erano fornite, oltre che da un *senatusconsultum*, giunto però troppo frammentario<sup>547</sup>, da un intero capitolo degli Annali di Tacito<sup>548</sup>: le prime cinque e le ultime dodici linee della *Tabula Hebana*, di cui si è resa possibile l'integrazione, permettono ora di venire a conoscenza di dati nuovi e di confermare o di discutere quelli di cui ci informa Tacito.

Successivamente alla scoperta della *Tabula Hebana* la storiografia<sup>549</sup> si è molto soffermata sul *iustitium* emanato a Roma in occasione della morte di Germanico. Si tratta di un *iustitium* che si inserisce perfettamente in tutta la problematica del lutto pubblico a Roma, ed in particolare nelle tensioni e nelle fratture che tali eventi luttuosi legati alla famiglia augustea potessero talvolta provocare nel tessuto sociale. Molto discussa è la durata di tale provvedimento, che assume rilevanza non secondaria, se pensiamo agli effetti che esso

---

<sup>546</sup> Figlio naturale di Druso Maggiore e di Antonia e figlio adottivo di Tiberio. Su Germanico si v., almeno, H.S. Versnel, *Destructions, devotio* cit. 542 ss.; M. Pani, *La missione di Germanico in Oriente. Politica estera e politica interna*, in *Germanico. La persona, la personalità, il personaggio nel bimillenario dalla nascita. Atti del convegno Macerata-Perugia, 9-11 maggio 1986*, cur. G. Bonamente, M.P. Segoloni (Roma 1987) [= Id., *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*<sup>2</sup> (Bari 1993) 235 ss.]; B. Gallotta, *Germanico* (Roma 1987); O. Devillers, *Le rôle des passages relatifs à Germanicus dans les Annales de Tacite*, in *Ancient Society* 24 (1993) 225 ss.; F. Hurlet, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique* (Rome 1997) 163 ss.; F. Mercogliano, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla cognitio senatus* (Napoli 2009) *passim*.

<sup>547</sup> Cfr. *CIL*. VI 911.

<sup>548</sup> Tac. *Ann.* 2.83.

<sup>549</sup> C. Gatti, *Gli honores postumi a Germanico nella tabula Hebana*, in *PdP.* 5 (1950) 151 ss.; S. Weinstock, *The Posthumous Honours* cit. 891 ss.; W. Seston, *Les chevaliers romains* cit. 159 ss.; H.S. Versnel, *Destructions, devotio* cit. 541 ss.; A. Fraschetti, *La Tabula Hebana* cit. 861 ss.; Id., *Rome* cit. 94 ss.; J. Arce, *La tabula Siarensis y los funerales imperiales*, in *Estudios sobre la tabula Siarensis*, cur. J. Gonzalez, J. Arce (Madrid 1988) 43 ss.

comportava, sconvolgendo, solitamente per non molto tempo, i consueti ritmi della vita civica.

Tac. *Ann.* 2.82.3. Hos vulgi sermones audita mors adeo incendit ut ante edictum magistratum, ante senatus consultum sumpto iustitio desererentur fora, clauderentur domus. passim silentia et gemitus, nihil compositum in ostentationem; et quamquam neque insignibus lugentium abstinerent, altius animis maerebant.

Tacito riferisce che quando giunse a Roma la notizia della scomparsa di Germanico<sup>550</sup> si verificò subito una sorta di *iustitium* spontaneo, in analogia con quanto avvenuto secoli prima successivamente alla disfatta patita alle Forche Caudine<sup>551</sup>. Così la popolazione espresse la sua delusione e tristezza abbandonando i Fori e serrando le dimore.

Germanico<sup>552</sup> era scomparso ad Antiochia il 10 ottobre del 19 d.C.<sup>553</sup> Secondo i *Fasti Ostienses* l'8 dicembre sarebbe stato

---

<sup>550</sup> Sui rapporti tra Pisone e Germanico, e il presunto avvelenamento di quest'ultimo ad opera del primo si v., tra gli altri, F. Mercogliano, *Guerre civili e domestica mala. In margine al caso Pisone*, in *Studi per G. Nicosia* V (Milano 2007) 327 ss.; Id., *Pisone* cit. *passim*.

<sup>551</sup> Su cui si v. *supra* cap. 2 § 5.1.

<sup>552</sup> Sul problema dell'*imperium* di Germanico cfr. *Sc. de Cn. Pisone patre*, 2.33-36, su cui si v. F. Grelle, *Il senatus consultum de Cn. Pisone patre*, in *SDHI.* 66 (2000) 223 ss. [= in Id., *Diritto e società nel mondo romano*, cur. L. Fanizza (Roma 2005) 463 ss.]; F. Mercogliano, *Pisone* cit. 39 ss.

<sup>553</sup> Più precisamente nel sobborgo di Dafne. Il giorno esatto della morte si deduce con certezza dal calendario marmoreo di Anzio che a lugubre memoria, e per i riti che ogni anno devono essere compiuti per l'appunto in quel giorno, registra proprio al 10 ottobre *inferi(ae) Germanic(i)*. Sul punto si v. *I.It.* XIII 2, p. 209. Sulla data in cui fu redatto il calendario cfr. M.A. Cavallaro, *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia* (Bonn 1984) 220 ss.

proclamato il *iustitium* per la sua morte, a due mesi esatti quindi, seguendo naturalmente il calendario romano<sup>554</sup>.

Sarebbero quindi passati ben due mesi dalla morte alla proclamazione del *iustitium* in via ufficiale, non tenendo quindi conto di quello ufficioso testimoniato dall'atteggiamento della cittadinanza. Tibiletti, confrontando quanto era precedentemente accaduto in occasione delle morti di Gaio e Lucio Cesari ed i giorni di arrivo a Pisa della notizia delle loro scomparse, ritiene che «la notizia della morte di Germanico potrebbe essere giunta a Roma vari giorni prima dell'8 dicembre»<sup>555</sup>. Come sottolinea anche Frascchetti, si tratta in effetti di «una eventualità estremamente probabile»: risulta assai strano pensare infatti che la notizia della morte abbia richiesto ben due mesi per arrivare a Roma<sup>556</sup>.

Se così fosse, ci si troverebbe in una situazione diversa rispetto a quella che si era verificata anni prima in occasione della morte di Gaio Cesare<sup>557</sup> nel 4 d.C. laddove a Pisa, e quindi quasi sicuramente anche a Roma di cui Pisa era una colonia e da cui essa traeva esempio, fu formalmente indetto lutto pubblico probabilmente<sup>558</sup> nel giorno

---

<sup>554</sup> Per la registrazione nei *Fasti Ostienses* si v. *I. It.* XIII 1, p.185; cfr. L. Vidman, *Fasti Ostienses* (Praga 1982) 41.

<sup>555</sup> G. Tibiletti, *Principe e magistrati repubblicani* (Roma 1953) 196-197.

<sup>556</sup> A. Frascchetti, *La Tabula Hebana* cit. 869.

<sup>557</sup> A proposito della durata del lutto pubblico per Gaio Cesare si v. anche la registrazione dei *Fasti Cuprenses* al 21 febbraio che induce a conclusioni analoghe: cfr. *CIL.* IX 5290. In essi viene registrato in primo luogo il giorno della morte, successivamente si specifica che a Roma fu proclamato un *iustitium: iustit[ium] donec ossa eius in [ma]esol[aeum in]ferrentur*.

<sup>558</sup> Per il semplice fatto che nei *Fasti Cuprenses* viene specificato esclusivamente il giorno della sua scomparsa senza fare alcun riferimento al giorno in cui la notizia era arrivata, lasciando quindi supporre che il *iustitium* sia stato indetto il giorno stesso.



stesso in cui era giunto a Roma la notizia della morte e fino al giorno in cui le sue ceneri non furono introdotte nel Mausoleo<sup>559</sup>.

L'aspetto certo è comunque che il *iustitium* fu indetto l'8 dicembre. Innanzitutto è necessario capire quali erano, in questo caso, le circostanze che indussero all'indizione del *iustitium*.

Suet. *Cal.* 6.2. Romae quidem, cum ad primam famam valitudinis attonita et maesta civitas sequentis nuntios opperiretur, et repente iam vesperi incertis auctoribus convaluisse tandem percrebruisset, passim cum luminibus et victimis in Capitolium concursum est ac paene revolsae templi fores, ne quid gestientis vota reddere moraretur, expergefactus e somno Tiberius gratulantium vocibus atque undique concinentium:

Salva Roma, salva patria, salvus est Germanicus<sup>560</sup>.

Non appena a Roma si spargono le prime notizie della malattia di Germanico, la città subito si mostra attonita e preoccupata. Di contro, quando una sera si diffonde la falsa notizia della sua possibile guarigione, la folla si dirige verso il Campidoglio per entrare nel tempio di Giove Ottimo Massimo e rendere grazie agli dei, ma in

---

<sup>559</sup> CIL. XI 421. *Ex ea die | qu [a ei] us deces<s>us nuntiatus esset usqu[e] ad eam diem qua ossa relata atque | co[nd]ita iustaque eius Manibus perfecta essent.*

<sup>560</sup> H.S. Versnel, *Destructions, devotio* cit. 541 ss., ripropone il tema della salvezza di Germanico e della sua connessione con la salvezza di Roma. È un nucleo problematico esaminato in base alla più ampia comparazione di ordine etnologico e risolto, come tale, alle luce della «central importance of the identification of the *salus* of the state with the *salus* of the ruler», almeno per quanto riguarderebbe la prospettiva storica, che è una delle tre prospettive avanzate e utilizzate dallo stesso a.; le altre due sarebbero quella antiquaria e quella più in genere psico-sociologica, strutturale. Contro la visione di Versnel si v. A. Fraschetti, *Roma* cit. 90 s.

maniera talmente scomposta che quasi ne spacca le porte<sup>561</sup>. Una folla tanto eccitata e difficile da contenere avrebbe, per il legame che sentiva verso Germanico<sup>562</sup>, sicuramente potuto dar vita a situazioni ancor più pericolose nel momento in cui si fosse sparsa la notizia della morte<sup>563</sup>. Tutto ciò rendeva necessario incanalare il lutto in forme solenni in modo da far sì che esso fosse vissuto in maniera composta. Da qui l'esigenza di ricorrere ancora una volta al *iustitium*.

Quanto tempo durò? Questo è certamente il punto più problematico, perché ci si trova di fronte a due tradizioni, quella di Tacito e quella di Svetonio, totalmente differenti.

Svetonio infatti sottolinea come il *iustitium* si sia prolungato tanto che *duravit etiam per festos decembris mensis dies*<sup>564</sup>, dove secondo Frascchetti l'*etiam* «di fatto sembra indicarne la durata massima»<sup>565</sup>. Tacito invece riferisce che nell'approssimarsi dei Ludi Megalensi, quindi verso la fine di marzo del 20 d.C., Tiberio avrebbe emanato un editto per invitare i cittadini a riprendere il normale corso delle attività, e avrebbe in tal modo posto fine al *iustitium* per la morte

---

<sup>561</sup> Sul comportamento della popolazione in seguito alle contrastanti notizie circa lo stato di salute di Germanico si v. W. Eck, *Plebs und Princeps nach dem Tod des Germanicus*, in *Leaders and Masses in the Roman World. Studies in Honor of Z. Yavetz*, eds. I. Malkin, Z.W. Rubinsohn (Leiden-New York-Köln 1955) 2 ss.

<sup>562</sup> Sulla personalità di Germanico, specie in relazione a quella di Pisone, e sull'affetto nutrito dal popolo nei suoi confronti si v. F. Mercogliano, *Pisone* cit. *passim*.

<sup>563</sup> La notizia di disordini in città in seguito alla malattia di Germanico assume rilevanza maggiore se collegata ad altri due episodi e soprattutto all'interpretazione che ne fu data. Alle calende del gennaio dello stesso 19 d.C. il suono della tromba con cui era solito dilettarsi il console Lucio Norbano Balbo, che proprio quel giorno entrava in carica, fu interpretato, dalla folla riunita presso la sua dimora come se il console annunciasse una battaglia imminente; nel frattempo a Roma cadde la statua di Giano. Ciò aveva evocato nella popolazione il terrore di nuove guerre civili, e il pathos di Germanico si univa e sembrava confermare tutto ciò; per il racconto si v. Cass. Dio 57.18.3-5. Sul punto si v. R.F. Newbold, *Social Tension at Rome in the Early Years of Tiberius' Reign*, in *Athenaeum* 52 (1974) 110 ss.

<sup>564</sup> Suet. *Cal.* 6.2.

<sup>565</sup> A. Frascchetti, *La Tabula Hebana* cit. 872.

di Germanico<sup>566</sup>. Quindi, mentre Svetonio sembrerebbe circoscrivere la durata del lutto e del *iustitium* al solo mese di dicembre, Tacito invece è più chiaro nell'affermare che il *iustitium* avrebbe prodotto i suoi effetti per circa quattro mesi. Ci sarebbe insomma tra le due tradizioni una differenza di ben tre mesi; l'optare per una versione o per l'altra potrebbe rivelarsi utile anche per scovare eventuali differenze nella gestione del lutto pubblico tra Tiberio, protagonista in questa circostanza, e il suo predecessore Augusto.

La *Tabula Hebana*, alle linee 54-57<sup>567</sup>, prescrive che nel giorno in cui le ceneri di Germanico sarebbero state deposte nel Mausoleo, a Roma dovevano essere chiusi i templi degli dei e inoltre che nello stesso giorno dovevano presenziare nel campo Marzio membri dell'ordine senatorio e dell'ordine equestre oppure due categorie di cavalieri<sup>568</sup>.

Il testo sembra abbastanza chiaro: nel momento in cui si dispone la chiusura dei templi in occasione della deposizione delle

---

<sup>566</sup> Tac. *Ann.* 3.6-7. *Nil opus vetustioribus exemplis, quotiens populus Romanus cladis exercituum, interitum ducum, funditus amissas nobilis familias constanter tulerit. Principes mortalis, rem publicam aeternam esse. proin repeterent sollempnia, et quia ludorum Megalesium spectaculum suberat, etiam voluptates resumerent. 7. Tum exuto iustitio reditum ad munia, et Drusus Illyricos ad exercitus profectus est, erectis omnium animis petendae e Pisone ultionis et crebro questu, quod vagus interim per amoena Asiae atque Achaiae adroganti et subdola mora scelerum probationes subverteret. nam vulgatum erat missam, ut dixi, a Cn. Sentio famosam veneficiis Martinam subita morte Brundisii extinctam, venenumque nodo crinium eius occultatum nec ulla in corpore signa sumpti exitii reperta.*

<sup>567</sup> *Tab. Heb.* 54-57. *Uti [---] / Caesaris in tumultum inferrentur, templa deor(um) clauderentur, et qui ordini [---] / uom habebunt, qui eorum officio fungi volent et per valitudinem perq(ue) domestic[---] / clavo, ii quo equom pub(licum) habebunt cum trabeis in campum veniant.* Della trascrizione non fanno parte le lacune sul margine destro delle linee 54-56, poiché la loro integrazione è ancora oggetto di discussione e comunque non è direttamente rilevante per il problema che qui si discute.

<sup>568</sup> Alla prima opzione aderiscono con le loro integrazioni J.H. Oliver, R.E. Palmer, *Text of the tabula Hebana*, in *AJPh.* 75 (1954) 231 ss.; diversamente C. Gatti, *Gli honores* cit. 155 s., W. Seston, *Les chevaliers romains* cit. 160 ss. e Cl. Nicolet, *Le céns senatorial sous la république et sous Auguste*, in *JRS.* 66 (1976) 266 ss.

ceneri nel Mausoleo, ciò sta a significare che precedentemente tali templi non erano chiusi, ma aperti.

Siccome la chiusura dei templi degli dei costituisce certamente una delle manifestazioni più evidenti di lutto pubblico e di *iustitium*<sup>569</sup>, è agevole dedurre, come correttamente fa Frascchetti<sup>570</sup>, che evidentemente in precedenza la loro apertura poteva avere un solo significato, ossia che il *iustitium* era già terminato, come in effetti riporta Svetonio.

Weinstock si mostra invece di tutt'altro avviso; egli sostiene infatti che l'incisore della *tabula Hebana* avesse omissso senza rendersene conto parte della clausola concernente il *iustitium*. Le sue motivazioni si soffermano da un lato sull'esame dei precedenti, ed in particolare del *iustitium* di Gaio Cesare, il cui corso coprì certamente anche la deposizione delle ossa all'interno del Mausoleo, cosa che invece non sarebbe avvenuta nel caso di Germanico se si propende per la tradizione confluita in Svetonio; dall'altro nel conforto proprio dell'altra tradizione, quella propria di Tacito, che, come si è visto, sottolinea come l'editto di Tiberio avesse posto fine al *iustitium* nel marzo del 20 d.C., quindi dopo che effettivamente vi fu la deposizione delle ossa nel Mausoleo.

A favore di questa tesi, a mio avviso, si potrebbe anche aggiungere che effettivamente, al di là del precedente che si era avuto con Gaio Cesare, ricorrevano in questa circostanza fondati timori di

---

<sup>569</sup> Si v. al riguardo W. Seston, *Les chevaliers romains* cit. 171 ss.; S. Weinstock, *The Posthumous Honours* cit. 892 s.; H.S. Versnel, *Destructions, devotio* cit. 608. Circa le altre disposizioni prese da Tiberio successivamente alla morte di Germanico si v. F. Mercogliano, *Pisone* cit. 25 ss.

<sup>570</sup> A. Frascchetti, *La Tabula Hebana* cit. 874 ss.

pericolo che avrebbero forse giustificato ancora il prolungamento del *iustitium*, al fine di tenere a bada l'elaborazione del lutto da parte della popolazione, i cui animi non si erano certo placati alla notizia della morte; si ha notizia infatti che nel giorno in cui le ceneri di Germanico furono deposte nel Mausoleo, i cittadini sembrano mostrare una compostezza che si rivelerà solo apparente, rispettando i dispositivi e tutti gli apparati simbolici del lutto pubblico; al campo Marzio infatti sono presenti i soldati in armi, i magistrati senza insegne, il popolo distribuito secondo le tribù di appartenenza; tuttavia dalla folla si odono urla e grida riguardo la fine della *res publica*, perché in seguito alla morte di Germanico tutte le speranze sembrano perse<sup>571</sup>. Un implicito segnale tra l'altro allo scarso gradimento nei confronti di Tiberio.

Eppure il senso della *tabula Hebana* sembra piuttosto chiaro, indiscutibile, se aggiunto a quanto riporta Svetonio, nonché ancora alla impossibilità di convocazione dei comizi legislativi nell'ultima decade di dicembre (dovuta proprio alla indizione del *iustitium*), che invece sarebbe stata ripresa ad inizio gennaio del 20 d.C. (quindi alla conclusione del *iustitium*), che parrebbe essere testimoniata dall'altro straordinario ritrovamento epigrafico quale la *tabula Siarensis*<sup>572</sup>.

---

<sup>571</sup> Cfr. Tac. *Ann.* 3.4.1. *Dies quo reliquiae tumulo Augusti inferebantur modo per silentium vastus, modo ploratibus inquires; plena urbis itinera, conlucentes per campum Martis faces. illic miles cum armis, sine insignibus magistratus, populus per tribus concidisse rem publicam, nihil spei reliquum clamitabant, promptius apertiusque quam ut meminisse imperitantium crederes. nihil tamen Tiberium magis penetravit quam studia hominum accensa in Agrippinam, cum decus patriae, solum Augusti sanguinem, unicum antiquitatis specimen appellarent versique ad caelum ac deos integram illi subolem ac superstitem iniquorum precarentur.*

<sup>572</sup> Sul punto si v. ancora A. Fraschetti, *La Tabula Hebana* cit. 878 ss., anche in relazione alla sua polemica con Seston.

E forse proprio queste preoccupazioni, oltre che il rispetto che si doveva all'amato, dal popolo, Germanico, nonché al rituale, indussero Tiberio a disporre in quell'occasione una nuova serie di disposizioni, quali la chiusura dei templi, che ricordavano quelle prese solitamente in occasione del *iustitium*; Tiberio era insomma conscio che l'ira della folla si sarebbe nuovamente ridestata in quella occasione, e andava incanalata in forme il più possibile composte.

Tutto ciò può aver indotto in errore lo stesso Tacito, il quale potrebbe essere stato spinto a prolungare di fatto il *iustitium* proprio perché in occasione della deposizione delle ossa di Germanico nel Mausoleo vengono sostanzialmente riprese disposizioni tipicamente riferite all'indizione del *iustitium*; od ancora, più probabilmente, come aveva fatto precedentemente riferimento ad una sorta di *iustitium* spontaneo della popolazione prima ancora che esso fosse ufficialmente e solennemente dichiarato, anche in questo caso le sue espressioni possono essere interpretate in senso atecnico, e riferite di conseguenza al protrarsi, pur oltre la fine ufficiale del *iustitium*, di attitudini di lutto talmente diffuse presso la popolazione che addirittura Tiberio era dovuto nuovamente intervenire attraverso l'emanazione di un editto che invitava la cittadinanza ad elaborare tale lutto riprendendo sostanzialmente le normali attività e i normali ritmi cittadini.

#### 4. Il lutto per Druso Cesare

Suet. *Tib.* 52.1-2. Filiorum neque naturalem Drusum neque adoptivum Germanicum patria caritate dilexit, alterius vitii infensus. Nam Drusus fluxioris remissiorisque vitae erat. 2. Itaque ne mortuo quidem perinde adfectus est, sed tantum non statim a funere ad negotiorum consuetudinem rediit iustitio longiore inhibito.

Nel 23 d.C., muore Druso Cesare, figlio di Tiberio. Svetonio racconta che Tiberio proibì un *iustitium* troppo lungo, lasciando quindi intendere che esso comunque fu proclamato; tuttavia successivamente aggiunge che nonostante ciò avrebbe rallentato la ripresa del normale corso degli affari.

Cassio Dione<sup>573</sup> invece sostiene che sia durante la malattia che colpì Druso, sia poi in seguito in occasione della sua morte, Tiberio non avrebbe mai abbandonato le proprie occupazioni né soprattutto avrebbe permesso ad altri di farlo. Dione però respinge il sospetto, da molti avanzato, che la ritrosia di Tiberio fosse dovuta ad un senso di colpa in quanto presunto responsabile, per qualcuno, della morte del suo unico figlio. Sostiene infatti che l'atteggiamento di Tiberio si sarebbe già verificato in passato.

Al di là del fatto se fosse stato o meno proclamato *iustitium*, risulta abbastanza evidente, e in un certo senso confermato anche da Cassio Dione, che la gestione del lutto, e di conseguenza l'uso del

---

<sup>573</sup> Cass. Dio 57.22.3.

*iustitium*, da parte di Tiberio sia sensibilmente diversa rispetto a quella di Augusto, tanto che Fraschetti lo definisce «moderatore del lutto»<sup>574</sup>.

Come visto infatti, già in occasione della morte di Germanico vi era stata una cospicua riduzione del lutto, e quindi del *iustitium*, che contrastava con la tradizione imposta da Augusto, per cui esso dovesse proseguire fino alla deposizione delle ossa del defunto nel Mausoleo; lo stesso atteggiamento si ripete proprio in occasione della morte di Druso Cesare, allorché, se pure indetto, il *iustitium* parrebbe essere stato alquanto breve.

## 5. Conclusioni

Il percorso di ricerca intrapreso impone alcune considerazioni conclusive, necessarie per evidenziarne gli aspetti di maggior interesse.

Nella mia prospettiva di indagine, *tumultus* e *iustitium* sono due istituti dello stato di emergenza, cui si ricorreva nel momento in cui vi era una grave crisi istituzionale, tale da mettere in pericolo in alcune circostanze la sopravvivenza stessa della città. In particolare, il termine *tumultus* si presenta particolarmente elastico, tanto da essere usato nelle fonti sia in senso tecnico, designando in tal caso il decreto emanato formalmente dal senato ed istitutivo di una procedura di emergenza tesa da un lato a preparare la cittadinanza al pericolo imminente, dall'altro soprattutto a favorire l'arruolamento militare

---

<sup>574</sup> A. Fraschetti, *Roma* cit. 113.



eliminando tutte le formalità tipiche del *dilectus*, sia in senso atecnico, come sinonimo di situazione di pericolo non formalmente decretata. Specie in relazione a quest'ultimo punto, si è rivelato necessario porre l'attenzione sulla differenza di significato del termine in oggetto rispetto alla *seditione* e al *bellum*.

Successivamente ho posto l'attenzione sul *iustitium*, istituto strettamente legato al *tumultus*. Il presupposto infatti per la sua indizione è la presenza di una rottura degli equilibri costituzionali, di uno stato di agitazione e di pericolo che richiede l'attenzione esclusiva della popolazione. L'esclusività è dimostrata dagli effetti prodotti dal *iustitium*: se la sua finalità principale è ancora una volta di carattere politico-militare, ossia il favorire una veloce chiamata alla leva, specie nei casi in cui non vi sia stato un formale decreto di *tumultus*, l'aspetto probabilmente più interessante sembra il cd. indotto, ossia gli effetti accessori da esso prodotti. La sospensione delle attività pubbliche, in particolare della *iurisdictio*, pare essere l'aspetto più significativo; la storiografia è molto dibattuta quanto invece agli effetti della misura sulle attività private, in special modo quelle negoziali. Sono d'accordo con chi ha sostenuto la non automatica sospensione di tali attività, essendo più probabile che di volta in volta le autorità legittimate individuassero quelle private che fosse parimenti necessario sospendere a seconda del grado di pericolo in cui versava la popolazione.

Quanto ai soggetti legittimati all'indizione del *iustitium*, mi è parso opportuno partire dall'analisi delle forme verbali che più spesso

ricorrono nelle fonti sia in relazione al *iustitium* che al *tumultus*. Ciò mi ha indotto ad ipotizzare che, per quanto concerne il *tumultus*, il *decernere* sia attività riservata esclusivamente al senato. L'*edicere iustitium* è invece attività tipica dei magistrati; il dittatore, anzitutto, che sembra non necessitare dell'autorizzazione del senato; i consoli ed il pretore, per i quali invece sembrerebbe essere decisivo quanto meno un parere affermativo del senato, se non una vera e propria autorizzazione.

Ho poi ritenuto opportuno soffermarmi sul rapporto tra *tumultus*, *iustitium* e stato di necessità. Soprattutto, ho posto l'attenzione sugli altri strumenti usati in occasione di crisi e paralisi istituzionali, e sui loro rapporti con il *tumultus* ed il *iustitium*: la dittatura, il *senatusconsultum ultimum* e l'*evocatio*. Si è evidenziato come tali strumenti siano stati spesso usati in chiave antipopolare, tesi cioè a conservare e mantenere intatte le prerogative dei ceti dominanti. In particolare risulta essere molto interessante il nesso tra *tumultus*, *iustitium* e *senatusconsultum ultimum*.

Nell'ultima parte dell'elaborato è stato trattato un aspetto tra i più problematici, ossia il presunto cambiamento di significato del *iustitium*, che nell'età del principato sembrerebbe coincidere con il lutto pubblico; a tal proposito, si è notato come in realtà, più che l'istituto in sé stesso, nonché i suoi effetti più immediati, a mutare sono i presupposti occasionali: il tumulto non è più l'agitazione improvvisa dovuta ad una guerra imminente, ma è spesso dovuto alla folla agitata in occasione di eventi luttuosi di particolare rilevanza

pubblica; in tale contesto, attraverso il *iustitium*, viene espressa la volontà di catalizzare in forme solenni e composte gli eventi luttuosi, in modo da evitare il ripetersi di scene e momenti di tensione che soprattutto in epoca repubblicana, come in occasione delle morti di Cesare e Clodio, avevano prodotto non pochi problemi nella gestione dell'ordine pubblico.

## Bibliografia

F.F. Abbott, *A History and Description of Roman Political Institutions*<sup>2</sup> (Boston 1911).

A. Afzelius, *Die römische Eroberung Italiens (340-264 v. Chr.)* (Copenaghen 1942).

G. Agamben, *Stato di eccezione. Homo sacer 2/1* (Torino 2003).

B. Albanese, *Premesse allo studio del diritto privato romano* (Palermo 1978).

B. Albanese, *P. Mucio Scevola pontefice e l'uccisione sulla nave*, in *BIDR.* 98-99 (1995-1996) 27 ss. [= in *Scritti giuridici*, cur. G. Falcone IV (Torino 2006) 695 ss.].

A. Alföldi, *Studien über Caesars Monarchie* (Lund 1953).

C. Ampolo, *Il lusso funerario e la città arcaica*, in *AION.* 6 (1984) 81 ss.

J. Annequin, *La civitas, la violence et la loi*, in *Index* 20 (1992) 1 ss.

E. Antonini, *Il "senatus consultum ultimum". Note differenziali e punti di contatto col moderno stato di assedio* (Torino 1914).

J. Arce, *La tabula Siarensis y los funerales imperiales*, in *Estudios sobre la tabula Siarensis*, cur. J. Gonzalez, J. Arce (Madrid 1988) 43 ss.

A.H. Astin, *Scipio Aemilianus* (Oxford 1967).

E. Badian, *Quaestiones variae*, in *Historia* 18 (1969) 447 ss.

E. Badian, *Tiberius Gracchus and the Beginning of the Roman Revolution*, in *ANRW.* I (Berlin-New York 1972) 668 ss.

- B. Baldwin, *Two aspects of the Spartacus Slave revolt*, in *Classical Journal* 62 (1967) 289 ss. [= in *Studies on Greek and Roman History and Literature* I (Amsterdam 1985) 453 ss.].
- M. Balzarini, s.v. «*Violenza*», in *ED*. XLVI (Milano 1993) 830 ss.
- F. Bandel, *Die Diktaturen der römischen Republik* (Breslau 1910).
- C. Barbagallo, *Una misura eccezionale dei romani. Il senatus-consultum ultimum, con una nota di lettura di A. Guarino* (Napoli 1900, rist. 1980).
- V. Basanoff, *Evocatio: étude d'un rituel militaire romain* (Paris 1947).
- R.A. Bauman, *Tribunician Sacrosanctity in 44, 36 and 35 B.C.*, in *RhM*. 124 (1981) 167 ss.
- O. Behrends, *Tiberius Gracchus und die Juristen seiner Zeit – die römische Jurisprudenz gegenüber der Staatskrise des Jahres 133 v. Chr.*, in *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlaß des 70. Geburtstages von F. Wieacker*, hrsg. K. Luig, D. Liebs (Ebelsbach 1980) 25 ss.
- H. Bellen, *Metus Gallicus-Metus Punicus: zum Furchtmotive in der römischen Republik* (Mainz-Stuttgart 1985).
- H. Bengston, *Marcus Antonius triumvir und Herrscher des Orients* (München 1977).
- H. Benner, *Die Politik des P. Clodius Pulcher: Untersuchungen zur Denaturierung des Clientelwesens in der ausgehenden römischen Republik* (Stuttgart 1987).

- A.R. Berardi, B. Scardigli, *Alcuni problemi attorno a Granio Liciniano*, in *Critica Storica* 18/2 (1981) 556 ss.
- A. Bernardi, *La guerra sociale e le lotte dei partiti in Roma*, in *Nuova Rivista Storica* 28-29 (1944-45) 60 ss.
- A. Bernardi, *Dagli ausiliari del rex ai magistrati della Respublica*, in *Athenaeum* 30 (1952) 3 ss.
- A.H. Bernstein, *Tiberius Sempronius Gracchus. Tradition and Apostasy* (London 1978).
- N. Berti, *Scipione Emiliano, Caio Gracco e l'evocatio di "Giunone" da Cartagine*, in *Aevum* 64 (1990) 69 ss.
- E. Betti, *La rivoluzione dei tribuni in Roma dal 133 all'88*, in *Studi Storici per l'antichità classica* 6/3-4 (1914) 318 ss. [= in *Labeo* 9 (1963) 75 ss.].
- E. Betti, *La vindicatio romana primitiva e il suo svolgimento storico nel diritto privato e nel processo*, in *Il Filangieri* 40 (1915) 325 ss.
- E. Betti, *La crisi della costituzione repubblicana in Roma e la genesi del principato* (rist. Roma 1982).
- B. Biondi, s.v. «*ius*», in *NNDI*. IX (1968) 375 s.
- A. Biscardi, *La questione italica e le tribù soprannumerarie*, in *PdP*. 6 (1951) 241 ss.
- A. Biscardi, *Auctoritas patrum*, in *BIDR*. 57-58 (1953) 221 ss. [= in *Id.*, *Auctoritas patrum. Problemi di storia del diritto pubblico romano. Con una premessa ed una nota di aggiornamento dell'autore* (Napoli 1987) 121 ss.].

- J. Bleicken, s.v. «*provocatio*», in *PWRE*. XXIII (Stuttgart 1959) 2451 s.
- J. Bleicken, *Senatsgericht und Kaisergericht. Eine Studie zur Entwicklung des Prozessrechts im Frühen Prinzipat* (Göttingen 1962).
- J. Bleicken, *Das Volkstribunat der klassischen Republik. Studien zu seiner Entwicklung zwischen 287 und 133 v. Chr.*<sup>2</sup> (München 1968).
- A. Blomart, *Die evocatio und der Transfer «fremder» Götter von der Peripherie nach Rom*, in *Römische Reichsreligion und Provinzialreligion*, hrsg. H. Cancik, J. Rüpke (Tübingen 1997) 99 ss.
- G. Boissier, *La conjuration de Catilina* (Paris 1905).
- P.P. Bonenfant, *Le iustitium de Tibérius Sempronius Gracchus*, in *Hommages à M. Renard*, éd. J. Bibauw II (Bruxelles 1969) 113 ss.
- M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste: pratiques délibératives et prise de décision* (Rome 1989).
- H.C. Boren, *The Gracchi* (New York 1968).
- H. Botermann, *Die Soldaten und die römische Politik in der Zeit von Caesars Tod bis zur Begründung des Zweiten Triumvirats* (München 1968).
- U. Brasiello, s.v. «*edicta*», in *NNDI*. VI (1957) 371 s.
- C.H. Brecht, *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik* (München 1938).
- T.C. Brennan, *The Praetorship in the Roman Republic II* (Oxford 2000).

- M. Bretone, *Storia del diritto romano*<sup>8</sup> (Bari 2001).
- M. Brion, *La révolte des gladiateurs* (Paris 1952).
- J. Briscoe, *The second Punic war*, in *The Cambridge Ancient History*<sup>2</sup>, cur. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson VIII (Cambridge 1994) 44 ss.
- J.P. Brisson, *Spartacus* (Paris 1959).
- T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic I* (New York 1951, rist. Atlanta 1984).
- T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic II* (New York 1952, rist. Atlanta 1986).
- H. Bruckmann, *Die römische Niederlagen im Geschichtswerk des T. Livius* (Münster 1936).
- B. Bruno, s.v. «dictator», in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane II* (rist. Roma 1961) 1769 ss.
- P.A. Brunt, *Italian Aims at the Time of Social War*, in *JRS.* 55 (1965) 90 ss.
- P.A. Brunt, *Italian Manpower. 225 b.c.-a.d. 14* (Oxford 1971).
- P.A. Brunt, *C. Fabricius Tuscus and an Augustan dilectus*, in *ZPE.* 13 (1974) 162 ss.
- P. Bruun, *Evocatio deorum - Some notes on the romanization of Etruria*, in *The Mith of the State*, ed. H. Biezais (Stockholm 1972) 109 ss.
- A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana* (Sevilla 2006).
- R. Cagnat, s.v. «dilectus», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio II (Paris 1892) 206 ss.



- R. Cagnat, s.v. «*tumultus*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio V (Paris 1912) 532.
- A. Calore, *Silla e la fazione mariana*, in *Seminari di storia e diritto*, cur. A. Calore (Milano 1995) 29 ss.
- A. Calore, *Bellum iustum tra etica e diritto*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna*, cur. C. Cascione, C. Masi Doria I (Napoli 2007) 607 ss.
- L. Canfora, *Giulio Cesare: il dittatore democratico* (Roma-Bari 1999).
- P. Cantalupi, *Le legioni romane nella guerra d'Annibale*, in *Studi di storia antica* I (Roma 1891) 24 ss.
- D. Capanelli, *Note su istituzioni e lotte Sociali a Roma nell'epoca del 'tumultus gallicus'*, in *Gerión* 4 (1986) 101 ss.
- M. Capozza, *Movimenti servili nel mondo romano in età repubblicana I. Dal 501 al 184 a.Cr.* (Roma 1966).
- J. Carcopino, *Autour des Gracques* (Paris 1928).
- A. Cardellini, *Le leges de bello indicendo. La casistica delle fonti* I (Camerino 1995).
- G. Cardinali, *Studi Graccani* (rist. anast. Roma 1965).
- F. Casavola, *Il tempo del diritto*, in *Studium* 100/4-5 (2004) 687 ss. [= in *Diritto@Storia* 4 (2005) 1 ss.].
- C. Cascione, «*Bellum iustum*», rec. di M. Mantovani, *Bellum iustum. Die Idee des gerechten Krieges in der römischen Kaiserzeit* (Bern 1990), in *Index* 20 (Napoli 1992) 575 ss.

- C. Cascione, *Una norma dimenticata delle XII tavole? Dion. Hal. 10.60.6*, in *Index 28* (Napoli 2000) 192 s. [= in Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 29 ss.].
- C. Cascione, *Appunti su prensio e vocatio nei rapporti tra potestates romane*, in *Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à W. Wołodkiewicz*, cur. M. Zabłocka, J. Krzynóvek, J. Urbanik, Z. Służewska I (Varsovie 2000) 168 s. [= in Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 107 ss.].
- C. Cascione, *Dictatorem dicere. Critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano*, in *Studi per G. Nicosia II* (Milano 2007) 269 ss. [= in Id., *Studi di diritto pubblico romano* (Napoli 2010) 9 ss.].
- F. Càssola, L. Labruna, *Nota sulla cronologia*, in Idd., *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*<sup>3</sup> (Napoli 1991) 411 ss.
- M.A. Cavallaro, *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia* (Bonn 1984).
- P. Cerami, *Potere ed ordinamento nell'esperienza costituzionale romana*<sup>3</sup> (Torino 1996).
- P. Cerami, *Cesare dictator e il suo progetto costituzionale*, in *Res publica e princeps. Atti Conv. Inter. Copanello 1994* (Napoli 1996) 101 ss.
- G. Clemente, *La guerra annibalica*, in *Storia di Roma II/1* (Torino 1990) 79 ss.
- D. Cloud, *The constitution and public criminal law*, in *The Cambridge Ancient History*<sup>2</sup>, cur. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson IX (Cambridge 1994) 495 ss.

- F. Cornelius, *Die Schlacht bei Sardes*, in *Klio* 26 (1932) 29 ss.
- E. Costa, *Storia del diritto romano pubblico*<sup>2</sup> (Firenze 1920).
- G. Crifò, *Il "dilectus" del 216 a.C. e l'editto di M. Iunius Pera*, in *Syntelesia V. Arangio Ruiz*, cur. A. Guarino, L. Labruna I (Napoli 1964) 387 ss.
- G. Crifò, *In tema di Senatus consultum ultimum*, rec. di J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung* (München 1970), in *SDHI*. 36 (1970) 422.
- G. Crifò (a cura di), *Costituzione romana e crisi della repubblica. Atti del convegno su E. Betti, Perugia 25-26 ottobre 1984* (Perugia 1986).
- N. Criniti, *M. Aimilius Q.F.M.N. Lepidus «ut ignis in stipula»* (Milano 1969).
- É. Cuq, s.v. «*justitium*», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio III (Paris 1900) 779.
- G. Curtius, *Grundzüge der griechischen Etymologie* (Leipzig 1879).
- P. De Francisci, *Sintesi storica del diritto romano* (Roma 1965).
- A. Degrassi, *I fasti consolari dell'impero romano* (Roma 1952).
- A. Delfino, *Tra mito storiografico e realtà storica*, in *Mediterraneo Antico* 12/1-2 (2009) 339 ss.
- F. De Marini Avonzo, s.v. «*decreto*», in *NNDI*. V (Torino 1960) 375 ss.
- F. De Martino, *Intorno all'origine della repubblica romana e delle magistrature*, in *ANRW*. I (Berlin-New York 1972) 217 ss.
- F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> I (Napoli 1972).

- F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> II (Napoli 1973).
- F. De Martino, *Storia della costituzione romana*<sup>2</sup> III (Napoli 1973).
- E. De Ruggiero, s.v. «*consul*», in *Dizionario Epigrafico di Antichità Romane* II (rist. Roma 1961) 754 ss.
- E. De Sanctis, *Rivoluzione e reazione nell'età dei Gracchi*, in *A&R* ns. 2 (1921) 209 ss.
- G. De Sanctis, *Storia dei Romani*<sup>2</sup> II (Firenze 1956).
- G. De Sanctis, *La guerra sociale. Opera inedita*, cur. L. Polverini (Firenze 1976).
- O. Devillers, *Le rôle des passages relatifs à Germanicus dans les Annales de Tacite*, in *Ancient Society* 24 (1993) 225 ss.
- G. Dobesch, *Caesars Apotheose zu Leibzeiten und sein Ringen um den Königstitel* (Wien 1966).
- A. Dupond, *De dictatura et de magisterio equitum* (Paris 1875).
- F. Dupont, *L'autre corps de l'empereur-dieu*, in *TR.* 7 (1986) 233 ss.
- D.E. Earl, *Tiberius Gracchus. A Study in Politics* (Bruxelles 1963).
- W. Eck, *Plebs und Princeps nach dem Tod des Germanicus*, in *Leaders and Masses in the Roman World. Studies in Honor of Z. Yavetz*, eds. I. Malkin, Z.W. Rubinson (Leiden-New York-Köln 1955) 2 ss.
- M. Elster, *Die Gesetze der mittleren römischen Republik. Text und Kommentar* (Darmstadt 2003).
- A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*cernō*», in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* (Paris 1959) 177 s.

- A. Ernout, A. Meillet, s.v. «*tumultus*», in *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots* (Paris 1959) 707 ss.
- G. Favaro, *Il clavus annalis e il Dictator clavi fingendi causa*, in *Atti del I congresso nazionale di studi romani. Roma 21-26 aprile 1928* (Roma 1929) 223 s.
- G. Ferri, *L'evocatio romana - i problemi*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* 72 (2006) 205 ss.
- G. Ferri, *Evocatio romana ed evocatio ittita*, in *Studi e Materiali di Storia delle Religioni* 74 (2008) 19 ss.
- G. Ferri, *Tutela urbis. Il significato e la concezione della divinità tutelare cittadina nella religione romana* (Stuttgart 2010).
- L. Fezzi, *Il tribuno Clodio* (Bari-Roma 2008).
- R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa* (Napoli 1996).
- M. Finley, *Schiavitù antica e ideologie moderne* (trad. it. Bari 1981).
- R. Flacelière, *Plutarque, Vies, Agis-Cléomène - Les Gracques XI* (Paris 1976).
- D. Flach in Zusammenarbeit mit S. von der Lahr, *Die Gesetze der frühen römischen Republik. Text und Kommentar* (Darmstadt 1994).
- J.-M. Flambard, *Clodius, les collèges, la plèbe et les esclaves. Recherches sur la politique populaire au milieu du Ier siècle*, in *MEFRA*. 89 (1977) 115 ss.
- G. Forsythe, *Livy and early Rome: a study in historical method and judgement* (Stuttgart 1999).

- P. Fraccaro, *Studi sull'età dei Gracchi: la tradizione storica sulla rivoluzione graccana* (Città di Castello 1914).
- P. Fraccaro, *Due recenti libri sui Gracchi*, in *Athenaeum* 9 (1931) 291 ss. [= Id., *Opuscula* II (Pavia 1956) 54 ss.].
- A. Fraschetti, *La Tabula Hebana, la Tabula Siarensis e il iustitium per la morte di Germanico*, in *MEFRA*. 100 (1988) 867 ss.
- A. Fraschetti, *Roma e il principe* (Bari 1990).
- H. Frisch, *Cicero's Fight for the Republic* (Kobenhavn 1946).
- K. von Fritz, *The Theory of the Mixed Constitution in Antiquity. A Critical Analysis of Polybius' Political Ideas* (New York 1954).
- A. Fuks, J. Geiger, *The lex Iudiciaria of M. Livius Drusus*, in *Studi in onore di E. Volterra* II (Milano 1971) 421 ss.
- S.A. Fusco, rec. di J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung*, in *Iura* 21 (1970) 300 ss.
- E. Gabba, *Le origini della Guerra Sociale e la vita politica romana dopo l'89 a.C.*, in *Athenaeum* 32 (1954) 41 ss.
- E. Gabba, *Appiani Bellorum Civiliium Liber Primus* (Firenze 1958).
- E. Gabba, *Esercito e società nella tarda repubblica romana* (Firenze 1973).
- E. Gabba, *Spartaco*, rec. di A. Guarino, *Spartaco. Analisi di un mito* (Napoli 1979), in *Athenaeum* 58 (1980) 197 s.
- C. Gallini, *Protesta e integrazione nella Roma antica* (Bari 1970).
- B. Gallotta, *Germanico* (Roma 1987).

- A. Gandiglio, G.B. Pighi, *Corso di lingua latina V. Sintassi latina* (Bologna 1968).
- L.A. García Moreno, *Hispaniae tumultus. Rebelión y violencia indígena en la España romana de época republicana*, in *Polis* 1 (1998) 81 ss.
- L. Garofalo, *In tema di iustitium*, in *Piccoli scritti di diritto penale romano* (Padova 2008) 69 ss. [= in *Index* 37 (2009) 113 ss. = in *Biopolitica e diritto romano* (Napoli 2009) 117 ss.].
- C. Gatti, *Gli honores postumi a Germanico nella tabula Hebana*, in *PdP.* 5 (1950) 151 ss.
- J. Gaudemet, *Institutions de l'antiquité* (Paris 1967).
- R.M. Geer, *Plutarch and Appian on Tiberius Gracchus*, in *Classical and Medieval Studies in Honor of E.K. Rand* (New York 1938) 105 ss.
- M. Gelzer, rec. di J. Carcopino, *Autour des Gracques* (Paris 1928), in *Gnomon* 5 (1929) 648 ss.
- M. Gelzer, *Cicero: ein biographischer Versuch* (Wiesbaden 1969).
- G. Giannelli, *Roma nell'età delle guerre puniche* (Bologna 1938).
- V. Giodice-Sabbatelli, *Constituere: dato semantico e valore giuridico*, in *Labeo* 27 (1981) 338 ss.
- V. Giodice-Sabbatelli, *Gli iura populi romani nelle istituzioni di Gaio* (Bari 1996).
- C. Gioffredi, *Diritto e processo nelle antiche forme giuridiche romane* (Roma 1955).
- V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*<sup>5</sup> (Napoli 1998).

- M. Grant, *Gladiators* (London 1967).
- P. Grattarola, *I cesariani dalle idi di marzo alla costituzione del secondo triumvirato* (Torino 1990).
- F. Grelle, *Il senatus consultum de Cn. Pisone patre*, in *SDHI.* 66 (2000) 223 ss. [= in Id., *Diritto e società nel mondo romano*, cur. L. Fanizza (Roma 2005) 463 ss.].
- P. Grimal, rec. di V. Basanoff, *Evocatio: étude d'un rituel militaire romain* (Paris 1947), in *REA.* 50 (1948) 172 ss.
- G. Grosso, *P. Mucio Scevola tra il diritto e la politica*, in *AG.* 175 (1968) 204 ss. [= in Id., *Scritti storico giuridici I* (Torino 2000) 859 ss.].
- E.S. Gruen, *The lex Varia*, in *JRS.* 55 (1955) 59 ss.
- E.S. Gruen, *P. Clodius: instrument or independent agent?*, in *Phoenix* 20 (1966) 120 ss.
- E.S. Gruen, *Roman politics and the criminal courts, 149-78 b.C.* (Cambridge 1968).
- E.S. Gruen, *The last generation of the Roman Republic* (Berkeley 1974).
- A. Guarino, *Senatus consultum ultimum*, in *Sein und Werden im Recht. Festgabe für U. von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970*, hrsg. W.G. Becker, L. Schnorr von Carolsfeld (Berlin 1970) 281 ss. [= in Id., *Pagine di diritto romano III* (Napoli 1994) 355 ss.].
- A. Guarino, *L'abrogazione di Ottavio*, in *ANA.* 81 (1970) 236 ss. [= in *Pagine di diritto romano III* (Napoli 1994) 326 ss.].
- A. Guarino, *Spartaco. Analisi di un mito* (Napoli 1979).



- A. Guarino, *Minima de Gracchis*, in *ANA*. 91 (1980) 329 ss. [= da ultimo in *Pagine di diritto romano III* (Napoli 1994) 345 ss.].
- A. Guarino, *La coerenza di Publio Mucio* (Napoli 1981).
- A. Guarino, *Pax Caudina*, in *ANA* 97 (1986) 153 ss. [= in *Pagine di diritto romano III* (Napoli 1994) 299 ss.].
- A. Guarino, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>5</sup> (Napoli 1990).
- A. Guarino, *A proposito di Spartaco*, in *Pagine di diritto romano III* (Napoli 1994) 396 ss.
- C. Guittard, *Auctoritas extorum: haruspicine et rituel d'évocation*, in *Etrusca disciplina. I culti stranieri in Etruria. Atti del Convegno, Annali della Fondazione per il Museo "Claudio Farina" V* (Orvieto 1998) 55 ss.
- F. Guizzi, *Il principato tra "res publica" e potere assoluto* (Napoli 1974).
- R. Günther, *Der Aufstand des Spartacus. Die großen sozialen Bewegungen der Sklaven und Freien am Ende der römischen Republik* (Köln 1980).
- G. Gustafsson, *Evocatio deorum: historical and mythical interpretations of ritualised conquests in the expansion of ancient Rome* (Uppsala 2000).
- B.L. Hallward, *Annibale invade l'Italia*, in *Storia Antica VIII/1* (trad. it. Milano 1971) 55 ss.
- E.G. Hardy, *The Catilinarian conspiracy* (Oxford 1924).
- J. Harmand, *L'Armée et le Soldat à Rome de 107 à 50 avant notre ère* (Paris 1967).

- L. Hayne, *Lepidus' Role after the Ides of March*, in *Acta Classica* 14 (1971) 109 ss.
- K. Heikkilä, *Lex non iure rogata: Senate and the Annulment of Laws in the Late Republic*, in *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican Legislation. Acta Instituti Romani Finlandiae XIII* (Helsinki 1993) 137 ss.
- J. Hellegouarc'h, *Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République* (Paris 1963).
- E. Herzog, *Geschichte und System der römische Staatsverfassung* (rist. Aalen 1965).
- F. Heussler, *Evocatio*, in *Museum Helveticum* 36 (1979) 178 s.
- F. Hinard, *Spectacle des exécutions et espace urbain*, in *L'Urbs. Espace urbain et hisotire (I<sup>er</sup> siècle av. J.C. – III<sup>er</sup> siècle ap. J.C.): actes du colloque international organisé par le Centre national de la recherche scientifique et l'École française de Rome (Rome, 8-12 mai 1985)* (Rome 1987) 120 ss.
- W. Hoben, *Terminologische Studien zu den Sklavenerhebungen der römischen Republik* (Wiesbaden 1978).
- W. Hoffmann, *Livius und der zweite punische Krieg*, in *Hermes Einzelschriften* 8 (1942) 42 ss.
- F. Hurlet, *Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. De la légalité républicaine à la légitimité dynastique* (Rome 1997).
- J. Irmscher, *La dittatura. Tentativo di una storia concettuale*, in *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, cur. G. Meloni (Roma 1983) 59 ss.

- P. Jal, *La guerra civile à Rome. Étude littéraire et morale de Cicéron à Tacite* (Paris 1963).
- P. Jal, «*Tumultus*» et «*bellum civile*» dans les «*Philippiques*» de Cicéron, in *Hommages à J. Bayet*, cur. M. Renard, R. Schilling (Bruxelles 1964) 281 ss.
- N.S. Janssen, *Abdicatio. Nieuwe onderzoekingen over de Dictatur* (Utrecht 1960).
- G. Kleinfeller, s.v. «*iustitium*», in *PWRE*. X (Stuttgart 1919) 1339 s.
- J.S. Kloppenborg, *Evocatio Deorum and the Date of Mark*, in *JBS*. 124/3 (2005) 419 ss.
- A. Klotz, *Die römische Wehrmacht im 2. punischen Kriege*, in *Philologus* 42 (1933) 42 ss.
- M. Koortbojian, *A painted exemplum at Rome's temple of liberty*, in *JRS*. 92 (2002) 33 ss.
- I. Kovaliov, *Storia di Roma I* (trad. it. Roma 1990).
- J. Kromayer, G. Veith, *Heerwesen und Kriegführung der Griechen und Römer* (München 1928).
- W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962).
- W. Kunkel, *Die Funktion des Konsiliums in der magistratischen Straffjustiz und im Kaisergericht*, in *ZSS*. 84 (1967) 218 ss. [= in Id., *Kleine Schriften* (Weimar 1974) 151 ss.].
- W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik II. Die Magistratur* (München 1995).
- L. Labruna, *Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia* (Napoli 1971).

L. Labruna, *Tutela del possesso fondiario ed ideologia repressiva della violenza nella Roma repubblicana*<sup>2</sup> (Napoli 1986).

L. Labruna, *Adversus plebem dictator*, in *Index* 15 (1987) 289 ss. [= in *Nemici non più cittadini. E altri testi di storia costituzionale romana*<sup>2</sup> (Napoli 1995) 21 ss.].

L. Labruna, *La violence, instrument de lutte politique à la fin de la République*, in *DHA*. 17 (1991) 119 ss.

L. Labruna, *Iuri maxime ... adversaria. La violenza tra repressione privata e persecuzione pubblica nei conflitti politici della tarda repubblica*, in *Illecito e pena privata in età repubblicana. Atti del Convegno Internazionale di diritto romano, Copanello 4-7 giugno 1990*, cur. F. Milazzo (Napoli 1992) 253 ss. [= da ultimo in *Nemici non più cittadini. E altri testi di storia costituzionale romana*<sup>2</sup> (Napoli 1995) 65 ss.].

L. Labruna, *Nemici non più cittadini. Riflessioni sulla cd. rivoluzione romana e i rapporti governanti/governati nella crisi della res publica*, in *Cahier des Études Anciennes* 26 (1991) 145 ss. [da ultimo in Id., *Nemici non più cittadini. E altri testi di storia costituzionale romana*<sup>2</sup> (Napoli 1995) 1 ss.].

L. Labruna, *Marco Emilio Lepido e la sua rivolta* (Napoli 2000).

G. Lacour-Gayet, *P. Clodius Pulcher*, in *Revue Historique* 41 (1889) 1 ss.

U. Laffi, *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für Griechische und Lateinische Epigraphik. München 1972* (München

1973) 37 ss. [= da ultimo in Id., *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001, rist. Roma 2004) 113 ss.].

L. Lange, *Römische Alterthümer*<sup>3</sup> I (Berlin 1876).

A. La Penna, *Antonio come personaggio “paradossale”*, in *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M.A. Levi*, cur. D. Gara, A Foraboschi (Como 1993) 95 ss.

H. Last, rec. di J. Carcopino, *Autour des Gracques* (Paris 1928), in *JRS*. 18 (1929) 228 ss.

H. Last, *Tiberius Gracchus*, in *CAH*. 9 (1932) 1 ss.

H. Last, *Roma e i suoi vicini nel V sec. a.C.*, in *Storia Antica* (Univ. di Cambridge) VII/2 (trad. it. Milano 1974).

Ch. Lécrivain, s.v. «majestas», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio III (Paris 1904) 1558.

J. Le Gall, *Recherches sur le culte du Tibre* (Paris 1953).

J. Le Gall, *Evocatio*, in *Mélanges offerts à J. Heurgon. L'Italie préromaine et la Rome républicaine* (Rome 1976) 519 ss.

J. Le Gall, *Tumultus et vigiliae: la “garde nationale” de la République romaine*, in *Mélanges offert à M. Labrousse*, cur. J.-M. Paillet (Toulouse 1987) 41 ss.

M. Leumann, J.B. Hofman, A. Szantyr, *Lateinische Grammatik II* (München 1965).

M.A. Levi, *La tradizione sul “bellum servile” di Spartaco*, in *Actes Besançon 1971* (1973) 171 ss.

- M.A. Levi, *Il valore strumentale del tribunato della plebe sino alla tribunica potestas imperiale*, in *Il tribunato della plebe e altri scritti su istituzioni pubbliche romane* (Milano 1978) 3 ss.
- M.A. Levi, *Euno-Antioco*, in *Miscellanea di Studi Classici in onore di E. Manni* IV (Palermo 1980) 1345 ss.
- M.A. Levi, *Augusto e il suo tempo* (Milano 1986).
- O. Licandro, *Politica corruzione e diritto nell'antica Roma*, in *Panorami* 6 (1994) 199 ss.
- O. Licandro, *Unus consul creatus collegam dixit. A proposito di Liv. 7.24.11 e 37.47.7*, in *BIDR.* 98-99 (1995-1996) 731 ss.
- O. Licandro, *Candidature e accusa criminale: strumenti giuridici e lotta politica nella tarda repubblica*, in *Index* 35 (1997) 447 ss.
- O. Licandro, *In magistratu damnari* (Torino 1999).
- O. Licandro, *Pomponio e l'incola. Osservazioni su D. 50.16.239.2 (Pomp. l. sing. ench.) alla luce di lex Urs. cap. 98 e lex. Irn. cap. 83*, in *φιλία. Scritti per G. Franciosi*, cur. F.M. d'Ippolito II (Napoli 2007) 1357 ss.
- W. Liebenam, s.v. «*dictator*», in *PWRE.* V (Stuttgart 1903) 281.
- W. Liebenam, s.v. «*dilectus*» in *PWRE.* V (Stuttgart 1903) 602.
- J. Linderski, *Ciceros Rede Pro Caelio und die Ambitus und Vereingesezgebung der ausgehenden Republik*, in *Hermes* 89 (1961) 106 ss.
- J. Lindersky, *Rome, Aphrodisias and the Res Gestae: the genera militiae and the status of Octavian*, in *JRS.* 74 (1984) 74 ss.

- A. Lintott, *The Tribunate of P. Sulpicius Rufus*, in *CQ.* 21 (1971) 442 ss.
- A. Lintott, *Cicero and Milo*, in *JRS.* 64 (1974) 68 ss.
- A. Lintott, *Political history, 146-95 B.C.*, in *The Cambridge Ancient History*<sup>2</sup>, cur. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson IX (Cambridge 1994) 95 ss.
- A. Lintott, *The Roman Empire and its problems in the late second century*, in *The Cambridge Ancient History*<sup>2</sup>, cur. J.A. Crook, A. Lintott, E. Rawson IX (Cambridge 1994) 36 ss.
- A.W. Lintott, *Violence in Republican Rome*<sup>2</sup> (Oxford 1999).
- B. Liou-Gille, *Funérailles "in urbe" et divinisation, le funérailles de César*, in *Hommages a H. Le Bonniec. Res sacrae* (Bruxelles 1988) 288 ss.
- N. Loraux, *Oikeios polemos: la guerra nella famiglia*, in *Studi Storici* 28 (1987) 5 ss.
- N. Loraux, *De l'amnistie et de son contraire*, in *Usages de l'oublié - Colloque de royaumont*, cur. N. Loraux, G. Vattimo, N.Y. Yerushalmi (Paris-Seuil 1988) 26 ss.
- L. Loreto, *Il bellum iustum e i suoi equivoci: Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico* (Napoli 2001).
- U. von Lübtow, *Die römische Diktatur*, in *Der Saatsnotstand*, hrsg. E. Fraenkel (Berlin 1965) 123.

- G.I. Luzzatto, *Appunti sulle dittature imminente iure. Spunti critici e ricostruttivi*, in *Studi in onore di P. De Francisci III* (Milano 1956) 415 ss.
- J.N. Madvig, *Die Verfassung und Verwaltung des römischen Staates II* (Leipzig 1881).
- A. Magdelain, *Praetor maximus et comitiatus maximus*, in *Iura* 20 (1969) 256 ss.
- G. Mancuso, *Alcune considerazioni sulla dittatura sillana. Imperium, dittatura, principato ed esperienze costituzionali contemporanee*, in *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, cur. G. Meloni (Roma 1983) 137 ss.
- G. Mancuso, *Studi sul decretum nell'esperienza giuridica romana*, in *AUPA*. 40 (1988) 63 ss.
- E. Manni, *L'utopia di Clodio*, in *RFIC*. 18 (1940) 161 ss.
- E. Manni, *Lucio Sergio Catilina* (Palermo 1969).
- M. Mantovani, *Bellum iustum. Die Idee des gerechten Krieges in der römischen Kaiserzeit* (Bern 1990).
- G. Marasco, *Vite di Plutarco V* (Torino 1944).
- L. Marcuccetti, *Saltus Marcius. La sconfitta di Roma contro la nazione Ligure-Apuana* (Lucca 2002).
- I. Mariotti, *Gaio Sallustio Crispo. Coniuratio Catilinae* (Bologna 2007).
- L. Marocco, *Nuove leges de bello indicendo*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna*, cur. C. Cascione, C. Masi Doria V (Napoli 2007) 3233 ss.



J. Marquardt, *De l'organisation militaire chez les Romains* (trad. franc. Paris 1891).

F.B. Marsh, *The policy of Clodius from 58 to 56 b.C.*, in *Classical Quarterly* 22 (1927) 30 ss.

B.A. Marshall, *A Historical Commentary on Asconius* (Columbia 1985) 168.

C. Masi Doria, *Civitas libertasque*, in *Civitas operae obsequium. Tre studi sulla condizione giuridica dei liberti* (Napoli 1993) 1 ss. [= *Zum Bürgerrecht der Freigelassenen*, in *Ars boni et aequi. Festschrift für W. Waldstein zum 65. Geburtstag*, hrsg. von M.J. Schermaier, Z. Végh (Stuttgart 1993) 231 ss.].

C. Masi Doria, *Spretum imperium. Prassi costituzionale e momenti di crisi nei rapporti tra magistrati nella media e tarda repubblica* (Napoli 2000).

C. Masi Doria, *Tra aequitas e ius gentium: tracce di un processo popolare in Sall. Iug. 35?*, in *Diritto e giustizia nel processo. Prospettive storiche, costituzionali e comparatistiche* (Napoli 2002) 325 ss. [= con qualche modifica, in *Quaesitor urnam movet e altri studi sul diritto penale romano*<sup>2</sup> (Napoli 2003) 35 ss.].

C. Masi Doria, *Salus populi suprema lex esto. Modelli costituzionali e prassi del "Notstandsrecht" nella res publica romana*, in *Scritti in onore di M. Scudiero III* (Napoli 2008) 1259 ss. [= in *Eccezione e regola. Un dialogo interdisciplinare. Atti della Tavola rotonda, Teramo 24 maggio 2007*, cur. M.F. Corsi (Napoli 2008) 105 ss.].

- C. Masi Doria, *Nota minima sulla posizione costituzionale del magister equitum*, in *Studi in onore di A. Metro*, cur. C. Russo Ruggeri IV (Milano 2010) 115 ss.
- H.J. Mason, *Greek Terms for Roman Institutions. A Lexicon and Analysis* (Toronto 1974).
- K. Matijevic, *Cicero, Antonius und die acta Caesaris*, in *Historia* 55 (2006) 426 ss.
- S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico*<sup>2</sup> II (Roma-Bari 1983).
- G. Meloni, *Dottrina romanistica, categorie giuridico-politiche contemporanee e natura del potere del dictator*, in *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, cur. G. Meloni (Roma 1983) 103 ss.
- S. Mendner, *Videant consules*, in *Philologus. Zeitschrift für klassische Philologie* 110 (1966) 258 ss.
- F. Mercogliano, *Guerre civili e domestica mala. In margine al caso Pisone*, in *Studi per G. Nicosia* V (Milano 2007) 327 ss.
- F. Mercogliano, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla cognitio senatus* (Napoli 2009).
- H. Merguet, *Handlexicon zu Cicero* (rist. Darmstadt 1997).
- A. Middel, *De iustitio deque aliis quibusdam iuris publici Romani notionibus* (Mindae 1887).
- F. Millar, *Some Speeches in Cassius Dio*, in *MH.* 18 (1961) 17 ss.
- F. Millar, *A Study of Cassius Dio* (Oxford 1964).
- A.W. Mischulin, *Spartacus. Abriss der Geschichte des grossen Sklavenaufstandes* II (trad. ted. Berlin 1952).
- J.R. Mispoulet, *Les institutions politiques des Romains* I (Paris 1882).

- T.N. Mitchell, *Cicero and the Senatus consultum ultimum*, in *Historia* 20 (1971) 47 ss.
- A. Momigliano, *Ricerche sulle magistrature romane 1. Il dictator clavi fingendi causa*, in *BCAR.* 58 (1931) 29 ss. [= in *Quarto contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico* (Roma 1969) 273 ss.].
- A. Momigliano, T.J. Cornell, s.v. «*senatus consultum ultimum*», in *Oxford Classic Dictionary*<sup>3</sup>, ed. S. Hornblower, A. Spawforth (Oxford-New York 1996) 1388 s.
- Th. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*<sup>3</sup> I (Leipzig 1887).
- Th. Mommsen *Römische Staatsrecht*<sup>3</sup> III (Leipzig 1888).
- Th. Mommsen, *Storia di Roma antica* II (trad. it. Firenze 1967).
- E. Montanari, s.v. «*evocatio*», in *Dizionario delle Religioni*, dir. G. Filoramo (Torino 1993) 271.
- B.R. Motzo, *Caesariana et Augusta*, in *AFLC.* 4 (1931-33) 67 ss.
- D. Mulroy, *The early career of P. Clodius Pulcher: a re-examination of the charges of mutiny and sacrilege*, in *TAPA.* 118 (1988) 155 ss.
- F. Münzer, *Der erste Gegner des Spartacus*, in *Philologus* 55 (1896) 387 ss.
- F. Münzer, s.v. «*Spartacus*» in *PWRE.* XX (Stuttgart 1929) 1536 ss.
- F. Münzer, s.v. «*Plancius 3*», in *PWRE.* XX (Stuttgart 1950) 2012.
- F. Münzer, s.v. «*Plancius 4*», in *PWRE.* XX (Stuttgart 1950) 2013 ss.
- R.F. Newbold, *Social Tension at Rome in the Early Years of Tiberius' Reign*, in *Athenaeum* 52 (1974) 110 ss.
- G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe* (Milano 1934).

- G. Niccolini, *Il tribunato della plebe* (Milano 1932).
- Cl. Nicolet, *L'ordre équestre à l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.)* II (Paris 1974).
- Cl. Nicolet, *Le céns senatorial sous la république et sous Auguste*, in *JRS*. 66 (1976) 266 ss.
- G. Nicosia, *Sulle pretese figure di dictatores imminuto iure*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo VII* (Milano 1987) 529 ss. [= in Id., *Silloge. Scritti 1956-1996 II* (Catania 1998) 503 ss.].
- G. Nicosia, *L'ultimo dittatore*, in *BIDR*. 39 (1997) 73 ss.
- W. Nippel, *Aufbruch und "Polizei" in der römischen Republik* (Stuttgart 1988).
- A. Nissen, *Das Justitium. Eine Studie aus der römischen Rechtsgeschichte* (Leipzig 1877).
- G. Nocera, *Il potere dei comizi e i suoi limiti* (Milano 1940).
- J.H. Oliver, R.E. Palmer, *Text of the tabula Hebana*, in *AJPh*. 75 (1954) 231 ss.
- R. Orena, *Rivolta e rivoluzione. Il bellum di Spartaco nella crisi della Repubblica e la riflessione storiografica moderna* (Milano 1984).
- R. Orestano, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (Torino 1967).
- A. Ormanni, s.v. «Necessità (stato di)», in *ED*. XXVII (Milano 1995) 838 ss.
- J. Osgood, *Caesar's legacy. Civil war and the emergence of the Roman empire* (Cambridge 2006).

- G. Osthoff, *Tumultus-Seditio. Untersuchungen zum römischen Staatsrecht und zur politischen Terminologie der Römer* (Köln 1953).
- U. Paananen, *Legislation in the comitia centuriata*, in *Senatus Populusque Romanus. Studies in Roman Republican legislation* (Helsinki 1993).
- J.M. Pailler, *Bacchanalia: la répression de 186 av. J.C. à Rome et en Italie: vestiges, images, tradition* (Roma 1988).
- E. Pais, *La conquista sabina di Roma verso la metà del V sec. a.C.*, in *Ricerche sulla Storia e sul Diritto pubblico di Roma I* (Roma 1915) 349 ss.
- R.E.A. Palmer, *The Archaic Community of the Romans* (Cambridge 1970).
- M. Pani, *La missione di Germanico in Oriente. Politica estera e politica interna*, in *Germanico. La persona, la personalità, il personaggio nel bimillenario dalla nascita. Atti del convegno Macerata-Perugia, 9-11 maggio 1986*, cur. G. Bonamente, M.P. Segoloni (Roma 1987) [= Id., *Potere e valori a Roma fra Augusto e Traiano*<sup>2</sup> (Bari 1993) 235 ss.].
- M. Pani, *L'ultimo Cicerone fra crisi dei princeps e ciclo delle repubbliche*, in *Il triumvirato costituente alla fine della repubblica romana. Scritti in onore di M.A. Levi*, cur. D. Gara, A. Foraboschi (Como 1993) 21 ss.
- E. Pardon, *Die römische Diktatur* (Berlin 1885).
- G. Pavano Amato, *La rivolta di Catilina* (Messina 1934).

- L. Perelli, *Il movimento popolare nell'ultimo secolo della repubblica* (Torino 1982).
- L. Perelli, *I Gracchi* (Roma 1993).
- S. Pfaff, s.v. «*seditio*», in *PWRE*. XX (Stuttgart 1921) 1024.
- A. Piganiol, *Le conquiste dei Romani. Fondazione e ascesa di una grande civiltà* (Milano 1989).
- P. Pinna Parpaglia, *Sulla rogatio Metilia de aequando magistris equitum et dictatoris iure*, in *SDHI*. 35 (1969) 215 ss.
- G. Plaumann, *Das sogenannte senatusconsultum ultimum. Die Quasidiktatur der späteren römischen Republik*, in *Klio* 13 (1913) 321 ss.
- L.G. Pocock, *A note on the policy of Clodius*, in *Classical Quarterly* 19 (1985) 182 ss.
- G. Poma, *Considerazioni sul processo di formazione della tradizione annalistica: il caso della sedizione militare del 342 a.C.*, in *Staat und Staatlichkeit in der frühen römischen Republik*, hrsg. W. Eder (Stuttgart 1990) 139 ss.
- G. Pugliese, rec. di W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit* (München 1962), in *BIDR*. 66 (1963) 162 ss. [= in *Scritti giuridici scelti II* (Napoli 1985) 573 ss.].
- K. Raaflaub, *Dignitatis contentio. Studien zur Motivation und politische Taktik im Bürgerkrieg zwischen Caesar und Pompeius* (München 1974).

- N. Rampazzo, *Il bellum iustum e le sue cause*, rec. di L. Loreto, *Il bellum iustum e i suoi equivoci: Cicerone ed una componente della rappresentazione romana del Völkerrecht antico* (Napoli 2001), in *Index* 33 (Napoli 2005) 235 ss.
- G. Rathke, *De Romanorum bellis servilibus* (Berlin 1904).
- E. Rawson, *The Literary Sources for the Pre-Marian Army*, in *PBSR*. 39 (1971) 15 ss.
- F. Reduzzi Merola, *Aliquid de legibus statuere. Poteri del senato e sovranità del popolo nella Roma tardorepubblicana* (Napoli 2007).
- W. Rein, s.v. «Dictator», in *PWRE*. II (Stuttgart 1842) 1002.
- J.W. Rich, *The supposed Roman Manpower shortage of the later second century b.C.*, in *Historia* 32 (1983) 287 ss.
- J.C. Richard, *Les origines de la plèbe romaine. Essai sur la formation du dualisme patricio-plébéien* (Roma 1978).
- R. Rilinger, *Die Interpretation des Niedergang der römischen Republik durch Revolution und Krise ohne Alternative*, in *AKG*. 64 (1982) 279 ss.
- F. Rimoli, *Stato di eccezione e trasformazioni costituzionali: l'enigma costituente*, in *Links: Rivista di letteratura e cultura tedesca – Zeitschrift für deutsche Literatur und Kulturwissenschaft* 6 (2006) 5 ss.
- H. von Rimscha, *Die Gracchen* (München 1947).
- B. Rödl, *Das senatus consultum ultimum und der Tod der Gracchen* (Bonn 1969).

- G. Rotondi, *Leges publicae populi romani* (Milano 1912, rist. Hildesheim 1990).
- V. Rosenberger, *Bella et expeditiones: die antike Terminologie der Kriege Roms* (Stuttgart 1992).
- V. Rosenberger, *The Gallic Disaster*, in *The Classical World* 96/4 (2003) 365 ss.
- R.F. Rossi, *Marco Antonio nella lotta politica della tarda repubblica romana* (Trieste 1959).
- J. Rüpke, *Domi militiae: Die religiöse Konstruktion des Kriegs in Rom* (Stuttgart 1990).
- E. Sachers, s.v. «*tumultus*», in *PWRE*. XIX (Stuttgart 1943) 1344 s.
- F. Salerno, *Tacita libertas. L'introduzione del voto segreto nella Roma repubblicana* (Napoli 1999).
- E.T. Salmon, *Samnium and the Samnites* (Cambridge 1967).
- E.T. Salomon, *The Cause of the Social War*, in *Phoenix* 16 (1962) 107 ss.
- A. Salomone, *Iudicati velut obligatio. Storia di un dovere giuridico* (Napoli 2007).
- B. Santalucia, *I tribuni e le centurie*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano. Atti del deuxième colloque de philosophie pénale. Cagliari 20-22 aprile 1989*, cur. O. Diliberto (Napoli 1993) 12 ss. [= in Id., *Studi di diritto penale romano* (Roma 1994) 50 ss.].
- R. Santoro, *Potere ed azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA*. 30 (1967) 160 ss.



- L. Scalia, *Osservazioni su due 'iustitia' repubblicani (Cic. Planc. 33 e Plut. Tib. 10,4)*, in *Med. Ant.* 2/2 (1999) 673 ss.
- I. Scapula, *Ioan. Scapulae Lexicon Graeco-Latinum, e probatis auctoribus locupletatum, cum indicibus, et Graeco et Latino, auctis, et correctis. Additum auctarium dialectorum, in tabulas compendiose redactarum. Accedunt lexicon etymologicum, cum thematibus investigatu difficilioribus et anomalis. Et Ioan. Meursii Glossarium contractum, hactenus desideratum* (Basel 1652).
- B. Scardigli, *Grani Liciniani Reliquiae* (Firenze 1983).
- J. Scheid, *Contraria facere. Renversements et déplacements dans les rites funéraires*, in *AION.* 6 (1984) 117 ss.
- A. Schiavone, *Spartaco: le armi e l'uomo* (Torino 2011).
- C. Schmitt, *Teologia politica: quattro capitoli sulla dottrina della sovranità*, in Id., *Le categorie del politico. Saggi di teoria politica*, cur. G. Miglio, P. Schiera (trad. it. Bologna 1972) 34 ss.
- C. Schmitt, *La dittatura* (trad. it. Roma-Bari 1975).
- K. Schneider, s.v. «*gladiatores*», in *PWRE.* suppl. III (Stuttgart 1918) 760 ss.
- H.H. Scullard, *Storia del mondo romano I* (Milano 1983).
- R. Seager, *The lex Varia de maiestate*, in *Historia* 16 (1967) 37 ss.
- E. Servais, *Études sur les institutions romaines. La dictature* (Paris 1886).
- W. Seston, *Les chevaliers romains et le 'iustitium' de Germanicus*, in *RHDF.* 30 (1952) 159 ss. [= *Scripta Varia. Mélanges d'histoire*

*romaine, de droit, d'épigraphie et d'histoire du Christianisme* (Rome 1980) 155 ss.].

D.R. Shackleton Bailey, *Cicero Philippics* (Chapel Hill-London 1986).

A. Sherwin-White, *The Roman Citizenship*<sup>2</sup> (Oxford 1973).

Y. Shochat, *Recruitment and the Programme of Tiberius Gracchus* (Bruxelles 1980).

H. Siber, *Provocatio*, in *ZSS.* 62 (1942) 389 ss.

F. Sini, *Ut iustum conciperetur bellum: guerra 'giusta' e sistema giuridico-religioso Romano*, in *Guerra giusta? La metamorfosi di un concetto antico. Seminari di storia e diritto III* (Milano 2003) 31 ss.

F. Sini, *Pax deorum e sistema giuridico-religioso romano*, in *Fides, humanitas, ius. Studii in onore di L. Labruna*, cur. C. Cascione, C. Masi Doria VII (Napoli 2007) 5165 ss.

R.E. Smith, *Service in the Post-Marian Roman Army* (Manchester 1958).

R.E. Smith, *The Use of Force in passing Legislation in the Late Republic*, in *Athenaeum* 55 (1977) 158 ss.

W. Soltau, *Der Ursprung der Diktatur*, in *Hermes* 49 (1914) 352 ss.

M. Sordi, *L'exkursus sulla colonizzazione romana in Velleio e le guerre sannitiche*, in *Helikon* 6 (1966) 628 ss.

M. Sordi, *Roma e i Sanniti nel IV secolo a.C.* (Rocca San Casciano 1969).

- M. Sordi, *La tradizione storiografica su Tiberio Sempronio Gracco e la propaganda contemporanea*, in *MGR*. 6 (1978) 299 ss. [= in Ead., *Scritti di storia romana* (Milano 2002) 271 ss.].
- G. Stampacchia, *La tradizione della guerra di Spartaco da Sallustio a Orosio* (Pisa 1976).
- E.S. Staveley, *The Constitution of the Roman Republic*, in *Historia* 5 (1956) 101 ss.
- P. Stein, *Die Senatssitzungen der Ciceronischen Zeit (68-43)* (Münster 1930).
- F. Stella Maranca, *Il tribunato della plebe: dalla lex Hortensia alla lex Cornelia* (Lanciano 1901, rist. Napoli 1982 con una nota di lettura di G. Boulvert).
- E. von Stern, *Catilina und die Parteikämpfe in Rom: Der Jahre 66-63* (Dorpat 1883).
- D. Stockton, *The Gracchi* (Oxford 1979).
- L. Storoni Mazzolani, *Sallustio. La congiura di Catilina* (Milano 1994).
- B. Strauss, *La guerra di Spartaco* (trad. it. Roma-Bari 2009).
- R. Syme, *The Roman revolution* (Oxford 1939).
- R.J.A. Talbert, *The senate of imperial Rome* (Princeton 1984).
- L. Tanfani, *Contributo alla storia del municipio romano* (Roma 1970)
- W.J. Tatum, *The patrician tribune: Publius Clodius Pulcher* (Chapel Hill 1999).
- L.R. Taylor, *Forerunners of the Gracchi*, in *JRS*. 52 (1962) 21 ss.

L.R. Taylor, *Magistrates of 55 b.C. in Cicero's Pro Plancio and Catullus 52*, in *Athenaeum* 42 (1964) 12 ss.

H. Thédenat, s.v. «sagum», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio IV (Paris 1912) 1008 s.

*Thesaurus Graecae Linguae ab Henrico Stephano constructus. Post editionem anglicam novis additamentis auctum, ordineque, alphabetico digestum tertio ediderunt C. Benedictus Hase, G. Dindorfius et L. Dindorfius*, s.v. «ταραχή» VII (Paris 1854) 1837 ss.

*Thesaurus Linguae Latinae*, cur. E. Lommatzsch, s.v. «cernō» III (Lipsiae 1907-1912) 863 ss.

Y. Thomas, *Se venger au Forum. Solidarité familiale et procès criminel a Rome*, in *La vengeance. Vengeance, pouvoirs et idéologies dans quelques civilisations de l'Antiquité*, cur. J.P. Poly, R. Verdier (Paris 1984) 65 ss.

R. Thomsen, *Erliebs Tiberius Gracchus ein iustitium?*, in *Classica et Medievalia* 6 (1944) 60 ss.

G. Tibiletti, *La politica delle colonie e città latine nella guerra sociale*, in *RIL*. 86 (1953) 45 ss.

G. Tibiletti, *Principe e magistrati repubblicani* (Roma 1953).

S. Tondo, *Il sacramentum militiae nell'ambiente culturale romano-italico*, in *SDHI*. 29 (1963) 1 ss.

J. Toutain, s.v. «supplicatio», in *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, dir. C. Daremberg, E. Saglio IV (Paris 1912) 1565 ss.

A.J. Toynbee, *L'eredità di Annibale. Le conseguenze della guerra annibalica nella vita romana II* (trad. it. Torino 1983).

- J. Ungern-Sternberg von Pürkel, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht. Senatusconsultum ultimum und hostis-Erklärung* (München 1970).
- G. Urso, *Tumultus e guerra civile nel I sec. a.C.*, in *Il pensiero sulla guerra nel mondo antico*, cur. M. Sordi (Milano 2001) 123 ss.
- G. Urso, *Cassio Dione e i magistrati: le origini della repubblica nei frammenti della Storia romana* (Milano 2005).
- A. Vaniček, *Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache* (Leipzig 1874).
- C. Venturini, *L'orazione pro Cn. Plancio e la lex Licinia de sodaliciis*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo V* (Milano 1984) 787 ss.
- H.S. Versnel, *Destructions, devotio and Despair in a Situation of Anomy: the Mourning for Germanicus in triple Perspective*, in *Perennitas. Studi in onore di A. Brelich* (Roma 1980) 541 ss.
- F. Vervaeet, *The scope and historic significance of the Lex Metilia de aequando M. Minuci magistri equitum et Q. Fabi dictatoris iure (217 B.C.E.)*, in *SDHI*. 73 (2007) 197 ss.
- L. Vidman, *Inferiae und iustitium*, in *Klio* 53 (1971) 209 ss.
- L. Vidman, *Fasti Ostienses* (Praga 1982).
- U. Vincenti, *Brevi note in tema di senatus consultum ultimum*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, cur. V. Giuffrè IV (Napoli 1984) 1943 ss.
- J. Vogt, *Struktur der antiken Sklavenkriege* (Wiesbaden 1957).
- J. Vogt, *Die antike Sklaverei als Forschungsproblem - von Humbolt bis Heute*, in *Gymnasium* 69 (1962) 264 ss. [= in Id., *Sklaverei und*

*Humanität. Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung* (Wiesbaden 1965) 97 ss.].

A. Voirol, *Die Münzen des Bellum sociale und ihre Symbolik*, in *Gazette Numismatique Suisse* 4 (1953-54) 64 ss.

Walde, J.B. Hoffman, *Lateinisches Etymologisches Wörterbuch II* (Heidelberg 1954).

S. Weinstock, *The Posthumous Honours of Germanicus*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire offerts à A. Piganiol*, cur. R. Chevallier (Paris 1966) 891 ss.

K. Wellesley, *The dies imperii of Tiberius*, in *JRS.* 57 (1967) 23 ss.

R. Werner, *Der Beginn der römischen Republik* (München-Wien 1963).

G. Wesch-Klein, *Funus publicum* (Stuttgart 1941).

U. Wilcken, *Zur Entwicklung der römischen Diktatur* (Berlin 1940).

W. Will, *Der römische Mob: Soziale Konflikte in der späten Republik* (Darmstadt 1991).

P. Willems, *Le sénat de la république romain II* (Louvain 1883).

P. Willems, *Droit public romain*<sup>5</sup> (Louvain 1884).

J.H.C. Williams, *Beyond the Rubicon. Romans and Gauls in Republican Italy* (Oxford 2001).

T.P. Wiseman, *Cinna the Poet* (Leicester 1974).

K. Ziegler, *Plutarch, Große Griechen und Römer VI* (Bern 1965).

N. Zorzetti, *Struttura annalistica e dialettica della magistratura in Livio*, in *Studi di storiografia antica in memoria di L. Ferrero* (Torino 1971) 121 ss.

P. Zullino, *Catilina. L'inventore del colpo di Stato* (Milano 1985).

A.W. Zumpt, *Das Criminalrecht der römischen Republik* (Berlin 1865).

## Indice delle fonti

### 1. FONTI GIURIDICHE

#### a. Fonti pregiustiniane

##### LEX DUODECIM TABULARUM

10.1 57.229

#### b. Fonti giustiniane

##### CORPUS IURIS CIVILIS

###### *Digesta*

1.1.11 65

1.2.2.39 83.315

### 2. FONTI LETTERARIE

##### APPIANUS

###### *Bella civilia*

1.16 149.511; 149.513

1.49 85.321

1.55-56 79.302

1.73 133.466

1.86 133.466



1.86.390	133.461
1.116.540	41.160
1.116.541	41
1.120	43.176
1.120.557-558	43173
1.244	106.385
1.244 ss.	65.252; 105.380
1.245 ss.	105.382
1.268	107.390
2.3	145.499
2.21.77-78	53.208
2.31	135.466
2.135-136	54.217
2.147	56.227
2.148	57.228; 57.229
2.566-569	54.217
3.4	95.351
3.27.102-128	33.121
3.30.115-119	33.118
3.45.186-187	34.123
3.45.187	34.128
3.46.189-190	34.128
3.50-53	143.491
3.50.202-206	37.143
3.50.206	37.142

3.51.209-210	37.143
3.61.250-251	37.143
3.70.302	38.148
3.91	146.503
4.15	145.499
4.69	143.490
27	128.439
82.6	145.496
<i>Mithridatica</i>	
97	18.69
ASCONIUS PEDIANUS	
<i>In Pisonianam</i>	
3.32	51.202; 52.203;
<i>In Scauraniam (pro M. Scauro)</i>	
21	143.485
<i>In Milonianam (Pro Milone)</i>	
3.33	52.205; 53.208; 53.209
3.34	53.210
<i>In Cornelianam</i>	
58.11.17	26
CAESAR	
<i>Bellum civile</i>	
1.2.2	68.269
1.5	133.461; 134
1.6.3	18.68

1.7	139.477
1.7.6	149.511
<i>Bellum Gallicum</i>	
1.7.2	18.69
2.2.1	18.69
2.35.5	68.269
6.1.1	18.69
7.1.1	18.68
CASSIUS DIO COCCEIANUS	
<i>Historiae Romanae</i>	
24.83	81
35.31	145.498
36.37.1 ss.	18.69
37.31.1	28; 84.317
37.31.2	134.464
37.33	135.466
37.43	133.461
37.43.3	134.464
40.49	133.461
40.49.1-2	53.208
40.49.3-4	53.209
40.49.5	134.464
41.3	133.461
41.3.1	84.317
41.3.3	134.464

41.3.4	143.488
42.23	134.461
42.29	134.461
42.33	134.461
44.22.34	31.109
44.35.4	55.221
44.50.2	56.224; 57.228
44.50.4	56.224; 56.226
44.51.1	56.225
45.12.1	33.121
45.13.5	34.128
45.14.1	34.129
45.15.47	37.143
46.1.29	37.143
46.29	146.502
46.29.5	29; 36.141
46.29.31	134.461
46.29.44	134.461
46.29.47	134.461
46.31	84.317
46.31.2	134.464
46.39	135.466
46.39.3	38.148; 38.149
46.44	146.503
46.51	135.466

47.15.4	143.490
47.28	135.466
48.33	134.461; 135.466
53.30.5	160.540
54.34.4-5	160.540
54.35.5	99.361
55.26	84.317
56.31.2	99.361
57.22.3	171.573
59.7	84.317
61.3.4	146.501
CICERO	
Epistulae	
<i>Ad Atticum</i>	
1.14	68.269
1.19.2	18.68
7.11.1	143.488
7.12.2	143.488
7.20.2	143.488
8.2.4	143.488
8.16.2	143.488
10.8.2	143.488
14.10.1	31.109; 56.224; 57.228
14.14.4	33.117
14.14.6	32.112

15.4.1	33.117
15.8.2	33.119
15.19.1	33.119
15.20.2	33.119
<i>Ad Brutum</i>	
1.3a	135.466
2.2.1	25
11.2.3	33.122
<i>Ad familiares</i>	
10.33.3	27.97
12.1.1	32.114
12.1.2	32.114
12.12.3	143.489
12.16.3	33.116
12.22.1	35.134
12.23.2	33.121
12.25.1	35.134
Orationes	
<i>De domo sua ad pontifices</i>	
9.24	68.269
34.91	151.518; 151.522
<i>De haruspicum responso</i>	
26.55	79.301; 91.335
<i>In Catilinam</i>	
1.1	146.500

1.4	68.267; 134.462
2.19	143.487
2.26	145
<i>In Vatinius</i>	
15.36	68.269
<i>In Verrem</i>	
2.1.52	69.271
2.1.137	69.271
2.2.13	69.271
2.2.32	69.271
2.5.21	69.271
2.5.54-55	69.271
<i>Philippicae</i>	
1.1	31.108
1.6	33.118
1.34	143.485
2.12	146.500
2.15	68.269
2.35	143.491
2.87	143.491
2.91	57.228
2.108	143.485
2.117	143.491
3.8	35.130
3.9-10	143.491

3.29	143.491
3.34	143.491
3.38	35.134
5.17	143.485
5.24	36.136
5.31	7; 36.138; 66.258
5.34	36.139
5.44	143.491
5.45	36.140
5.50	143.491
5.53	49.191
6.2	66.258
7.2-3	37.144
7.13	18.68
8.1-4	38.145
8.2	38.145; 146.502
8.2-4	1; 25.92
8.3	17.61
8.6	134.461
8.7	108.392
8.12	143.491
8.14	133.461
8.15	134.464; 136.469; 143.487
11.3	143.489



11.6	143.489; 143.491
11.9	135.466
13.17-18	143.491
13.23	135.466
14.22-24	25.93
14.29	38.148
14.37	38.148
<i>Pro Caecina</i>	
2.5	115.397
<i>Pro Milone</i>	
5.12	53.210
5.13	114.396; 115
26.70	133.461
33.13	52.206
<i>Pro Plancio</i>	
14.33	92
36.88	152.522
48	151.518
<i>Pro Rabirio perduellionis reo</i>	
7.20	134.462; 136.468
20-21	133.461
<i>Pro rege Deiotaro</i>	
11	133.461
<i>Pro Sestio</i>	
14.32	68.269

*Pro Sex. Rosc. Amerino*

6.16 24; 26.94

Rhetorica

*Brutus*

22.85 68.269

212 142.483

311 24.89

*De oratore*

2.31.134 103.373; 104.376

Philosophica

*De divinatione*

1.92 68.269

*De finibus bonorum et malorum*

2.16.54 68.269

*De officiis*

3.32 68.269

3.113 68.269

*De legibus*

3.3.8 118

3.3.9 121

3.3.10 68.269

3.8.19 21

*De re publica*

2.32 120.411

*Laelius, de amicitia*

41	142.483
<i>Tusculanae disputationes</i>	
4.51	151.520
SCHOLIA BOBIENSIA IN CICERONIS DUODECIM ORATIONES	
<i>Pro Plancio</i>	
14.33 [158 Stangl]	93.343
CORNELIUS NEPOS	
<i>Atticus</i>	
2.2	24.89; 27.97
CURTIUS RUFUS	
<i>Historia Alexandri Magni</i>	
6.5.12	12.40
DIODORUS SICULUS	
<i>Bibliotheca historica</i>	
35.33.5	142.483
DIONYSIUS HALICARNASSENSIS	
<i>Antiquitates Romanae</i>	
5.71-73	120.412
FESTUS GRAMMATICUS	
<i>De verborum significatu cum Pauli Epitome</i> (ed. Lindsay)	
«optima lex» [L. 216]	120.412; 122.418
«senatus decretum» [L. 454]	68.266
«tumult<uarii>» [L. 486]	2
«volones» [L. 511]	128.439
FLORUS	

<i>Epitome de Tito Livio</i>	
1.22.23	14.50
2.4.5	143.484
2.8.3	40.154
GELLIUS AULUS	
<i>Noctes atticae</i>	
20.1.42-43	87
20.1.44	88.328
20.1.45	88.329
GRANIUS LICINIANUS	
<i>Fragmenta</i>	
36.25-29	157
HERODOTUS	
<i>Historiae</i>	
4.162	30.104
6.5	30.104
HORATIUS	
<i>Carmina</i>	
4.45	47.190
ISIDORUS HISPALENSIS	
<i>Differentiae</i>	
1.563	4.11
<i>Etymologiae/Origines</i>	
18.1.6	4
IUVENALIS	

*Saturae*

16.35-36 14.50

LIVIUS

*Ab urbe condita libri*

1.41.6 68.269

2.5.1 68.269

2.18.4 120.412

2.26.1 11; 24.86

2.29.9-12 131.451

2.30.1-3 131.451

2.30.5 131

2.32.2 20.74

3.3.5-6 10.37

3.3.6 71.277

3.4.9 133.461; 134.462;

135.467

3.20.2 17.60

3.27.2 64.252; 71.276; 96.352

3.27.3 59.237

3.29.7 123.422

3.30.1 20

3.30.2 21.77

3.30.5 21.78

3.42.6 68.269

4.16.3 21.79

4.21.3	22.79
4.26.12	64.252; 71.276
4.31.9	71.276; 84.319; 96.352
4.31.9-32.1	59.237
4.47.6	22.79; 123.422
4.52.1-3	22.79
5.47.4	45.182
5.47.6	44
6.2.6	71.276
6.11.20	133.461
6.15.7	129
6.15.7-8	130.448
6.16.6	68.269
6.29.10	123.442
6.42.9	22.79
7.3.9	123
7.4.1-2	124.424
7.6.12	71.276
7.9.4	9.33
7.9.5	10.34
7.9.6	9; 47.188; 59.237; 71.276
7.11.4	47.188
7.25.11	47.188
7.28.2-3	71.276
7.28.3	17.61

8.17.6	8
8.17.7	8.28
8.20.2	45
8.20.3	46.184
8.20.4	46.185
9.7.6	98.356
9.7.6-7	100.364
9.7.7-12	97
9.7.11	100.363
9.29.2	47.188
9.34.13	123.422
10.4.2	71.276; 114.396
10.10.12	47.188
10.12.3	68.269
10.21.3-4	10.37; 70.274; 71.277
10.21.6	90.334; 101.366
10.26.13	47.188
21.16.3-6	12.41
21.16.4	12; 24.86
21.28.4	47.188
22.8.5-6	126.428
22.36.1-5	128.437
22.57.9-11	120.412; 128.438
23.14.2-4	120.412
23.22.4	128.441

23.22.4-7	128.442
23.23.1-2	129.443
23.23.7	128.440
24.14.3	128.439
27.2.11	12.42
27.10.6	68.269
27.24.4	47.190
27.38.5	15.51
28.11.14	12.40
28.45.13	19.70
29.36.5	12.40
31.8.5	18.68
31.10.1	46
31.10.2-5	46.186
31.10.2.6	46.187
31.48.7	47.188
31.49.1	68.269
34.56.1-2	6.15
34.56.10-11	6.16
34.56.11	5
35.34.8	47.190
36.3.5-6	15.51
38.17.5	47.188
38.51.1	47.190
39.15.1 ss.	133.460



40.1.2	18.68
41.41.6	48.190
40.28.10	16
41.5.4	16.59
41.19.3	47.188
42.10.12	19.70
42.36.1	68.269
43.11.11	15.55
45.19.3	47.188
45.19.12	47.188
<i>Periochae</i>	
11	21.79
48	8.27
58	149.511; 149.513
77	104.377; 108.395; 135.466
95	40.154; 40.158
96	42.166
97	43.173
109	133.461
116.6	57.228
119	135.466
MACROBIUS	
<i>Saturnalia</i>	
1.8.1	120.412

1.11.30	128.439
1.16.2-3	106.384
1.22.23	128.439
OROSIUS PAULUS	
<i>Historia adversum paganos</i>	
4.21.10	48.190
5.12.3	22.81
5.17.6	143.484
5.18.17	48.190
5.24	40.154
POLYBIUS	
<i>Historiae</i>	
2.22.7	30
3.87.8-9	122.219
3.107.9-11	127.436
6.19-21	14.48
6.20.8	127.436
PLUTARCHUS	
<i>Vitae parallelae</i>	
<i>Alcibiades</i>	
2.146	30.104
<i>Camillus</i>	
41.6	49.192
<i>Marcellus</i>	
24.7	81.306

*Marius*

30	144.495
35.3	79.302; 81.307
35.4	65.252; 105.380
41	143.485

*Sulla*

8	133.461
8.3	79.302; 81.307
8.5	108.395
8.6	105.381; 106.386
8.6-7	65.252; 105.380
27.8	145.496

*Crassus*

8.3	40.156
9.1	40.157
9.2-4	40.159
9.5-7	41.162
9.8	42.164
9.9-10	43.169
10.1	43.171
10.2-9	43.172
11.3	43.174
11.7-10	43.173
11.10-11	43.175

*Pompeius*

5	143.485
21.1-4	43.175
58	133.466
25	18.69
61	146.501
<i>Caesar</i>	
1	143.485
30	146.501
67	31.109
68.2	56.224
<i>Tiberius Gracchus</i>	
10.4	73; 78.298
19	133.464
19.1	149.511; 149.513
19.2	150.517
19.2 ss.	150.515
19.2.4	151.519
20.4	55.220
<i>Caius Gracchus</i>	
14.2	133.464
14.3	133.464
14.10	144.494
17.2	55.220
27	142.483
<i>Cicero</i>	

15	133.464
15.3	133.461
16	135.466
42	31.109
42.4	56.224
45.4	37.143
<i>Antonius</i>	
14	31.109
14.8	56.224
17.1	37.143
<i>Brutus</i>	
19-20	31.109
19.4	32.110
20.7	56.224
206	57.229
SALLUSTIUS	
<i>Bellum Iugurthinum</i>	
28.3	68.269
31.7	142.483
34	94.347
36	135.466
114.1-2	95.351
<i>Catilinae coniuratio</i>	
5.6	143.487
27-29	133.461

29	140
30	18.68; 145.496
36.3	68.269
47.2	143.485
<i>Historiae</i>	
1.64	143.485
1.77.3	143.486
1.77.4	143.486
<i>Fragmenta</i>	
77	133.461
SERVIUS GRAMMATICUS	
<i>In Vergilii Aeneida</i>	
2.157	16.56
2.486	2
6.857	2.4
7.614	2.4
8.1	15.54
8.371	2.4
9.546	128.439
11.987	2.4
SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE	
<i>Vita Marci Antonini</i>	
7	156.529
SUETONIUS	
<i>De vita Caesarum</i>	

*Divus Iulius*

38.1	27.97
82.5	54.215
84.1	56.225
84.6	56.224; 57.228
85.1	56.224

*Divus Augustus*

10.3	37.143
44	68.265
66	134.461; 135.466
99	159.538

*Tiberius*

52	156.529
52.1-2	171

*Caligula*

6.2	165; 166.564
24	156.529

TACITUS

*Annales*

1.8.5	159.539
1.16.50	156.529
1.29.12	23.83
2.81.4	23.83
2.8.2	156.529
2.82.3	163

2.83	162.548
3.4.1	169.571
3.6-7	167.566
3.7	156.529
3.51	68.265
16.13.3	14.50
<i>Historiae</i>	
1.5.1	14.50
1.18.1	23.83
4.19.3	23.84
THUCYDIDES	
<i>Historiae</i>	
5.25	30.104
VALERIUS MAXIMUS	
<i>Facta et dicta memorabilia</i>	
1.4.2	149.511; 149.513
1.5.5	135.466
3.2.17	147.504
4.7.1	151.518
6.9.6	143.485
7.6.1	120.412
VARRO	
<i>De lingua Latina</i>	
6.91	96.353
VELLEIUS PATERCULUS	



*Historia Romana*

1.16.2	48.190
2.3.2	149.511; 149.513
2.6	55.220
2.23.3	143.485
2.30.5	40.154
2.68	27.97

3. FONTI EPIGRAFICHE

CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM

VI 911	162.547
IX 5290	164.557
XI 421	165.559
XI 1421	99.361; 158.535

LEX COLONIAE GENETIVAE IULIAE

62	48
103	49

SENATUSCONSULTUM DE CN. PISONE PATRE

2.33-36	163.552
---------	---------

TABULA HEBANA (LEX VALERIA AURELIA)

54-57	167.567
-------	---------

